pfe

Modello di organizzazione, gestione e controllo di PFE S.p.A.
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

	Adozione
Data	*30 settembre 2023*
Soggetto	*Consiglio di Amministrazione*
Firme	Presidente *Salvatore Avola* Consigliere *Ada Rosa Balzan* Consigliere *Rosario Carrara*

INDICE

TERMINI E DEFINIZIONI 3

CAPITOLO 1 – I principi generali 4

1.1. Premessa 4
1.2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni 4
1.3. I reati presupposto e le sanzioni 6
1.4. Le Linee Guida di Confindustria 7

CAPITOLO 2 – Adozione del Modello da parte della PFE S.p.A. 10

2.1 Finalità del Modello 10
2.2 Elementi del Modello 10
2.3 Struttura del Modello 11
2.4 Destinatari del Modello 12
2.5 Approvazione e modifica del Modello 12
2.6 Attuazione del Modello 13
2.7 Aggiornamento e riesame del Modello 14

CAPITOLO 3 – Gli elementi del Modello 15

3.1 Principi di controllo e Codice Etico 15
3.2 Il Sistema organizzativo e autorizzativo 18
3.3 Corporate e Tax Governance: gli attori del controllo 19
3.4 L'Organismo di Vigilanza 21
3.5 Il Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza 23
3.6 Gestione del sistema anticorruzione: rapporti con il Modello 231 e con l'OdV 27
3.7 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli 30
3.8 Il Sistema di protocolli e procedure 31
3.9 Il Sistema disciplinare 31
3.10 Piano di formazione e comunicazione 32
3.11 Comunicazione del Modello 33
3.12 Informativa ai Collaboratori e Partner 34

TERMINI E DEFINIZIONI

Decreto o D.Lgs. n. 231/2001	Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*"
"la Società"	PFE S.p.A.
CdA	Consiglio di Amministrazione della Società
Modello organizzativo o Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
O.d.V. o Organismo	Organismo di Vigilanza
P.A.	Pubblica Amministrazione
Codice Etico	Codice Etico
Sistema Disciplinare	Sistema Disciplinare facente parte del Modello

CAPITOLO 1 – I principi generali

1.1. Premessa

La PFE S.p.A. (di seguito "***PFE***" o la "***Società***") è stata fondata nel giugno 2009 dal conferimento alla stessa della Puligienica S.r.l. ed ha sede legale e amministrativa in Viale Gran Sasso 11, 20131 Milano. Vi sono altri uffici nel territorio nazionale ed in particolare:

- Caltanissetta, Viale Luigi Monaco, n. 26;
-
- Brindisi, Contrada Santa Teresa Pinti Snc;
- Mussomeli, Contrada Sanfrangiore/Polizzello Snc;
- Gangi, Contrada Mandralisca/Polizzello Snc;
- Sassari, Via Dante, n. 49.

PFE nasce come impresa per la fornitura di servizi di pulizia rivolti a diversi settori di ambito civile. Durante gli anni l'azienda ha sviluppato sempre più competenze che ne hanno permesso una crescita rapida; infatti, i settori produttivi nel tempo si sono estesi al di là dell'ambito civile andando a toccare anche quello industriale e sanitario. Tali attività e una politica di conduzione aziendale moderna, dinamica e tesa a garantire sempre il più alto livello qualitativo, hanno permesso alla Società di divenire nel tempo leader nazionale nel settore del Facility Management.
Nello specifico le aree di attività (principali e secondarie) possono essere così sintetizzate: progettazione ed erogazione di Servizi di Pulizia in ambito civile, industriale ed ospedaliero; disinfezione; disinfestazione; derattizzazione, sanificazione; facchinaggio; custodia di beni immobili; manutenzione del verde pubblico e giardinaggio; ausiliariato e reception; erogazione di servizi di video-ispezione; pulizia e sanificazione di impianti di trattamento e distribuzione aria; installazione e manutenzione di impianti elettrici interni; progettazione ed installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; manutenzione di edifici civili e ospedalieri; erogazione di servizi socio-assistenziali e infermieristici all'interno di residenze sanitarie assistenziali. Nell'ottica di una gestione sempre più efficiente ed etica e di modernizzazione delle strutture aziendali, la Società adotta il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato il "Modello") ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

1.2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito il "***Decreto***"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.
Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.
Gli enti possono, quindi, essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio da:

a) una persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un'unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso;
c) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente.

La responsabilità degli enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto costituente reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha diversificato il sistema di responsabilità dell'ente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (lettere a) e b) elenco sopra citato), l'imputabilità all'ente è presunta. L'ente dovrà, quindi, dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato "***OdV***"), all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** (lettera c) dell'elenco di cui sopra), l'onere probatorio è, a differenza di quanto visto nel caso dei soggetti apicali, a carico dell'autorità giudiziaria secondo la regola ordinaria che caratterizza il processo penale. L'ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a prevenire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

È opportuno precisare che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati cui si applica la normativa 231;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto, di recente modificato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 4, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 il modello organizzativo, ai fini del requisito dell'idoneità, deve altresì prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

1.3. I reati presupposto e le sanzioni

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato-presupposto specificatamente previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti:

- Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (*art. 24*);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (*art. 24 bis*);
- Reati di criminalità organizzata (*art. 24 ter*);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (*art. 25*);
- Reati contro la fede pubblica (*art. 25 bis*);
- Reati contro l'industria ed il commercio (*art. 25 bis.1*);
- Reati societari (*art. 25 ter*);
- Reati con finalità di terrorismo (*art. 25 quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25 quater 1*);
- Reati contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*);
- Reati di abuso di mercato (*art. 25 sexies*);
- Reati transnazionali (*L. 146/2006*);
- Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25 octies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1);
- Reati in materia di diritto d'autore (*art. 25 novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (*art. 25 decies*);
- Reati ambientali (*art. 25 undecies*);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (*art. 25 duodecies*);
- Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode nelle competizioni sportive (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);

- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies).

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello **(Allegato n. 1)**.

Occorre, precisare che, a prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

L'art. 9, comma 1, del Decreto individua **le sanzioni** che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

1) la sanzione pecuniaria;
2) le sanzioni interdittive;
3) la confisca;
4) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le **"sanzioni interdittive"** previste sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- ✓ il commissariamento.

1.4. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/01 statuisce che "*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".
In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*", riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle quali esplicita i passi operativi, di seguito elencati, che la società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D.Lgs. n. 231/2001:

- ➢ una mappatura delle aree aziendali a rischio; una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere

commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;

- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del modello sono:
  - ✓ un codice di condotta, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
  - ✓ un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
  - ✓ un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
  - ✓ delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
  - ✓ un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
  - ✓ un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del modello.
- l'individuazione di un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'Appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente a quanto già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario predisporre specifiche misure organizzative e procedurali dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica dell'effettività ed efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Infine, in data 24 maggio 2004, Confindustria ha comunicato al Ministero della Giustizia, dopo aver recepito le osservazioni formulate da quest'ultimo, il nuovo testo delle Linee Guida. Il Ministero della Giustizia ha giudicato le Linee Guida, così integrate, "*idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001*".

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, è stata

elaborata in data 31 marzo 2008 e successivamente approvata dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, una versione aggiornata delle Linee Guida di Confindustria.
L'adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l'appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study), è diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in particolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio.
Da ultimo, nel marzo 2014, all'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.
Nella predisposizione del modello, PFE ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate, nella loro ultima versione, dal Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2 – Adozione del Modello da parte della PFE S.p.A.

2.1 Finalità del Modello

Il presente Modello è finalizzato alla:

a) promozione e valorizzazione in misura ancora maggiore di una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
b) determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di PFE della consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
c) determinazione della consapevolezza che i comportamenti illeciti sono fortemente condannate da PFE in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico - sociali cui PFE intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
d) introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
e) introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
f) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
g) istituzione dell'OdV con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

2.2 Elementi del Modello

Il presente Modello si fonda su un insieme integrato di diversi elementi di seguito indicati:

1. i Principi di controllo e il Codice Etico;
2. il Sistema organizzativo e autorizzativo;
3. la *Corporate Governance*: gli attori del controllo;
4. l'Organismo di Vigilanza;
5. il Sistema di flussi informativi da e verso l'OdV;
6. il Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
7. il Sistema di protocolli e procedure;
8. il Sistema disciplinare;
9. il Piano di formazione e comunicazione nei confronti del personale di PFE relativamente alle regole e ai principi del presente Modello;
10. Comunicazione del Modello;
11. Informativa ai Collaboratori e Partner.

Il CdA affida, pertanto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello e di curarne il suo aggiornamento all'OdV quale organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una Parte Generale, da diverse sezioni di Parte Speciale suddivise in base alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e dagli Allegati al Modello.

In particolare, la Parte Speciale si suddivide in sottosezioni relative ai seguenti reati:

- ✓ Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio
- ✓ Reati societari e di market abuse
- ✓ Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- ✓ Delitti contro l'industria ed il commercio
- ✓ Delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- ✓ Delitti in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ✓ Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- ✓ Reati ambientali
- ✓ Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- ✓ Delitti contro la personalità individuale
- ✓ Reati tributari
- ✓ Delitti contro il patrimonio culturale

Gli Allegati del Modello sono costituiti da:

1) Elenco dei reati presupposto;
2) Organigramma Aziendale;
3) Mappatura Aree a rischio;
4) Codice Etico;
5) Sistema Disciplinare;
6) Statuto dell'organismo di Vigilanza;
7) Elenco delle procedure.

La Parte Generale, partendo da un sintetico esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, individuando l'OdV, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

I singoli capitoli di Parte Speciale si propongono, tenuto conto dell'attività svolta da PFE e identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti aziendali, apicali e sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all'interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto. Il Modello, infatti, essendo adottato tramite delibera del vertice aziendale (nel caso: il CdA), è da considerarsi una disposizione aziendale nella quale il vertice societario stabilisce quale debba essere l'assetto organizzativo ed i controlli a presidio delle aree a rischio.

2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in PFE, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività considerate "a rischio reato" (di seguito i "***Destinatari***" del Modello).
Con specifico riguardo al Codice Etico di PFE, che costituisce un elemento del Modello 231 e di cui costituisce uno specifico documento allegato, nonché un elemento del complessivo Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di PFE (si veda al riguardo il paragrafo 3.6 della presente Parte Generale del Modello), si precisa altresì il novero dei destinatari del Codice etico che comprende tutti gli stakeholder di PFE, per tali intendendosi nello specifico:

- Committenti;
- Utenti;
- Dipendenti;
- Fornitori;
- Enti territoriali;
- Associazioni di categoria e Parti sociali.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici di natura giuslavoristica instaurati con la Società.

2.5 Approvazione e modifica del Modello

I modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità. Pertanto, l'approvazione del presente Modello, nonché le eventuali modifiche e integrazioni del Modello stesso competono al Consiglio di Amministrazione di PFE (di seguito anche "***CdA***").
Sono altresì di competenza del CdA:

- la modifica del documento "Statuto dell'Organismo di Vigilanza";
- la dotazione dei poteri necessari all'OdV per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza;
- la dotazione di un budget e di risorse adeguate all'OdV per il corretto svolgimento dei propri compiti;

- l'inserimento/integrazione di principi del Codice Etico;
- le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare;
- le modifiche/integrazioni alla Mappatura delle aree a rischio;
- l'adeguamento, l'aggiornamento e l'integrazione del Modello, tenuto conto anche delle indicazioni fornite o delle segnalazioni provenienti dall'OdV, ivi incluso l'eventuale inserimento di nuovi capitoli di Parte Speciale a seguito di ulteriori interventi legislativi nell'ambito dei reati presupposto di cui al Decreto.

Le modiche/integrazioni delle procedure organizzative, da considerare parte integrante del Modello, sono approvate dal CdA, ovvero dal Consigliere di Amministrazione eventualmente all'uopo delegato, su proposta dell'OdV.

Le procedure operative costituiscono elementi di controllo delle attività sensibili, di cui si avvale la Società anche al fine di prevenire la commissione di reati presupposto.

Ogni ipotesi o proposta di integrazione e modifica alle procedure del Modello, ove non provenga dall'OdV, deve essere comunicata a quest'ultimo; al medesimo OdV dovrà essere comunicata l'integrazione o modifica approvata o ratificata dal CdA.

Le modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale aventi per oggetto il sistema organizzativo e, quindi, l'organigramma aziendale, dovranno essere approvate dal CdA.

Relativamente al processo di modifica e aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, si rinvia al protocollo descritto nello specifico paragrafo del presente Modello.

Come peraltro chiarito dalle Linee Guida, il CdA, pur con l'istituzione dell'OdV ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile e dallo Statuto della Società, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all'adozione e all'efficace attuazione del Modello nonché al funzionamento dell'OdV.

2.6 Attuazione del Modello

L'attuazione del presente Modello è un processo dinamico che ha inizio con l'approvazione del Modello da parte del CdA.

Per la fase di attuazione del Modello, il CdA, supportato dall'OdV, nei limiti dei propri compiti istituzionali, è responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello, ivi comprese le procedure organizzative.

In ogni caso, la Società intende ribadire che **la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e di ciascun Responsabile di**

Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.

2.7 Aggiornamento e riesame del Modello

L'aggiornamento del Modello è necessario (a) in occasione di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) nel caso di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, (c) in occasione di violazioni del Modello 231 e/o a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.
In ogni caso e a tal fine, il Modello 231 deve essere riesaminato annualmente per garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza.
L'attività di riesame è funzionale al mantenimento di un efficace Modello e vi devono partecipare i seguenti soggetti:

- ✓ il Presidente del CdA;
- ✓ l'OdV;
- ✓ i *Key Officers* nominati (si veda il paragrafo n. 3.5).

L'aggiornamento del Modello è di competenza del CdA, il quale vi provvede anche su proposta dell'OdV o del Presidente del CdA.

CAPITOLO 3 – Gli elementi del Modello

3.1 Principi di controllo e Codice Etico

Principi di controllo

PFE, con il presente Modello, intende dare concreta applicazione al sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto da Confindustria nelle proprie Linee Guida.

Nell'ambito di ciascuna attività a rischio reato individuata e rappresentata nel Modello, la Società pone degli specifici presidi di controllo al fine di ridurre significativamente/eliminare il rischio di commissione di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società.
Il grado di controllo che PFE ha stabilito di attuare per ciascuna attività a rischio reato è in funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dall'ente stesso per ciascuna attività.

A tal fine, la Società ha preso come *framework* dei controlli quello che ad oggi rappresenta il riferimento internazionale comunemente accettato come modello in tema di *governance* e controllo interno, cioè il noto "*CoSO Report*", prodotto in USA nel 1992 dalla Coopers & Lybrand (ora PricewaterhouseCoopers) su incarico del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (con l'Institute of Internal Auditors e l'AICPA fra le Sponsoring Organizations), che lo ha adottato e proposto quale modello di riferimento per il sistema di controllo delle imprese. Ad esso si sono ispirate le regolamentazioni nazionali di tutti i principali paesi (Regno Unito, Canada, etc.).

Sulla base di detto "*framework di riferimento*" si riporta di seguito una breve descrizione degli elementi che lo compongono e che sono stati posti alla base della valutazione dei controlli in essere nella mappa delle aree a rischio e richiamati nella Parte Speciale relativamente alle singole famiglie di reato:

- **Regolamentazione**: la Società regolamenta gli specifici processi/attività sensibili con disposizioni aziendali debitamente formalizzate e comunicate a tutto il personale.
  Detta regolamentazione avviene per mezzo di:
  - regole comportamentali contenute nel Codice Etico e nella Parte Speciale di questo Modello;
  - procedure organizzative.
- **Comunicazione**: la Società comunica tempestivamente e formalmente a tutti i destinatari le disposizioni e le regole aziendali, così da poter assolvere all'onere probatorio in caso di contestazioni nei confronti di soggetti che pongano in essere comportamenti in violazione delle stesse.
- **Tracciabilità**: la Società assicura che le attività di cui si compongono i processi aziendali, ed in particolare quelle di controllo, siano tracciate in modo da consentire una verifica anche a posteriori (es.: audit/testing). Tale elemento risulta maggiormente garantito dall'utilizzo di specifici sistemi applicativi (es.: software gestionale).
- **Reporting**: la Società assicura che il sistema di controllo sia supportato da idonei sistemi di reporting che consentano al vertice aziendale di avere contezza delle attività svolte e di quelle

previste, grazie a report strutturati che garantiscano l'affidabilità delle informazioni in essi contenute, così da poter orientare le scelte strategiche del vertice aziendale.

- **Reazione alle violazioni**: il sistema di controllo, infine, è completato da un efficace sistema di sanzioni predisposto per ottenere il rispetto delle regole adottate.

Ulteriori ***principi di controllo generali***, necessari a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini della responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 e da applicarsi, dunque, nello svolgimento delle attività a rischio reato, sono:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio (per esempio nei rapporti con la P.A.);
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio coinvolti nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- regolamentare l'attività a rischio, per esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, etc.);
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi abbia autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi;
- garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale che svolge l'attività considerata a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
- garantire l'affidabilità del *reporting* finanziario al vertice aziendale;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

E' fatto obbligo di rispettare i precetti sopra descritti in tutti i processi aziendali e, in particolar modo, nei processi individuati come sensibili nella mappatura allegata al presente Modello.

E' responsabilità dell'OdV monitorare che le funzioni aziendali competenti provvedano tempestivamente alla verifica e, ove occorra, all'adeguamento dei propri processi ai principi sopra riportati.

L'esito di detto processo di verifica e la rilevazione di esigenze di adeguamento dovrà essere oggetto di specifico report periodico da parte delle Direzioni/Funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall'OdV nel documento denominato "*Analisi dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*".

Codice Etico

In ottemperanza ai criteri di buona *Governance*, PFE ha adottato il proprio Codice Etico **(All. n. 4 del presente Modello)** con l'obiettivo di garantire il rispetto di determinati principi e regole di condotta che contribuiscono alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, cui deve essere improntata l'azione della Società.

Responsabilità:
ogni eventuale modifica del Codice Etico è di competenza esclusiva del CdA.

Destinatari:
il Codice Etico si rivolge sia ai soggetti legati direttamente da un rapporto di lavoro dipendente, dai quali PFE può esigere il rispetto delle disposizioni etiche, sia agli amministratori, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi, che possono svolgere attività per conto della Società.
Il Codice Etico, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. L'OdV monitora che le Direzioni/Funzioni aziendali competenti inseriscano specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con i consulenti, i collaboratori e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la Società, in forza delle quali detti soggetti si obbligano a rispettare il Codice Etico di PFE, pena la risoluzione dei contratti stessi.
Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

Controllo:
L'OdV è deputato al controllo circa il funzionamento e l'osservanza del Codice Etico rispetto alle attività specifiche della Società, provvedendo a comunicare tempestivamente ogni eventuale incoerenza o necessità di aggiornamento al CdA e ogni violazione dello stesso all'Ufficio del personale.
Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'OdV, così come, chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'OdV.

3.2 Il Sistema organizzativo e autorizzativo

Il Sistema organizzativo

Come chiarito dalla Linee Guida, il Sistema organizzativo aziendale deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo, quali per esempio la contrapposizione di funzioni.

La struttura organizzativa di PFE è formalizzata in un organigramma aziendale e nelle *Job descriptions*; dall'esame congiunto di tali documenti si individuano i ruoli e le responsabilità di ciascuna Unità organizzativa, le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa **(Allegato n. 2 del presente Modello)**.

Lo schema di governance aziendale ha suddiviso l'organizzazione di PFE in n. 4 Direzioni che guidano i processi aziendali e le attività, ed in particolare:

- Direzione Finance (Chief Financial Officer)
- Direzione Mercato (Chief Commercial Officer)
- Direzione Human Resources (Chief Human Resources Officer)
- Direzione Operations (Chief Operations Officer)

L'organigramma aziendale, che rappresenta graficamente l'assetto organizzativo della Società, è un documento di emanazione del CdA contenente tutte le Direzioni/Unità organizzative/Funzioni/Servizi o Uffici con i relativi nomi dei responsabili.

Infine, sempre con riguardo alla struttura organizzativa aziendale, appare utile precisare che l'azienda applica il CCNL "Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi" e, in forza del disposto dell'art.4 di tale CCNL, in occasione dei cambi di appalto non può scegliere il personale da impiegare nelle attività essendo costretta ad assorbire il personale già impiegato nell'esecuzione dei medesimi servizi da parte dell'operatore economico cessante.

Il Sistema autorizzativo ed assegnazione di deleghe e procure

I poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate "a rischio reato".

Il Consiglio di Amministrazione di PFE è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi della Società. Per rendere edotto l'OdV delle eventuali modifiche dei poteri autorizzativi e di firma e ai fini dell'aggiornamento del Modello, devono essere previsti flussi informativi:

1) dal CdA all'OdV;
2) dalla Direzione Human Resources all'OdV.

3.3 Corporate e Tax Governance: gli attori del controllo

PFE adotta un assetto di governance di tipo tradizionale, con la presenza di un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale, i cui membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci. Inoltre, la Società in data 16 giugno 2021 ha conferito l'incarico di esercitare il controllo contabile ad una Società di revisione.

Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Società, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 3 (tre) consiglieri, compreso il Presidente. Al CdA è affidata, tra l'altro, la gestione della Società, nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Spettano inoltre all'Organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, le decisioni di cui agli artt. 2505, 2505 *bis* e 2506 *ter* c.c.
Con apposita delibera del 30 maggio 2020 il CdA ha stabilito quali materie riservare alla propria esclusiva competenze e quali materia ripartire nell'ambito delle deleghe gestorie. Si rinvia all'apposita delibera per il dettaglio delle competenze attribuite.

Presidente del CdA
Con delibera del 13 giugno 2023 il CdA ha nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferendogli, oltre le attribuzioni sancite dalla legge e dallo statuto sociale, specifici poteri di amministrazione, per il cui dettaglio si rinvia all'apposita delibera.

Amministratore Delegato
Con delibera del 20 gennaio 2023 il CdA ha nominato l'Amministratore Delegato, conferendogli appositi poteri in relazione alla gestione amministrativa e finanziaria della società, per il cui dettaglio si rinvia all'apposita delibera.

Gli aspetti relativi alle modalità di nomina degli amministratori, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, del funzionamento (convocazioni, deliberazioni, rappresentanza della Società), nonché le modalità di remunerazione degli stessi, sono disciplinate all'interno dello Statuto di PFE, cui si rinvia.

Al CdA spetta la valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse, rispetto alla natura e alle dimensioni della Società. Tale valutazione deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, al fine di consentire al CdA di adottare decisioni pertinenti e consapevoli.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale (di seguito anche "***CdS***") di PFE è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Ai sensi dell'art. 2403 c.c., il CdS "*vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*".

Il ruolo del CdS, ai sensi di legge, è dunque quello di controllo sull'amministrazione. In particolare, il CdS deve:

- verificare che gli amministratori agiscano in modo informato e che, in particolare, prima di ogni riunione del consiglio, siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno (cfr. art. 2381, comma 1, c.c.);
- verificare che i Consiglieri a cui siano state conferite delegate operative riferiscano al CdA, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo;
- valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- accertare che siano rispettate le previsioni di cui all'art. 2391 c.c., nell'ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse in una determinata operazione e, in particolare, che il CdA motivi adeguatamente le ragioni per la Società dell'operazione (ipotesi di conflitto d'interessi);
- verificare che i piani strategici, industriali e finanziari siano redatti, quantomeno, in tutte le situazioni in cui appaia opportuno (giudizio di opportunità);
- vigilare sull'esecuzione delle delibere assembleari, quantomeno, in ordine all'assenza di contrasto tra tali delibere e gli atti di gestione;
- vigilare sul corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nei termini delle procedure e dei metodi adottati (schemi adottati, deposito e pubblicazione), ovvero della completezza e chiarezza delle informazioni fornite nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, e che i singoli processi del ciclo aziendale siano correttamente riflessi nel sistema amministrativo-contabile stesso. Si tratta, pertanto, di fornire la propria lettura sull'andamento della Società ed esprimere i propri rilievi sul modo in cui il bilancio dia conto di tale andamento. Non spetta, invece, al CdS un controllo di tipo analitico sulla generalità dei dati del bilancio e la loro corretta registrazione, che è invece di competenza della Società di Revisione incaricata da PFE.

In merito alla valutazione dell'assetto organizzativo, è bene precisare che per struttura organizzativa si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato con un appropriato livello di competenza e responsabilità. I requisiti di adeguatezza cui tale struttura deve uniformarsi, sono di seguito sintetizzati:

- conformità alle dimensioni della Società, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale;
- organigramma aziendale con chiara identificazione delle linee di responsabilità;
- direzione dell'azienda effettivamente esercitata dagli amministratori;
- documentazione di direttive e procedure aziendali e loro effettiva conoscenza;
- personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate.

Ai fini del coordinamento con gli altri organi preposti al controllo, è stabilito quanto segue:

- il CdS valuta le proposte formulate dalla Società di Revisione ai fini del loro incarico e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti elaborata dalla società di revisione;
- il CdS mantiene flussi informativi con i vari attori del controllo.

Per gli aspetti attinenti la nomina e il funzionamento del CdS e per tutto quanto non specificato in questo paragrafo, si rinvia a quanto definito nello "Statuto di PFE".

Società di revisione

Il controllo contabile è svolto dalla Società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c..
L'incarico è stato conferito in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
La società di revisione effettua le seguenti attività:

- la revisione legale dei bilanci di esercizio e del bilancio consolidato;
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;
- verifica della struttura e del contenuto del bilancio, con particolare riferimento alla corretta rappresentazione delle operazioni ed eventi sottostanti.

La Società di Revisione indipendente predispone la relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Tax Governance

È conferito all'Amministratore Delegato il potere di rappresentare la Società presso la Pubblica Amministrazione, uffici finanziari e fiscali, Enti dello Stato. L'Amministratore Delegato firma le dichiarazioni fiscali.
È attribuito al Chief Financial Officer l'attività di supervisione alla gestione amministrative e finanziaria della società, anche indirizzando, guidando e coordinando tutto il personale della Direzione Finance e, ove occorra, assegnando compiti e incarichi; nonché il potere di sovraintendere e vigilare sulla compiuta applicazione della normativa vigente in ordine a contabilità, comunicazioni societarie, adempimenti e versamenti.
All'interno della struttura organizzativa aziendale (Direzione Finance) sono identificate funzioni specializzate cui è affidata la gestione degli aspetti fiscali. In particolare, tale gestione è in capo al Chief Financial Officer che, con il supporto specialistico del consulente fiscale esterno, definisce le strategie fiscali e supervisiona i processi di business (i.e. sviluppo nuovi servizi; operazioni straordinarie o sul capitale sociale), da cui possono scaturire nuovi effetti fiscali.

3.4 L'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l'istituzione di un organismo interno all'Ente (nel seguito denominato anche "***OdV***") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto, la Società, nell'ambito dell'adeguamento del proprio sistema di organizzazione e controllo alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ha provveduto ad istituire un organismo collegiale misto incaricato di vigilare sull'adeguatezza e funzionamento del presente Modello, composto di 3 membri di cui uno interno (Responsabile Ufficio Legale) e due esterni (di cui uno in funzione di Presidente), individuati tra soggetti dotati dei requisiti e delle competenze professionali di seguito indicati.

In merito alle caratteristiche, ai compiti e al funzionamento dell'OdV si rinvia al seguente paragrafo, nonché al documento "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (**all. n. 6 del presente Modello**), approvato dal CdA e al documento "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", adottato dall'OdV stesso.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto del Decreto e dalle Linea Guida di Confindustria, l'OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

- *autonomia e indipendenza*: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'OdV nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'OdV deve, pertanto, essere inserito in una posizione la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, "*è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello*". Si precisa che per "compiti operativi" ai fini del presente Modello e dell'attività di PFE, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società;
- *professionalità*: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- *continuità di azione*: tale requisito deve connotare l'attività dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e a curarne il continuo aggiornamento, nonché quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV:

- è indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- è dotato di autonomia finanziaria;
- è privo di compiti operativi;
- assicura continuità d'azione;
- ha specifici requisiti di professionalità;

- riporta direttamente al Vertice aziendale.

La definizione dei requisiti di nomina e di revoca, compiti e poteri è contenuta nel documento denominato "Statuto dell'OdV" **(All. n. 6 del presente Modello)**.

3.5 Il Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Reporting dell'Organismo verso gli organi societari e il Vertice Aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Presidente del CdA, in particolare, in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità ad esso connesse.

Più precisamente, nei modi stabiliti nello Statuto dell'OdV, l'OdV deve riferire:

- in modo continuativo al Presidente del CdA;
- periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Relativamente a tale forma di reporting nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, l'OdV predispone:

- una relazione semestrale di sintesi dell'operato dell'OdV (attività complessivamente svolte, attività non effettuate per giustificate ragioni di tempo e risorse, i necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello e del loro stato di realizzazione) i risultati ottenuti dall'attività svolta e il piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento (piano di audit).

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo nell'apposito archivio secondo le modalità e i tempi che saranno stabiliti dall'Organismo medesimo nel proprio "Regolamento".

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche, direttamente ed indirettamente inerenti l'applicazione del Modello e/o l'attuazione del Decreto.

Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 231/01 impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, deve riguardare le seguenti due macro aree:

1) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc..);

2) le anomalie o tipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante singolarmente considerato potrebbe assumere una diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

A) Tipologie di flussi informativi

Vi possono essere varie tipologie di comunicazioni all'OdV:

a) *ad evento*: flussi informativi che avvengono al verificarsi di un determinato evento che è necessario segnalare all'OdV;
b) *periodiche*: flussi informativi su base periodica.

I flussi devono pervenire mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza, odvpfe@gmail.com.

B) Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del Decreto[1], la Società ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione dedicati, volti a consentire alle persone specificamente individuate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 l'effettuazione di segnalazioni inerenti violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (i.e. lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc.).

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 costituiscono "violazioni" i comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato inerenti:

a) violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti settori specificamente individuati (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; etc.);
b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
c) violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi (non rientranti nelle precedenti categorie di violazioni delle disposizioni nazionali ed europee).

In particolare, la Società ha attivato specifici canali di segnalazione di modo che la segnalazione può essere presentata, alternativamente:

[1] D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023.
Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023; fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n .231/2001.

a. mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo: odvpfe@gmail.com
b. a mezzo del servizio postale a mezzo del servizio postale in caso di segnalazione cartacea indirizzata all'attenzione riservata dell'OdV presso la cassetta di posta dedicata, collocata nei locali della Società, sede di Caltanissetta, Viale Luigi Monaco 26.
c. con l'impiego dell'apposita piattaforma dedicata di Whistleblowing (token: PFEWB) attraverso ii link https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default new4.asp.

PFE ha affidato la gestione dei canali di segnalazione interna all'Organismo di Vigilanza, incaricato di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di ricezione, analisi e riscontro alle segnalazioni pervenute.
Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC laddove sussistano i seguenti presupposti:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può altresì effettuare una divulgazione pubblica delle informazioni sulla violazione di cui sia venuto in possesso nel contesto lavorativo, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni, o che possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

Si precisa che le violazioni inerenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ove non rientranti nelle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee) possono essere effettuate per il tramite dei soli canali di segnalazione interni.
Qualora un soggetto diverso dall'OdV riceva segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023 provvederà ad inoltrarla all'OdV entro 7 giorni dal loro ricevimento, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

La Società non tollera e vieta atti di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevendendo sanzioni disciplinari in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) nei confronti del segnalante. Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è nullo.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. n. 24/2023, il Sistema disciplinare adottato dalla Società (allegato 3 al presente Modello) prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite, con particolare riferimento:

- ai casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto;
- ai comportamenti ritorsivi posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica[2] che provocano o possono provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla persona segnalante o che ha sporto denuncia;
- alle violazioni delle misure di tutela del segnalante, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- alle condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- al mancato o inefficiente svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.
La Società si riserva di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, prevedendo altresì sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.
L'OdV per le attività di indagine potrà avvalersi di consulenti esterni indipendenti, ai quali si estende l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.
Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.
Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'OdV, a seguito dell'accertamento del fatto addebitato alla persona coinvolta, inoltra la segnalazione al Responsabile Human Resources per l'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.
L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24. In ogni caso, ogni informazione

[2] Esemplificate nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di merito negative o le referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) annullamento di una licenza o di un permesso; q) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679
Tutte le sanzioni disciplinari eventualmente erogate verranno applicate sulla base di quanto previsto all'interno del documento "Sistema Disciplinare" (allegato n. 6).
La Società dà diffusione di quanto sopra previsto tramite comunicazione specifica rivolta a tutti i lavoratori (dirigenti e subordinati).

La Società predispone un'apposita informativa per i destinatari esterni, destinata alla pubblicazione in apposita sezione del sito internet aziendale.

3.6 Gestione del sistema anticorruzione: rapporti con il Modello 231 e con l'OdV

PFE ha implementato un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica) che comprende diverse certificazioni rilasciate da un Ente terzo e indipendente (RINA), tutte relative a standard qualitativi europei della serie ISO. Si tratta, in particolare, delle norme serie ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2004, SA 8000:2008.
In tale quadro si annovera da ultimo il Sistema di gestione di prevenzione della corruzione relativo agli standard qualitativi ISO 37001:2016.

Sistema di gestione di prevenzione della corruzione di PFE e Modello 231
PFE, nell'anno 2020, ha implementato e formalizzato un Sistema di Gestione di prevenzione della corruzione conforme alla linee guida UNI EN ISO 37001:2016 al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Le principali normative in ambito di prevenzione della corruzione sono:

- D.Lgs 231/2001: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

Oltre ai reati inseriti tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è possibile rilevare astrattamente ulteriori reati collegati a fenomeni corruttivi che la PFE, nell'ambito della gestione della prevenzione della corruzione, considera come fattispecie rilevanti e che devono generare, ove applicabile, meccanismi di prevenzione e di impedimento del reato.
In particolare, si possono annoverare:

- **Reati in materia di gestione di denaro o altra utilità**
  - art. 314 del codice penale - Peculato
  - art. 316 del codice penale - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- **Reati in materia di gestione degli atti d'ufficio**

- art. 323 del codice penale - Abuso d'ufficio (fattispecie da ultimo inserita nell'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 in forza del D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)
- art. 346 del codice penale - Millantato credito

➢ **Reati in materia di interruzione di servizio pubblico**
- art. 331 del codice penale - interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- art. 340 del codice penale - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

➢ **Reati in materia di gestione di gare e di approvvigionamenti**
- art. 353 del codice penale - turbata libertà degli incanti
- art. 353 bis del codice penale - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

➢ **Reati in materia di comunicazioni all'autorità giudiziaria**
- art. 351 del codice penale - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

➢ **Reati in materia di falsità in atti**
- art. 482 del codice penale - Falsità materiale commessa dal privato
- art. 483 del codice penale - Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici
- art. 488 del codice penale - Altre falsità in foglio firmato in bianco. applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
- ▪ art. 489 del codice penale - Uso di atto falso
- ▪ art. 490 del codice penale - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

L'elenco sopra menzionato non è esaustivo ma indica solo le principali norme cogenti applicabili in PFE e fondamentali per la progettazione ed implementazione del sistema di prevenzione della corruzione anche alla luce del fatto che la gran parte delle commesse di PFE appartiene al settore delle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, va sottolineato che il significato di "corruzione" cui fa riferimento la norma ISO 37001 è più esteso di quello considerato dalle norme in materia di corruzione previste dal D.Lgs. 231/2001, in quanto comprende tutte le condotte o attività che, ancorché formalmente lecite, sono rilevanti (direttamente o indirettamente) sotto il profilo dei rischi di corruzione e si pongono come ostacolo rispetto al perseguimento delle finalità d'interesse generale cui sono preposte sia le organizzazioni pubbliche che quelle private.
Lo standard ISO 37001 richiede l'adozione di alcuni elementi portanti, tra cui:

- una politica per la prevenzione della corruzione, procedure e controlli;
- comunicazione di tale politica e del relativo programma a tutte le parti interessate e/o associate;
- la leadership, l'impegno e la responsabilità;
- una procedura di sorveglianza;
- formazione relativa alla prevenzione della corruzione;
- valutazione dei rischi;
- due diligence su progetti e business partner dell'organizzazione;
- reporting, monitoraggio, indagine e riesame dell'Alta Direzione e, se presente, dell'Organo di governance;
- richiesta di sottoscrivere un impegno per la prevenzione della corruzione ai propri associati;
- implementare i controlli finanziari a ridurre i rischi di corruzione;
- azioni correttive e di miglioramento continuo.

La verifica circa la corretta implementazione dei requisiti posti dallo standard ISO deve essere focalizzata sul controllo della corretta definizione ed applicazione delle procedure predisposte dall'organizzazione al fine di gestire i cosiddetti processi critici, così come emersi dall'analisi dei rischi e dalle eventuali due diligence, secondo quanto previsto dalla norma stessa.
Il Sistema di Gestione della prevenzione della corruzione implementato da PFE si compone dei seguenti documenti

- Manuale di Gestione dell'Anticorruzione
- Politica Anticorruzione
- Analisi dei rischi anticorruzione
- Procedura Indagini e gestione della corruzione
- Procedura Gestione del Sistema Anticorruzione
- Codice Etico
- Istruzioni/Manuali di cui al Sistema di gestione integrato, che sono espressamente richiamate nella Parte Speciale in relazione alla loro rilevanza ed applicazione nei processi sensibili 231.

La presa in considerazione di un insieme di reati ulteriore ed integrativo rispetto a quelli contemplati dalla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, unita ad una concezione della nozione di corruzione più estesa e tale da ricomprendere qualsiasi condotta potenzialmente prodromica a condotte penalmente rilevanti, sia sul lato attivo sia sul lato passivo della corruzione, rende il Sistema di Gestione della prevenzione dalla corruzione uno strumento utile anche alla prevenzione dai reati di corruzione della PA e tra privati, di cui al Decreto 231 e, pertanto, un ulteriore elemento di controllo che si integra con il Modello 231 adottato dalla Società.

Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e rapporti con l'OdV

Il CdA ha nominato l'Unità Operativa Quality & Compliance quale Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione nelle persone di Antonio Alaimo e Salvatore Anzalone.
Quest'ultimi hanno responsabilità e autorità per:

- Collaborare con la società di consulenza incaricata della costruzione del sistema di prevenzione della corruzione e stabilire le linee guida per la progettazione, l'implementazione e l'attuazione del sistema di gestione della da parte di PFE;
- effettuare il coaching ed il supporto al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 37001 ed. 2015;
- relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo (se presente) e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno.

La Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ha autonomia decisionale, indipendenza operativa ed economica ed ha competenze nell'attuazione dei sistemi di gestione. La società di consulenza effettua, per conto di PFE, una formazione iniziale sui principi dell'anticorruzione alla Funzione ed un coaching continuo durante l'applicazione del sistema.
La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione deve avere un accesso diretto e tempestivo al CdA ed alle Direzioni aziendali per le problematiche legate alla prevenzione della

corruzione o per qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione delia corruzione.

Al fine di consentire reciprocamente flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, sono previste le seguenti attività:

- previsione di almeno n. 2 incontri l'anno tra l'OdV e la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- possibilità di chiedere di partecipare alle riunioni dell'OdV tutte le volte che la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ritenga di dover comunicare/informare l'OdV;
- previsione di appositi flussi informativi verso l'OdV, per il cui dettaglio si rimanda al documento "Sistema di reporting dell'OdV".

3.7 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un meccanismo volto a "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "Mappatura delle aree a rischio e dei controlli" (di seguito denominato "Mappatura delle aree a rischio" o "Mappatura"), il quale è custodito presso la segreteria dell'OdV.

La Mappatura delle aree a rischio (**"Risk Matrix - Documento di mappatura delle aree a rischio" - All. n. 3 del presente Modello**) costituisce il presupposto fondamentale del presente Modello, determinando l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi. La predisposizione di tale documento e il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il presente protocollo intende regolamentare.

L'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio compete al CdA, con il supporto e anche su proposta dell'OdV. A tal fine il CdA potrà, ove ritenuto, incaricare consulenti esterni esperti della materia, per effettuare una preliminare analisi volta a individuare e motivare quali siano le fattispecie di reato astrattamente applicabili alla realtà aziendale e per le quali si è ritenuto opportuno effettuare una analisi di dettaglio, e quelle invece per le quali il rischio è da ritenersi non sussistente.

Successivamente a detta "analisi preliminare" – il cui esito è contenuto nel documento preliminare alla mappatura, custodito presso la segreteria dell'OdV assieme alla mappatura di dettaglio – l'organo responsabile della mappatura sopra identificato provvederà ad effettuare una successiva analisi di dettaglio, coadiuvato dal management, che assicuri il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

- individuare le Direzioni/Funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";

- specificare le fattispecie di reato ipotizzate;
- specificare le concrete modalità realizzative del reato astrattamente ipotizzato;
- individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati;
- individuare il livello di probabilità e di gravità dei rischi emersi dall'autovalutazione effettuata dal management aziendale.

I risultati emersi dall'attività di Mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli, dovranno essere aggiornati ad opera del management aziendale su impulso dell'OdV, anche con l'ausilio di eventuali professionisti esperti nelle tecniche di mappatura, e da questo verificati ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della Società (per esempio costituzione/modifica di unità organizzative, avvio/modifica di attività di PFE), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative (per esempio introduzione di nuove fattispecie di reato cui si applica la normativa in esame).

I risultati emersi dall'attività di verifica della Mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione semestrale da parte dell'OdV al CdA, che provvederà ad assumere le opportune delibere in merito all'aggiornamento del Modello.

3.8 Il Sistema di protocolli e procedure

PFE, in attuazione dei principi sopra descritti, ha provveduto all'implementazione al proprio interno di un sistema di protocolli e procedure, volto a regolamentare i principali processi aziendali in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Tale insieme di protocolli e procedure aziendali è adottato al duplice scopo di prevenire e impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare il maggior grado di attendibilità del *reporting* finanziario.

3.9 Il Sistema disciplinare

L'effettiva operatività del presente Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penale e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Aziendale e Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di PFE.

Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'OdV, di collaboratori e terzi.

Il **Sistema disciplinare** costituisce parte integrante del presente Modello **(All. n. 5)**.

3.10 Piano di formazione e comunicazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati da PFE, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Direzione Human Resources, in condivisione con l'OdV, promuove la realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del presente Modello, in merito ai contenuti di tale documento e del Decreto.

I requisiti che detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché della capacità di apprendimento del personale e del grado di committment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per PFE e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

La formazione può essere classificata in *generale* o *specifica*. In particolare, la ***formazione generale*** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di essere consapevole che PFE intende farli propri e renderli parte integrante della cultura aziendale;
- conoscere gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e le modalità con le quali le mansioni di ciascuno possono contribuire al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente in PFE;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dalla Società;
- conoscere i canali di *reporting* adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e, in particolare, sapere a chi segnalare e con quali modalità la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari applicabili nel caso di violazioni delle regole del presente Modello;

- conoscere i poteri e i compiti dell'OdV.

La ***formazione specifica***, invece, interessa tutti quei soggetti che, per via della loro attività, necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente "a rischio reato". Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale che specifica. In particolare, la formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno, cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio, saranno destinatari di una formazione specifica al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

3.11 Comunicazione del Modello

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, PFE darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

Per essere efficace, la comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) e di accessibilità.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali per esempio l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

3.12 Informativa ai Collaboratori e Partner

PFE promuove la conoscenza dei principi e delle regole di condotta previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori. A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e sottoposte, ai fini dell'accettazione, clausole contrattuali con le quali si assumeranno pattiziamente l'obbligo di rispettare il Modello e il Codice Etico nel rapporto con la Società pena la risoluzione del rapporto.

PFE S.P.A
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

ELENCO FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.Lgs. 231/2001

INDICE

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 9

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) 9

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) 9

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 9

Truffa (art. 640 c.p.) 10

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 10

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 10

Frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898/1986) 10

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 12

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 12

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 13

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 14

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 14

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 14

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 14

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 15

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 15

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 15

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 15

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 15

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) 15

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 18

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 18

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 20

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 20

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) 20

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 21

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.) 23

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio 24

Peculato (art. 314 c.p.) 24

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 24

Concussione (art. 317 c.p.) 24

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 25
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 25
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 25
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 25
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 25
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 25
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 25
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 25
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 25
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 26
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 26
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 28
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 28
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 28
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 28
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 29
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 29
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 29
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 29
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 29
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 29
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 29
Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio 30
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) 30
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 30
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 30
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 30
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 30
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 30
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ... 31
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 31
Art. 25-ter Reati societari 33

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) ... 34
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ... 34
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) ... 34
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) ... 35
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ... 35
Impedito controllo (art. 2625 c.c.) ... 35
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) ... 35
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ... 35
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ... 35
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ... 35
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) ... 35
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ... 36
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ... 36
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ... 36
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) ... 37
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ... 37
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ... 37
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) ... 37
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023) ... 37
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ... 38
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ... 38
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.) ... 38
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) ... 38
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) ... 39
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.) ... 39
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ... 39
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) ... 39
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ... 39
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ... 39
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ... 40
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ... 40
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ... 41
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ... 41
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ... 41
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6 febbraio 1980, n. 15) ... 41
Articolo 2 della "Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme" conclusa a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ... 42
Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ... 44

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 44
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale 45
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 45
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 45
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 45
Detenzione e accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) 46
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) 46
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 46
Tratta di persone (art. 601 c.p.) 46
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 47
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 47
Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.) 47
Art. 25-sexies Abusi di mercato 49
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 49
Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 49
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 51
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 51
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 51
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 53
Ricettazione (art. 648 c.p.) 53
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 54
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 54
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 54
Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 56
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) 56
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) 56
Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 57
Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 58
Articolo 171 L. 22 aprile 1941, n. 633 58
Articolo 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633 58
Articolo 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633 59
Articolo 171-septies L. del 22 aprile 1941, n. 633 61
Articolo 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633 62
Articolo 174-quinquies L. 22 aprile 1941, n. 633 62
Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 63

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ... 63
Art. 25-undecies Reati ambientali ... 64
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ... 66
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) ... 66
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ... 66
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ... 66
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ... 67
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) ... 67
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ... 68
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) ... 68
Articolo 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ... 69
Articolo 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ... 70
Articolo 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ... 71
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549) ... 71
Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 72
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 74
Bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 75
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 75
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 76
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 76
Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 77
Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202) ... 77
Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202) ... 77
Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ... 78
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ... 78
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ... 79
Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia ... 80
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.) ... 80
Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ... 83
Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401) ... 83
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401) ... 83
Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari ... 85
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ... 85
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ... 86
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ... 86

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 86
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 87
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 87
Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 87
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 87
Art. 25-sexiesdecies Contrabbando 88
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973) 88
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973) 88
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973) 88
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973) 89
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973) 89
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973) . 89
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973) 89
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973) 89
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973) 89
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973) 90
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973) 90
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973) 90
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) 90
Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973) 91
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973) 91
Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale 92
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) 92
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) 92
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) 92
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) 92
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) 93
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) 93
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) 93
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) 93
Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 93
Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 95
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) 95
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 95
Reati Transnazionali 96

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 97

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 97

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 97

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 98

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43) 98

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 99

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 101

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[1].

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente[2], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa

---

[1] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[2] *Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)*
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7[3].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7[4].

Frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898/1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del

---

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

[3] *Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)*
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
(omissis)
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
(omissis)

[4] *Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)*
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
(*omissis*)
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
(*omissis*)
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
(*omissis*)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3[5], alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

[5] *Art. 3 Legge 23 dicembre 1986, n. 898*

1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA, il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;

c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;

d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[6]*.*

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo[7] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia

---

[6] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[7] ***Capo III – Della falsità in atti***
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei

probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

---

mesi o con la multa fino a euro 309.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Documenti informatici (art. 491-bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Casi di perseguibilità a querela (art. 493-bis c.p.)

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2,

lettera b)[8], o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c)[9], fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

(omissis)

---

[8] 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC):

(*omissis*)

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

[9] 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a) i soggetti di cui al comma 2 bis-, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

b) (omissis);

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[10], per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[11].

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601[12], 601-bis[13] e 602[14], nonché all'articolo 12, comma 3-bis[15], del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1[16], della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la

---

[10] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[11] *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)*
(*omissis*)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[12] Trattasi dei reati di *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù* (art. 600, c.p.) e *Tratta di persone* (art. 601, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[13] *Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.)*
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

[14] Trattasi del reato di *Acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[15] *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

[16] *Sanzioni (art. 22, L. 1° aprile 1999, n. 91)*
(*omissis*)

reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies[17], 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto [18], e 609-

---

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti (art. 22-bis, comma 1, L. 1° aprile 1999, n. 91)
Comma abrogato dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Deve ora farsi riferimento all'art. 601 bis c.p.

[17] Trattasi dei reati di *Prostituzione minorile* (art. 600-bis, c.p.), *Pornografia minorile* (art. 600-ter, c.p.), *Detenzione o accesso a materiale pornografico* (art. 600-quater, c.p.), *Pornografia virtuale* (art. 600-quater.1, c.p.) e *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[18] *Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)*
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.)
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì

undecies[19], si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà,

diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

[19] Trattasi del reato di *Adescamento di minori* (art. 609-undecies, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 60520.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10[21], escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al

---

[20] *Sequestro di persona (art. 605 c.p.)*
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

[21] *Precursori di droghe (art. 70 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
(*omissis*)
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
(*omissis*)
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

regolamento (CE) n. 273/2004[22] e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005[23], ovvero dall'articolo 73[24], chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

(*omissis*)
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

[22] Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe

[23] Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

[24] *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. (abrogato)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80[25].

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)

(*omissis*)

2. La durata massima[26] è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(*omissis*)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo[27], della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(*omissis*).

---

[25] *Aggravanti specifiche (art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:
(*omissis*)
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
(*omissis*)

[26] *Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)*
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
(*omissis*)

[27] *Armi e munizioni comuni da sparo (art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110)*
(*omissis*)
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[28], per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2[29].

Peculato (art. 314 c.p.)[30]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

(omissis)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)[31]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,

---

[28] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[29] *Sanzioni interdittive (art. 13, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

[30] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

[31] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)[32]

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[32] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[33], per una durata non superiore ad un anno.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'appartenenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

---

[33] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[34].

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474[35].

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,

---

[34] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[35] Trattasi dei reati di *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali* (art. 473 c.p.) e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-bis Reati contro la fede pubblica.

con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474[36] chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma[37].

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma[38].

---

[36] Trattasi dei reati di *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali* (art. 473 c.p.) e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-bis Reati contro la fede pubblica.

[37] *Confisca (art. 474-bis c.p.)*
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322 ter.
Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Circostanza aggravante (art. 474-ter c.p.)
Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Circostanza aggravante (art. 517-bis c.p.)
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

[38] *Confisca (art. 474-bis c.p.)*
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322 ter.
Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Circostanza aggravante (art. 474-ter c.p.)
Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Circostanza aggravante (art. 517-bis c.p.)
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Art. 25-ter Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo o del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1[39] del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

---

[39] *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*
(*omissis*)
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma [*imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici*], i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
(*omissis*)

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116[40] del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[41], e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385[42], del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209[43], o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124[44], che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma[45], è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere

---

[40] *Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)*
1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.
2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.
2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.
2-ter. (abrogato).

[41] Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF).

[42] Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

[43] Codice delle assicurazioni private.

[44] Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[45] *Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)*
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
(*omissis*)

inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[46], per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[47].

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270[48] e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

---

[46] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[47] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[48] *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114[49], concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585[50] e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114[51], concorrenti con le aggravanti di

---

[49] *Minore degli anni diciotto (art. 98 c.p.)*
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Circostanze attenuanti (art. 114 c.p.)
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

[50] *Circostanze aggravanti (art. 585 c.p.)*
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

[51] *Minore degli anni diciotto (art. 98 c.p.)*
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Circostanze attenuanti (art. 114 c.p.)

cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(*omissis*)

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 2 della "Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme" conclusa a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con Legge 14 gennaio 2003, n. 7

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:

a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;

b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir un acte quelconque.

2. a) En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

b) Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque:

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit:

   i. Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

   ii. Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.[52]

---

[52] *Traduzione pubblicata dall'Assemblea federale Svizzera*.
Art. 2
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Commette altresì reato chiunque:
a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
   i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
   ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[53], per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[54].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

---

[53] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[54] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[55], per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[56].

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

---

[55] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[56] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

(*omissis*)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione e accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti

dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies[57], adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

[57] Trattasi dei reati di *Violenza sessuale* (art. 609-bis c.p.), *Atti sessuali con minorenne* (art. 609-quater c.p.), *Corruzione di minorenne* (art. 609-quinquies c.p.) e *Violenza sessuale di gruppo* (art. 609-octies c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 25-sexies Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[58], si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel

[58] L'art. 39, comma 1 (*Aumento delle sanzioni penali e amministrative*) della L. n. 262 del 28 dicembre 2005 ha disposto che "*Le pene previste dal […] testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 […], sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale*".

massimo.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2[59], del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2[60], per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima[61], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

---

[59] *Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)*
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(*omissis*)

[60] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[61] *Circostanze aggravanti (art. 583, c.p.)*
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

---

3) (abrogato).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) (abrogato)

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6[62] del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma[63], di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma[64], ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)[65].

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

---

[62] *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente (art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
(*omissis*)

[63] *Rapina (art. 628 c.p.)*
(*omissis*)
La pena è della reclusione da quattro anni a sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
(*omissis*).

[64] *Estorsione (art. 629 c.p.)*
(*omissis*)
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

[65] *Circostanze aggravanti (art. 625 c.p.)*
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:
(*omissis*)
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
(*omissis*)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1[66].

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

---

[66] *Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.)*
Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulle quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti[67], si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[68].

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati

---

[67] *Definizioni (art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184)*
1. Agli effetti della legge penale si intende per:
a) "strumento di pagamento diverso dai contanti" un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
b) "dispositivo, oggetto o record protetto" un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
c) "mezzo di scambio digitale" qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
d) "valuta virtuale" una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

[68] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7[69].

[69] *Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)*
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
(*omissis*)
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
(*omissis*)
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
(*omissis*)

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[70], per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 171 L. 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(*omissis*)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(*omissis*)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(*omissis*)

Articolo 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies[71], ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della

---

[70] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[71] *Articolo 64-quinquies, L. 22 aprile 1941, n. 633*
1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter[72], ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

---

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 64-sexies L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

[72] *Articolo 102-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Articolo 102-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater[73] ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies[74], ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

---

[73] *Art. 102-quater, L. 22 aprile 1941, n. 633*

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

[74] *Art. 102-quinquies, L. 22 aprile 1941, n. 633*

1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

a-bis) in violazione dell'articolo 16[75], a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171-septies L. del 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis[76], i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

---

[75] *Art. 16, L. 22 aprile 1941, n. 633*
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

[76] *Articolo 181-bis, L. del 22 aprile 1941, n. 633*
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174-quinquies L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

---

del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25-undecies Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260[77]*, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

[77] L'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 206, n. 152 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). Deve ora farsi riferimento all'art. 452-quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

g) per la violazione dell'articolo 260-bis[78], la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4[79], la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[80], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione

[78] Articolo reso inapplicabile dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. DL Semplificazioni) che ha disposto la soppressione del SISTRI dal 1° gennaio 2019

[79] Articolo abrogato dal D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135.

[80] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*

(*omissis*)

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3[81], del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434[82], chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

---

[81] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[82] *Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.)*
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416[83] è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis[84] è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo[85] ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

---

[83] Cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.
[84] Cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.
[85] ***Titolo VI-bis c.p. – Dei delitti contro l'ambiente***
Inquinamento ambientale (art. 452-bis)
(*omissis*)
Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter)
Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
Disastro ambientale (art. 452-quater)
(*omissis*)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)
(*omissis*)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)
(*omissis*)
Impedimento del controllo (art. 452-septies)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Circostanze aggravanti (art. 452-octies)
(*omissis*)
Aggravante ambientale (art. 452-novies)
Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.
Ravvedimento operoso (art. 452-decies)
(*omissis*)
Confisca (art. 452-undecies)
(*omissis*)
Ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies)
(*omissis*)
Omessa bonifica (art. 452-terdecies)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357[86], è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE[87] e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE[88].

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2[89], della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie

---

[86] *Tutela delle specie faunistiche (art. 8 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357)*
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

[87] Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

[88] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

[89] *Art. 4, direttiva 2009/147/CE*
1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.
(*omissis*)

per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4[90], della direttiva 92/43/CE.

Articolo 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996[91] e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a[92], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio1997[93], e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington[94], rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)[95], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla

---

[90] *Art. 4, direttiva 2009/147/CE*
(*omissis*)
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
(*omissis*)

[91] Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[92] *Art. 11, Regolamento (CE) n. 338/97*
(*omissis*)
2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.
(*omissis*)

[93] Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[94] CITES - Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, ratificata dall'Italia con Legge 19 dicembre 1975, n. 874.

[95] *Deroghe (art. 7, Regolamento (CE) n. 338/97)*
1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
(*omissis*)
b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
   i) l'uso di certificati fitosanitari;
   ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
   iii) il commercio di ibridi.

condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

(*omissis*)

Articolo 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996[96], e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a[97], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997[98], e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington[99], rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)[100], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(*omissis*)

---

[96] Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[97] *Art. 11, Regolamento (CE) n. 338/97*
(*omissis*)
2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.
(*omissis*).

[98] Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[99] Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[100] *Deroghe (art. 7, Regolamento (CE) n. 338/97)*
1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
(omissis)
b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
   i) l'uso di certificati fitosanitari;
   ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
il commercio di ibridi.

Articolo 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l)[101], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III[102] del codice penale.

(*omissis*)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94[103].

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10[104], con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale

---

[101] *Sanzioni (art. 16, Regolamento (CE) n. 338/97)*
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
(*omissis*)
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione;
(*omissis*)
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
(*omissis*)

[102] Delitti di falsità in atti.

[103] Regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, abrogato dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono.
Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon.

[104] Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive.

viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3[105], effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4[106], è punito con l'arresto fino a due anni.

(*omissis*)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1[107], è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(*omissis*)

---

[105] *Sanzioni (art. 29-quattuordecies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
(*omissis*)
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
(*omissis*)

[106] *Scarichi in reti fognarie (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
(*omissis*)
Scarichi di sostanze pericolose (art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
(*omissis*)
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
(*omissis*)

[107] *Scarichi in reti fognarie (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
(omissis).

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104[108] è punito con l'arresto sino a tre anni.

(*omissis*)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte

---

[108] *Scarichi sul suolo (art. 103, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(*omissis*)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1[109], chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216[110] è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187[111], effettua attività non consentite di miscelazione

---

[109] *Sanzioni (art. 29-quattuordecies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
(*omissis*)

[110] In particolare:

- *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti* (art. 208, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale* (art. 209, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Autorizzazioni in ipotesi particolari* (art. 210, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) – abrogato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205
- *Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione* (art. 211, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Albo nazionale gestori ambientali* (art. 212, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate* (art. 214, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Autosmaltimento* (art. 215, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Operazioni di recupero* (art. 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[111] *Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)[112], è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(*omissis*)

Bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242[113], il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(*omissis*)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(*omissis*)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193[114] o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena

---

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

[112] *Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
(*omissis*)
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
(*omissis*)

[113] *Procedure operative ed amministrative (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

[114] *Trasporto dei rifiuti (art. 190, D.Lgs. n. 152/2006)*

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
(*omissis*)

di cui all'articolo 483 del codice penale[115] nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1[116], o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

(*omissis*)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259[117], o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(*omissis*)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.[118] a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA

---

[115] *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)*
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

[116] *Registro cronologico di carico e scarico (art. 190, D.Lgs. n. 152/2006)*
1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
(*omissis*)

[117] Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

[118] *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)*
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(*omissis*)

5. Nei casi previsti dal comma 2[119] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(*omissis*)

Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4[120] sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità[121], alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(*omissis*)

Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4[122], sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità[123], alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

(*omissis*)

---

[119] *Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
(*omissis*)
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
(*omissis*)

[120] *Divieti (art. 4, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

[121] *Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

[122] *Divieti (art. 4, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

[123] *Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[124], per una durata non inferiore a un anno.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

(*omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

(*omissis*)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta

[124] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis[125] del codice penale.

(*omissis*)

[125] *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
(*omissis*)
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654[126], *si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[127], *per una durata non inferiore a un anno.*

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[128]*.*

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a)con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b)con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale[129].

---

[126] Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n.21. Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale.

[127] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[128] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. n. 231/2001)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[129] *Articolo 6. Crimine di genocidio*
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi danni all'integrità fisica o psichica di membri del gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite all'interno del gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo in un gruppo diverso.
Articolo 7. Crimini contro l'umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati commesso nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco:
a) omicidio;

b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) prigionia o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) tortura;
g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualunque altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;
h) persecuzione contro un gruppo o una collettività identificabile, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione ad atti richiamati dal presente paragrafo o a qualunque crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;
i) sparizione forzata di persone;
j) apartheid;
k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

(*omissis*)

Articolo 8. Crimini di guerra

(*omissis*)

2. Agli effetti dello Statuto, per "crimini di guerra" si intendono:

a) infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
   i) omicidio volontario;
   ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
   iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
   iv) vasta distruzione e appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta illegalmente ed arbitrariamente;
   v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
   vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
   vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
   viii) presa di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
   i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità;
   ii) dirigere deliberatamente attacchi contro beni civili, cioè beni che non siano obiettivi militari;
   iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili o a beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti, armati;
   iv) lanciare deliberatamente un attacco nella consapevolezza che avrà come conseguenza incidentale la perdita di vite umane tra la popolazione civile o lesioni a civili o danni a proprietà civili, ovvero danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto e diretto vantaggio militare previsto;
   v) attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
   vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
   vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo morti o feriti gravi;
   viii) trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati, o deportazione o trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o al di fuori di tale territorio;
   ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali luoghi non siano utilizzati per fini militari;
   x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, e che cagionano la morte di tali persone o ne mettano gravemente in pericolo la salute;
   xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
   xii) dichiarare che non sarà dato quartiere;
   xiii) distruggere o impadronirsi di beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
   xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio i diritti e le azioni dei cittadini della nazione nemica;
   xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
   xvi) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;
   xvii) utilizzare veleni o armi velenose;
   xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili, e tutti i liquidi, materiali o dispositivi analoghi;
   xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o perforato ad intaglio;
   xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscano in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi, proiettili e materiali siano oggetto di un divieto generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al presente Statuto, annesso a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;

xxi) violare la dignità della persona, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti;
xxii) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra;
xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, aree o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità di assistenza, mezzi di trasporto sanitari e personale sanitario che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili, privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi come previsto dalle Convenzioni di Ginevra;
xxvi) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

c) Nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
   i) atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
   ii) violazione della dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
   iii) presa di ostaggi;
   iv) emettere condanne ed eseguirle senza un previo giudizio svolto avanti un tribunale regolarmente costituito, che offra tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;

d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale; non si applica quindi a situazioni di disordini e di tensioni interne quali sommosse, atti di violenza sporadici o isolati o altri atti di natura analoga.

e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:
   i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
   ii) dirigere deliberatamente attacchi contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e contro personale che usi, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
   iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
   iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché non siano utilizzati per fini militari;
   v) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;
   vi) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche violazione grave dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra;
   vii) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;
   viii) disporre il trasferimento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, a meno che non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
   ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
   x) dichiarare che non sarà dato quartiere;
   xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentistici, od ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, e che causano la morte o mettano gravemente in pericolo la salute di tale persona o persone;
   xii) distruggere o impadronirsi di beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

f) Il paragrafo 2 e) si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici od altri di natura simile. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un conflitto armato prolungato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi.

(*omissis*)

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno[130].

Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque

[130] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[131].

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un

[131] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

anno e sei mesi a sei anni.

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)[132]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)[133]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al

[132] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se compiuto anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
[133] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se compiuto anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)[134]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[134] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se compiuto anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[135].

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

---

[135] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973)

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia

portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni[136]*.*

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

---

[136] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con

qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e *paesaggistici*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[137]*.*

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

[137] *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Reati Transnazionali

Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

Articolo 3. Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 10. Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[138], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[139], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

---

[138] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[139] *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)*
(*omissis*)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602[140], nonché all'articolo 12, comma 3-bis[141], del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1[142], della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a

[140] Trattasi dei reati di *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 c.p.), *Tratta di persone* (art. 601 c.p.), *Traffico di organi da persona vivente* (art. 601-bis c.p.) e *Acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.).
Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.
Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.
[141] *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Cfr. *infra*, questo medesimo paragrafo.
[142] *Sanzioni (art. 22, L. 1° aprile 1999, n. 91)*
(*omissis*)
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è

quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies[143], 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto [144], e 609-undecies[145], si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis[146], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

---

commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti (art. 22-bis, L. 1° aprile 1999, n. 91)

Comma abrogato. Richiamo da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21.

[143] Trattasi dei reati di *Prostituzione minorile* (art. 600-bis, c.p.), *Pornografia minorile* (art. 600-ter, c.p.), *Detenzione o accesso a materiale pornografico* (art. 600-quater, c.p.), *Pornografia virtuale* (art. 600-quater.1, c.p.) e *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[144] Trattasi dei reati di *Violenza sessuale* (art. 609-bis c.p.), *Atti sessuali con minorenne* (art. 609-quater c.p.), *Corruzione di minorenne* (art. 609-quinquies c.p.) e *Violenza sessuale di gruppo* (art. 609-octies c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata (nota 9).

[145] Trattasi del reato di *Adescamento di minori* (art. 609-undecies c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[146] *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)*

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2[147] dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter[148] e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10[149], escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al

---

[147] *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)*
(*omissis*)
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
(*omissis*)
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
(*omissis*)

[148] *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)*
1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

[149] *Precursori di droghe (art. 70 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
(omissis)
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
(omissis)
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e

regolamento (CE) n. 273/2004[150] e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005[151], ovvero dall'articolo 73[152], chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone

---

della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
(omissis).
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

[150] Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe.

[151] Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

[152] *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. (abrogato)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80[153].

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

(*omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1[154] e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(*omissis*)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque,

---

[153] *Aggravanti specifiche (art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:
(omissis)
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
(omissis)

[154] *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
(*omissis*)

al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Organizzazione aziendale

Rev. 9.4
21/09/2023

PFE SPA
Direttore Risorse Umane/Procuratore Speciale
Costa Maria Sonia

Macrostruttura

Rev. 9.4
21/09/2023

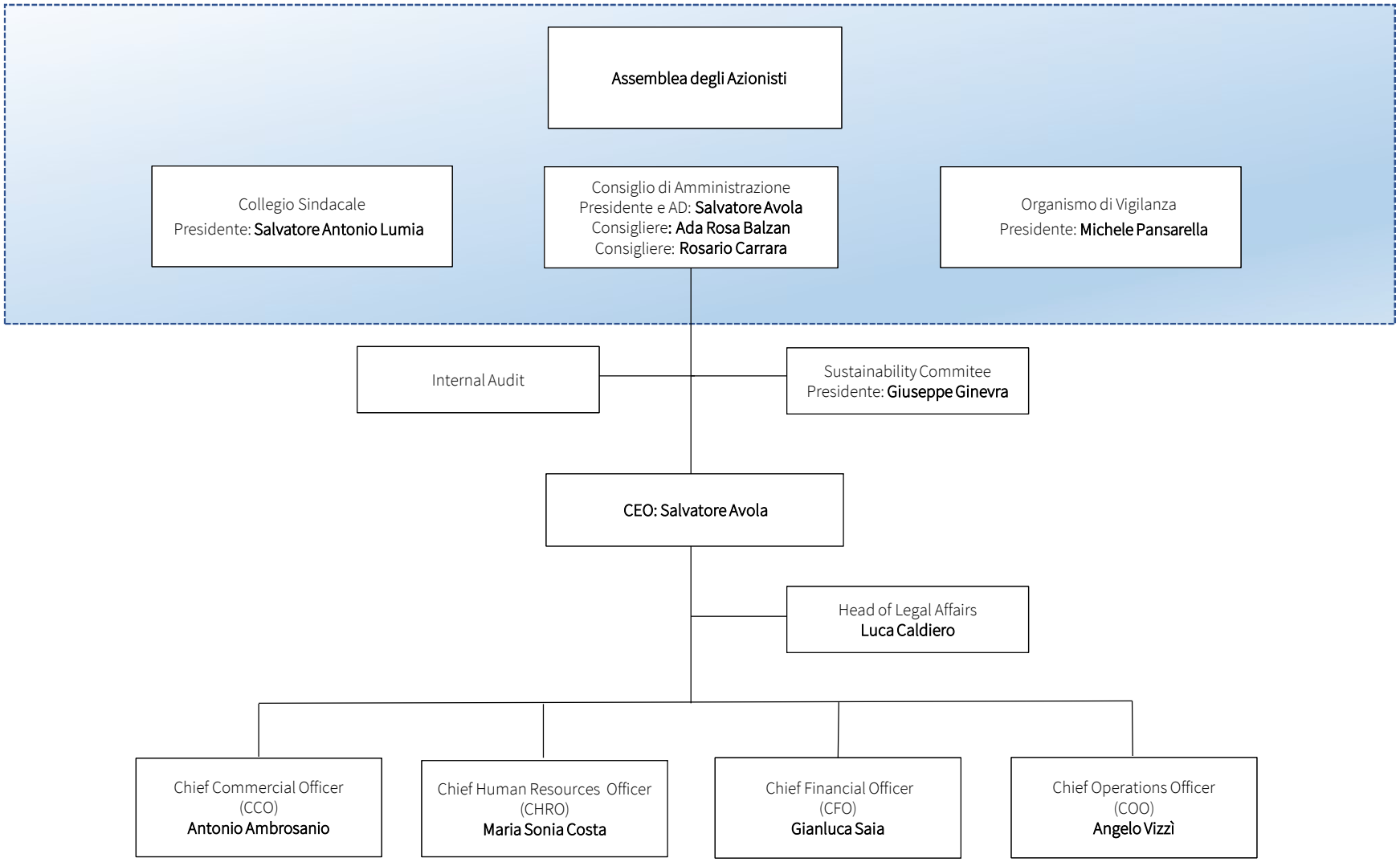

PFE SPA
Direttore Risorse Umane/Procuratore Speciale
Costa Maria Sonia

Rev. 9.4
21/09/2023

//

Chief Commercial Officer
(CCO)
Antonio Ambrosanio

Head of Tender Strategy
Luigi Dettori

- Tender Analyst
  Vincenzo Tiranno
  Luigi Cammarata
- Project Engineers
  Alessandro Cereda
  Angelo Ferraro
  Salvatore Modica
  Claudia Cravotta
  Salvatore Gueli
  Francesco Guarino
- Project Engineer
  Giuseppe Ginevra

Head of Innovation
Giuseppe Ginevra

- **Project 1**
- **Project 2**
- **Project 3**

Head of Sales
Paolo Bianchi

- Sales Assistant
  Ida Zangari (M)
- Sales Analyst
  Giuseppe Lo Verme
- Sales Specialist
  Federica Asciolla
- Sales Manager
  Roberto Colombo

Head of Marketing & Communication
Antonio Ambrosanio
(a.i)

- Marketing & Communication Specialist
  Alessio Talluto

Relationship Manager
Santi Pettignano

- Relationship Manager
  Pino Ibba
- Relationship Manager
  Vincenzo Tiranno
- Relationship Manager
  Giacomo Casalicchio
- Relationship Manager
  Ivan Calafiore

PFE SPA
Direttore Risorse Umane/Procuratore Speciale
Costa Maria Sonia

(a.i.) ad interim

M: Maternità

//

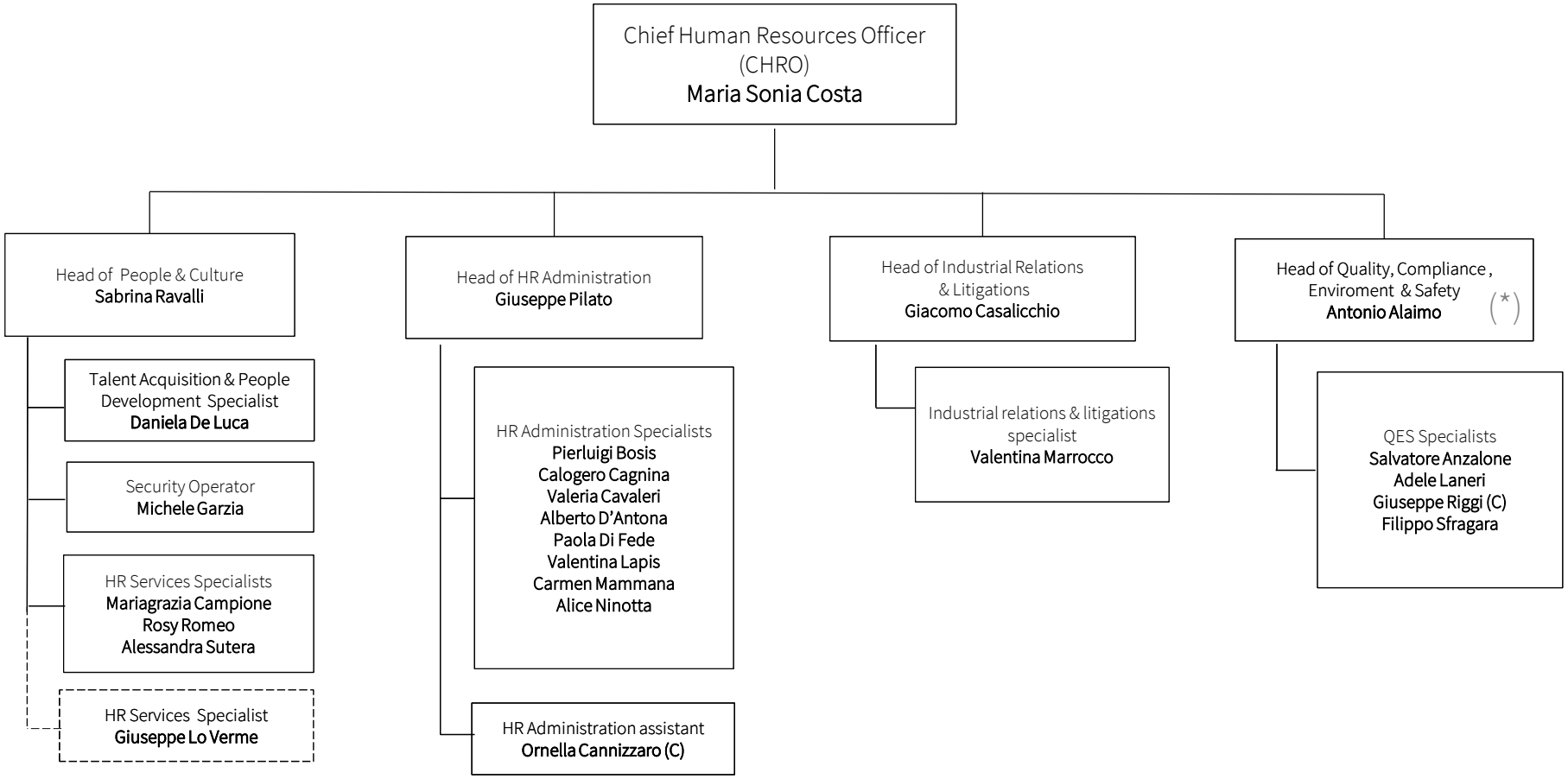

PFE SPA
Direttore Risorse Umane/Procuratore Speciale
Costa Maria Sonia

(*) Prevede al suo interno la figura del RSPP, che può essere anche esterno all'Azienda
C: Congedo

//

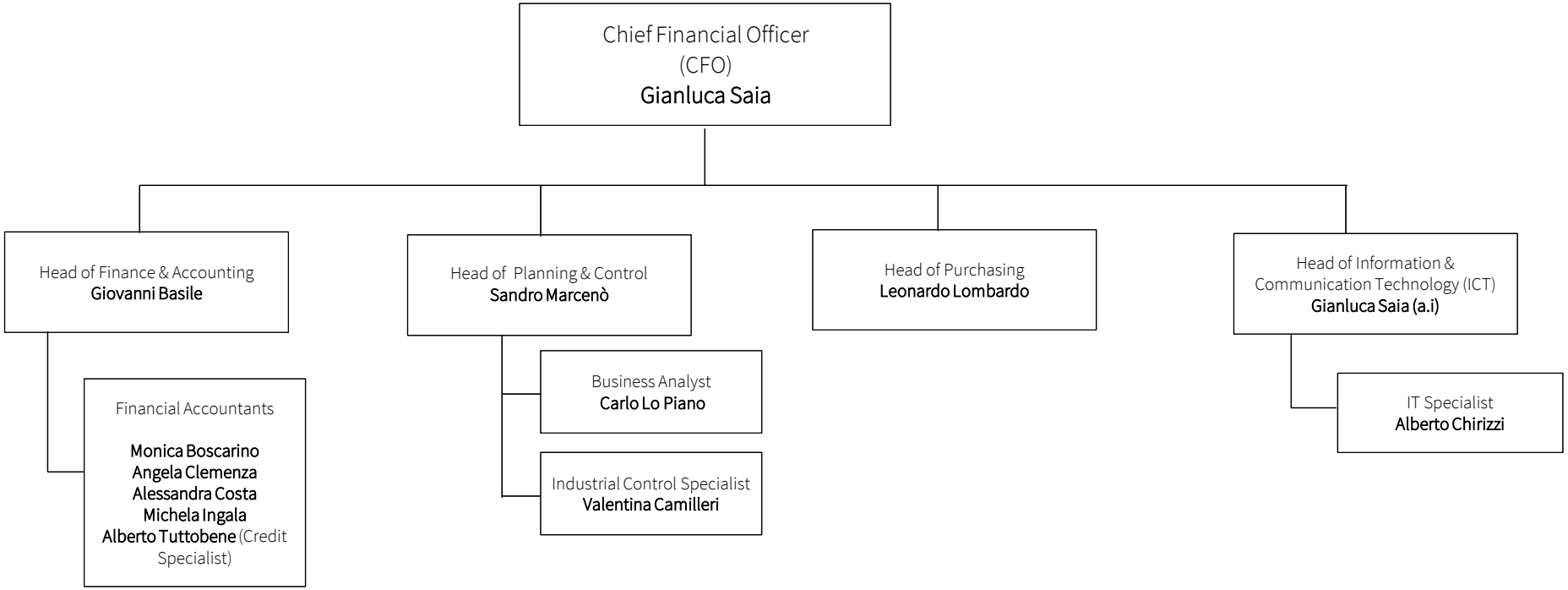

PFE SPA
Direttore Risorse Umane/Procuratore Speciale
Costa Maria Sonia

Rev. 9.4
21/09/2023

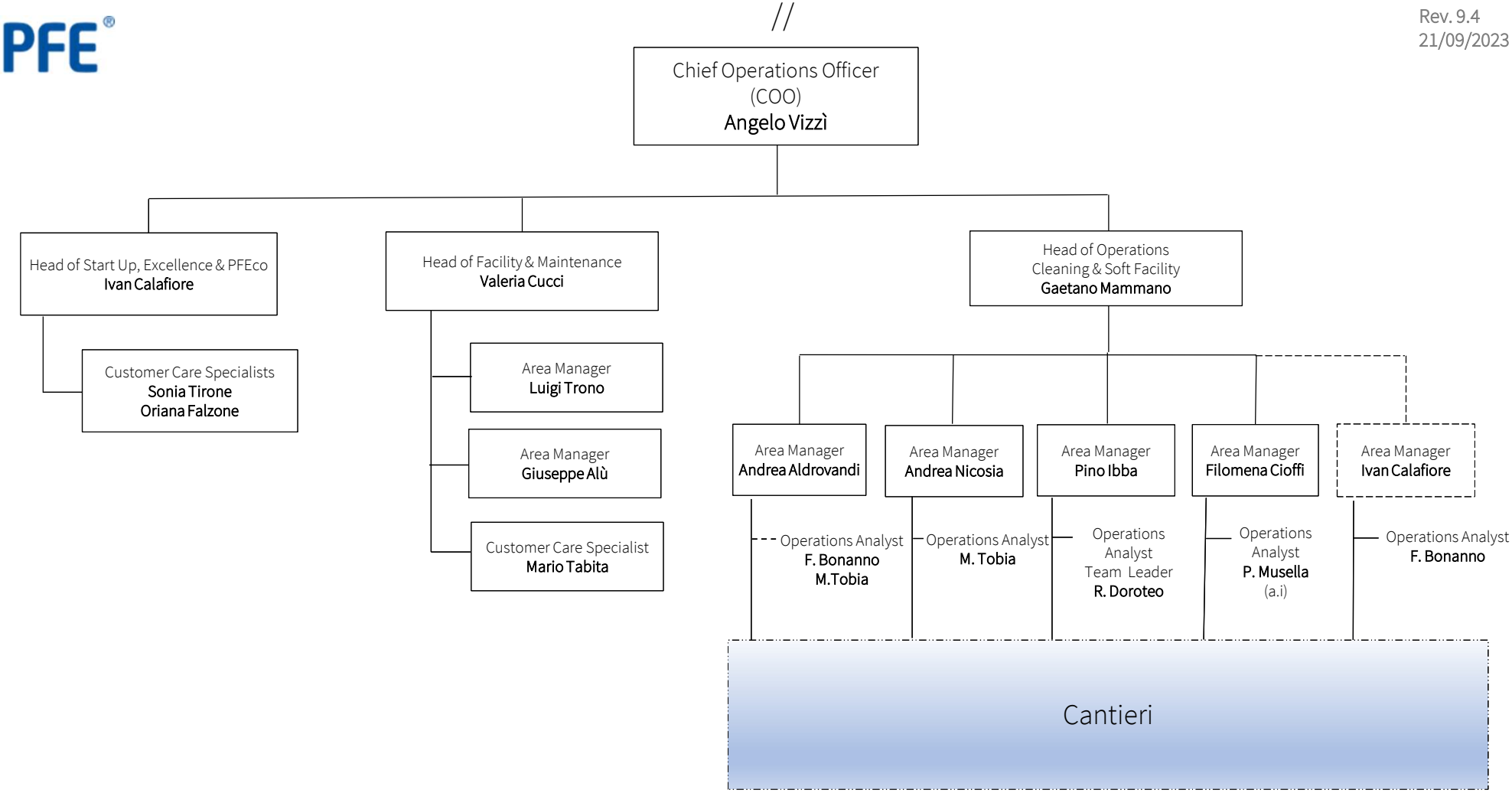

Personale di Cantiere non facente parte della «Struttura»

(a.i.) ad interim

PFE SPA
Direttore Risorse Umane/Procuratore Speciale
Costa Maria Sonia

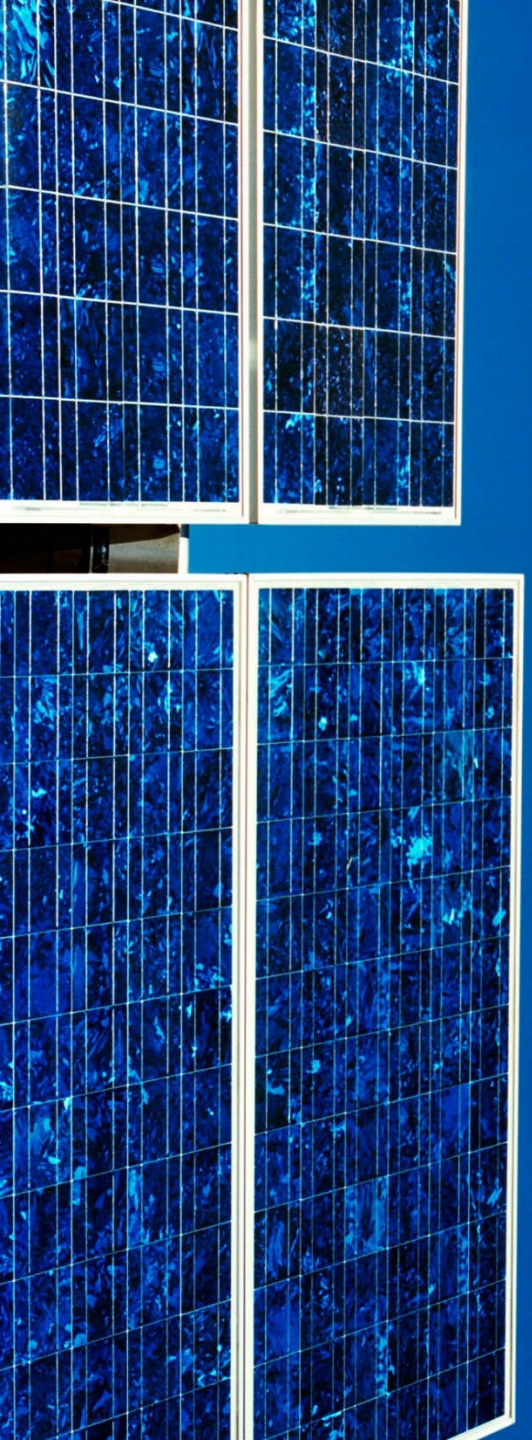

KPMG

PFE SpA- Mappatura dei rischi 231/2001

26 giugno 2023

Premessa

Ambito di conduzione dell'assessment

FINALITÀ	Il presente documento ha l'obiettivo di fornire un quadro generale sulle **risultanze** emerse in relazione **all'attività di aggiornamento della mappatura dei potenziali rischi** connessi alla gestione della Società, avviata nel mese di aprile 2023. Tale progettualità è finalizzata a supportare PFE SpA **nell'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001.**
AMBITO DI RIFERIMENTO	**PFE SpA** Sede legale Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
AVVIO DEL PROGETTO	**Kick-off Meeting - 231 Project** ■ Aprile 2023 – definizione del perimetro progettuale con il Referente; interviste con i referenti operativi individuati insieme al Referente.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ambito di conduzione dell'assessment

Fase 1 – CRSA & GAP Analysis

Sono state svolte le seguenti attività:

- **analisi dettagliata della documentazione** aziendale esistente ("ricognizione preliminare");
- **individuazione delle aree di attività** nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **rilevazione ed analisi** nel dettaglio **del sistema di controllo esistente** a presidio delle aree di attività sensibili individuate e valutazione della capacità del sistema stesso di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- definizione di una proposta di "**piano di miglioramento**" relativa ad eventuali azioni di miglioramento da implementare sul sistema di controllo interno definite sulla base degli esiti della "*gap analysis*".

Deliverables

- ✓ Mappatura dei rischi ("**Risk Assessment**") e dei controlli e "**Gap Analysis**"
- ✓ Individuazione degli interventi correttivi ("**Action Plan**")

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Modalità di conduzione dell'assessment

Ai fini delle attività di mappatura delle aree sensibili e di valutazione dell'esposizione delle stesse ai connessi rischi-reato, sono state effettuate interviste con i responsabili di processo/referenti appositamente individuati. Tali **interviste** hanno consentito di

- agevolare il processo di autovalutazione delle attività sensibili mediante specifici questionari/check list;
- fornire un risultato di sintesi sulla probabilità di accadimento di condotte integranti le fattispecie di reato presupposto;
- fornire una valutazione dei controlli esistenti, al fine di determinare un valore di rischio di accadimento al netto dei controlli rilevati (valore di RISCHIO NETTO – Alto (A), Medio-Alto (M-A), Medio (M), Basso (B). Tale valore rappresenta un indice di priorità d'intervento nell'implementazione di adeguate azioni correttive/di miglioramento con riferimento alle eventuali aree sensibili rilevate.

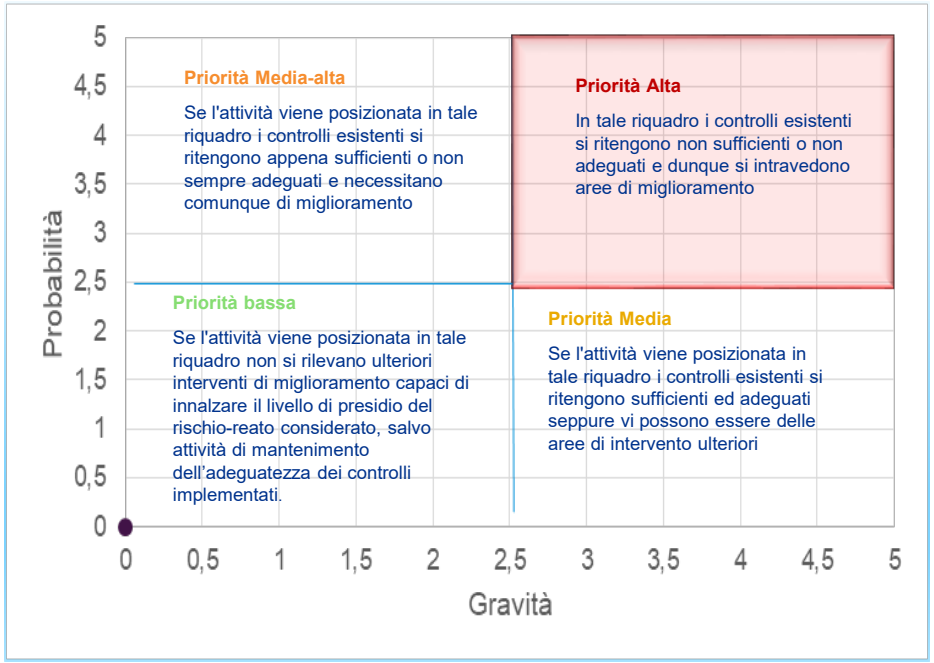

Diversi **livelli di priorità di intervento** con riguardo all'implementazione delle azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, *fermo restando la necessità di gestire/monitorare tutte le attività risultate sensibili*.

*Asse delle ascisse: la "**Gravità**" intesa come impatto che la commissione di un determinato reato potrebbe avere sulla società in termini di sanzioni (pecuniarie ed interdittive), parametrata su una scala di valori da 0 a 5.*

*Asse delle ordinate: la "**Probabilità**" intesa come rischio del verificarsi di un determinato reato (indice di rischio residuo).*

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Metodologia di analisi: le interviste effettuate

Interviste	
Nome	**Funzione**
Salvatore Avola	Chief Executive Officer (CEO)
Antonio Ambrosanio	Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)
Antonio Mongibello	Private Sector Chief Commercial Officer (CCO)
Maria Sonia Costa	Chief Human Resources Officer (CHRO)
Gianluca Saia	Chief Financial Officer (CFO)
Angelo Vizzì	Chief Operations Officer (COO)
Luca Caldiero	Legal Affairs Manager
Antonio Alaimo	Head of Quality, Compliance, Environment & Safety
Antonio Lunetta	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Quadro delle famiglie di reato applicabili

Art. D. Lgs. 231/01	Famiglia di Reato	✓ / ✗	
Art. 24	➢ **Reati contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione**	✓	
Art. 24 bis	➢ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	✓	new
Art. 24 ter	➢ **Delitti di criminalità organizzata**	✓	
Art. 25	➢ **Reati contro la Pubblica Amministrazione**	✓	new
Art. 25 bis	➢ **Reati contro la fede pubblica**	✓	
Art. 25 bis 1	➢ **Delitti contro l'industria e il commercio**	✓	
Art. 25 ter	➢ **Reati Societari**	✓	
Art. 25 quarter	➢ **Reati con finalità di terrorismo**	✗	
Art. 25 quarter 1	➢ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**	✗	
Art. 25 quinquies	➢ **Reati contro la personalità individuale**	✓	
Art. 25 sexies	➢ **Abusi di mercato**	✓	new
Art. 25 septies	➢ **Lesioni colpose e omicidio colposo**	✓	
Art. 25 octies	➢ **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**	✓	
Art. 25 octies.1	➢ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**	✓	new
Art. 25 novies	➢ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	✓	
Art. 25 decies	➢ **Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	✓	
Art. 25 undecies	➢ **Reati ambientali**	✓	
Art. 25 duodecies	➢ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**	✓	
Art. 25 terdecies	➢ **Razzismo e Xenofobia**	✗	
Art. 25 quaterdecies	➢ **Frode nelle competizioni sportive**	✗	
Art. 25 quinquiesdecies	➢ **Reati tributari**	✓	
Art. 25 sexiesdecies	➢ **Contrabbando**	✗	
Art. 25 septiesdecies	➢ **Delitti contro il patrimonio culturale**	✗	
Art. 25 duodevicies	➢ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**	✗	new
L. n. 146/2006	➢ **Reati Transnazionali**	✓	

Famiglie di reato potenzialmente non rilevanti

E' stata effettuata un'analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal D.Lgs. n. 231/2001, per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte da PFE SpA, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima.

A seguito di detta analisi preliminare, sono state considerate astrattamente ipotizzabili determinate fattispecie di reato, per le quali tuttavia è stato espresso un giudizio di rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno dell'azienda. In ragione di ciò, rispetto a dette fattispecie di reato, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato potrebbero configurarsi ed i relativi livelli di controllo. **Tuttavia occorre osservare che in relazione alle seguenti fattispecie di reato sono stati inseriti specifici principi di comportamento nel Codice Etico adottato dalla Società.**

- **Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**: Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*" nonché "*il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*". Pertanto, alla luce dell'attività commerciale svolta da PFE, non è stata riscontrata alcuna attività sensibile riferibile a tale categoria di reati.

- **Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**: tali fattispecie sono caratterizzate dal riferimento finalistico della condotta, risultando pertanto suscettibili di applicabilità alla quasi totalità dei reati previsti dal nostro ordinamento. A tal proposito, sebbene in un'ottica meramente prudenziale, sono state considerate casistiche residuali (possono trovare applicazione quando, anche indirettamente, si forniscono fondi, sotto qualunque forma, a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo). Nonostante, dunque, tali casistiche appaiono di rado applicabili (dal momento che tutti i rapporti realizzati dalla Società con soggetti, società fornitrici, partner commerciali o agenti non operano in territori ad elevata attività terroristica o ad essi limitrofi), la Società ha comunque provveduto all'inserimento di specifici principi e regole di condotta volti ad evitare/stigmatizzare qualsiasi comportamento potenzialmente prodromico alla realizzazione di atti con finalità di terrorismo nell'ambito del Codice Etico adottato.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Famiglie di reato potenzialmente non rilevanti

- **Art. 25-quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**: così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti relativi a tale famiglia di reato devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Proprio tale considerazione, data la natura del business della Società, porta ad escludere la possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare applicazione nella realtà di PFE. Infatti, anche sulla base delle indicazioni giurisprudenziali sul tema, tale reato trova maggiore possibilità di configurazione nell'ambito di cliniche e strutture sanitarie.

- **Art. 25-quinquies – Reati contro la personalità individuale**: per tali fattispecie è possibile ritenere ragionevolmente non configurabile il rischio-reato nella realtà di PFE, anche alla luce della necessaria realizzazione di un interesse o vantaggio per la Società da tali potenziali condotte. Inoltre, la casistica giurisprudenziale ad oggi intercorsa, testimonia come tali fattispecie di reato possano trovare applicazione concreta in realtà aziendali che operano nel settore editoriale o dell'audiovisivo (con riferimento a pubblicazioni di materiale pornografico attinente a minori); in imprese che gestiscono siti Internet, o che gestiscono/organizzano iniziative turistiche, nelle quali potrebbero ricomprendervi servizi collaterali potenzialmente riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile. Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, ove rileva la condotta di procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, occorre sottolineare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la condotta illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Nella realtà di PFE il rischio-reato in esame appare ragionevolmente non configurabile, salvo potenziali residuali casistiche rappresentate dalla condotta di agevolazione finanziaria consapevole, per le quali valgono le considerazioni svolte al punto precedente in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, l'unica fattispecie astrattamente applicabile alla realtà è "l'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p., come specificato nella sezione di riferimento della Mappatura.

- **Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia**: per quanto concerne tale fattispecie penale si osserva che essa deve essere commessa nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Proprio tale considerazione, unita alla natura del business di PFE, porta ad escludere la possibilità, anche solo potenziale, che possano trovare applicazione nella realtà aziendale in esame. Infatti, tale reato trova applicazione nei confronti di società che operano nel settore editoriale o dell'audiovisivo, con riferimento a pubblicazioni di materiale di propaganda xenofoba e/o razzista, o, ancora, in imprese che gestiscono siti Internet.

- **Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando**: per tali fattispecie si rileva che potrebbero astrattamente essere realizzati nell'ambito dei rapporti con l'autorità doganale in relazione alle attività di pagamento dei dazi doganali. Pertanto, in considerazione del business aziendale ed all'organizzazione di PFE si ritiene il rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno dell'azienda.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Famiglie di reato potenzialmente non rilevanti

- **Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** all'interno di questa famiglia di reato trovano applicazione le due fattispecie «Riciclaggio di beni culturali. (Art. 518-sexies c.p.)» e «Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)». A seguito dell'analisi preliminare condotta, il rischio potenziale di applicabilità alla realtà operativa di PFE di tali reati è stato ritenuto del tutto remoto, in considerazione dell'estraneità delle condotte tipiche della fattispecie in esame al business della Società, nonché della necessaria realizzazione dell'interesse o vantaggio.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

KPMG

Controlli Generali
sintesi risultanze

Controlli Generali

La rilevazione del **Sistema dei Controlli Generali**, "funzionali" al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ha la finalità prioritaria di contribuire alla quantificazione dei rischi rilevanti ai fini del Decreto citato, in termini di misurazione del Rischio Netto (al netto dei controlli esistenti), ove applicabile. Le considerazioni che seguono vanno pertanto intese in tale ottica.
Gli elementi del Sistema di Controllo Generale, indagati ai fini dell'analisi, sono di seguito descritti.

Si accerta la sussistenza di un efficace **sistema** di **reporting,** in termini di formalizzazione/strutturazione e di periodicità, necessario ad assicurare trasparenza alla attività aziendale ed a consentirne il controllo. **7**

Viene verificata l'esistenza di un efficace **sistema sanzionatorio** volto ad assicurare una reazione tempestiva e corretta ad ogni violazione constatata. **8**

Viene constatata la sussistenza di un efficace **sistema** di **monitoraggio** delle attività svolte da ciascuna funzione aziendale. In particolare, si indaga su quali soggetti sono deputati a svolgere le attività di controllo e monitoraggio, con quali modalità e periodicità, sulla tracciabilità delle attività di controllo svolte e delle eventuali non conformità rilevate, ovvero sulle modalità d'implementazione delle azioni volte ad eliminare i rilevi riscontrati. **6**

Viene controllata l'esistenza di un efficace **sistema** di gestione, incentivazione e **valutazione** del **personale** (i.e. definizione di obiettivi chiari, oggettivi e quantificabili, valutazione delle performance basata anche su elementi qualitativi legati ad aspetti etico-deontologici, etc.). **5**

Si verifica la presenza di un efficace **sistema** di **formazione** (i.e. esistenza di un piano di formazione, condivisione dei bisogni di formazione con il personale, etc.) incentrato anche su **temi etico-deontologico-comportamentali** e quindi, sul corretto comportamento da tenere in determinate attività ritenute più sensibili. **4**

Si constata la presenza di un efficace **sistema** di **comunicazione interno**, ben regolamentato ed in grado di far giungere a tutti e tempestivamente le regole e le disposizioni interne emanate. Il personale deve poter disporre altresì di meccanismi per comunicare verso l'alto le informazioni importanti. Si indaga, infine, sull'efficienza della comunicazione interfunzionale. **3**

Viene constatata la sussistenza di **protocolli** o **codici di condotta** volti a chiarire principi e regole di comportamento di natura etico-deontologica. **2**

Viene analizzata l'esatta e completa **individuazione** dei **compiti** e delle **responsabilità** di ciascuna funzione, nonché il livello di regolamentazione dei processi e delle attività svolte nella Società (job description, procedure organizzative, deleghe, etc.) **1**

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Controlli Generali

Di seguito si rappresenta il valore medio del sistema dei controlli generali (che si attesta su un valore **medio-alto e pari a 4,56**, evidenziando l'incidenza di ciascun elemento dei controlli generali su una scala di valori da 0 a 5 (valore massimo).

E' opportuno sottolineare che la valutazione di ciascun elemento del controllo è stata effettuata con riferimento a specifici driver di controllo, ispirati alla best practice internazionale (Coso Report), definiti per la loro rilevanza ai fini della compliance ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001.

2023

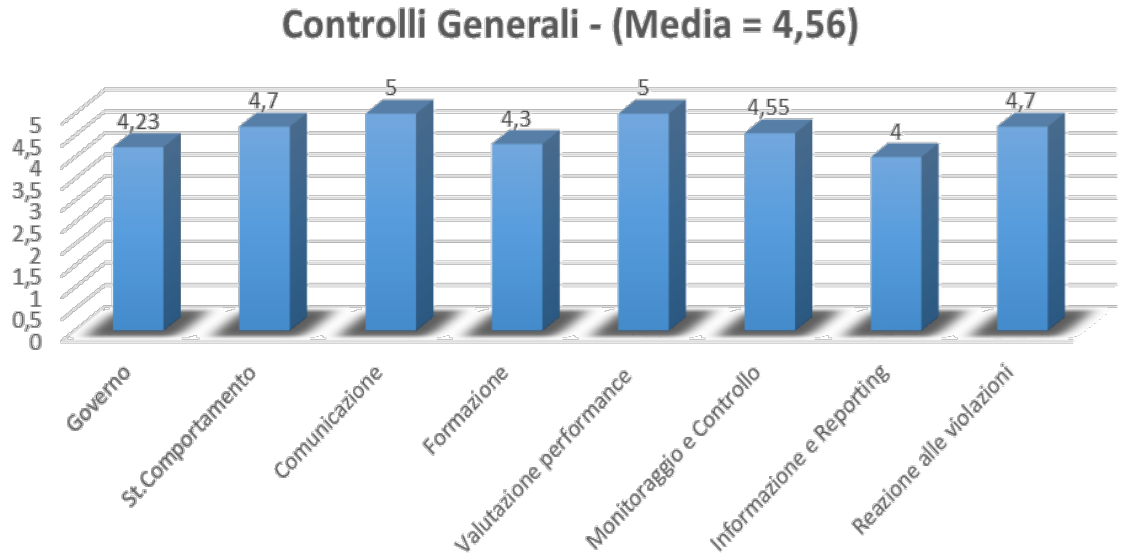

2021

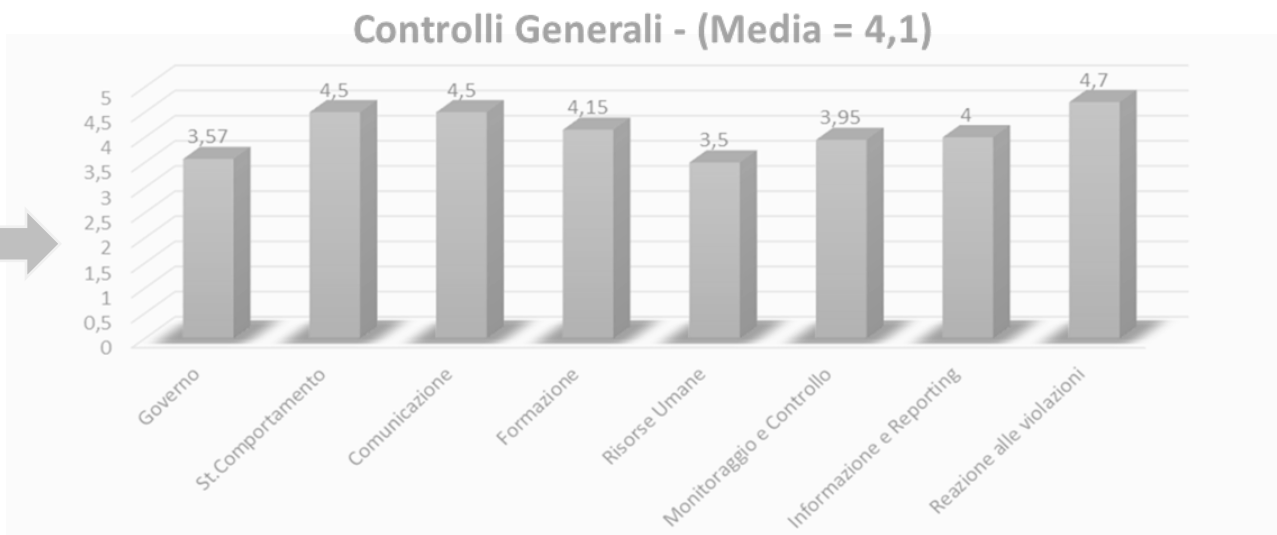

Controlli Generali

Dalle interviste condotte con le singole funzioni aziendali e dall'analisi della documentazione societaria è emerso che in **PFE**, nel complesso e con riguardo al presidio degli aspetti 231, sussiste un **livello di controllo molto buono**, con alcuni **margini di miglioramento.**

ELEMENTI DI CONTROLLO	SUB-ELEMENTO DI CONTROLLO	AS IS & GAP	AZIONE DI MIGLIORAMENTO
GOVERNO	• **ORGANIGRAMMA**	Risulta nel complesso corretto in termini di completezza e coerenza con i ruoli assegnati, è inoltre aggiornato e comunicato adeguatamente. La Società ha predisposto il manuale delle job descriptions per la definizione di compiti e responsabilità.	• Con riferimento al Private Sector - Area Sales, si suggerisce di valutare l'opportunità di revisionare il ruolo e la posizione dei differenti componenti dell'area manager che riportano alla funzione Head of Sales.
	• **SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**	Il sistema di deleghe e procure è costituito dalla ripartizione delle deleghe gestorie all'interno del CdA e dal conferimento di procure *ad hoc* sulla base delle funzioni/attività in concreto svolte, che prevedono determinate soglie di spesa. Risulta operativamente coerente e funzionale con le attività svolte. Inoltre, è emersa una adeguata struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in materia ambientale. In particolare, sono state conferite deleghe di funzioni ex art. 16 TUS a soggetti competenti e che hanno conoscenza dei processi aziendali e dei rischi presenti in azienda, ed è stato individuato il Responsabile Ambientale nella figura del Chief Operations Officer (COO).	*Non si rilevano specifiche azioni di miglioramento*

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Controlli Generali

ELEMENTI DI CONTROLLO	SUB-ELEMENTO DI CONTROLLO	AS IS & GAP	AZIONE DI MIGLIORAMENTO
GOVERNO	• **PROCEDURE**	Il livello di regolamentazione formale dei principali processi aziendali si presenta ad un livello medio-alto. Ciò deriva dal fatto che la società ha implementato un ampio set procedurale che regolamenta tutte le principali attività di business e di staff di PFE. PFE ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza. In particolare, la Società ha ottenuto le seguenti Certificazioni: • UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione della Qualità • UNI EN ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione dell'Ambiente • UNI ISO 45001:2018 – Sistema di Gestione della Sicurezza sul luogo di lavoro • SA 8000:2014 – Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale • UNI EN ISO 37001:2016 – Sistema di Prevenzione della Corruzione • UNI EN ISO 16636:2015 - Sistema di gestione e controllo delle infestazioni– Servizi di pulizia • Certificazione ECOLABEL UE in riferimento ai Servizi di Pulizia di ambiente interni Inoltre, la Società ha conseguito la Certificazione di adeguati assetti organizzativi per la Prevenzione della Crisi d'Impresa. A tal riguardo, PFE ha adottato la Procedura DPP-GC «Documento programmatico aziendale per la prevenzione della crisi e dell'insolenza» che definisce la politica adottata dalla Società per la prevenzione della crisi. In particolare, lo scopo di tale politica consiste nell'istituire assetti organizzativi e gestionali adeguati alle dimensioni aziendali ed al settore di appartenenza, volti ad intercettare tempestivamente i segnali di possibile crisi e della perdita della continuità, mediante un monitoraggio periodico di informazioni e dati patrimoniali, economici e finanziari in un'ottica prospettica. Per raggiungere tali obiettivi, la Società ha istituito un Comitato interno multidisciplinare, competente al controllo e al monitoraggio della messa in atto della Procedura, composto dal CEO, dai Direttori di funzione, dal Responsabile Finance & Accounting e dal Legal Affairs Manager. Dal Sistema di Gestione Integrato emerge, in particolare, il seguente corpus procedurale: *Manuali* • Manuale di gestione dell'anticorruzione : rev. 04 approvata il 6.9.22 • Analisi dei rischi anticorruzione : rev. 04 approvata il 25.1.23 *Procedure* • Processo direzionale: rev. 08 approvata il 3.6.2020 • Gestione delle risorse umane: rev. 20 approvata il 28.7.22 • Processi commerciali, sviluppo e promozione: rev. 10 approvata il 20.4.22 • Approvvigionamento: rev. 15 approvata il 31.3.22 • Gestione del sistema etico: rev. 02 approvata il 20.7.2020 • Indagini e gestione della corruzione: rev. 01 approvata l'11.1.2021 • Gestione del sistema anticorruzione: rev. 03 approvata il 6.9.22 • Approvvigionamento: rev. 15 approvata il 31.3.2022	Si suggerisce di procedere all'aggiornamento delle seguenti procedure/istruzioni operative: • Gestione amministrativa, contributiva e fiscale del dipendente • Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone • Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone • Rilevamento e controllo delle presenze • Elaborazione delle buste paga • Controllo di gestione • Whistleblowing (ex D.Lgs. n. 24/2023) Inoltre, si suggerisce di revisionare, da un punto di vista formale, tutto il corpus procedurale al fine di allinearlo all'attuale assetto organizzativo, come da ultimo rinnovato (si veda nuovo organigramma). A tal riguardo, anche in considerazione della dinamicità dell'organigramma aziendale, potrebbe essere valutata l'opportunità di revisionare il corpus procedurale individuando delle macro-funzioni di riferimento (ad esempio Struttura affari legali, Struttura Amministrazione e bilancio ecc.), in modo tale da circoscrivere le successive necessità di aggiornamento.

Controlli Generali

ELEMENTI DI CONTROLLO	SUB-ELEMENTO DI CONTROLLO	AS IS & GAP	AZIONE DI MIGLIORAMENTO
GOVERNO	• **PROCEDURE**	• Gestione del sistema ambientale: rev. 04 approvata l'11.01.2018 • Progettazione: rev. 02 approvata il 20.04.2022 • Gestione delle ispezioni e degli audit: approvata il 21.01.2021 • Servizi di reception, portierato e gestione accessi personale ispettivo: rev. 01 approvata il 18.11.19 *Istruzioni operative/Policy* • Gestione degli aspetti ambientali: rev. 13 approvata l'8.03.2021 • Riscossione dei crediti: rev. 02 approvata il 22.1.2021 • Travel Policy: rev. 02 approvata il 19.12.2022 • Recruitment & Employment Approval Policy and Process: rev. 02 approvata il 14.3.23 • Gestione delle relazioni industriali: rev. 01 approvata il 1.12.2020 • Onboarding, Reboarding, Resignation & Retirement policy: rev. 02 approvata il 19.12.2022 • Redazione del bilancio: rev. 04 approvata il 6.4.2023 • Gestione donazioni, sponsorizzazioni e altre liberalità: rev. 02 approvata il 6.9.2022 • Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio: rev. 01 approvata il 10.3.2022 • Adempimenti fiscali e tributari: rev. 01 approvata il 21.1.2021 • Gestione degli incarichi professionali e di consulenza: approvata il 21.01.2021 • Vademecum ufficio progetti: rev. 01 approvata il 10.03.2022 • Business Courtesy: approvata il 22.01.2021 • Gestione delle trasferte aziendali: rev. 05 approvata il 21.01.2021 • Gestione degli audit di cantiere: rev. 02 approvata il 10.01.2023 • Regolamento per l'utilizzo dei servizi ICT e dei PC aziendali: rev. 01 approvata il 18.10.2022 • Gestione dei sopralluoghi: approvata il 12.10.2022 • Whistleblowing: rev. 01 approvata il 22.02.2022 • Gestione fondo cassa: rev. 03 approvata il 22.01.2021 • Gestione della tesoreria: rev. 03 approvata il 6.04.2023 • Gestione subappalti clienti privati approvata il 15.05.2021 • Gestione delle ispezioni e degli audit: approvata il 21.01.2021	
STANDARD DI COMPORTAMENTO	• **CODICE ETICO**	La Società ha formalmente adottato e comunicato ai destinatari il proprio Codice Etico volto a definire principi e regole di comportamento per il personale e le terze parti destinatarie del Modello 231.	Il Codice Etico dovrà essere aggiornato alla luce delle recenti novità normative che hanno interessato il Decreto 231/2001, in particolare: • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Delitti contro il patrimonio culturale.

Controlli Generali

ELEMENTI DI CONTROLLO	SUB-ELEMENTO DI CONTROLLO	AS IS & GAP	AZIONE DI MIGLIORAMENTO
COMUNICAZIONE	• **EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE COMUNICAZIONI TRA LE DIVERSE FUNZIONI AZIENDALE**	Gli strumenti adottati dalla Società per la comunicazione interna sono rappresentati principalmente dalle comunicazioni organizzative, dalla intranet dalle e-mail e dalle riunioni. L'efficacia della comunicazione tra le diverse funzioni è percepita ad un livello medio - alto.	*Non si rilevano specifiche azioni di miglioramento*
FORMAZIONE	• **GESTIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE**	E' pianificata la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, nonché su specifiche tematiche di compliance normativa (privacy; 231). Le attività includono anche l'area etico/deontologica dei dipendenti in tema di prevenzione degli illeciti e gestione delle irregolarità. È prevista le rilevazione delle presenze durante i corsi ed un sistema di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti.	Si suggerisce, all'esito dell'attività di aggiornamento del Modello 231 di PFE, di prevedere apposite sessioni formative: c.d. generali verso tutti i dipendenti; c.d. specifiche verso i responsabili di processi rilevanti ai fini 231.
RISORSE UMANE	• **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**	La remunerazione è legata al raggiungimento di obiettivi aziendali. Il processo di validazione degli obiettivi è documentato e tali obiettivi sono oggettivi e quantificabili. È stato implementato il sistema di valutazione delle performance Management by Objectives (MBO), che considera anche l'osservanza di standard di comportamento basati su profili etico-deontologici	*Non si rilevano specifiche azioni di miglioramento*

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Controlli Generali

ELEMENTI DI CONTROLLO	SUB-ELEMENTO DI CONTROLLO	AS IS & GAP	AZIONE DI MIGLIORAMENTO
MONITORAGGIO	• **MECCANISMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO**	I Responsabili delle funzioni svolgono un ruolo di controllo e monitoraggio dei processi aziendali in esame. Nell'ambito delle certificazioni sui sistemi ambiente, sicurezza e qualità sono previsti audit interni ed esterni da parte di consulenti. Con riguardo ai processi amministrativo-contabili, sono previsti controlli da parte del Collegio Sindacale e, per le parti di propria competenza, da parte dell'OdV. Inoltre, il CFO effettua verifiche trimestrali sulla base della Certificazione di adeguati assetti organizzativi per la Prevenzione della Crisi d'Impresa. Infine, è stata individuata una figura dedicata all'attività di Internal Auditing, al fine di monitorare i processi aziendali rilevanti.	*Non si rilevano specifiche azioni di miglioramento*
INFORMAZIONE E REPORTING	• **EFFICACIA DEL SISTEMA DI REPORTING**	Il livello di qualità del sistema di reporting interno è percepito dalle funzioni intervistate ad un livello medio-alto. L'attuale sistema di gestione delle segnalazioni verso l'OdV (whistleblowing) è regolamentato in apposita procedura e composto dai seguenti canali: - Indirizzo di posta elettronica dell'OdV; - Indirizzo di posta cartacea presso la sede della società; - Apposita piattaforma dedicata di Whistleblowing. In particolare, sono individuati i soggetti responsabili ed i destinatari degli obblighi di segnalazione, nonché formalmente definite le condotte/eventi da segnalare e delle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV, al fine di garantire concretamente la tutela della riservatezza del segnalante.	Si suggerisce di effettuare una revisione dell'attuale sistema di gestione delle segnalazioni al fine di assicurarne la conformità con le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowing.
SISTEMA DISCIPLINARE	• **REAZIONE ALLE VIOLAZIONI**	È presente il sistema disciplinare ai fini del D.Lgs. 231/2001, adeguatamente comunicato a tutti i destinatari. Il sistema disciplinare assicura parimenti la previsione delle sanzioni collegate alla normativa sul whistleblowing, nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione, nonché la definizione del procedimento di irrogazioni delle stesse sanzioni.	Dovrà essere aggiornato e integrato il sistema disciplinare con le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

© 2020 Studio Associato - Consulen
KPMG International Cooperative ("K

Executive summary -*Aree sensibili*

As Is & Gap Analysis

Executive summary - aree sensibili (1/2)

Di seguito una sintetica rappresentazione delle aree sensibili rilevate e del relativo rischio netto (RN) associato alle stesse.

N.	Area sensibile	RN
1	Ciclo passivo – acquisti di beni e servizi	A
2	Rapporti con la P.A. relativi ad autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi rilevanti per la Società	M
3	Verifiche ed ispezioni da parte di autorità pubbliche	M
4	Conferimento di incarichi professionali	M
5	Procedure ad evidenza pubblica	M
6	Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e accordi transattivi	M
7	Gestione dei rapporti con gli istituti bancari	M
8	Gestione dei rapporti istituzionali con enti pubblici	M
9	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	M
10	Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)	M
11	Selezione ed assunzione del personale	M
12	Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi	M
13	Stipula di contratti di somministrazione di mano d'opera/di appalto di servizi	M
14	Gestione dei sistemi informatici e delle rete	M
15	Gestione delle imposte dirette	M
16	Gestione delle imposte indirette	M
17	Gestione degli adempimenti fiscali	M
18	Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali	M

Continua nella slide successiva

Executive summary - aree sensibili (2/2)

Continua dalla slide precedente

N.	Area sensibile	RN
19	Gestione di eventuali indagini e/o procedimenti penali legati alle attività d'impresa, anche tramite terzi	M
20	Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	M
21	Operazioni straordinarie o sul capitale sociale	M
22	Operazioni infragruppo	M
23	Operazioni con Parti correlate	M
24	Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi anche mediante strumenti diversi dai contanti	M
25	Ciclo attivo e recupero crediti	M
26	Gestione emergenze ambientali	M
27	Gestione dei rapporti e delle visite ispettive da parte di enti certificatori privati	M
28	Attività di sviluppo, registrazione e rinnovo di marchi, brevetti, licenze d'uso	B
29	Formazione, approvazione del bilancio e rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria	B
30	Processi amministrativo contabili	B
31	Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale	B
32	Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza	B
33	Gestione scarichi idrici	B
34	Gestione dei rifiuti	B
35	Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico	B
36	Gestione delle comunicazioni e del marketing	B
37	Gestione delle attività inerenti beni culturali	B

Executive summary -*Sintesi action*

As Is & Gap Analysis

Executive summary - sintesi action (1/11)

Di seguito si fornisce una sintetica rappresentazione delle aree sensibili rilevate e delle action suggerite

RN	Aree sensibili	Sintesi action
A	1. **Ciclo passivo - acquisti di beni o servizi**	**Aggiornamento Procedure/Ist. Op.**: si suggerisce di aggiornare la Procedura PGSI ACQ "Approvvigionamento" e la Ist. Op. n. 18 «Gestione dei subappalti», al fine di adeguare le stesse alla mutata organizzazione aziendale, regolamentando altresì il processo nell'ambito della recente attività di business svolta da PFE «Facility & Maintenance», in particolare con riferimento alla fase di selezione e qualifica dei fornitori. **Verifiche di conformità di beni/servizi:** • **Controllo sui materiali**: si suggerisce di prevedere espressamente all'interno della PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento» che il pagamento delle fatture relative ad un acquisto di materiali sia disposto solo a seguito del controllo sulla merce. • **Verifica di conformità dei servizi**: si suggerisce di prevedere un'attività di verifica da parte della Funzione ricevente dell'effettiva esecuzione dei servizi concordati con il fornitore, mediante modalità idonee a garantire adeguata tracciabilità (i.e. email) e di prevedere il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Funzione ricevente prima di poter procedere con il pagamento. • **Tracciabilità delle verifiche sulle relazioni periodiche dei consulenti:** si suggerisce di formalizzare e garantire tracciabilità delle verifiche compiute dalla Funzione ricevente ai fini delle verifiche di conformità del servizio reso dal consulente. **Facility & Maintenance/segregazione delle funzioni:** si suggerisce di prevedere il coinvolgimento dell'Ufficio Purchasing sin dalla fase di selezione e qualifica dei fornitori anche per l'area Facility & Maintenance per garantire la segregazione delle funzioni nella gestione della fase di selezione e nella successiva fase operativa del contratto. **Verifica Codice Identificativo di Gara (CIG) per i subappaltatori**: si suggerisce di prevedere una verifica circa la corrispondenza del CIG del subappaltatore con il CIG dell'appalto, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. **Iscrizione alle White list**: si suggerisce di tenere in considerazione come elemento di valutazione dei fornitori/subappaltatori l'iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizio non soggetti a tentativi d'infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura del territorio competente (si osserva che la Prefettura di Caltanissetta ha istituito tale elenco disponibile sul sito internet). **Software gestionali**: si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire all'interno del Software gestionale ARCA il workflow documentale attualmente previsto solo su EDOCH.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (2/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	2. **Rapporti con la P.A. relativi ad autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi rilevanti per la Società**	**Gestione consulenti/mediatori/intermediari**: laddove la società si avvalga di mediatori o consulenti per la gestione di adempimenti amministrativi ordinari ovvero per attività specifiche che richiedono l'intermediazione di enti pubblici (i.e. per la gestione e utilizzo di ammortizzatori sociali) si suggerisce di valutare l'opportunità di richiedere al consulente/intermediario l'indicazione espressa dei collaboratori dei quali si avvarrà, estendendo anche ad essi i presidi di controllo previsti.
M	3. **Verifiche ed ispezioni da parte di autorità pubbliche**	**Istruzione Operativa**: si suggerisce di inserire all'interno dell'Ist. Op. n. 33 i seguenti controlli che devono essere svolti dal Referente interno: • annotare orario di arrivo degli ispettori, inizio delle verifiche e fine delle stesse; • assistere il personale ispettivo nella stesura dell'eventuale verbale ispettivo, inserendo eventuali osservazioni, firmare e richiedere copia dello stesso; • stilare una relazione, ad uso interno, delle attività svolte (es. "Relazione dell'attività ispettiva - ad uso interno") nel caso in cui non venga, contestualmente alla verifica, rilasciata copia del verbale ispettivo. Si suggerisce, inoltre, di prevedere la predisposizione di uno strutturato Action Plan che individui: le azioni da implementare; i soggetti responsabili dell'attuazione delle suddette azioni ed i tempi per porre in essere le stesse.
M	4. **Conferimento di incarichi professionali**	**Tracciabilità delle verifiche di conformità delle prestazioni**: si suggerisce di formalizzare e garantire tracciabilità delle verifiche compiute dalla Funzione ricevente ai fini dell'asseverazione del servizio reso dal consulente. **Gestione consulenti:** si suggerisce di valutare l'opportunità di richiedere al consulente/intermediario l'indicazione espressa dei collaboratori dei quali il consulente si avvarrà nell'espletamento del suo incarico, estendendo anche ad essi i presidi di controllo previsti. **Procedure/Istruzioni Operative**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (3/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	5. **Procedure ad evidenza pubblica**	**Verifica dei partner commerciali**: si suggerisce di disciplinare nell'ambito della Procedura «Processi commerciali, sviluppo e promozione» (PGSI COM 01), la gestione delle partnership commerciali, prevedendo adeguate verifiche preventive sui potenziali partner. **Piattaforme informatiche**: si suggerisce di valutare l'opportunità di formalizzare i presidi previsti nell'ambito dell'accesso alle piattaforme informatiche (i.e. profilazione degli accessi) all'interno di apposita Policy.
M	6. **Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e accordi transattivi**	**Procedure/Istruzioni Operative**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo. **Accordi transattivi:** si suggerisce di prevedere all'interno della Ist. Op. n. 16 che gli accordi transattivi siano adeguatamente e formalmente motivati.
M	7. **Gestione dei rapporti con gli istituti bancari**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*
M	8. **Gestione dei rapporti istituzionali con enti pubblici**	**Tracciabilità**: si suggerisce di estendere i controlli già previsti dalla Ist. Op. n. 32, in merito alla presenza di almeno due componenti di PFE anche alle ulteriori ipotesi di rapporti istituzionali con esponenti P.A. (i.e. in occasione di incontri istituzionali, convegni, eventi, ecc.).
M	9. **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**	**Procedure/Istruzioni Operative**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (4/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	10. **Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)**	**Digitalizzazione del processo**: si suggerisce di finalizzare l'attività in atto di digitalizzazione dei processi di rilevazione delle presenze, provvedendo in seguito ad effettuare le opportune attività di formazione e sensibilizzazione dei Responsabili di cantiere e del personale operaio. **Procedure/Istruzioni operative**: si suggerisce di valutare l'opportunità di aggiornare le Procedure/Istruzioni Operative, al fine di adeguare le stesse alla mutata attività ed organizzazione aziendale, in occasione dell'implementazione del processo di digitalizzazione per l'amministrazione del personale, In particolare, a seguito della pianificazione dei turni e del relativo coordinamento con la rilevazione delle presenze, si suggerisce di aggiornare l'Istruzione Operativa n. 21 «Rilevamento e controllo delle presente».
M	11. **Selezione ed assunzione del personale**	**Verifiche di congruità:** si suggerisce di formalizzare le verifiche interne o esterne con riguardo alle retribuzioni applicate o da applicare nei confronti del proprio personale, al fine di ricavare un benchmark di riferimento.
M	12. **Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi**	**Istruzione Operativa:** si suggerisce di aggiornare la Ist. Op. n. 35 alla luce della nuova delibera del CdA del 20 gennaio 2023 che conferisce specifici poteri al CEO in materia di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, entro determinati limiti di spesa. **Elenco delle liberalità e sponsorizzazioni:** si suggerisce di prevedere la compilazione di un elenco delle liberalità e delle sponsorizzazioni, da aggiornare a cura della Direzione richiedente con le singole iniziative approvate, al fine di garantirne adeguata tracciabilità. **Verifica della controprestazione nelle sponsorizzazioni:** si suggerisce di integrare i controlli previsti dalla Ist. Op. n. 35, in merito all'effettività della controprestazione nei contratti di sponsorizzazione, estendendoli anche ad ipotesi in cui l'oggetto della controprestazione non sia esclusivamente la pubblicizzazione del marchio (i.e. inserimento del nominativo di PFE come sponsor di un evento).

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (5/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	13. **Gestione dei sistemi informatici e delle rete**	▪ Si suggerisce di verificare periodicamente la corretta adozione della politica di sicurezza delle informazioni. ▪ Si suggerisce di definire e formalizzare ruoli e responsabilità per l'aggiornamento e la manutenzione della politica di sicurezza, per la gestione della sicurezza e per la risposta ad incidenti alla sicurezza. ▪ Si suggerisce di svolgere un'attività periodica di revisione della politica della sicurezza delle informazioni e della sua adozione. ▪ Si suggerisce di implementare e mantenere aggiornato l'inventario del software in uso dagli utenti (attualmente l'inventario è gestito indirettamente tramite sophos firewall); ▪ Si suggerisce di prevedere meccanismi di sicurezza differenti per la protezione dei dati in base al livello di criticità. ▪ Si suggerisce di effettuare periodiche verifiche dei sistemi di autorizzazione, attualmente previsto solo in caso di modifiche necessarie. ▪ Si suggerisce di finalizzare la procedura formale di registrazione/cancellazione degli utenti. ▪ Si suggerisce di formalizzare procedure di gestione delle credenziali di autenticazione (ad es. procedure per la distribuzione delle password e loro aggiornamento). ▪ Si suggerisce di implementare procedure formali per l'assegnazione di privilegi speciali (ad es. amministratori di sistema). ▪ Si suggerisce di implementare e formalizzare procedure operative per il monitoraggio dell'uso dei sistemi al fine di assicurarsi che gli utenti stiano eseguendo solamente operazioni autorizzate. ▪ Si suggerisce di migliorare i meccanismi di tracciatura delle transazioni rilevanti effettuate tramite applicazioni, nonché di quelle effettuate dagli amministratori di sistemi. • Si suggerisce di adottare procedure formali per l'analisi dei rischi e la conseguente progettazione delle aree fisiche contenenti beni informatici; • Si suggerisce di formalizzare controlli e comunicare linee guida per il personale dipendente e terze parti per l'accesso ad aree sicure. • Si suggerisce di implementare delle procedure formalizzate per la gestione della security dei siti dei sistemi, che includano ad es. le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il reporting di violazioni/effrazioni dei luoghi o delle misure di sicurezza e le contromisure. ▪ Si suggerisce di prevedere e formalizzare controlli di sicurezza nei contratti con terze parti per l'outsourcing di attività di elaborazione. ▪ Posto che i dispositivi di backup sono allocati in locali fisicamente separati dai locali del server ma sempre all'interno dell'area aziendale, si suggerisce di valutare l'opportunità di individuare luoghi di conservazioni diversi. ▪ Si suggerisce di implementare procedure per la gestione dei supporti magnetici removibili, utilizzando, laddove necessario, solo chiavette usb criptate e/o con password. ▪ Si suggerisce di adottare piani di Disaster Recovery per garantire la continuità dei sistemi informatici, assicurando che gli stessi siano aggiornati e testati periodicamente.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Continua nella slide successiva…

Executive summary - sintesi action (5/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M		▪ Si suggerisce di formalizzare ruoli e responsabilità per la gestione della rete. ▪ Si suggerisce di adottare strumenti e soluzioni di monitoraggio del traffico di rete (ad es. sistemi IDS). ▪ Si suggerisce di migliorare i meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti. ▪ Si suggerisce di implementare meccanismi di sicurezza per la protezione delle informazioni scambiate attraverso la posta elettronica (ad es. crittografia, certificati digitali). ▪ Si suggerisce di definire delle procedure per la protezione delle informazioni durante lo scambio attraverso altri canali (i.e. fax, video, teams, etc.). ▪ Si suggerisce di adottare procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza (i.e. SIEM, IDS). ▪ Si suggerisce di definire e formalizzare ruoli, responsabilità e procedure per la risposta a incidenti relativi alla sicurezza logica delle infrastrutture IT. ▪ Si suggerisce di utilizzare tecniche specifiche di crittografia per la protezione di informazioni critiche. ▪ Si suggerisce di erogare attività formative al personale in materia di sicurezza e privacy. ▪ Si suggerisce di pianificare ed effettuare attività di audit dei sistemi informativi
M	**14. Gestione degli adempimenti fiscali, delle imposte dirette e indirette**	**Principi di controllo:** si suggerisce di prevedere nella Parte Speciale del Modello e/o nel Codice etico appositi principi in materia di etica e trasparenza fiscale. **Scadenzario fiscale**: si suggerisce di centralizzare lo scadenzario fiscale implementando un meccanismo, anche ove possibile tramite sistema di gestione informatico, che consenta di tenere sotto controllo tutte le diverse scadenze fiscali, ed i rispettivi SAL, cui la società è soggetta (i.e. tax planning). **Istruzioni Operative**: si suggerisce di aggiornare l'Ist. Op. n. 29, al fine di adeguarla alla mutata attività ed organizzazione aziendale. In particolare, si suggerisce di includere nell'Istruzione Operativa le attività di monitoraggio e controllo da parte del Collegio Sindacale che effettua le verifiche trimestrali per verificare la correttezza dei processi amministrativo-contabili, nonché della Società di revisione. All'interno di tale Istruzione Operativa si suggerisce anche di valutare la possibilità di introdurre il principio secondo cui, quando viene valutata l'attuazione di operazioni con impatti fiscali rilevanti e tali operazioni siano contornate, dal punto di vista fiscale, da un orientamento contrario da parte della giurisprudenza o da interpretazioni dubbie da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve essere sempre coinvolto il consulente fiscale esterno e possono essere adottate solo: - previo coinvolgimento del vertice aziendale circa i risultati delle attività di gestione e controllo del rischio fiscale; - nel caso non vi sia alcuna norma, orientamento o pronuncia espressamente contrari da parte delle autorità fiscali e degli organismi della giustizia tributaria.
M	**15. Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali**	**Istruzione Operativa**: si suggerisce di aggiornare la Ist. Op. n. 32 al mutato assetto organizzativo della Società e del sistema di Governance, distinguendo la disciplina dei rapporti commerciali relativi al settore pubblico da quelli del settore privato. **Archiviazione**: si suggerisce di assicurare adeguata archiviazione dei report predisposti in occasione degli incontri commerciali e della documentazione a supporto del processo di definizione e formalizzazione della politica commerciale.

Executive summary - sintesi action (6/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	**16. Gestione di eventuali indagini e/o procedimenti penali legati alle attività d'impresa, anche tramite terzi**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*
M	**17. Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	• Si suggerisce di predisporre e approvare piani di investimento e relativi budget annuali relativi alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. • Si suggerisce di risolvere tempestivamente a tutte le problematiche evidenziate in sede di riunione periodica. • Si suggerisce di implementare una procedura di verifica periodica di tutti gli adempimenti e le scadenze in materia di sicurezza (es. aggiornamento, comunicazioni, denunce, adeguamento ed aggiornamento delle procedure interne, collaudo, manutenzione ed ispezione delle macchine ed impianti, DPI, Segnaletica); • Si suggerisce di effettuare la formazione preventivamente nei confronti di nuovi assunti; • Si suggerisce di prevedere il coinvolgimento del medico competente nelle attività formative dei dipendenti, laddove opportuno alla luce delle attività da svolgere. • Si suggerisce di migliorare i meccanismi attraverso i quali si registrano e si valutano gli eventi infortuni più rilevanti per apportare le opportune correzioni tecniche-organizzative alle attività svolte.
M	**18. Operazioni straordinarie o sul capitale sociale**	**Principi di controllo**: si suggerisce di formalizzare nella parte speciale del Modello o in apposita procedura i seguenti step di controllo: • verifica della corretta qualificazione di operazioni straordinarie fiscalmente rilevanti (i.e. ricorso a consulenti fiscali esterni; invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, etc.); • qualora dovesse rendersi necessario, svolgere un'opportuna **due diligence** al fine di valutare l'affidabilità delle controparti, tenendo in considerazione fattori di rischio collegati ad aspetti di affidabilità (ad es., residenza o sede all'estero, presenza di adeguati standard in tema di controlli antiriciclaggio, utilizzo di istituti bancari affidabili, eventuali procedimenti per l'applicazione di misure ai sensi della normativa antimafia e/o reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ecc.). **Riunioni con gli Organi di controllo**: si suggerisce di prevedere lo svolgimento di riunioni, con relativa stesura di verbale, tra Collegio Sindacale, Società di revisione e OdV, prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione delle Operazioni straordinarie. **Verifiche di conformità alla normativa**: si suggerisce di definire le modalità di coinvolgimento delle funzioni fiscali competenti, ovvero del consulente fiscale esterno, sia in fase di definizione dell'operazione che nelle successiva fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazione siano svolte conformemente alla normativa fiscale di riferimento.

KPMG
© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (7/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	**19. Operazioni infragruppo**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*
M	**20. Operazioni con Parti correlate**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*
M	**21. Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi anche mediante strumenti diversi dai contanti**	**Divieto di trasferimento del denaro contante**: il divieto di trasferimento di denaro contante deve essere aggiornato in relazione all'ammontare ad oggi stabilito dalla normativa (si osserva che da ultimo il Decreto fiscale 2023 il limite per il pagamento in contanti è fissato in 5.000 dal 1 gennaio 2023). **Principi di controllo:** si suggerisce di prevedere nella Parte Speciale del Modello e/o nel Codice etico appositi principi volti a stigmatizzare comportamenti scorretti nella gestione dei pagamenti e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, con particolare riferimento alla trasparenza delle operazioni. **Procedure/Istruzioni operative**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo. In particolare, si suggerisce di aggiornare le Istruzioni Operative 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone» e n. 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone», con riferimento alla gestione della fatturazione attiva e allo specifico coinvolgimento dell'Area Operations.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (8/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	22. **Ciclo attivo e recupero crediti**	**Valutazione di affidabilità etico-reputazionale**: nell'ambito del vigente sistema di identificazione della clientela privata e dei partner commerciali, si suggerisce di tenere conto anche degli aspetti volti a valutare l'affidabilità etico-professionale degli stessi, sia ad attivazione del rapporto, sia successivamente con attività di monitoraggio in costanza di rapporto. Nella rilevazione di eventuali eventi pregiudizievoli, la Società può utilizzare, tra gli altri, i seguenti indici di attenzione (identificati sulla base della best practice di riferimento): • la sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia; • l'applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità e professionalità, tra i quali, i delitti contro la P.A., la partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata; • l'applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti di enti, per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata; • possesso del Modello di organizzazione Gestione e Controllo e/o Certificazioni varie (ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001). **Procedure/Istruzioni operative**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo. In particolare, si suggerisce di aggiornare le Istruzioni Operative 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone» e n. 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone», con riferimento alla gestione della fatturazione attiva e allo specifico coinvolgimento dell'Area Operations. **Titolare Effettivo**: si suggerisce alla Società di prevedere la compilazione da parte del Cliente (persona giuridica) di un modulo nel quale indicare i dati relativi al Titolare Effettivo. **Archiviazione**: si raccomanda di individuare le funzioni responsabili di conservare adeguate evidenze volte a documentare le informazioni acquisite in fase di identificazione della clientela privata e la corrispondenza/i contatti con la controparte in fase di negoziazione/finalizzazione della vendita, anche al fine di dimostrare la coincidenza tra l'acquirente e le parti indicate nella documentazione di supporto. **Procedure/Istruzioni operative**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo. In particolare, si suggerisce di aggiornare le Istruzioni Operative 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone» e n. 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone», con riferimento alla gestione della fatturazione attiva.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (9/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
M	23. **Gestione emergenze ambientali**	**Piani di emergenza presso i cantieri**: si raccomanda di prevedere, anche attraverso predisposizione di appositi controlli e alert, specifici reminder ai committenti nel caso di mancata trasmissione a PFE dei piani di emergenza predisposti presso i cantieri di lavoro. **Gestione attività di bonifica**: valutare l'opportunità di formalizzare, eventualmente tramite integrazione della Ist. Op. n. 53 «Gestione delle emergenze in cantiere», i seguenti principi di controllo in materia di gestione attività di bonifica: ▪ individuazione delle attività preliminari all'elaborazione del progetto di bonifica (le singole modalità di caratterizzazione: carotaggi, prove di emungimento, realizzazione di trincee); ▪ individuazione delle modalità di intervento (messa in sicurezza di emergenza, messa in sicurezza permanente, bonifica della falda, asportazione degli strati contaminati e trattamenti on site); ▪ implementazione di un sistema di predisposizione, registrazione e archiviazione delle comunicazioni e della documentazione connessa alla notifica agli enti competenti e alla gestione della bonifica; ▪ indicazione delle comunicazioni da effettuare alle Autorità competenti con il monitoraggio delle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente in tema di inquinamenti e bonifiche; ▪ definizione e monitoraggio delle attività operative/amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti, anche con il supporto del consulenti appositamente incaricati, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle normative di riferimento; ▪ Predisposizione, anche con il supporto del consulenti appositamente incaricati, della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica; ▪ Verifica, anche con il supporto del consulenti appositamente incaricati, della realizzazione del progetto di bonifica in linea e nel rispetto del progetto di bonifica approvato dalla autorità competente; ▪ formazione del personale potenzialmente coinvolto su: • conseguenze di un'eventuale azioni risarcitoria (ex art. 311 TUA); • obbligo di adottare entro 24 ore dall'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito le misure necessarie di protezione (ex art. 242 TUA); • obbligo di adottare immediatamente al verificarsi del danno ambientale tutte le iniziative per controllarlo, mitigarlo, prendere le misure di ripristino; • sulle prescrizioni dell'art. 257 TUA e le conseguenze in caso di mancato adempimento; • sull'obbligo di immediata comunicazione all'autorità competente in caso di potenziale contaminazione del sito (artt. 242, 304 e 306 TUA).
M	24. **Gestione dei rapporti e delle visite ispettive da parte di enti certificatori privati**	**Istruzione Operativa**: si suggerisce di inserire all'interno dell'Ist. Op. n. 33 i seguenti controlli che devono essere svolti dal Referente interno: • annotare orario di arrivo degli ispettori, inizio delle verifiche e fine delle stesse; • assistere il personale ispettivo nella stesura dell'eventuale verbale ispettivo, inserendo eventuali osservazioni, firmare e richiedere copia dello stesso; • stilare una relazione, ad uso interno, delle attività svolte (es. "Relazione dell'attività ispettiva - ad uso interno") nel caso in cui non venga, contestualmente alla verifica, rilasciata copia del verbale ispettivo. Si suggerisce, inoltre, di prevedere la predisposizione di un Action Plan che individui: le azioni da implementare; i soggetti responsabili dell'attuazione delle suddette azioni ed i tempi per porre in essere le stesse.

Executive summary - sintesi action (10/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
B	**25. Attività di sviluppo, registrazione e rinnovo di marchi, brevetti, licenze d'uso**	**Formazione**: si suggerisce di prevedere periodiche riunioni di aggiornamento/allineamento del personale di PFE che opera in tale settore circa le novità normative in materia di marchi, brevetti e proprietà intellettuale, nonché sui rischi correlati ai sensi del Decreto 231.
B	**26. Formazione, approvazione del bilancio e rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria**	**Procedure**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo e di integrare la Ist. Op. n. 30 prevedendo: • i dati e le informazioni che devono essere forniti all'Ufficio Finance & Accounting ai fini della predisposizione della bozza di bilancio (e/o al consulente esterno per le parti di sua competenza) ed entro quali scadenze; • l'obbligo per i responsabili di funzione che forniscono dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
B	**27. Processi amministrativo contabili**	*Si intendono qui richiamate le azioni di miglioramento suggerite in merito alle seguenti aree sensibili: "Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi ferie e malattie)" individuato quale area sensibile nell'ambito dei reati contro il patrimonio della P.A.; «Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi" nell'ambito dei reati contro la P.A. e dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio; "Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza" nell'ambito dei reati contro la P.A.; "Ciclo attivo e recupero crediti" nell'ambito dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.*
B	**28. Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale**	**Formazione**: si suggerisce di prevedere iniziative formative nei confronti dei Consiglieri con riguardo ai rischi connessi allo svolgimento di determinate operazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
B	**29. Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Executive summary - sintesi action (11/11)

RN	Aree sensibili	Sintesi Action
B	30. **Gestione scarichi idrici**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*
B	31. **Gestione dei rifiuti**	**Registro C/S:** per quei cantieri ove su espressa richiesta del committente è stato istituito il registro autonomo gestito da QES Specialists, si suggerisce di formalizzare attività periodiche di monitoraggio e controllo da parte dell'Ufficio Gestione amm.va Operations & QSA (Sicurezza & Ambiente) sulla correttezza delle attività svolte. **Iscrizione alle White list**: si suggerisce di valutare l'opportunità di richiedere ai fornitori ambientali l'iscrizione nell'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi d'infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituita presso la Prefettura del territorio competente (si osserva che la Prefettura di Caltanissetta ha istituito tale elenco disponibile sul sito internet).
B	32. **Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*
B	33. **Gestione delle comunicazioni e del marketing**	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*
B	34. **Gestione delle attività inerenti beni culturali nell'ambito delle commesse**	**Principi di controllo:** si suggerisce di prevedere nella Parte Speciale del Modello e/o nel Codice etico appositi principi a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

KPMG

Control Risk Self Assessment

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

As Is & Gap Analysis

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

Le novità normative

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, sono intervenuti i seguenti provvedimenti che hanno modificato alcune fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, è intervenuto il **D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,** recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, l'art. 28-bis del Decreto (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) **modifica i seguenti reati** richiamati dall'**art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001**:

- **art. 316 bis c.p.** «Malversazione a danno di erogazioni pubbliche»
- **art. 316 ter c.p.** «Indebita percezione di erogazioni pubbliche»
- **art. 640 bis c.p.** «Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche»

Successivamente, è intervenuto il **D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156,** recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale».

Con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, il D.Lgs. n. 156/2022 **modifica il reato di cui all'art. 322 bis c.p.,** richiamato dall'**art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001**; in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 156/2022 ha introdotto l'abuso di ufficio tra le fattispecie punibili, ove sia commesso da membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee, delle assemblee parlamentari internazionali o delle organizzazioni internazionali, ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

Aree sensibili	Rischi reato	Esempi di modalità realizzative
1. Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)	➢ Truffa (art. 640, co. 2, n.1, c.p.) ➢ Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Il processo di amministrazione del personale (trattamenti previdenziali del personale, agevolazioni fiscali concesse dalla PA), potrebbe essere esposto al rischio di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) qualora si procedesse alla mancata corresponsione degli oneri sociali dovuti mediante la falsificazione dei dati riguardanti il personale. Inoltre, occorre evidenziare che il suddetto rischio-reato viene mappato in via puramente prudenziale, dal momento che normalmente in tali casi l'Autorità giudiziaria procede alla contestazione del reato di frode fiscale, per il quale si rimanda all'apposita famiglia di reato. Il rischio reato di frode informatica è invece astrattamente ipotizzabile mediante l'inserimento di dati non veritieri in software di proprietà della PA per adempimenti previdenziali-contributivi o inserimento di qualunque ulteriore dato.
2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	La gestione delle note spese potrebbe rappresentare un processo strumentale alla realizzazione dei reati corruttivi, mediante il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la P.A.
3. Rapporti con la P.A. relativi ad autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi rilevanti per la Società	➢ Truffa (art. 640, co. 2, n.1, c.p.) ➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.) ➢ Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.) ➢ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) ➢ Abuso d'ufficio (323 c.p.)	Si tratta dell'attività ordinaria concernente la richiesta, il rilascio ed il mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni ed altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione, mediante la dazione o la semplice promessa di denaro o altra utilità, finalizzati ad ottenere autorizzazioni o concessioni a vantaggio della Società, o anche solo ad accelerare l'iter per il rilascio dei provvedimenti amministrativi in oggetto.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

Aree sensibili	Rischi reato	Esempi di modalità realizzative
4. Selezione ed assunzione del personale	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	Il processo potrebbe essere strumentale alla commissione di reati di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.), in quanto, l'offerta e/o la promessa di assunzione o di avanzamento di carriera di un soggetto vicino al funzionario pubblico, costituisce la c.d. «altra utilità», al fine di influenzare il comportamento dello stesso nell'interesse e/o a vantaggio di PFE.
5. Procedure ad evidenza pubblica	➢ Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) ➢ Frode informatica (art. 640-ter c.p.) ➢ Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.) ➢ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) ➢ Abuso d'ufficio (323 c.p.) ➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	Il reato di truffa ai danni dello Stato potrebbe astrattamente configurarsi mediante la presentazione di un documento attestante delle informazioni non veritiere al fine di indurre in errore la Pubblica Amministrazione al momento di aggiudicazione di una gara. L'attività in esame potrebbe essere astrattamente soggetta ai rischi di commissione dei reati di corruzione, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante la promessa o offerta di denaro al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di agevolare la fase di aggiudicazione dell'appalto.
6. Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	Le attività del processo acquisti di beni e servizi potrebbero essere esposte a rischio reato, ad esempio attraverso l'acquisizione di forniture di servizi totalmente o parzialmente inesistenti, al fine di costituire c.d. "riserve occulte" da utilizzare per attuare le condotte corruttive nei confronti dei funzionari pubblici.
7. Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	Tali attività si connotano per il loro carattere di strumentalità alla realizzazione di condotte corruttive, in quanto l'erogazione di sponsorizzazioni o omaggi possono costituire la c.d. "altra utilità" a favore di esponenti pubblici o soggetti loro connessi, che, violando i propri obblighi di fedeltà, assumono indebitamente condotte nell'interesse o a vantaggio di PFE.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

Aree sensibili	Rischi reato	Esempi di modalità realizzative
8. Gestione dei rapporti istituzionali con enti pubblici	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	Tali attività potrebbero essere esposte a rischio reato in quanto, astrattamente, i soggetti operanti per conto di PFE potrebbero compiere condotte corruttive al fine di influenzare i funzionari pubblici affinché la Società ottenga trattamenti privilegiati, ovvero favori quali il raggiungimento dei propri obiettivi.
9. Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e accordi transattivi	➢ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	L'attività consiste nella gestione del contenzioso di varia natura (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico) e nei connessi rapporti con l'Autorità giudiziaria (magistrati, pubblici ufficiali, i loro consulenti tecnici ed i loro ausiliari), anche tramite consulenti/legali esterni. Il rischio potenziale afferisce alla possibilità di influenzare indebitamente l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la definizione favorevole del contenzioso.
10. Verifiche ed ispezioni da parte di autorità pubbliche	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	L'attività di gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti e di cura dei relativi adempimenti, nonché l'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni, risulta potenzialmente a rischio laddove, a titolo meramente esemplificativo, siano attuate condotte ostative all'attività di vigilanza (i.e. omissione di dati e informazioni, ecc.), ovvero finalizzate ad influenzare l'esito della verifica a vantaggio di PFE con l'intento di evitare l'applicazione di sanzioni, ecc.
11. Conferimento di incarichi professionali	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	Tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di "provviste" e del concetto di "altra utilità" da attribuire al soggetto che si intende corrompere, il conferimento di incarichi professionali/consulenze (ricerca e selezione del professionista, autorizzazione, gestione e monitoraggio della prestazione effettuata), potrebbe rappresentare un processo strumentale alla realizzazione dei reati corruttivi in esame. Il processo in oggetto, infatti, potrebbe costituire un veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di "provviste" a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, che, violando i propri obblighi di ufficio, compiono atti illegittimi e/o asservono la pubblica funzione ai desiderata del privato.
12. Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali	➢ Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) ➢ Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)	Nell'ambito dell'attività di sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali, i soggetti operanti per conto di PFE potrebbero compiere condotte corruttive al fine di acquisire nuovi clienti, pubblici o privati, al fine di aggiudicarsi nuove commesse.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

- Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)
- Rapporti con la P.A. relativi ad autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi rilevanti per la Società
- Procedure ad evidenza pubblica
- Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi
- Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi
- Gestione dei rapporti istituzionali con enti pubblici
- Verifiche e ispezioni da parte di autorità pubbliche
- Conferimento di incarichi professionali
- Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali

- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Selezione ed assunzione del personale
- Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e accordi transattivi

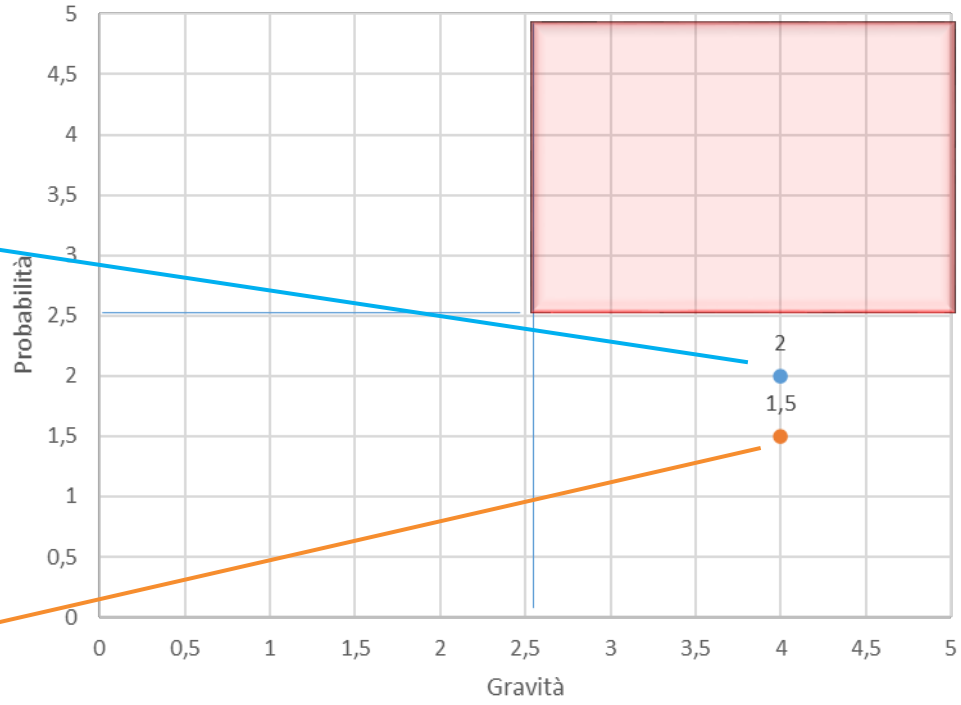

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**1. Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Direttori di Area* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio HR Administration* ➢ *Responsabile di cantiere* ➢ *Segreterie locali*	**Codice Etico:** PFE ha inserito nel Codice Etico specifici principi in materia di risorse umane (Par. 3.5). **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha adottato le seguenti Procedure/Istruzioni Operative: • PGSI HR 01 «Gestione delle risorse umane • Ist. Op. n. 9 «Gestione amministrativa, contributiva e fiscale del dipendente» • Ist. Op. n. 20 «Gestione del rapporto di lavoro» • Ist. Op. n. 21 «Rilevamento e controllo delle presenze» • Ist. Op. n. 26 «Elaborazione delle buste paghe» • Ist. Op. n. 27 «Gestione delle relazioni industriali» • Ist. Op. n. 29 «Adempimenti fiscali e tributari» **Software gestionale:** tutto il processo di amministrazione del personale, anche con riguardo al processo di payroll, è tracciato mediante il sistema gestionale INAZ, che gestisce altresì la rilevazione delle presenze del personale presso alcuni cantieri. In sede di interviste, è emerso che è in corso il processo di digitalizzazione del processo. In particolare, la Società sta testando modalità di rilevazione delle presenze mediante geolocalizzazione. **Rilevazione delle presenze**: è prevista la rilevazione delle presenze del personale attraverso modalità digitali (ad es. QR Code, orologi marcatempo) oppure presso alcuni cantieri in modalità manuale e cartacea. I dati relativi alle presenze del personale vengono raccolti ed elaborati dalle Segreterie locali e trasmessi all'Ufficio HR Administration ai fini dell'elaborazione delle buste paga. E' in corso una pianificazione dei turni mediante un sistema che si coordinerà con la rilevazione delle presenze. **Elaborazione buste paga**: l'Area manager effettua le verifiche sui dati raccolti dalle segreterie locali relativi alle presenze; successivamente, le segreterie locali trasmettono i dati all'Ufficio HR Administration ai fini dell'elaborazione delle buste paga. All'interno di tale Ufficio, HR Administration Specialists revisionano con cadenza periodica i dati ricevuti provvedendo, laddove emergessero delle anomalie o errori, a ritrasmettere i dati alle segreterie locali, per le opportune correzioni. L'Ufficio HR Administration effettua il calcolo delle buste paga, provvede all'emissione dei cedolini e li trasmette all'Ufficio Finance & Accounting per il pagamento, che avviene mediante bonifico. **Valutazione delle performance**: la Società ha implementato un sistema di valutazione delle performance MBO che considera anche l'osservanza di standard di comportamento basati sui profili etico-deontologici. Il monitoraggio degli obiettivi avviene tramite il sistema gestionale INAZ, in cui il Direttore di Area carica gli obiettivi e la relativa percentuale di raggiungimento. E' altresì previsto un sistema di autovalutazione, che viene sottoposto ai Responsabili o ai Direttori di Area. Al termine del processo valutativo, i Direttori di Area predispongono un report che illustra i risultati raggiunti dal personale di competenza.

Continua nella slide successiva…

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Politica di parità di genere:** la Società ha adottato una politica di parità di genere e inclusione, promuovendo le pari opportunità. In particolare, PFE: • Prevede le medesime retribuzioni a parità di trattamento; • Garantisce un orario di lavoro flessibile e lo smart working; • Crea una cultura meritocratica. **Monitoraggio**: l'Ufficio HR Administration pone in essere controlli a campione sulla corretta elaborazione dei dati contabili anche alla luce di eventuali scostamenti rispetto al mese precedente, prima dell'emissione dei cedolini e dell'effettuazione dei relativi bonifici. **Archiviazione**: l'Ufficio HR Administration cura l'archiviazione in formato elettronico o cartaceo di tutta la documentazione afferente il processo in esame.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Digitalizzazione del processo: si suggerisce di finalizzare l'attività in atto di digitalizzazione dei processi di rilevazione delle presenze, provvedendo in seguito ad effettuare le opportune attività di formazione e sensibilizzazione dei Responsabili di cantiere e del personale operaio.

Procedure/Istruzioni operative: si suggerisce di valutare l'opportunità di aggiornare le Procedure/Istruzioni Operative, al fine di adeguare le stesse alla mutata attività ed organizzazione aziendale, in occasione dell'implementazione del processo di digitalizzazione per l'amministrazione del personale,
In particolare, a seguito della pianificazione dei turni e del relativo coordinamento con la rilevazione delle presenze, si suggerisce di aggiornare l'Istruzione Operativa n. 21 «Rilevamento e controllo delle presente».

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza** *Direzioni/Uffici coinvolte:* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Responsabili di Funzione* ➢ *Ufficio Finance & Accounting*	**Codice Etico:** sono previsti specifici principi e regole di condotta volti a stigmatizzare condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato di cui sopra, nell'ambito dei valori di Anticorruzione (Par. 3.1) e Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7) **Ruoli e responsabilità:** La trasferta deve sempre essere previamente autorizzata dal proprio responsabile gerarchico. Successivamente, il CFO autorizza il pagamento. **Procedure ed Istruzioni Operative** • Ist. Op. n. 19 Business Courtesy • Ist. Op. n. 24 Gestione fondo cassa • Ist. Op. n. 25 Gestione delle trasferte aziendali • Ist. Op. n. 28 Gestione della tesoreria • Travel Policy **Gestione delle spese di rappresentanza:** nell'ambito delle interazioni con funzionari della Pubblica Amministrazione è vietato, direttamente o indirettamente, anche tramite soggetti terzi: ▪ offrire o fornire in qualsiasi modo regali o omaggi che superano i limiti e le condizioni previste dalla Ist. Op. n. 19 e che potrebbero essere considerati una donazione remunerativa; ▪ svolgere attività che indebitamente interferiscono con la formazione della volontà della Pubblica Amministrazione con riferimento all'oggetto dell'interazione tra la stessa e la PFE S.p.A. Le spese di rappresentanza devono essere approvate dal CFO. In caso di esito negativo le spese verranno addebitate o non rimborsate al soggetto che ha sostenuto la spesa. Sono previsti limiti di costo sostenibile per i pasti, per i viaggi e per gli alloggi in caso di offerte di ospitalità di soggetti esterni. In caso di superamento di tali limiti, è richiesta una pre-approvazione del responsabile dell'Area coinvolta. Tutte le spese relative alle spese di rappresentanza effettuate per conto di PFE devono essere documentate e gestite in conformità con quanto riportato dalla IST 24 "Gestione Fondo Cassa" e in caso di utilizzo di carta di credito aziendale secondo quanto riportato dalla IST 28 "Gestione della Tesoreria". **Gestione delle note spese**: per i trasfertisti occasionali è prevista una procedura di approvazione preventiva. In particolare, il dipendente compila la Richiesta Autorizzazione Trasferta (RAT) con le informazioni necessarie (i.e. data della trasferta, centro di costo, motivazione del viaggio ecc.) e la trasmette al Responsabile di Funzione per l'autorizzazione. In caso di superamento di talune soglie di spesa, l'autorizzazione è rilasciata dal Chief Financial Officer (CFO). Successivamente, il dipendente può effettuare direttamente le prenotazioni tramite il tool web (CWT). I trasfertisti abituali (i.e. addetti dell'Ufficio Sales o Operations) non devono procedere alla compilazione della RAT e non sono previste autorizzazioni per le singole trasferte. In entrambi i casi, tutte le spese sostenute devono essere rendicontate tramite apposito modulo Note Spese, accompagnato dai giustificativi di spesa. La nota spese, debitamente autorizzata dal Responsabile di Funzione, viene trasmessa all'Ufficio Finance & Accounting, che effettua un controllo amministrativo sulla completezza della documentazione e sul rispetto della Policy. In caso di spese sostenute con carta di credito aziendale, l'Ufficio Finance & Accounting confronta la nota spese con l'estratto conto collegato alla carta e genera su Doc Finance le scritture contabili. In caso di esito positivo del controllo, il CFO autorizza il pagamento.

Continua nella slide successiva..

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Anticipi sulle spese di trasferta**: per le eventuali richieste di anticipo suite spese di trasferta, l'interessato deve compilare il relativo campo del modulo RAT, specificando l'importo in euro. La richiesta può avere un tetto massimo di euro 500,00, deve essere validata dal Responsabile di Funzione e sottoposta ad autorizzazione del CFO. Solo in casi eccezionali, e con espressa e motivata richiesta del Responsabile di Funzione, può essere richiesto l'anticipo tramite pagamento in contanti. **Archiviazione**: tutta la documentazione viene debitamente archiviata presso l'Ufficio Finance & Accounting. **Tracciabilità**: la gestione delle note spese è automatizzata tramite il software gestionale INAZ, che assicura maggiore tracciabilità del flusso autorizzativo e una più efficiente archiviazione della relativa documentazione a supporto (i.e. giustificativi di spesa) che deve essere allegata alla richiesta di rimborso. Tale sistema consente altresì di verificare lo stato della nota spesa (i.e. verificata, in pagamento). Successivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del CFO, si procede alla contabilizzazione del pagamento tramite il software gestionale ARCA-Doc Finance.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Procedure/Istruzioni Operative: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**3. Rapporti con la P.A. relativi ad autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi rilevanti per la Società** *Direzioni coinvolte:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Chief Commercial Officer (CCO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Relationship Manager* ➢ *Ufficio Quality, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Codice Etico:** PFE ha inserito nel Codice Etico specifici principi volti a chiarire le condotte da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e a dirimere comportamenti potenzialmente integranti le fattispecie di reato previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/200, nell'ambito dei valori di Anticorruzione (Par. 3.1) e Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7). **Deleghe e procure:** è stato conferito al CEO il potere di rappresentare la società in ogni sede e circostanza. Inoltre, al CEO, al CCIO, al CFO, al COO e al CHRO è attribuito il potere di curare e sottoscrivere ogni dichiarazione, comunicazione, attestazione, istanza comunque denominata e di qualsivoglia natura e specie che, per esigenze aziendali, sia necessario rilasciare o promuovere nei riguardi di enti pubblici e simili, sia ad istanza della società che a richiesta di tali enti. **Procedure/Manuali**: la Società ha implementato le seguenti Procedure/Manuali: ➢ PR_AC 01 «Gestione del sistema anticorruzione»; ➢ PR_AC02 «Indagini e gestione della corruzione»; ➢ Manuale di gestione dell'anticorruzione. **Certificazione**: la Società ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 37001:2016 del Sistema di Gestione Anticorruzione. **Gestione dei consulenti/mediatori/intermediari**: la società può avvalersi, per determinate e specifiche esigenze, di consulenti/mediatori/intermediari per la gestione di pratiche che vedono coinvolti anche enti pubblici. Per la gestione di tali rapporti PFE ha implementato i seguenti strumenti: • Elenco consulenze: l'Ufficio Legal Affairs predispone e cura un elenco dei contratti di consulenza stipulati dalla Società, con l'indicazione di alcune informazioni (i.e. data di inizio e fine della consulenza, oggetto dell'attività, importo, relazione periodiche ecc.). • Redazione di report periodici, al fine di assicurare la completa trasparenza e conoscibilità dell'attività posta in essere dai consulenti. **Conflitto di interessi**: i Consulenti devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi e dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti della P.A. i cui interessi siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi di PFE.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Continua nella slide successiva..

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Contrattualistica**: nell'ambito dei rapporti con consulenti/intermediari, è previsto l'inserimento nei relativi contratti della clausola volta a disciplinare le conseguenze delle violazioni del Modello 231, del Codice Etico adottato da PFE e della Politica di gestione del sistema integrato. **Due diligence sui consulenti**: PFE svolge un'attività di Due Diligence sui Consulenti, nell'ambito della quale è prevista la valutazione dei Curricula vitae al fine di verificare la professionalità e le competenze del consulente. Inoltre, è richiesto al Consulente di sottoscrivere una dichiarazione inerente l'assenza di condanne penali e l'accettazione del Codice Etico 231 adottato dalla Società. La Due diligence viene ripetuta con frequenza triennale. Se dalla Due diligence emerge una o più red flags, l'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety provvede all'avvio di un Remediation Plan, richiedendo al consulente di implementare controlli anticorruzione ovvero considerando tale fattore nella valutazione del rischio di corruzione ed informa la Direzione Competente e l'OdV. **Archiviazione e tracciabilità:** sono definiti i soggetti responsabili all'archiviazione della documentazione, in modo tale da garantire la ripercorribilità dell'iter autorizzativo.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Gestione consulenti/mediatori/intermediari: laddove la società si avvalga di mediatori o consulenti per la gestione di adempimenti amministrativi ordinari ovvero per attività specifiche che richiedono l'intermediazione di enti pubblici (i.e. per la gestione e utilizzo di ammortizzatori sociali) si suggerisce di valutare l'opportunità di richiedere al consulente/intermediario l'indicazione espressa dei collaboratori dei quali si avvarrà, estendendo anche ad essi i presidi di controllo previsti.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**4. Selezione ed assunzione del personale** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Ufficio People & Culture* ➢ *Ufficio HR Administration* ➢ *Site Manager* ➢ *Operations Analyst* ➢ *Head of Facility & Maintenance* ➢ *Funzione richiedente*	**Codice Etico:** PFE ha previsto specifici principi volti a dirimere il compimento di comportamenti realizzativi dei rischi reato in esame, nell'ambito dei valori di Anticorruzione (Par. 3.1) e Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7) **Deleghe e procure**: sono attribuiti al CHRO, mediante apposita procura notarile, i poteri afferenti la gestione delle risorse umane ivi incluso il potere di assumere e licenziare il personale. Al CEO è delegato il potere di assumere personale Dirigente. **Procedure/Istruzioni Operative:** la Società ha implementato le seguenti procedure/Istruzioni Operative: • Gestione delle risorse umane (PGSI HR 01) • Ist. Op. n. 5 «Recruitment & Employment Approval Policy and Process» Quest'ultima, in particolare, disciplina nel dettaglio il processo di selezione ed assunzione del personale presso PFE, distinguendo a seconda che si tratti di assunzioni presso la struttura centrale, presso i cantieri o che si tratti di lavoratori somministrati. In particolare è assicurata sussistenza dei seguenti step di controllo: • l'adeguata tracciabilità delle singole fasi di selezione ed archiviazione della documentazione; • l'individuazione chiara dei ruoli e responsabilità che intervengono nella scelta del candidato più idoneo al profilo richiesto; • l'indicazione specifica dei criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti, comprensivi anche di una valutazione sull'affidabilità etico-professionale degli stessi (i.e. assenza di conflitti d'interesse; assenza di eventi pregiudizievoli, etc.); • la gestione di eventuali conflitti d'interesse (i.e. candidato ex dipendente della PA; ecc.). **Gestione operativa del processo**: il processo di selezione del personale destinato alla struttura centrale è gestito da People & Culture, mentre la selezione del personale destinato ai cantieri è gestita dall'Area Operations e l'Ufficio People & Culture fornisce supporto e verifica che il processo di selezione rispetti quanto previsto dalle Procedure interne. Nel caso di esigenze extra-budget, è prevista la compilazione di una Richiesta di Selezione (RDS) che deve essere autorizzata da Chief Human Resources Officer. In ogni caso, ove si debba selezionare personale destinato ai cantieri, il processo di selezione ha avvio con la richiesta da parte del Responsabile di cantiere all'Area Manager. Con riferimento alla fase di ricerca e selezione, l'Ufficio People & Culture - in caso di assunzioni per la struttura centrale - ovvero l'Operations Analyst - in caso di assunzioni per i cantieri - verificano all'interno del Portale «Lavorare in PFE» la presenza di profili in linea con quello richiesto, che verranno trasmessi alla funzione richiedente. Per l'assunzione di personale nei cantieri, il colloquio viene svolto dal Site Manager. La decisione finale sul candidato selezionato è assunta dal Direttore dell'area richiedente e dal CHRO, ovvero dal Site Manager in caso di selezione nei cantieri. Successivamente, la Funzione richiedente, o l'Operations Analyst per i cantieri, avvia la procedura di Richiesta di Nulla Osta (RNO), che viene inviata automaticamente dal sistema al Responsabile gerarchico del Richiedente e successivamente al Direttore dell'area di competenza ovvero al Site Manager in caso di assunzioni presso i cantieri, per le necessarie approvazioni. Ove la selezione riguardi l'Area Facility & Maintenance, l'approvazione dell'Area Manager sarà succeduta da quella dell'Head of Facility & Maintenance. La RNO deve essere approvata in ultima istanza dal CHRO e, in caso di assunzioni presso i cantieri, anche dal COO; successivamente, la RNO viene inviata automaticamente dal Sistema all'Ufficio Selezioni e all'Ufficio HR Administration che procede a formalizzare l'assunzione.

KPMG
© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Continua nella slide successiva..

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Politica di parità di genere:** la Società ha adottato una politica di parità di genere e inclusione, promuovendo le pari opportunità. In particolare, PFE: • Valuta pariteticamente curricula femminili e maschili; • Prevede le medesime retribuzioni a parità di trattamento; • Garantisce un processo di formazione e un adeguato Onboarding. **Conflitto di interesse:** la Società, già nella fase di selezione, garantisce il monitoraggio del rischio derivante da possibili conflitti di interesse, richiedendo al personale che andrà a ricoprire posizioni apicali la compilazione di un questionario di due diligence al fine di valutare la posizione dei lavoratori rispetto agli impegni di prevenzione della corruzione e di eliminazione di ogni possibile conflitto di interessi. **Formazione 231**: ai lavoratori neo-assunti è erogata la formazione relativa alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001. **Certificazioni**: la Società ha ottenuto la Certificazione SA:8000. **Software gestionale**: le fasi del processo di selezione e assunzione del personale sono tracciate sul software gestionale (EDOCH), il cui accesso è consentito solo a soggetti autorizzati muniti di user e password. **Archiviazione digitale**: per ogni richiesta di selezione, è garantita l'archiviazione della documentazione (Richiesta di selezione, profili individuati, ecc.).

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Non si rilevano gap e azioni di miglioramento da suggerire

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**5. Procedure ad evidenza pubblica** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Head of Tender Strategy* ➢ *Relationship Managers* ➢ *Project Engineering* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Area Operations*	**Deleghe e procure**: è attribuito al CEO il potere di selezionare le procedure ad evidenza pubblica e negoziare, stipulare, sottoscrivere, modificare, rinnovare, prorogare, risolvere, recedere ogni tipologia di contratto e convenzione, finalizzati all'acquisizione e all'esecuzione di servizi in favore di qualsivoglia tipologia di cliente (appalto, affidamento, convenzione, subappalto attivo, sub-affidamento attivo, ecc.), inclusi gli atti a questi conseguenti e/o collegati. E' stata attribuita specifica procura al CCIO e all'Head of Tender Strategy, in relazione alla rappresentanza ed al compimento di tutte le attività per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (i.e. selezione delle procedure ad evidenza pubblica, iscrizione ad albi e liste pubbliche, richieste ed elaborazione di preventivi e offerte alle P.A. di interesse per la Società). **Gestione del processo**: l'Head of Tender Strategy, sotto la supervisione del CCIO, predispone e gestisce gli adempimenti necessari alla partecipazione e aggiudicazione del bandi di gara, gestendo le richieste tecniche ed amministrative con le stazioni appaltanti, mediante scambi documentali (tramite pec) e colloqui formali. Nell'ambito del processo in esame, sono previsti scambi informativi con il CEO. L'Ufficio Legal Affairs supporta le strutture preposte di PFE sia nella fase di partecipazione alle gare di appalto, ad esempio fornendo chiarimenti alle stazioni appaltanti, sia in seguito all'aggiudicazione della gara ed alla gestione esecutiva del relativo contratto. **Procedure**: La Società ha formalizzato: • Procedura PGSI COM 01 «Processi commerciali, sviluppo e promozione», che disciplina anche la gestione delle gare indette da enti della Pubblica Amministrazione, nella quale vengono individuati: step operativi; modalità di gestione del processo e relative responsabilità; • Ist. Op. n. 1 «Vademecum Ufficio Progetti», che regolamenta le attività di sviluppo della progettazione e di gestione delle attività che portano alla partecipazione alle gare d'appalto; • Ist. Op. n. 11 «Start Up» al fine di disciplinare e gestire il passaggio di consegne delle attività oggetto del bando all'area Operations. **Utilizzo piattaforme informatiche della PA**: l'accesso alle piattaforme informatiche è consentito solo a personale autorizzato. In particolare, ai fini della partecipazione alla gare di appalto, alcuni dipendenti dell'Ufficio Tender Strategy (Head of Tender Strategy, Tender Analyst e alcuni Project Engineers) accedono alle piattaforme informatiche della stazione appaltante, anche al fine di monitorare le eventuali variazioni ai bandi di gara ed adeguarsi di conseguenza. **Contrattualistica:** PFE si avvale di fornitori esterni (i.e. Presidia, Fareappalti), che svolgono attività di monitoraggio dei bandi di gara e di informativa preventiva. Inoltre, i fornitori suggeriscono alla Società possibili partner per la partecipazione ai bandi di gara, alla luce dei requisiti richiesti. **Accordi quadro**: in caso di stipula di accordi quadro con le Stazioni appaltanti, il contenuto dei relativi contratti attuativi è determinato dai Relationship Managers, che interagiscono con gli Enti locali. **Autorizzazione al subappalto**: la Società richiede alla Stazione Appaltante l'autorizzazione al subappalto.

Continua nella slide successiva..

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Selezione e qualifica dei fornitori/subappaltatori**: è implementato un sistema di qualificazione e valutazione nel tempo dei fornitori/subappaltatori, al fine di assicurare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti da PFE. In particolare, i candidati subappaltatori ed fornitori sono sottoposti ad un processo di qualifica da parte dell'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety, che prevede una Due Diligence, nell'ambito della quale vengono verificati i profili di adeguatezza del fornitore/subappaltatore in materia etico-ambientale, qualità, salute e sicurezza, idoneità tecnico-professionale e antimafia. Nella fase di Pre-qualifica, PFE richiede al fornitore/subappaltatore una serie di documenti volti a dimostrare il possesso dei requisiti di adeguatezza (CCIA in corso di validità, Certificati ISO 9001 e altre certificazione, D.U.R.C/Certificato di regolarità fiscale/Dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale, Dichiarazione unica relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Dichiarazione dei requisiti di sicurezza, Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti relativi all'A.U./CdA, elenco del personale e dei mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione dell'attività, Polizza RCT/RCO, Piano Operativo di Sicurezza). Ove i requisiti siano soddisfatti, nella fase successiva di qualifica, è richiesta ulteriore documentazione con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro (i.e. certificato di idoneità sanitaria del personale, attestati di avvenuta formazione, nomina RSPP, assegnazione DPI). Inoltre, i fornitori/subappaltatori devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di adesione al Codice etico 231 adottato da PFE, assumendosi l'impegno esplicito alla prevenzione della corruzione. La Due diligence viene ripetuta con frequenza triennale. Se dalla Due diligence emerge una o più red flags, l'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety provvede all'avvio di un Remediation Plan, richiedendo al fornitore/subappaltatore di implementare controlli anticorruzione ovvero considerando tale fattore nella valutazione del rischio di corruzione ed informa la Direzione Competente e l'OdV. **Valutazione periodica dei subappaltatori**: il Responsabile di Cantiere e l'Area Manager effettuano una valutazione periodica sui subappaltatori, compilando il modulo «SVSUB». La valutazione ha ad oggetto vari profili relativi al servizio reso (i.e. qualità, flessibilità, rispetto del programma operativo, rapporto qualità-prezzo ecc.). In caso di valori non conformi, l'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety aprono una "Non conformità" per le opportune valutazioni. **Archiviazione**: l'Ufficio Tender Strategy cura l'archiviazione, in modalità digitale o cartacea, di tutta la documentazione prodotta in occasione della partecipazione a gare di appalto.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Verifica dei partner commerciali: si suggerisce di disciplinare nell'ambito della Procedura «Processi commerciali, sviluppo e promozione» (PGSI COM 01), la gestione delle partnership commerciali, prevedendo adeguate verifiche preventive sui potenziali partner.

Piattaforme informatiche: si suggerisce di valutare l'opportunità di formalizzare i presidi previsti nell'ambito dell'accesso alle piattaforme informatiche (i.e. profilazione degli accessi) all'interno di apposita Policy.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
A	**6. Ciclo passivo - acquisti di beni o servizi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Facility & Maintenance* ➢ *Customer Care Specialists*	**Codice Etico:** sono previsti principi etici volti a stigmatizzare qualsiasi condotta potenzialmente integrante le fattispecie di reato in esame, nell'ambito dei valori di Anticorruzione (Par. 3.1), Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7), Tutela della concorrenza (Par. 3.8) e Fornitori (Par. 4.4) **Deleghe e procure**: al CEO è conferito il potere di stipulare contratti per l'acquisto di beni e servizi di qualsivoglia natura e specie, inclusi quelli informatici, entro determinati importi. Al CFO è stato conferito il potere di acquistare beni strumentali durevoli di tipo informatico purché non superi determinati limiti di spesa. **Procedure**: la procedura acquisti e qualifica fornitori è regolata dalle Linee guida del sistema qualità (Manuale integrato della Qualità, Ambiente e Sicurezza, Sez. 7, paragrafi 7.4 e ss.) e da Procedure ed Istruzioni Operative Standard specifiche e formalizzate: • Procedura PGSI ACQ "Approvvigionamento"; • Ist. Op. n. 18 "Gestione dei subappaltatori"; • Ist. Op. n. 28 "Gestione della tesoreria"; • PR_AC 01 "Gestione del sistema anticorruzione"". **Gestione del processo**: l'Ufficio Purchasing raccoglie le esigenze di acquisto da parte dei Cantieri o degli Uffici della Società, seleziona i fornitori e gestisce il processo di qualifica, aggiornando l'albo dei fornitori. • Gli acquisti non ordinari vengono gestiti mediante RdA dall'Ufficio Purchasing. Ove i fornitori qualificati non siano in grado di fornire il prodotto/servizio richiesto, l'Ufficio Purchasing avvia una ricerca di mercato e devono essere valutati almeno 3 potenziali fornitori (se l'importo dell'acquisto è superiore ai 1.000 euro). Se l'acquisto è fuori budget, è necessaria l'autorizzazione del Direttore di Area, altrimenti sarà sufficiente l'autorizzazione del Responsabile di funzione o dell'Area Manager per i cantieri. Ottenute le autorizzazioni necessarie, l'Ufficio Purchasing inserisce nel software gestionale l'Ordine di Acquisto. I pagamenti sono gestiti dall'Ufficio Finance & Accounting. • Gli acquisti ordinari nei cantieri sono effettuati direttamente dalla funzione richiedente, accedendo al portale Ibow, nel quale è impostato il budget per singolo cantiere. Selezionando il centro di costo, il sistema consente di visualizzare solo i prodotti disponibili per il cantiere, che potranno essere selezionati e inseriti nel carrello. Se l'ordine è fuori budget di oltre il 3% il sistema richiederà automaticamente l'autorizzazione dell'Area Manager. **Gestione dei subappaltatori**: l'Area Manager individua le imprese candidate subappaltatrici e seleziona quella da proporre al COO, motivandone la scelta, ovvero chiede all'Ufficio Acquisti di avviare la ricerca dei potenziali subappaltatori. Individuata l'impresa, l'Area Manager propone al COO, con l'impiego di un apposito Modulo, l'attivazione del subappalto, motivando l'istanza e indicando il relativo valore economico. In caso di determinazione positiva, Customer Care Specialists richiede al Committente (ove ciò sia previsto nel contratto d'appalto e/o negli atti di affidamento) l'autorizzazione (preventiva) al subappalto. Il contratto di subappalto è predisposto dall'Ufficio Legal Affairs e viene sottoscritto dal COO.

Continua nella slide successiva…

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
A	**Selezione e qualifica dei fornitori/subappaltatori**: è implementato un sistema di qualificazione e valutazione nel tempo dei fornitori/subappaltatori, al fine di assicurare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti da PFE. In particolare, i candidati subappaltatori ed fornitori sono sottoposti ad un processo di qualifica da parte dell'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety, che prevede una Due Diligence, nell'ambito della quale vengono verificati i profili di adeguatezza del fornitore/subappaltatore in materia etico-ambientale, qualità, salute e sicurezza, idoneità tecnico-professionale e antimafia. Nella fase di Pre-qualifica, PFE richiede al fornitore/subappaltatore una serie di documenti volti a dimostrare il possesso dei requisiti di adeguatezza (CCIA in corso di validità, Certificati ISO 9001 e altre certificazione, D.U.R.C/Certificato di regolarità fiscale/Dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale, Dichiarazione unica relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Dichiarazione dei requisiti di sicurezza, Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti relativi all'A.U./CdA, elenco del personale e dei mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione dell'attività, Polizza RCT/RCO, Piano Operativo di Sicurezza). Ove i requisiti siano soddisfatti, nella fase successiva di qualifica, è richiesta ulteriore documentazione con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro (i.e. certificato di idoneità sanitaria del personale, attestati di avvenuta formazione, nomina RSPP, assegnazione DPI). Inoltre, i fornitori/subappaltatori devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di adesione al Codice etico 231 adottato da PFE, assumendosi l'impegno esplicito alla prevenzione della corruzione. La Due diligence viene ripetuta con frequenza triennale. Se dalla Due diligence emerge una o più red flags, l'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety provvede all'avvio di un Remediation Plan, richiedendo al fornitore/subappaltatore di implementare controlli anticorruzione ovvero considerando tale fattore nella valutazione del rischio di corruzione ed informa la Direzione Competente e l'OdV. **Valutazione periodica dei subappaltatori**: il Responsabile di Cantiere e l'Area Manager effettuano una valutazione periodica sui subappaltatori, compilando il modulo «SVSUB». La valutazione ha ad oggetto vari profili relativi al servizio reso (i.e. qualità, flessibilità, rispetto del programma operativo, rapporto qualità-prezzo ecc.). In caso di valori non conformi, l'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety aprono una "Non conformità" per le opportune valutazioni. **Elenco fornitori**: la Società ha implementato un Elenco dei fornitori qualificati. In sede di intervista, è emerso che è in corso di implementazione un Portale fornitori gestito digitalmente, all'interno del quale verrà inserita tutta la documentazione necessaria alla qualifica. **Software gestionali:** la Società utilizza il sistema gestionale ARCA per la gestione del ciclo passivo e della contabilità. Inoltre, viene utilizzato il software IBOW che consente di gestire il processo di acquisto direttamente nei cantieri; all'interno del sistema è impostato un budget per singolo cantiere e, in caso di superamento del budget, è richiesta l'autorizzazione dei Responsabili di cantiere, che viene inserita a sistema. **Contrattualistica**: i rapporti con i fornitori sono di norma formalizzati in appositi contratti standard; nel caso di contratti complessi, per i quali è necessario l'inserimento di specifiche clausole a tutela della Società (i.e. particolari modalità di pagamento, garanzie, penali, etc.), viene sempre previamente coinvolto l'Ufficio Legal Affairs per la predisposizione della documentazione contrattuale. Inoltre, all'interno dei contratti è inserita una clausola che consente a PFE di effettuare audit per la verifica del rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei fornitori/subappaltatori. **Relazioni periodiche dei consulenti:** prima di autorizzare il pagamento**,** la Funzione ricevente è tenuta a esaminare la relazione periodica sull'attività svolta dal consulente. Ove tale verifica abbia esito positivo, la Funzione ricevente trasmette la relazione all'Ufficio Finance & Accounting, unitamente all'autorizzazione al pagamento. **Facility & Maintenance**: nell'ambito dell'area Facility e Maintenance la selezione dei fornitori/subappaltatori viene svolta dall'Head of Facility & Maintenance e dall'Area Manager. Una volta individuato il fornitore/subappaltatore, Head of Facility & Maintenance collabora con Customer Care Specialist per finalizzare il rapporto. Il contratto viene predisposto con la collaborazione dell'Ufficio Legal Affairs e successivamente trasmesso all'Ufficio Purchasing per il caricamento dell'ordine a sistema. Prima di autorizzare il pagamento, l'Area Manager deve asseverare l'effettiva esecuzione del servizio tramite mail all'Ufficio Finance & Accounting. *Continua nella slide successiva…*

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
A	**Controllo sui materiali**: al ricevimento del materiale da parte del Responsabile di Cantiere o di altro soggetto incaricato, è previsto il controllo della corrispondenza tra Documento di accompagnamento della merce e materiale consegnato. Il risultato del controllo è registrato sul Documento di trasporto, che viene trasmesso all'Ufficio Purchasing. Le eventuali non conformità sono segnalate all'Ufficio Quality Compliance & Environment per l'apertura di una contestazione al fornitore. **Archiviazione**: tutta la documentazione inerente gli acquisti viene conservata presso l'archivio informatico detenuto nell'Ufficio Finance & Accounting.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Aggiornamento Procedure/Ist. Op.: si suggerisce di aggiornare la Procedura PGSI ACQ "Approvvigionamento" e la Ist. Op. n. 18 «Gestione dei subappalti», al fine di adeguare le stesse alla mutata organizzazione aziendale, regolamentando altresì il processo nell'ambito della recente attività di business svolta da PFE «Facility & Maintenance», in particolare con riferimento alla fase di selezione e qualifica dei fornitori.

Verifiche di conformità beni/servizi:

- **Controllo sui materiali**: si suggerisce di prevedere espressamente all'interno della PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento» che il pagamento delle fatture relative ad un acquisto di materiali sia disposto solo a seguito del controllo sulla merce.
- **Verifica di conformità dei servizi**: si suggerisce di prevedere un'attività di verifica da parte della Funzione ricevente dell'effettiva esecuzione dei servizi concordati con il fornitore, mediante modalità idonee a garantire adeguata tracciabilità (i.e. email) e di prevedere il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Funzione ricevente prima di poter procedere con il pagamento.
- **Tracciabilità delle verifiche sulle relazioni periodiche dei consulenti:** si suggerisce di formalizzare e garantire tracciabilità delle verifiche compiute dalla Funzione ricevente ai fini dell'asseverazione del servizio reso dal consulente.

Facility & Maintenance/segregazione delle funzioni: si suggerisce di prevedere il coinvolgimento dell'Ufficio Purchasing sin dalla fase di selezione e qualifica dei fornitori anche per l'area Facility & Maintenance per garantire la segregazione delle funzioni nella gestione della fase di selezione e nella successiva fase operativa del contratto.

Verifica Codice Identificativo di Gara (CIG) per i subappaltatori: si suggerisce di prevedere una verifica circa la corrispondenza del CIG del subappaltatore con il CIG dell'appalto, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Iscrizione alle White list: si suggerisce di tenere in considerazione come elemento di valutazione dei fornitori/subappaltatori l'iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizio non soggetti a tentativi d'infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura del territorio competente (si osserva che la Prefettura di Caltanissetta ha istituito tale elenco disponibile sul sito internet).

Software gestionali: si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire all'interno del Software gestionale ARCA il workflow documentale attualmente previsto solo su EDOCH.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**7. Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial Officer (CCO)* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Head of Purchasing* ➢ *Direzione richiedente* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety*	**Deleghe e procure**: il CEO può stipulare contratti di sponsorizzazione di importo complessivo inferiore a 50.000 euro e concedere erogazioni liberali sino all'importo massimo di euro 25.000. Al superamento di tale soglia, le erogazioni liberali devono essere autorizzate dal CdA. **Codice Etico:** sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice Etico adottato dalla Società in materia di contributi ad istituzioni pubbliche (Par. 4.5) **Procedure**: la Società ha formalizzato la Ist. Op. n. 35 «Gestione donazioni, sponsorizzazioni e altre liberalità» **Gestione del processo:** PFE definisce un budget annuale delle risorse da destinare ad omaggi, sponsorizzazioni, altre liberalità, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il processo di erogazione di una donazione, di un atto di liberalità o di una sponsorizzazione ha origine da una richiesta in forma scritta, e in particolare da: • una formale richiesta da parte di un soggetto esterno (ente, associazione, privato, organizzazioni ecc.) destinata ad una Direzione di PFE (Direzione richiedente) ovvero da • una proposta da parte di una Direzione/Responsabile di PFE (Direzione proponente). Le proposte di erogazioni liberali e di sponsorizzazioni sono approvate, in funzione dell'impegno economico di PFE, dal CEO ovvero dal CdA. A seguito dell'approvazione, in caso di elargizione di somme di denaro, Finance & Accounting emette il bonifico sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto che ha approvato l'iniziativa. In caso di erogazione di beni che devono essere acquistati, Head of Purchasing provvede alla selezione del fornitore e all'acquisto del bene. **Verifica della controprestazione nelle sponsorizzazioni**: il CCO garantisce la verifica del rispetto di quanto previsto nel contratto e raccoglie adeguata documentazione al fine di dimostrare l'effettiva pubblicizzazione del marchio. Dopo 6 mesi dalla sponsorizzazione, CCO relaziona al vertice sui risultati strategici ed economici raggiunti. Se l'approvazione del contratto è stata rilasciata dal CdA, la relazione va inviata al CdA. **Divieto di omaggi**: ai dipendenti di PFE è fatto divieto di accettare omaggi da fornitori, commissionari, appaltatori o ditte interessate alle forniture e agli appalti della Società. **Verifica delle terze parti/due diligence**: la Direzione richiedente/proponente verifica la sussistenza di taluni requisiti in capo all'ente beneficiario (i.e. rispetto dei principi di comportamento, conflitto di interesse ecc.). L'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety provvede a far sottoscrivere all'ente beneficiario la Due diligence con impegno esplicito di prevenzione della corruzione e assenza di situazioni di conflitto di interesse. Inoltre, svolge una serie di verifiche in relazione ai rapporti tra soggetto beneficiario e PFE (e in particolare verifica se l'ente beneficiario ha esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti di PFE negli ultimi 3 anni). L'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety trasmette gli esiti della due diligence alla Direzione proponente, riportando eventuali red flags che potrebbero essere ostativi all'accoglimento della richiesta.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Archiviazione:** tutta la documentazione inerente le attività di cui sopra viene debitamente archiviata e conservata presso l'Ufficio Finance & Finance. **Contrattualistica:** gli accordi di sponsorizzazione sono sempre formalizzati in specifici contratti previamente autorizzati e condivisi con l'Ufficio Legal Affairs, all'interno dei quali sono altresì inserite specifiche clausole di rispetto del Codice Etico

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Istruzione Operativa: si suggerisce di aggiornare la Ist. Op. n. 35 alla luce della nuova delibera del CdA del 20 gennaio 2023 che conferisce specifici poteri al CEO in materia di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, entro determinati limiti di spesa.

Elenco delle liberalità e sponsorizzazioni: si suggerisce di prevedere la compilazione di un elenco delle liberalità e delle sponsorizzazioni, da aggiornare a cura della Direzione richiedente con le singole iniziative approvate, al fine di garantirne adeguata tracciabilità.

Verifica della controprestazione nelle sponsorizzazioni: si suggerisce di integrare i controlli previsti dalla Ist. Op. n. 35, in merito all'effettività della controprestazione nei contratti di sponsorizzazione, estendendoli anche ad ipotesi in cui l'oggetto della controprestazione non sia esclusivamente la pubblicizzazione del marchio (i.e. inserimento del nominativo di PFE come sponsor di un evento).

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
M	**8. Gestione dei rapporti istituzionali con enti pubblici** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO).* ➢ *Ufficio Industrial Relations & Litigations*	**Codice Etico**: sono previsti appositi principi in relazione alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei valori di Anticorruzione (Par. 3.1) e Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7) **Ruoli e responsabilità:** il CEO, il CCIO e i dipendenti dell'Ufficio Industrial Relations & Litigations si interfacciano con la PA in occasione di rapporti/incontri istituzionali. **Procedura**: la Società ha adottato le seguenti procedure: • Ist. Op. n. 32 «Codice di condotta nelle attività di sviluppo e promozione» **Gestione operativa:** gli incontri commerciali di sviluppo, promozione, marketing e acquisizione di servizi devono essere effettuate almeno da due componenti di PFE. Qualora per necessità organizzative o economiche non sia possibile la presenza di due soggetti, il soggetto che partecipa all'incontro deve essere autorizzato dal CCIO. **Conflitto di interessi di Consulenti**: i Consulenti di cui la Società si dovesse avvalere nei rapporti istituzionali con enti pubblici devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi e dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti della P.A. i cui interessi siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi di PFE. **Tracciabilità**: gli incontri relativi allo sviluppo, promozione, marketing e acquisizione di servizi devono essere seguiti da un report dell'incontro che sintetizzi oggetto dell'incontro ed esito dello stesso. Tale report deve essere sempre inviato al CCIO. Se la trattativa è condotta direttamente dal Public Sector, il report sarà inviato dallo stesso al vertice aziendale.	**Tracciabilità**: si suggerisce di estendere i controlli già previsti dalla Ist. Op. n. 32, in merito alla presenza di almeno due componenti di PFE anche alle ulteriori ipotesi di rapporti istituzionali con esponenti P.A. (i.e. in occasione di incontri istituzionali, convegni, eventi, ecc.).

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**9. Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e accordi transattivi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Industrial Relations & Litigations*	**Deleghe e procure:** è attribuita al CEO la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il CEO e il CFO propongono, accettano, negoziano, sottoscrivono accordi transattivi con clienti, fornitori e collaboratori/partner (che non necessitano di assistenza legale) che determinano per la società un detrimento di importo massimo, per singolo atto, di euro 100.000. In caso di superamento di tale soglia, l'accordo transattivo deve essere approvato dal CdA. Al CFO è stata attribuita la rappresentanza della società in qualsiasi controversia in materia fiscale e tributaria, di ogni ordine e grado, inclusi i giudizi speciali e/o straordinari, con facoltà di nominare legali esterni e conferire loro mandato alle liti. I medesimi poteri sono stati conferiti al CHRO con riferimento ai contenziosi in materia giuslavoristici, nell'ambito dei quali può sottoscrivere transazioni, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale. **Procedure/Istruzioni Operative:** PFE ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative: • Ist. Op. n. 8 «Disciplina del lavoro e provvedimenti disciplinari»; • Ist. Op. n. 14 «Riscossione dei crediti»; • Ist. Op. n. 16 «Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio»; • Ist. Op. n. 27 «Gestione delle relazioni industriali». **Gestione del processo:** • Gestione dei contenziosi: l'Ufficio Legal Affairs esamina gli atti di natura legale relativi al contenzioso attivo e passivo in materia civile, penale e amministrativa, e chiede eventuale ulteriore documentazione alle funzioni coinvolte. Con riferimento al contenzioso attivo, l'Ufficio Legal Affairs, valutata l'opportunità di attivare un'azione legale, promuove l'iniziativa al CdA, che deve emettere apposita delibera. In caso di contenzioso giuslavoristico, la delibera è emessa dal CHRO, mentre ove si tratti di contenzioso amministrativo, la determinazione è affidata al Legal Affairs Manager. • Gestione delle transazioni: CHRO - per i contenziosi giuslavoristici - o CFO - per i contenziosi in ambito societario, amministrativo, civile, fiscale e tributario - si occupano della gestione delle trattative con la controparte per la definizione della transazione e trasmettono al CEO e al CdA una relazione contenente i dettagli della transazione. CHRO e CFO collaborano con l'Ufficio Legal Affairs nella stesura dell'accordo transattivo. L'accordo transattivo viene sottoscritto dai soggetti a ciò espressamente delegati (CdA, CEO, CFO, CHRO). • Supporto specialistico legale nelle gare di appalto: l'Ufficio Legal Affairs supporta le strutture preposte di PFE sia nella fase di partecipazione alle gare di appalto (i.e. soccorsi istruttori), sia in seguito all'aggiudicazione della gara ed alla gestione esecutiva del relativo contratto. • Profilo giuslavoristico: l'Ufficio Human Resources si occupa di tutti i contenziosi nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e in ambito sindacale, conferendo incarichi a legali esterni specializzati in diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Nella fase precontenziosa l'Ufficio Industrial Relations & Litigations supporta il legale esterno e cura la predisposizione e la conservazione della documentazione necessaria.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Contrattualistica**: nei contratti/lettere di incarico dei legali della Società, vengono inserite clausole di presa visione ed accettazione del Modello 231 e del Codice Etico adottato da PFE. **Tracciabilità:** è garantita adeguata tracciabilità ed archiviazione dei documenti relativi ai contenziosi. In particolare l'Ufficio Legal Affairs mantiene un file ove sono contenute le informazioni di sintesi relative a tutti i contenziosi, con riguardo alle seguenti informazioni: tipologia del contenzioso; data di notifica del ricorso; autorità adita; sede del contenzioso; attore; oggetto del contenzioso, grado del giudizio, data delle udienze e provvedimenti adottati.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Procedure/Istruzioni Operative: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo.

Accordi transattivi: si suggerisce di prevedere all'interno della Ist. Op. n. 16 che gli accordi transattivi siano adeguatamente e formalmente motivati.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**10. Verifiche ed ispezioni da parte di autorità pubbliche** *Direzioni coinvolte:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Referente interno*	**Codice Etico**: sono previsti appositi principi in relazione alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito dei valori di Anticorruzione (Par. 3.1) e Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7) **Deleghe e procure:** è stato conferito al CEO il potere di rappresentare la società in ogni sede e circostanza. Inoltre, è stato attribuito al CCIO, CFO, COO e CHRO il potere di curare e sottoscrivere ogni dichiarazione, comunicazione, attestazione, istanza comunque denominata e di qualsivoglia natura e specie che, per esigenze aziendali, sia necessario rilasciare o promuovere nei riguardi di enti pubblici e simili, sia ad istanza della società che a richiesta di tali enti. **Istruzioni Operative**: la Società ha adottato l'Istruzione Operativa n. 33 «Gestione delle ispezioni e degli audit» **Gestione operativa del processo**: al momento dell'avvio dell'ispezione, il Direttore dell'Area interessata alla verifica, identifica ed incarica il Referente incaricato di gestire le relazioni con gli enti di controllo ed ispezione. Il Referente incaricato di gestire le relazioni con l'ente di ispezione/verifica/audit, può individuare come collaboratori uno o più dipendenti interni o altri soggetti terzi espressamente identificati, competenti per materia, al fine di ricevere un supporto, previa autorizzazione della Direttore dell'Area coinvolta. Nel caso di visita ispettiva programmata, il Direttore dell'Area competente avvisa il Referente al fine di facilitare l'accesso e l'identificazione del personale ispettivo da parte della Reception. In caso contrario, all'arrivo del personale ispettivo, la Reception avvisa immediatamente il Referente interno. Il personale che riceve gli Ispettori/verificatori incaricati del controllo deve identificare il personale ispettivo che si presenta presso la Società e richiedere il provvedimento autorizzativo. Il Referente interno fornisce tutti i documenti e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'accertamento, e, ove necessario, richiede la documentazione da esibire alle altre Funzioni aziendali coinvolte. Al termine della visita ispettiva, i verificatori/ispettori rilasciano il verbale riepilogativo dell'esito dell'ispezione, che viene esaminato dal Referente interno e dalle altre Funzioni coinvolte. Il verbale è sottoscritto dal Direttore di Area o, ove previsto, dal Referente. Ove dal verbale emergano rilievi o sanzioni, il Referente trasmette il verbale al Direttore di Area, alle Funzioni coinvolte, all'OdV, al consulente di riferimento e al Presidente del CdA, ove previsto. **Segnalazioni**: i Direttori di Area devono segnalare all'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety ogni difformità riscontrata nel comportamento dei soggetti coinvolti nel processo in esame. **Archiviazione**: la funzione interessata, in base all'ambito della verifica o ispezione, cura l'archiviazione di tutte la documentazione rilevante. **Flussi OdV**: è previsto nei confronti dell'OdV un flusso informativo in caso di avvio di ispezioni e, conseguente trasmissione di relativi verbali d'ispezione rilasciati dall'Autorità di riferimento.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Istruzione Operativa: si suggerisce di inserire all'interno dell'Ist. Op. n. 33 i seguenti controlli che devono essere svolti dal Referente interno:

- annotare orario di arrivo degli ispettori, inizio delle verifiche e fine delle stesse;
- assistere il personale ispettivo nella stesura dell'eventuale verbale ispettivo, inserendo eventuali osservazioni, firmare e richiedere copia dello stesso;
- stilare una relazione, ad uso interno, delle attività svolte (es. "Relazione dell'attività ispettiva - ad uso interno") nel caso in cui non venga, contestualmente alla verifica, rilasciata copia del verbale ispettivo.

Si suggerisce, inoltre, di prevedere la predisposizione di uno strutturato Action Plan che individui: le azioni da implementare; i soggetti responsabili dell'attuazione delle suddette azioni ed i tempi per porre in essere le stesse.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**11. Conferimento di incarichi professionali** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety*	**Ruoli e responsabilità**: gli incarichi professionali vengono conferiti dal CEO sino all'importo massimo, per singolo contratto, di euro 50.000. In caso di superamento di tali soglie, l'incarico deve essere conferito dal CdA. **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha formalizzato le seguenti procedure e Istruzioni Operative: • PGSI ACQ "Approvvigionamento"; • Ist. Op. 34 «Gestione degli incarichi professionali e di consulenza»; • PR_AC 01 «Gestione del sistema anticorruzione». **Verifiche di conformità della prestazione**: prima di autorizzare il pagamento delle fatture relative ad una prestazione resa dal consulente, la Funzione ricevente verifica la congruità della fattura anche sulla base dei criteri concordati con il professionista e in caso di esito positivo dà parere positivo all'Ufficio Finance & Accounting per il pagamento. Inoltre, la Funzione ricevente verifica le Relazioni periodiche sull'attività svolta dal consulente. Nel caso in cui la Funzione ricevente ritenga che la Relazione non sia sufficiente, si sospendono i pagamenti e si chiedono chiarimenti. Il pagamento e la liquidazione dei corrispettivi avviene solo a seguito dell'asseverazione definitiva rilasciata dalla Funzione ricevente. **Elenco consulenze**: l'Ufficio Legal Affairs predispone e cura un elenco dei contratti di consulenza stipulati dalla Società, con l'indicazione di alcune informazioni (i.e. data di inizio e fine della consulenza, oggetto dell'attività, importo, relazione periodiche ecc.). **Due diligence sui consulenti**: PFE svolge un'attività di Due Diligence sui Consulenti, nell'ambito della quale è prevista la valutazione dei Curricula vitae al fine di verificare la professionalità e le competenze del consulente. Inoltre, è richiesto al Consulente di sottoscrivere una dichiarazione inerente l'assenza di condanne penali e l'accettazione del Codice Etico 231 adottato dalla Società. La Due diligence viene ripetuta con frequenza triennale. Se dalla Due diligence emerge una o più red flags, l'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety provvede all'avvio di un Remediation Plan, richiedendo al consulente di implementare controlli anticorruzione ovvero considerando tale fattore nella valutazione del rischio di corruzione ed informa la Direzione Competente e l'OdV. **Conflitto di interessi**: i Consulenti devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi e dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti della P.A. i cui interessi siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi di PFE. **Contrattualistica**: nell'ambito dei rapporti con consulenti/intermediari, è previsto l'inserimento nei contratti della clausola volta a disciplinare le conseguenze delle violazioni del Modello 231, del Codice Etico adottato da PFE e della Politica di gestione del sistema integrato.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Controlli esistenti
M	**Divieto di rinnovo automatico**: i contratti stipulati con i consulenti non sono soggetti al rinnovo automatico. Con periodicità annuale, la Società provvede a stipulare un nuovo contratto di consulenza, rinnovando la Due diligence. **Reporting**: l'Ufficio Legal Affairs trasmette all'OdV l'elenco delle consulenze due volte l'anno. *Per gli ulteriori presidi di controllo, si rimanda all'area sensibile n. 6 «Ciclo passivo - acquisti di beni o servizi»*

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Tracciabilità delle verifiche di conformità delle prestazioni: si suggerisce di formalizzare e garantire tracciabilità delle verifiche compiute dalla Funzione ricevente ai fini dell'asseverazione del servizio reso dal consulente.

Gestione consulenti: si suggerisce di valutare l'opportunità di richiedere al consulente/intermediario l'indicazione espressa dei collaboratori dei quali il consulente si avvarrà nell'espletamento del suo incarico, estendendo anche ad essi i presidi di controllo previsti.

Procedure/Istruzioni Operative: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**12. Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali** *Direzioni coinvolte* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Head of Sales* ➢ *Head of Tender Strategy* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Facility & Maintenance*	**Codice etico:** sono previsti specifici principi volti a scongiurare il rischio reato in esame, nell'ambito dei valori di Tutela della concorrenza (Par. 3.8) e Clienti (Par. 4.1) **Deleghe e procure:** è stato attribuito, mediante procura notarile, al CCIO, il potere di compiere le attività commerciali relative ai clienti e potenziali clienti pubblici della società su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alla partecipazione a gare pubbliche. In tal senso, è responsabile di definire le strategie commerciali, gestire o interrompere i rapporti con i clienti pubblici, anche potenziali, curare che tutte le relazioni commerciali con i clienti o potenziali clienti. Analoga procura è stata conferita al Head of Tender Strategy sia per il settore pubblico che per il settore privato. Inoltre, al CFO è conferito mediante procura notarile il potere di avviare, mantenere, accrescere, intensificare, ridurre, sospendere e interrompere, secondo quanto ritenuto opportuno, il confronto, le relazioni, la corrispondenza e l'interlocuzione con clienti nel settore di propria competenza. **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha adottato le seguenti Procedure/Istruzioni Operative: • PGSI COM 01 Processi commerciali, sviluppo e promozione; • Ist. Op. n. 32 «Codice di condotta nelle attività di sviluppo e promozione della PFE». **Gestione operativa**: gli incontri commerciali devono essere effettuate almeno da due componenti di PFE. Qualora per necessità organizzative o economiche non sia possibile la presenza di due soggetti, il soggetto che partecipa all'incontro deve essere autorizzato dal Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO). Head of Tender Strategy effettua uno screening delle gare di interesse e Tender Analyst verifica i requisiti di partecipazione richiesti. In caso di esito positivo, il Chief Operations Officer (COO), con la collaborazione di Head of Tender Strategy e di Head of Sales finalizzano l'offerta economica. **Segnalazioni di comportamenti scorretti**: il personale che durante la trattativa commerciale ha ricevuto segnalazioni o ha subito comportamenti inappropriati dalla controparte deve segnalare l'evento all'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety. **Tracciabilità**: gli incontri relativi allo sviluppo, promozione, marketing e acquisizione di servizi devono essere seguiti da un report dell'incontro che sintetizzi oggetto dell'incontro ed esito dello stesso. Tale report deve essere sempre inviato al CCIO. Se la trattativa è condotta direttamente dal Public Sector, il report sarà inviato dallo stesso direttamente al vertice aziendale.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati contro la P.A. e il suo patrimonio

Gap e azioni di miglioramento suggerite

Istruzione Operativa: si suggerisce di aggiornare la Ist. Op. n. 32 al mutato assetto organizzativo della Società e del sistema di Governance, distinguendo la disciplina dei rapporti commerciali relativi al settore pubblico da quelli del settore privato.

Archiviazione: si suggerisce di assicurare adeguata archiviazione dei report predisposti in occasione degli incontri commerciali.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

KPMG

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

As Is & Gap Analysis

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Le novità normative

La **L. 23 dicembre 2021, n. 238** recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019/2020*», entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha apportato alcune modifiche alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, ampliando le condotte punibili e modificando le rubriche dei reati richiamati:

- **art. 615-quater c.p**. «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici»
- **art. 615-quinquies c.p.** «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico»
- **art. 617-quater c.p.** «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico»
- **art. 617-quinquies c.p.** «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche»

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Aree sensibili	Rischi-reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. **Gestione dei sistemi informatici e delle reti (gestione credenziali di accesso ai sistemi, alla rete delle informazioni, attività di identificazione-implementazione-manutenzione e monitoraggio delle componenti infrastrutturali hardware, reti, sistemi; utilizzo, sviluppo e monitoraggio delle reti software; gestione delle misure di sicurezza fisica).**	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) ▪ Documenti informatici ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ▪ Intercettazione/impedimento/interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ▪ Frode informatica del soggetto che presta servi di certificazione di firma elettronica ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ▪ Danneggiamento di sistema informatici o telematici ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici pubblici	Tale rischio-reato risulta configurabile laddove siano stati individuati poteri e mezzi di intervento sul sistema informatico e telematico. Si tratta di condotte realizzate per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolte contro i beni informatici, sanzionate dall'ordinamento penale. Si considera infatti delitto informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento o l'accesso abusivo ad un sistema informatico/telematico. Nell'ambito di tale macro attività, i reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati attraverso l'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza; attraverso il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto; attraverso la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un terzo; attraverso l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica; attraverso la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui; attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. Il reato di falsità in documenti informatici, invece, potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la veridicità.

KPMG
© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La definizione del grado di rischio e dei presidi di controllo, in relazione a tale area di rischio, è basata sulla conformità agli strumenti di controllo di cui alla ISO 27001.

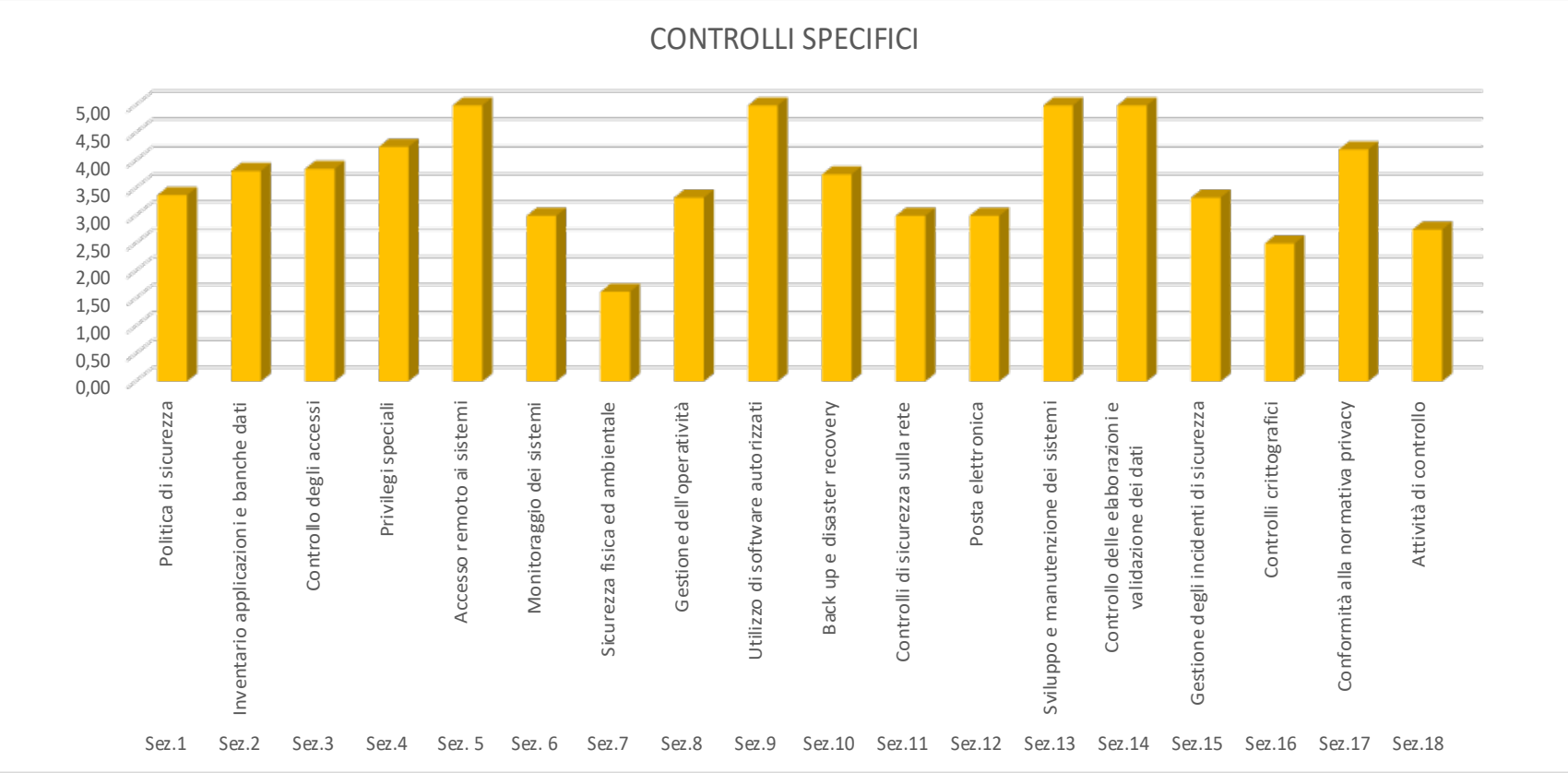

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Ambito	Controlli esistenti	Azioni di miglioramento suggerite
POLITICA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (3,38)	• La Società ha formalizzato e comunicato a tutto il personale la politica di sicurezza delle informazioni. • La Società talvolta verifica la corretta adozione della politica di sicurezza delle informazioni. • La Società ha individuato informalmente i responsabili per l'aggiornamento e la manutenzione della politica di sicurezza e per la gestione della sicurezza. • Viene parzialmente svolta un'attività di revisione della politica della sicurezza delle informazioni e della sua adozione da parte di una funzione di controllo interno o di un ente indipendente esterno.	▪ Si suggerisce di verificare periodicamente la corretta adozione della politica di sicurezza delle informazioni. ▪ Si suggerisce di definire e formalizzare ruoli e responsabilità per l'aggiornamento e la manutenzione della politica di sicurezza, per la gestione della sicurezza e per la risposta ad incidenti alla sicurezza. ▪ Si suggerisce di svolgere un'attività periodica di revisione della politica della sicurezza delle informazioni e della sua adozione.
INVENTARIAZIONE BANCHE DATI (3,81)	• La Società ha istituito e mantiene un inventario delle applicazioni, delle banche dati, dell'hardware e in parte dei software in uso. • Esiste una policy per la classificazione delle banche dati e delle applicazioni in base al valore ed alla sensibilità delle informazioni dalle stesse elaborate. • Viene effettuata periodicamente un'attività di classificazione delle applicazioni e delle banche dati in base ai criteri individuati.	▪ Si suggerisce di implementare e mantenere aggiornato l'inventario del software in uso dagli utenti (attualmente l'inventario è gestito indirettamente tramite sophos firewall); ▪ Si suggerisce di prevedere meccanismi di sicurezza differenti per la protezione dei dati in base al livello di criticità.
CONTROLLO DEGLI ACCESSI (3,85)	• Si rileva l'esistenza di un sistema di autorizzazione formale per la definizione dei requisiti di business per l'accesso ai dati e delle regole e dei diritti di accesso per ogni utente o gruppo di utenti. • È stata parzialmente predisposta una procedura di registrazione/cancellazione degli utenti. • L'accesso alle applicazioni aziendali è consentito solo tramite credenziali di autenticazione (user-id e password). • I codici identificativi per l'accesso alle applicazioni e alla rete sono individuali ed univoci. • Vengono effettuate verifiche periodiche sulle credenziali di autenticazione (verifiche sulle user-id non utilizzate, verifiche sulla scadenza delle password, ecc.). • Esistono policy e procedure relative alle caratteristiche delle password di accesso alle applicazioni e alla rete. • Esistono e sono state comunicate a tutti gli utenti le linee guida per la selezione e l'uso delle password. • Esistono policy e procedure relative alle password di accesso a specifici dati e sistemi classificati come critici o sensibili.	▪ Si suggerisce di effettuare periodiche verifiche dei sistemi di autorizzazione, attualmente previsto solo in caso di modifiche necessarie. ▪ Si suggerisce di finalizzare la procedura formale di registrazione/cancellazione degli utenti. ▪ Si suggerisce di formalizzare procedure di gestione delle credenziali di autenticazione (ad es. procedure per la distribuzione delle password e loro aggiornamento).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Ambito	Controlli esistenti	Azioni di miglioramento suggerite
PRIVILEGI SPECIALI (4,25)	• I privilegi speciali per i sistemi operativi, le applicazioni e i database sono controllati e concessi al personale strettamente necessario. • Sono parzialmente presenti procedure formali per l'assegnazione di privilegi. • Vengono effettuate verifiche periodiche dei privilegi speciali.	▪ Si suggerisce di implementare procedure formali per l'assegnazione di privilegi speciali (ad es. amministratori di sistema).
ACCESSO REMOTO AI SISTEMI (5,00)	• Esistono procedure formali per l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di terzi. • Sono presenti controlli per l'autenticazione degli utenti e dei sistemi remoti. • Sono effettuate verifiche periodiche sugli accessi remoti.	*Non sono emersi gap o azioni di miglioramento*
MONITORAGGIO DEI SISTEMI (3,00)	• I sistemi tengono traccia degli accessi degli utenti alla rete aziendale e alle applicazioni avvenuti con successo e di quelli falliti. • Sono parzialmente applicati meccanismi di tracciatura delle transazioni rilevanti effettuate tramite applicazioni e delle transazioni effettuate dagli amministratori dei sistemi.	▪ Si suggerisce di implementare e formalizzare procedure operative per il monitoraggio dell'uso dei sistemi al fine di assicurarsi che gli utenti stiano eseguendo solamente operazioni autorizzate. ▪ Si suggerisce di migliorare i meccanismi di tracciatura delle transazioni rilevanti effettuate tramite applicazioni, nonché di quelle effettuate dagli amministratori di sistemi.
SICUREZZA FISICA ED AMBIENTALE (1,63)	• Esistono delle procedure formalizzate per la gestione delle credenziali fisiche per l'accesso ai siti dei sistemi o ai sistemi stessi, come ad es. badge, pin, codici di accesso, token authenticator, valori biometrici, etc.	• Si suggerisce di adottare procedure formali per l'analisi dei rischi e la conseguente progettazione delle aree fisiche contenenti beni informatici; • Si suggerisce di formalizzare controlli e comunicare linee guida per il personale dipendente e terze parti per l'accesso ad aree sicure. • Si suggerisce di implementare delle procedure formalizzate per la gestione della security dei siti dei sistemi, che includano ad es. le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il reporting di violazioni/effrazioni dei luoghi o delle misure di sicurezza e le contromisure.
GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ (3,33)	• Sono documentate ed aggiornate le procedure per la gestione operativa dei sistemi informativi • Viene applicato il principio di separazione dei compiti per ridurre il rischio di modifiche non autorizzate o utilizzo improprio delle informazioni	▪ Si suggerisce di prevedere e formalizzare controlli di sicurezza nei contratti con terze parti per l'outsourcing di attività di elaborazione.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Ambito	Controlli esistenti	Azioni di miglioramento suggerite
UTILIZZO DI SOFTWARE AUTORIZZATI (5,00)	• E' installato e regolarmente aggiornato un software antivirus su tutti i clienti e su tutti i server. • Viene effettuata una verifica dei documenti allegati di posta elettronica e i download da internet. • Sono utilizzati strumenti per limitare l'accesso degli utenti ad Internet solamente a siti autorizzati. • Sono adottate procedure per il ripristino dei sistemi in caso di emergenza da virus. • Sono adottate procedure per garantire l'utilizzo di software autorizzato e provvisto di licenza. • Vengono effettuate attività periodiche di verifica del software installato.	*Non sono emersi gap o azioni di miglioramento*
BACK UP E DISASTER RECOVERY (3,75)	• Sono effettuati regolarmente i salvataggi di dati e software. • Sono adottate procedure che definiscono le attività di backup per ogni applicazione (frequenza, numero di copie, periodo di conservazione, ecc.). • Le copie di backup sono conservate in un luogo a sufficiente distanza dal sito principale. • Sono effettuati dei test sul ripristino dei dati. • Sono parzialmente presenti procedure per la gestione dei supporti magnetici removibili (come nastri, dischetti, ecc.). • Prima del riutilizzo o della dismissione delle apparecchiature informatiche, vengono totalmente cancellate le informazioni presenti. • Esistono piani di Business Continuity per garantire la continuità dei processi critici.	▪ Posto che i dispositivi di backup sono allocati in locali fisicamente separati dai locali del server ma sempre all'interno dell'area aziendale, si suggerisce di valutare l'opportunità di individuare luoghi di conservazioni diversi. ▪ Si suggerisce di implementare procedure per la gestione dei supporti magnetici removibili, utilizzando, laddove necessario, solo chiavette usb criptate e/o con password. ▪ Si suggerisce di adottare piani di Disaster Recovery per garantire la continuità dei sistemi informatici, assicurando che gli stessi siano aggiornati e testati periodicamente.
CONTROLLI DI SICUREZZA SULLA RETE (3,00)	• Sono stati individuati i responsabili per la gestione della rete. • Sono implementati dei controlli di sicurezza per garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete e di quelli in transito su reti pubbliche. • Sono adottati meccanismi di segregazione delle reti. • Sono parzialmente implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (accessi, operazioni su sistemi critici, ecc.	▪ Si suggerisce di formalizzare ruoli e responsabilità per la gestione della rete. ▪ Si suggerisce di adottare strumenti e soluzioni di monitoraggio del traffico di rete (ad es. sistemi IDS). ▪ Si suggerisce di migliorare i meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Ambito	Controlli esistenti	Azioni di miglioramento suggerite
POSTA ELETTRONICA (3,00)	• La società ha adottato e comunicato una policy sul corretto utilizzo della posta elettronica. • È stata effettuata un'attività di analisi dei rischi di sicurezza connessi all'utilizzo della posta elettronica. • Sono adottate procedure per la conservazione e l'archiviazione delle informazioni scambiate attraverso la posta elettronica.	▪ Si suggerisce di implementare meccanismi di sicurezza per la protezione delle informazioni scambiate attraverso la posta elettronica (ad es. crittografia, certificati digitali). ▪ Si suggerisce di definire delle procedure per la protezione delle informazioni durante lo scambio attraverso altri canali (i.e. fax, video, teams, etc.).
SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI (5,00)	• Sono presenti meccanismi di controllo per la messa in produzione dei software e dei relativi aggiornamenti. • Sono adottate procedure per l'implementazione periodica delle patch di sicurezza sui sistemi.	*Non sono emersi gap o azioni di miglioramento*
CONTROLLO DELLE ELABORAZIONI E VALIDAZIONE DEI DATI (5,00)	• Sono previsti controlli per la rilevazione degli errori di elaborazione dei dati e per verificare l'autenticità del contenuto delle transazioni elettroniche.	*Non sono emersi gap o azioni di miglioramento*
GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA (3,33)	• Sono in parte adottate procedure e strumenti di rilevazione e di risposta agli incidenti di sicurezza. Sono attualmente attivi gli strumenti di Sophos Antivirus e Firewall e gli strumenti di sicurezza di Microsoft 365. • Sono adottate procedure di reporting e comunicazione ai soggetti interessati. • Sono state parzialmente definite responsabilità e procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica delle infrastrutture IT.	▪ Si suggerisce di adottare procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza (i.e. SIEM, IDS). ▪ Si suggerisce di definire e formalizzare ruoli, responsabilità e procedure per la risposta a incidenti relativi alla sicurezza logica delle infrastrutture IT.
CONTROLLI CRITTOGRAFICI (2,50)	• Sono utilizzati documenti informatici firmati digitalmente all'interno dei processi aziendali; sono presenti delle procedure per l'utilizzo di strumenti di firma digitale e per la gestione dei documenti informatici.	▪ Si suggerisce di utilizzare tecniche specifiche di crittografia per la protezione di informazioni critiche.
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA PRIVACY (4,20)	• La Società ha implementato policy e procedure che regolamentano le attività previste dalla normativa Privacy. • È stato definito e formalizzato un modello organizzativo per la gestione degli adempimenti Privacy (nomine dei responsabili, nomine degli incaricati al trattamento, informative, ecc.). • Viene effettuata una valutazione del rischio IT con cadenza annuale.	▪ Si suggerisce di erogare attività formative al personale in materia di sicurezza e privacy.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO (2,75)	• Sono effettuate attività periodiche di verifiche tecniche della sicurezza dei sistemi (ad es. penetration test, vulnerabilità assessment, ecc.)	▪ Si suggerisce di pianificare ed effettuare attività di audit dei sistemi informativi

Criminalità organizzata e reati transnazionali

As Is & Gap Analysis

Delitti di criminalità organizzata

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ✓ Associazione per delinquere "*diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi)*" (art. 416, c.p. co. 6)
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) c.p.
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- ✓ Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L.18 /04/1975 n. 110*" (a*rt. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p)

Le fattispecie di: i) associazione per delinquere finalizzata a reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi, all'immigrazione clandestina, ovvero al traffico illecito di sostanze stupefacenti; ii) delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine; iii) sequestro di persona a scopo di estorsione, appaiono lontane dalla realtà della Società; tale circostanza riduce il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse ad una soglia ritenuta non rilevante. Si rinvia, in ogni caso, a quanto specificato con riferimento ai "*Delitti con finalità di terrorismo*" e ai "*Delitti contro la personalità individuale*". Risultano potenzialmente configurabili in termini di rischio-reato la fattispecie di **associazione per delinquere semplice (art. 416) e di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 426 bis).** Con riguardo a tale ultima fattispecie è utile precisare che, seppure possa sussistere il rischio-reato di potenziale commissione dell'illecito, l'effettiva realizzazione appare poco probabile dati gli elementi costitutivi della condotta (che deve essere caratterizzata da *forza di intimidazione* del vincolo associativo e dalla *condizione di assoggettamento e di omertà*).

In merito, invece, alla più ampia fattispecie di **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.),** c.d. "semplice", è opportuno tenere conto delle seguenti considerazioni, considerato che il reato associativo si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- ✓ un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile;
- ✓ un programma criminoso indeterminato: ai fini della configurabilità del reato, l'indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati (Cass.pen., sez. I, 15 gennaio 1997, n. 67).
- ✓ un'adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
- ✓ un *affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Considerato, inoltre, che il delitto associativo prescinde dall'effettiva realizzazione dei c.d. *reati scopo*, mentre potrebbe astrattamente acquisire rilevanza qualsiasi illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali (programma criminoso indeterminato), si può concludere, come ampiamente sostenuto in dottrina, per una sostanziale impossibilità materiale di procedere ad un'analitica mappatura dei rischi-reato (come sostenuto anche dalle Linee Guida di Confindustria).

Conseguentemente, ai fini della prevenzione del rischio-reato, sarà posta attenzione alla necessità per PFE, al fine di tutelarsi dalla potenziale imputazione di una "colpa organizzativa", di adoperarsi al fine di impedire/ostacolare la possibile creazione di strutture parallele che possano poggiarsi sui propri mezzi e risorse (requisito della struttura organizzativa), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo.

Processi coinvolti:

- Tutti i processi che comportano contatti con soggetti esterni (i.e. fornitori, clienti, enti pubblici e/o istituzionali, partner, etc.) e attività degli organi collegiali con compiti gestionali e/o decisionali (i.e. CdA, Comitati di direzione; Staff Meetings etc..). In particolare, si fa riferimento a processi sensibili quali acquisto di beni e servizi, ciclo attivo, selezione ed assunzione del personale. Con riferimento a tali attività, nonché a tutti i rapporti intrattenuti con l'esterno (clienti, fornitori, partner) si rinvia a quanto indicato nelle analisi di risk assessment relative alle altre fattispecie di reato di cui al presente documento.

Delitti di criminalità organizzata

PRESIDI DI CONTROLLO

- Si rileva un adeguato livello di controllo sulle fasi decisionali dei diversi processi critici di business, anche in considerazione dei seguenti elementi:
  - ✓ della partecipazione ai processi decisionali delle figure apicali, garantendo un tempestivo flusso di informazioni rilevanti al vertice aziendale;
  - ✓ il funzionamento del Consiglio di Amministrazione in termini di meccanismi di deliberazione, frequenza delle riunioni, verbalizzazione delle stesse, utilizzo di budget finanziario, è trasparente ed è mantenuta adeguata traccia dell'operato dello stesso;
  - ✓ della tracciabilità dei processi decisionali;
  - ✓ della trasparenza nelle decisioni su operazioni di particolare rilevanza e complessità (i.e. politiche fiscali, sicurezza, ambiente).

Suggerimenti

- Tuttavia, si suggerisce di valutare l'opportunità di implementare i seguenti elementi di controllo:
  - ✓ Presidiare il processo legato alla contabilità fiscale (per il dettaglio sull'analisi dei rischi e dei controlli si rimanda all'apposita sezione della presente mappatura);
  - ✓ Sistematica redazione ed archiviazione dei verbali e della documentazione afferente i diversi comitati/riunioni, prevedendo altresì la trasmissione all'OdV di flussi informativi *ad hoc* (quali ad es. minute delle riunioni, documentazione di supporto, etc.);
  - ✓ Si intendono qui richiamati gli elementi di controllo suggeriti in relazione ai processi di gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e della selezione ed assunzione del personale.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti di criminalità organizzata

Ulteriori principi di controllo

In generale, la Società *ispira la sua condotta ai seguenti* ***principi***, formalizzati nel Codice Etico e/o nella Parte Speciale del Modello:

- ✓ porre attenzione all'integrità e all'etica nello svolgimento delle attività;
- ✓ attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di autorità e autonomia conferito;
- ✓ definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, meccanismi di controllo volti a fare si che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- ✓ garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le diverse fasi del processo, con particolare riferimento all'autorizzazione, alla contabilizzazione, all'esecuzione e al controllo;
- ✓ prevedere, nello svolgimento delle attività, opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, ecc.);
- ✓ assicurare verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- ✓ assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- ✓ garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- ✓ prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- ✓ assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partners e consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
- ✓ garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabili e in modo da garantirne la tracciabilità;
- ✓ assicurare lo svolgimento di specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati transnazionali

Il 12 aprile 2006 è entrata in vigore la legge 16 marzo 2006, n. 146 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 S.O. n. 91) di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata ***transnazionale*** (c.d. "Palermo Convention" o "TOC Convention" per "Transnational Organized Crime Convention") e dei Protocolli addizionali sul traffico di migranti, sulla tratta di persone e sul traffico di armi, adottati il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

L'art. 3 (definizione di reato transnazionale) chiarisce che**:** "*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,* ***qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato****, nonché:*

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Dunque, dalla lettura dell'art. 3, è possibile desumere quelli che sono i presupposti stabiliti dalla legge perché un ***reato*** possa definirsi ***transnazionale***, ovverosia:

1) la **pena edittale** prevista per il ***reato*** base;
2) i **soggetti** del ***reato*** base;
3) alcune **caratteristiche dell'azione delittuosa**, tale da interessare una pluralità di Stati.

Il criterio della **interstatualità** della condotta illecita non è quindi sufficiente per qualificare il ***reato*** come ***transnazionale***, posto che reati i quali presentino elementi di collegamento con più Stati potrebbero ugualmente non potersi definire transnazionali perché non sufficientemente gravi (non rispettando i requisiti di pena stabiliti dal legislatore) ovvero perché non determinano il coinvolgimento di determinati soggetti previsti dal legislatore (in particolare ``gruppi criminali organizzati").

Soggetti attivi: deve essere coinvolto "un gruppo criminale organizzato" → la Convenzione ONU chiarisce che per "gruppo criminale organizzato" deve intendersi un "gruppo strutturato", "esistente per un periodo di tempo", "composto da tre o più persone", "che agiscono di concerto", "per commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione", "al fine di ottenere direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale" (art. 2 lett. a).

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati transnazionali

Reati Transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere(art. 416-bis c.p.)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- ✓ Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tali reati sono sanzionabili solo nel caso in cui presentano i connotati della **transnazionalità** ossia:

- pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- internazionalità, intesa come commissione del reato in più di uno Stato ovvero in uno Stato ma *i)* una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in uno altro Stato, *ii)* in esso sia implicato un gruppo criminale impegnato in attività criminali in più di uno Stato, *iii)* abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento alla realtà della Società, le fattispecie di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi, al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero al traffico di migranti appaiono difficilmente configurabili in considerazione del business e se non altro perché risulta non ravvisabile un'ipotesi di interesse o vantaggio per la Società medesima.

Con riguardo invece alle ipotesi associative restanti, si rinvia a quanto già indicato con riguardo alle fattispecie di Criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter.

Con riguardo infine alla fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, si rinvia a quanto indicato nell'ambito della Sezione del presente documento dedicata all'art. 25-decies del Decreto.

L'ipotesi di favoreggiamento personale potrebbe, altresì, astrattamente configurarsi, trattandosi di un reato comune, in quanto il soggetto attivo è "*chiunque…aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa*".

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati transnazionali

In generale, la Società, a presidio dei reati transnazionali, *ispira la sua condotta ai seguenti* ***principi***, formalizzati nella Parte Speciale del Modello

- ✓ utilizzare un sistema informatico finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati ed informazioni in merito a clienti ed operazioni;
- ✓ disciplinare i rapporti con i fornitori attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui sia prevista una clausola di rispetto del Codice Etico, al fine di sanzionare le condotte/comportamenti contrari ai principi ivi previsti;
- ✓ nell'ambito dei rapporti con consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export e/o nel caso di società estere facenti parte dello stesso Gruppo), deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza, trasparenza e buona fede, in particolare riguardo alla definizione dei prezzi;
- ✓ assicurare il controllo da parte delle funzioni competenti della regolarità dei pagamenti sia attivi che passivi nei confronti di tutte le controparti; in particolare, deve essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto e il soggetto che effettua o riceve il pagamento;
- ✓ in caso di conclusione di accordi con partner finalizzati alla realizzazione di investimenti, garantire la massima trasparenza;
- ✓ garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e lavoro, ivi incluso quanto attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- ✓ vietare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziale che vede coinvolta la Società;
- ✓ mantenere un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità estere, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti esteri, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste (i.e. per il rischio di corruzione internazionale).

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Falsità in strumenti e segni di riconoscimento

As Is & Gap Analysis

Falsità in strumenti e segni di riconoscimento

Aree sensibili	Rischi reato	Esempi di modalità realizzative
Attività di sviluppo, registrazione e rinnovo di marchi e brevetti, licenze d'uso	➢ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di utilizzo abusivo di marchi o brevetti altrui.

- Attività di sviluppo, registrazione e rinnovo di marchi e brevetti, licenze d'uso

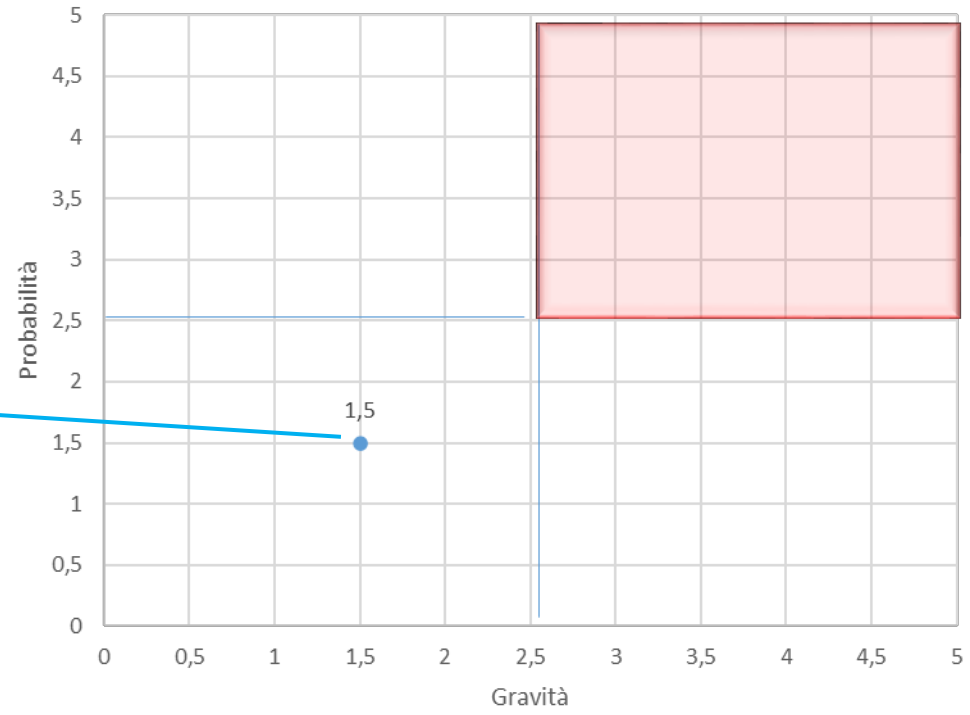

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Falsità in strumenti e segni di riconoscimento

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**Attività di sviluppo, registrazione e rinnovo di marchi, brevetti, licenze d'uso** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Innovation Manager*	**Ruoli e responsabilità/Gestione del processo**: il CEO definisce le politiche di sviluppo commerciale e le attua con il supporto del CCIO. L'attività di registrazione ed il controllo del mantenimento dei titoli di proprietà intellettuale è svolto dagli Innovation Manager. Attualmente PFE detiene un proprio brevetto (Clever job), che supervisiona la fase di registrazione di marchi, brevetti, licenze d'uso anche per le verifiche di anteriorità attraverso la consulenza di studi legali esterni specializzati. **Consulenti esterni**: la società si avvale del supporto di propri consulenti specializzati per lo svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi, il cui rapporto è formalizzato in appositi contratti.	**Formazione**: si suggerisce di prevedere periodiche riunioni di aggiornamento/allineamento del personale di PFE che opera in tale settore circa le novità normative in materia di marchi, brevetti e proprietà intellettuale, nonché sui rischi correlati ai sensi del Decreto 231.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro l'industria e il commercio

As Is & Gap Analysis

Delitti contro l'industria e il commercio

Aree sensibili	Rischi reato	Esempi di modalità realizzative
1. Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01): • art. 513 c.p.: "Turbata libertà dell'industria e del commercio"	Il reato di cui all'art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria e del commercio" potrebbe in linea teorica realizzarsi mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, agli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile).

Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali

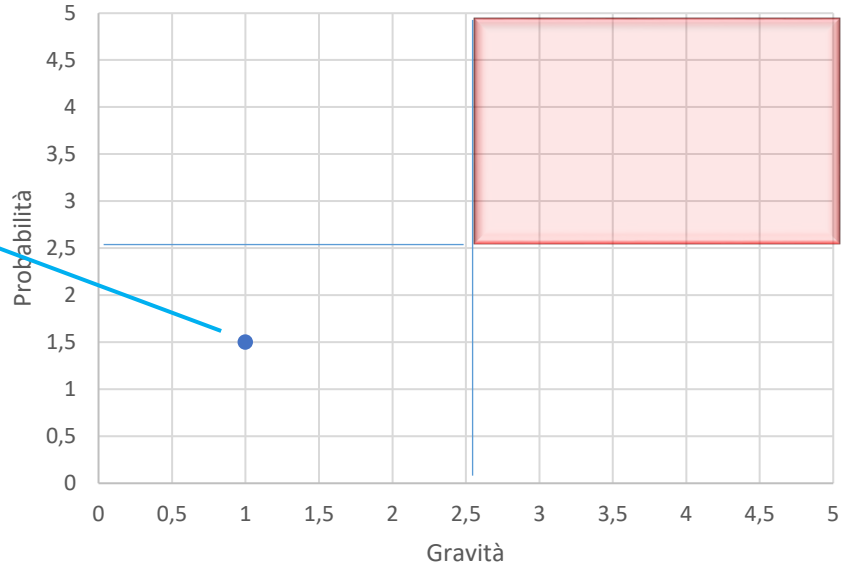

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro l'industria e il commercio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
B	**1. Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali** *Direzioni coinvolte* ➢ *CdA* ➢ *Chief Commercial Officer (CCO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Head of Sales* ➢ *Head of Tender Strategy* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Facility & Maintenance* ➢ *Area Operations* ➢ *Sales Manager*	**Codice etico:** sono previsti specifici principi volti a scongiurare il rischio reato in esame, nell'ambito dei valori di Tutela della concorrenza (Par. 3.8) e Clienti (Par. 4.1) **Deleghe e procure:** nell'ambito dei rapporti con clienti privati, è stato attribuito al Chief Commercial Officer (CCO), mediante procura notarile, il potere di compiere le attività commerciali relative ai clienti e potenziali clienti privati. Analoga procura è stata conferita al Head of Tender Strategy sia per il settore pubblico che per il settore privato. Inoltre, al CFO è conferito mediante procura notarile il potere di avviare, mantenere, accrescere, intensificare, ridurre, sospendere e interrompere, secondo quanto ritenuto opportuno, il confronto, le relazioni, la corrispondenza e l'interlocuzione con clienti nel settore di propria competenza. **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha adottato: • PGSI COM 01 Processi commerciali, sviluppo e promozione; • Ist. Op. n. 32 «Codice di condotta nelle attività di sviluppo e promozione della PFE». **Gestione operativa**: gli incontri commerciali devono essere effettuate almeno da due componenti di PFE. Qualora per necessità organizzative o economiche non è possibile la presenza di due soggetti, il soggetto che partecipa all'incontro deve essere autorizzato dal Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO). L'Ufficio Sales si occupa dello scouting di nuovi clienti e pianifica l'incontro con i Sales Manager. Prima di finalizzare l'offerta, Head of Sales valuta la solvibilità del cliente e il Sales Manager effettua i sopralluoghi con il supporto dell'Area Operations. Dopo l'analisi di fattibilità, Head of Tender Strategy e Head of Sales finalizzano l'offerta economica, coinvolgendo il CdA in caso di superamento del budget. **Segnalazioni di comportamenti scorretti**: il personale che durante la trattativa commerciale ha ricevuto segnalazioni o ha subito comportamenti inappropriati dalla controparte deve segnalare l'evento all'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety. **Tracciabilità**: gli incontri relativi allo sviluppo, promozione, marketing e acquisizione di servizi devono essere seguiti da un report dell'incontro che sintetizzi oggetto dell'incontro ed esito dello stesso. **Associazioni di categoria**: PFE, per il tramite del Chief Commercial Officer (CCO) partecipa ad alcune associazioni di categoria (i.e. IFMA). **Facility e Maintenance**: nell'ambito del business Facility & Maintenance, l'Ufficio Sales individua i possibili clienti con i quali instaurare relazioni commerciali e l'Ufficio Facility e Maintenance si occupa della gestione operativa del rapporto. **Reporting**: il CCO condivide con il CdA, su base mensile, un documento contenente i dati relativi a: gare partecipate; gare vinte; offerte proposte; nuovi clienti acquisiti.

Delitti contro l'industria e il commercio

RN	Controlli esistenti
B	**Software gestionale**: è stato implementato il software gestionale Salesforce come strumento di Customer Relationship Management, che consente di tener traccia delle attività effettuate dall'Ufficio Sales. A tale sistema possono accedere solo il Chief Executive Officer (CEO), Chief Human Resources Officer (CHRO) e l'Ufficio Sales. **Database:** PFE ha di recente acquisito il Database Atoka, che raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per l'analisi dei mercati.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Istruzione Operativa: si suggerisce di aggiornare la Ist. Op. n. 32 al mutato assetto organizzativo della Società.

Archiviazione: si raccomanda di assicurare la conservazione ed archiviazione della documentazione a supporto del processo di definizione e formalizzazione della politica commerciale.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

KPMG

Reati societari Market Abuse

As Is & Gap Analysis

Reati societari e Market abuse

Le novità normative

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238

La **L. 23 dicembre 2021, n. 238** recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019/2020*», entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha apportato modifiche alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies, modificando la disciplina sanzionatoria, l'ambito di applicazione del reato di abuso di informazioni privilegiate e la relativa rubrica.

- **art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 «**Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate»
- **art. 185 D.Lgs. n. 58/1998** «Manipolazione del mercato»

Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19

Il **D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19,** di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere»

Con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, l'art. 55 del Decreto (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ha **modificato** l'**art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001**, inserendo il nuovo delitto di «False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare», previsto e punito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

Aree sensibili	Rischi reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. Formazione, approvazione del bilancio e rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria	**Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):** ➢ *art. 2621 c.c.: "False comunicazioni sociali"* ➢ *art. 2621-bis c.c.: "Fatti di lieve entità"*	Nell'ambito di tale macro attività si comprendono le fasi di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili volte alla predisposizione dei bilanci annuali, situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali; definizione delle poste valutative di bilancio. I reati indicati potrebbero essere realizzati mediante l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero anche attraverso la variazione dei conti esistenti, l'inserimento di poste a valori difformi da quelle reali (come, ad esempio, la sopravvalutazione dei crediti, etc.), l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.
2. Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale	**Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):** ➢ *art. 2625 c.c. "Impedito controllo"* ➢ *art. 2626 c.c.* "Indebita restituzione dei conferimenti" ➢ *art. 2627 c.c.* "; "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve" ➢ *art. 2628 c.c.* "; "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" ➢ *art. 2629 c.c.* "Operazioni in pregiudizio dei creditori"; ➢ *art. 2632 c.c.* "Formazione fittizia del capitale"	I reati di "Impedito controllo"; "Indebita restituzione dei conferimenti"; "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"; "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"; "Operazioni in pregiudizio dei creditori" o di "Formazione fittizia del capitale" potrebbero, a titolo esemplificativo, essere commessi dall'Amministratore che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquisti o sottoscriva quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve; mediante l'approvazione di operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi; mediante la restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o questi vengano liberati dall'obbligazione di effettuare il conferimento, ecc.
3. Processi amministrativo contabili (ciclo attivo e passivo, tesoreria, rapporti infragruppo, amministrazione del personale, buste paga, imposte e tasse)	**Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):** ➢ art. 2621 c.c.: "*False comunicazioni sociali*" ➢ art. 2621-bis c.c.: "*Fatti di lieve entità*"	Nell'ambito di tale macro attività si comprendono le fasi di inserimento, variazione o cancellazione dei dati rilevanti ai fini della contabilità generale nel software gestionale e/o nel sistema informatico di supporto. Il rischio di commissione dei reati di cui trattasi è ipotizzabile tenuto conto che attraverso i processi amministrativo-contabili si giunge alla formazione del dato contabile destinato a confluire nei bilanci, nelle relazioni e nelle situazioni patrimoniali richieste dalla legge; la veridicità dei dati potrebbe, pertanto, essere inficiata in una fase precedente rispetto alla formazione del bilancio. A titolo esemplificativo, i reati di cui trattasi potrebbero essere commessi attraverso la falsa rappresentazione dell'ammontare in bilancio dei costi inerenti alla gestione del personale
4. Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza	➢ art. 2638 c.c.: "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*"	Potrebbe essere commesso il reato di ostacolo all'esercizio dell'attività delle Autorità pubbliche di vigilanza nel caso in cui, ad esempio, sia posta in essere una condotta che impedisca all'Autorità di esercitare le sue tipiche funzioni (i.e. comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione ad ispezioni, il ritardo ingiustificato, il comportamento pretestuoso nella trasmissione dei documenti).

Reati societari e Market abuse

Aree sensibili	Rischi reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
5. Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico	➢ art. 2637 c.c.: "*Aggiotaggio*"	Tale attività ha per oggetto la gestione delle informazioni e delle comunicazioni di notizie societarie sensibili (relative, ad esempio, a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione) riguardanti PFE. Nell'ambito di tale attività si potrebbe configurare il rischio di commissione del reato di "Aggiotaggio" mediante la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, anche in relazione a clienti, partners). Il reato è comune, dunque il soggetto attivo del reato può essere "chiunque"; tuttavia, per quanto riguarda la sua concreta realizzazione, sembra ascrivibile esclusivamente a soggetti qualificati e dotati di una certa autorevolezza e conoscenza della realtà societaria tale da qualificare le loro anticipazioni come particolarmente credibili.
6. Operazioni straordinarie o sul capitale sociale	➢ art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori" ➢ art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale" ➢ art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea" ➢ art. 2638, comma 1 e 2, c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"	Nell'ambito di tale attività potrebbe configurarsi il rischio di commissione del reato di «Formazione fittizia del capitale», tramite la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

Reati di Market Abuse (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001): artt. 184 e 185, TUF

Anche se la natura giuridica della Società è una S.p.A. non quotata, potrebbero comunque astrattamente configurarsi in capo alla stessa le fattispecie di Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) e di Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), qualora la Società venga in contatto, nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica, con informazioni c.d. price sensitive in relazione a strumenti finanziari quotati di terze parti (i.e. società clienti e partners); non è pertanto possibile escludere a priori l'astratta configurabilità delle condotte di abuso di informazioni privilegiate ovvero, in caso di diffusione di notizie false, di manipolazione del mercato.
In quest'ultima ipotesi di manipolazione del mercato, così come per la fattispecie di aggiotaggio, tuttavia, l'interpretazione del dettato normativo "..*strumenti concretamente idonei ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari*…" lascia presupporre la necessità di un autorevolezza delle fonti di informazione ai fini della realizzazione del reato.

Le aree potenzialmente coinvolte riguardano lo «Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali», e la «Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico».

Per la prima area, si rimanda ai presidi e alle azioni di miglioramento individuate per la medesima attività rispetto al reato di corruzione tra privati (slide n. 74) Riguardo la seconda area, per i presidi esistenti e le azioni di miglioramento si intende integralmente richiamato quanto indicato nella slide n. 69 in merito ai reati societari per la prevenzione del rischio-reato di aggiotaggio ex art. 2637 c.c. in quanto applicabili.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

- Formazione, approvazione del bilancio e rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
- Processi amministrativo contabili (ciclo attivo e passivo, tesoreria, rapporti infragruppo, buste paga, imposte e tasse)

- Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico

- Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale
- Operazioni straordinarie o sul capitale sociale

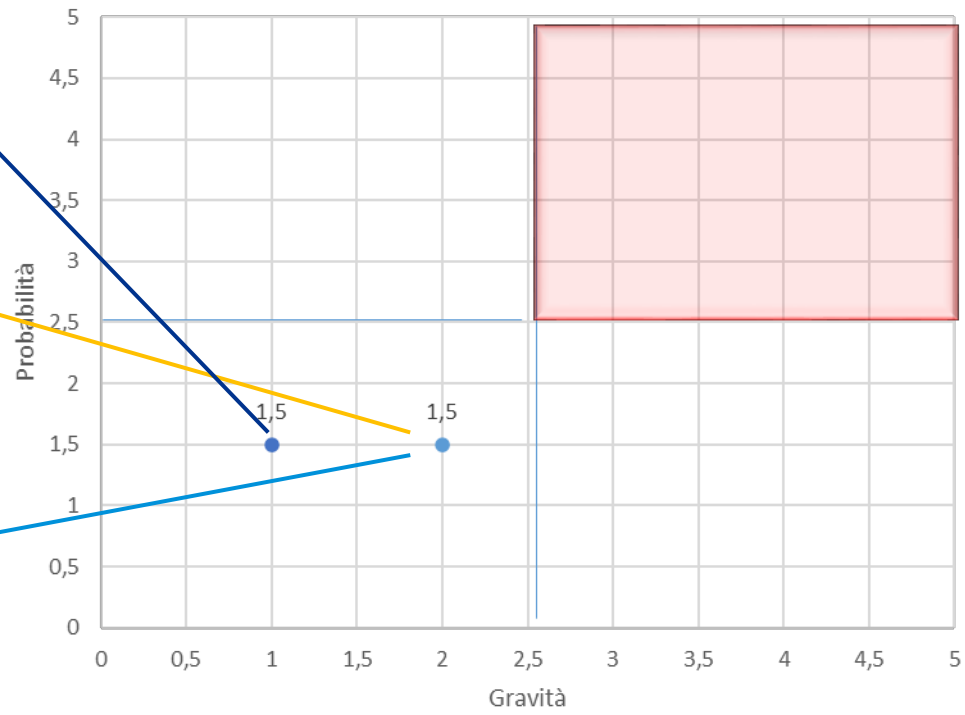

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
B	**1. Formazione, approvazione del bilancio e rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria.** **3. Processi amministrativo contabili: ciclo attivo e passivo, amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi ferie e malattie) e gestione delle note spese** *Direzioni coinvolte* ➢ *CDA* ➢ *P-CDA* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Ufficio Sales* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Consulente fiscale esterno* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Deleghe e procure:** è conferito al CFO, il potere di sovraintendere alla gestione amministrativa e finanziaria della Società, anche indirizzando, guidando e coordinando tutto il personale dell'Ufficio Finance e, ove occorra, assegnando compiti ed incarichi. Inoltre, sovraintende e vigila sulla compiuta applicazione della normativa vigente in ordine a contabilità, comunicazioni societarie, adempimenti, versamenti e denunce agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria. **Procedure/Istruzioni operative**: la Società ha adottato procedure ed istruzioni operative rivolte alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del budget e del bilancio. In particolare si fa riferimento alle seguenti procedure ed istruzioni: • PGSI ACQ 01 "Approvvigionamento"; • Ist. Op. n. 12 "Controllo di gestione"; • Ist. Op. n. 23 "Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone"; • Ist. Op. n. 28 "Gestione della tesoreria"; • Ist. Op. n. 30 "Redazione e gestione del bilancio d'esercizio"; • Ist. Op. n. 31 "Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone". **Regole di corporate governance**: la Società è sottoposta al controllo da parte del Collegio sindacale che adempie agli obblighi di vigilanza di cui all'art. 2403 e ss. del codice civile. Il bilancio d'esercizio della Società è certificato da una società di revisione esterna. **Gestione del processo:** la raccolta della documentazione e dei dati relativi alla predisposizione del bilancio è di competenza dell'Ufficio Finance & Accounting, che ha il potere di attuare tutte le procedure contabili relative alla predisposizione del bilancio e curare l'osservanza delle diverse normative in materia civilistica di bilancio, di diritto fiscale, di diritto societario, di imposte dirette e indirette ed ai relativi adempimenti. In particolare, l'Ufficio Finance & Accounting predispone la bozza di bilancio, con la collaborazione del consulente fiscale esterno che controlla i documenti predisposti e apporta le eventuali modifiche/integrazioni. Il Consulente esterno fornisce le imposte di periodo e l'Ufficio Finance & Accounting procede ad inserirle in contabilità ed a generare il bilancio di verifica definitivo comprensivo delle imposte sul reddito. La bozza del bilancio viene sottoposta alla verifica del CFO, e poi trasmessa agli organi di controllo. In particolare, il CFO effettua una riunione con la Società di Revisione per la verifica della bozza di bilancio e successivamente la trasmette al CdA per l'approvazione. **Verifiche periodiche degli Organi di controllo**: la Società di revisione verifica la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, e la corrispondenza dei dati contenuti nel bilancio di esercizio con le risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti. Il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e dal suo corretto funzionamento. Nelle attività di verifica svolte dal Collegio Sindacale viene coinvolto CEO, con il supporto dell'Ufficio Legal Affair. Sono previste riunioni periodiche, con relativa stesura di verbale, tra Collegio Sindacale, Società di revisione e OdV, prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione del bilancio.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

RN	Controlli esistenti
B	**Trasmissione della documentazione:** la bozza del bilancio ed i suoi allegati sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del bilancio. Inoltre è garantita l'archiviazione della documentazione prodotta in occasione della convocazione e dello svolgimento delle riunioni. **Certificazione per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC»**: la Società ha conseguito il certificato che attesta che le procedure e le misure adottate da PFE sono risultate conformi al Documento normativo CERTITALIA per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC». A tal riguardo, è stato istituito un Comitato interno multidisciplinare, composto dal CEO, dai Direttori di funzione, dal Responsabile Finance & Accounting, dal Legal Affairs Manager. **Monitoraggio:** l'Ufficio Finance & Accounting procede alla verifica mensile dei mastrini contabili e segnala all'Head of Finance & Accounting eventuali problematiche riscontrate indicando i mastrini che presentano dei saldi di periodo anomali. **Software gestionale:** la contabilità viene gestita attraverso i software gestionali amministrativo-contabile (INAZ e ARCA), il cui accesso è consentito ai soli soggetti autorizzati e gestito tramite user-id e password. **Archiviazione**: l'archiviazione e la conservazione della documentazione di supporto (oltre quella afferente i libri, registri, ecc. obbligatori per legge), inclusa la documentazione relativa alle verifiche svolte dalla Società di revisione, è curata in modalità digitale e cartacea dall'Ufficio Finance & Accounting. I libri sociali vengono conservati a cura dell'Ufficio Legal Affairs. **Scadenzario**: sono predisposti specifici scadenzari/checklist volti a supportare l'Ufficio Finance & Accounting e le altre funzioni aziendali coinvolte nel raccoglimento e nella trasmissione delle informazioni e della documentazione necessarie ai fini del completamento delle attività di chiusura delle scritture contabili.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Procedure: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo e di integrare la Ist. Op. n. 30 prevedendo**:**

- i dati e le informazioni che devono essere forniti all'Ufficio Finance & Accounting ai fini della predisposizione della bozza di bilancio (e/o al consulente esterno per le parti di sua competenza) ed entro quali scadenze;
- l'obbligo per i responsabili di funzione che forniscono dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.

Si intendono qui richiamati i principi di controllo e le azioni di miglioramento suggerite in merito alle seguenti aree sensibili: "Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi ferie e malattie)" individuato quale area sensibile nell'ambito dei reati contro il patrimonio della P.A.; «Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi" nell'ambito dei reati contro la P.A. e dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio; "Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza" nell'ambito dei reati contro la P.A.; "Ciclo attivo e recupero crediti" nell'ambito dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**2. Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale** *Direzioni coinvolte* ➢ *CdA* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Ruoli/Responsabilità**: l'Ufficio Legal Affairs gestisce gli adempimenti di segreteria societaria, per quanto di sua competenza. **Regole di corporate governance**: nello svolgimento delle attività di propria competenza, gli Amministratori operano nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nonché conformemente a quanto stabilito dallo Statuto sociale. **Regolamento di funzionamento del CdA**: la Società ha adottato un Regolamento di funzionamento del CdA, che disciplina il funzionamento del CdA, i requisiti soggettivi dei componenti e le regole di comportamento. **Certificazione per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC»**: la Società ha conseguito il certificato che attesta che le procedure e le misure adottate da PFE sono risultate conformi al Documento normativo CERTITALIA per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC». A tal riguardo, è stato istituito un Comitato interno multidisciplinare, composto dal CEO, dai Direttori di funzione, dal Responsabile Finance & Accounting, dal Legal Affairs Manager. **Operazioni con Parti correlate:** la società ha adottato il «Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate», che prevede l'implementazione di un Registro nel quale sono iscritte nominativamente tutte le Parti correlate. L'aggiornamento del Registro deve avvenire con frequenza almeno annuale. Le operazioni con Parti correlate (sia le operazioni «di maggior rilievo», il cui valore complessivo risulta superiore a 5.000 euro se riferito a persona fisica e a 25.000 euro se riferito a persona giuridica, che le operazioni «di minor rilievo», ossia di valore inferiore a tali soglie) devono essere precedute da una istruttoria dell'Ufficio Purchasing, che informa l'Ufficio Legal Affairs per le opportune valutazioni. Infine, l'operazione deve essere approvata dal CdA. **Archiviazione**: è garantita l'archiviazione della documentazione prodotta in occasione della convocazione e dello svolgimento delle attività consiliari (ivi compresa la corretta ed effettiva verbalizzazione delle delibere assunte). **Flussi informativi**: sono previste riunioni periodiche, con relativa stesura di verbale, tra Collegio Sindacale, Società di revisione e OdV, prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione del bilancio. Inoltre, l'Ufficio Legal Affairs trasmette periodicamente flussi informatici all'OdV relativi alle operazioni con Parti Correlate nonché flussi ad evento.	**Formazione**: si suggerisce di prevedere iniziative formative nei confronti dei Consiglieri con riguardo ai rischi connessi allo svolgimento di determinate operazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**4. Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza** *Direzioni coinvolte* ➢ *CEO* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Codice Etico**: sono formalizzati specifici principi e regole di condotta nella gestione dei rapporti in esame, nell'ambito dei valori di Anticorruzione (Par. 3.1), Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7), Istituzioni pubbliche, organismi, enti, rappresentanze dei lavoratori (Par. 4.5). **Ruoli e Responsabilità:** nella eventuale predisposizione degli atti/ricorsi/informazioni da inviare alle Autorità in esame viene sempre coinvolto l'Ufficio Legal Affairs della Società. **Deleghe e procure:** è stato conferito al CEO il potere di rappresentare la società in ogni sede e circostanza. Inoltre, al CEO, al CCIO, al CFO, al COO e al CHRO è attribuito il potere di curare e sottoscrivere ogni dichiarazione, comunicazione, attestazione, istanza comunque denominata e di qualsivoglia natura e specie che, per esigenze aziendali, sia necessario rilasciare o promuovere nei riguardi di enti pubblici e simili, sia ad istanza della società che a richiesta di tali enti. **Istruzioni Operative**: la Società ha adottato l'Istruzione Operativa n. 33 «Gestione delle ispezioni e degli audit» **Principi di comportamento**: PFE ha definito i principi di comportamento nell'ambito dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza, tra i quali: ▪ è vietato porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza; ▪ è fatto divieto di porre in essere comportamenti durante le visite di controllo/ispezione che, al fine di garantire un interesse o vantaggio della Società, siano tali da integrare fattispecie di reato; ▪ non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di persona interposta, promettere o corrispondere denaro, doni o beni altre utilità, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore gli ispettori/verificatori/auditors; ▪ non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere agli ispettori/verificatori/auditors o esibire documenti o fornire dati falsi od alterati; ▪ è vietato indurre il personale ispettivo in errore con artifizi o raggiri per procurare alla Società un ingiusto profitto, anche senza altrui danno; ▪ è vietato omettere le comunicazioni dovute. **Flussi OdV**: è previsto nei confronti dell'OdV un flusso informativo in caso di avvio di ispezioni e conseguente trasmissione di relativi verbali d'ispezione rilasciati dall'Autorità di riferimento. **Archiviazione**: la funzione interessata, in base all'ambito della verifica o ispezione, cura	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*

Reati societari e Market abuse

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	5. **Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico** *Direzioni coinvolte* ➢ *CdA* ➢ *CEO*	**Ruoli/responsabilità** solo i soggetti espressamente autorizzati possono rilasciare informazioni al pubblico. Al CEO è attribuito il potere di organizzare e realizzare tutte le iniziative di comunicazione, marketing e promozione pubblicitaria. **Principi di controllo**: nella gestione del processo, la Società rispetta i seguenti precetti: • nessuno può fornire notizie inerenti la Società o intrattenere rapporti con i mass media, senza la previa autorizzazione del Vertice societario; • la pubblicazione di articoli o di approfondimenti tematici o la partecipazione a convegni o trasmissioni, anche al di fuori dell'attività lavorativa, aventi ad oggetto materie di competenza della Società, devono essere preventivamente autorizzati dal Vertice societario, a meno che non si precisi il carattere personale delle valutazioni formulate attinenti l'attività svolta dalla Società e si specifichi che le stesse non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale della Società; • non è comunque consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato della Società. **Certificazione per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC»**: la Società ha conseguito il certificato che attesta che le procedure e le misure adottate da PFE sono risultate conformi al Documento normativo CERTITALIA per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC». A tal riguardo, è stato istituito un Comitato interno multidisciplinare, composto dal CEO, dai Direttori di funzione, dal Responsabile Finance & Accounting, dal Legal Affairs Manager.	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati societari e Market abuse

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**6. Operazioni straordinarie o sul capitale sociale** *Direzioni coinvolte:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Gestione del processo**: le operazioni straordinarie e le operazioni sul capitale sociale sono debitamente valutate ed autorizzate dagli organi sociali competenti ed effettuate ai sensi di legge e dello Statuto. In particolare, il CdA ha il potere di compiere tutte le operazioni straordinarie o sul capitale sociale, con la collaborazione dell'Ufficio Legal Affairs ed il supporto del CFO. A tal fine, la Società raccoglie e predispone adeguata documentazione a supporto. **Principi di controllo**: la Società, nell'ambito delle operazioni sul capitale e/o operazioni straordinarie, si è dotata di strumenti di controllo in merito ai seguenti aspetti: • corretta identificazione del soggetto coinvolto nell'operazione di riferimento; • coerenza delle modalità di pagamento dell'operazione rispetto alle caratteristiche e obiettivi della stessa; • laddove siano utilizzati mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, è verificata la coerenza di tali modalità di pagamento rispetto alle finalità dell'operazione in modo che vi siano ragionevoli motivi all'utilizzo di tali modalità; • in caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, è predisposta la relazione di stima prevista dall'art. 2343 c.c. **Operazioni con Parti correlate:** la società ha adottato il «Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate», che prevede l'implementazione di un Registro nel quale sono iscritte nominativamente tutte le Parti correlate. L'aggiornamento del Registro deve avvenire con frequenza almeno annuale. Le operazioni con Parti correlate (sia le operazioni «di maggior rilievo», il cui valore complessivo risulta superiore a 5.000 euro se riferito a persona fisica e a 25.000 euro se riferito a persona giuridica, che le operazioni «di minor rilievo», ossia di valore inferiore a tali soglie) devono essere precedute da una istruttoria dell'Ufficio Purchasing, che informa l'Ufficio Legal Affairs per le opportune valutazioni. Infine, l'operazione deve essere approvata dal CdA.	**Principi di controllo**: si suggerisce di formalizzare nella parte speciale del Modello o in apposita procedura i seguenti step di controllo: • verifica della corretta qualificazione di operazioni straordinarie fiscalmente rilevanti (i.e. ricorso a consulenti fiscali esterni; invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, etc.); • qualora dovesse rendersi necessario, svolgere un'opportuna **due diligence** al fine di valutare l'affidabilità delle controparti, tenendo in considerazione fattori di rischio collegati ad aspetti di affidabilità (ad es., residenza o sede all'estero, presenza di adeguati standard in tema di controlli antiriciclaggio, utilizzo di istituti bancari affidabili, eventuali procedimenti per l'applicazione di misure ai sensi della normativa antimafia e/o reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ecc.). **Riunioni con gli Organi di controllo**: si suggerisce di prevedere lo svolgimento di riunioni, con relativa stesura di verbale, tra Collegio Sindacale, Società di revisione e OdV, prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione delle Operazioni straordinarie.

Corruzione tra privati

As Is & Gap Analysis

Corruzione tra privati

Rischi - reato potenziali

- **Corruzione tra privati, art. 2365 c.c.**
- **Istigazione alla corruzione tra privati, art. 2635-bis c.c.**

Aree sensibili	Esempi di modalità realizzative
1. Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali	Lo sviluppo del mercato e la gestione dei rapporti con i clienti finalizzata all'acquisizione di ordini potrebbero essere astrattamente esposti direttamente al rischio–reato di "corruzione tra privati". Nell'ambito della ricerca di acquisizione del cliente e nei contestuali rapporti con le società concorrenti PFE potrebbe, in astratto, avere interesse a corrompere, a titolo meramente esemplificativo, un dipendente infedele di una società concorrente, mediante promessa di denaro o altra utilità, al fine di ottenere vantaggi in termini di "know how". Per quel che riguarda, invece, le attività connesse al processo di acquisizione e di gestione del rapporto con il cliente, la Società potrebbe avere interesse a corrompere, a titolo meramente esemplificativo, un componente infedele della società cliente, con denaro o altra utilità, al fine di ottenere l'indebita assegnazione della commessa, in pregiudizio della società cliente che avrebbe, ipoteticamente, potuto acquisire il servizio fornito ad un costo inferiore.
2. Gestione dei rapporti con gli istituti bancari	Nell'ambito della gestione dei rapporti che la Società intrattiene con istituti bancari, potrebbero astrattamente verificarsi ipotesi di corruzione tra privati, dal momento che, ad esempio, la Società potrebbe avere interesse ad ottenere finanziamenti, fideiussioni ed in generale erogazioni di linee di credito a condizioni particolarmente vantaggiose, conseguiti ricompensando con denaro o altra utilità (ad esempio: assunzione di un familiare) l'esponente bancario/intermediario finanziario infedele.
3. Gestione dei rapporti e delle visite ispettive da parte di enti certificatori privati	Nell'ambito dei rapporti con Enti di certificazione (abilitati a certificare i sistemi di gestione adottati, quale, a titolo esemplificativo la certificazione ISO9001), a titolo esemplificativo, la Società potrebbe "corrompere" l'esponente di un Organismo di Certificazione che, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di rilascio della certificazione funzionale all'attività della Società, ovvero in sede di verifica, attesti falsamente il rispetto delle norme di riferimento.
4. Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi	Il processo di acquisti di beni e servizi (in termini di: selezione dei fornitori, predisposizione, autorizzazione e trasmissione delle richieste di acquisto e degli ordini di acquisto, emissione del benestare al pagamento) potrebbe essere, in astratto, direttamente esposto al rischio-reato di corruzione tra privati (si pensi ad esempio ad un dipendente infedele di una società fornitrice che autorizzi, in cambio della elargizione a suo favore di una somma di denaro, condizioni particolarmente favorevoli di vendita a favore di PFE). Oltre ad essere a "rischio diretto", l'attività potrebbe anche essere strumentale al rischio-reato di cui sopra, dal momento che, ad esempio, attraverso l'approvazione, l'autorizzazione e la contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi, ovvero la simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi, potrebbero predisporsi riserve occulte di denaro, cui attingere per fini corruttivi.
5. Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e accordi transattivi	Nell'ambito dell'attività di gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale di varia natura (i.e. civile, penale, amministrativo, giuslavoristico) e nei connessi rapporti con le società controparti del contenzioso, la Società (direttamente o tramite il consulente legale incaricato) potrebbe astrattamente corrompere l'Ufficio legale (o più genericamente il consulente) incaricato di tutelare la controparte al fine di ottenere un indebito vantaggio (ad esempio: conseguire un risultato favorevole nella controversia, rallentare il recupero di un credito che la controparte vanta nei confronti di PFE o eliminare un documento probatorio favorevole per la posizione processuale della società rappresentata dal soggetto corrotto).

Corruzione tra privati

Aree sensibili	Esempi di modalità realizzative
6. Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico	L'attività di diffusione delle informazioni aziendali al pubblico potrebbe essere astrattamente esposta al rischio-reato di corruzione tra privati dal momento che, a titolo meramente esemplificativo, la Società potrebbe aver interesse a corrompere (attraverso promesse di denaro o altre utilità), esponenti dei mezzi di comunicazione affinchè diano un'immagine positiva dell'azienda, o evitino di rendere pubbliche, o diano una versione differente di informazioni negative che potrebbero compromettere l'immagine di PFE.
7. Selezione ed assunzione del personale	I processi di selezione, assunzione ed incentivazione del personale potrebbero astrattamente configurarsi come attività strumentali al rischio reato corruzione tra privati. A titolo esemplificativo, infatti: i) l'assunzione di un familiare o l'attribuzione di una promozione non dovuta assegnata ad un esponente aziendale di PFE, che sia parente/familiare di un soggetto privato che lavora in un'altra Società, potrebbe costituire una forma di retribuzione indiretta per far sì che quest'ultimo, attraverso una condotta infedele, procuri un indebito vantaggio a PFE; ii) un processo premiante fondato su obiettivi troppo alti potrebbe astrattamente indurre il personale di PFE alla commissione di reati funzionali al raggiungimento del target prefissato e del relativo "bonus" (ad esempio, obiettivi troppo sfidanti per la forza vendite potrebbero rappresentare un incentivo ad accordi illeciti con possibili clienti).
8. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	La gestione delle note spese potrebbe astrattamente rappresentare un processo strumentale alla realizzazione del reato di corruzione tra privati: a titolo meramente esemplificativo, attraverso la autorizzazione, rendicontazione ed il rimborso di spese inesistenti o superiori a quelle effettivamente sostenute, si potrebbero creare disponibilità extracontabili, cui attingere per pagare esponenti di altre Società al fine di ottenere un indebito vantaggio per PFE.
9. Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi	L'attività in esame può prospettarsi come strumentale alla commissione del delitto di corruzione tra privati. Le attività connesse alla gestione di regalie, offerte ed omaggi, delle sponsorizzazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare e dei contributi/donazioni da elargire, gestione dei rapporti con gli sponsor e con gli enti assegnatari delle liberalità, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio di PFE, a favore di esponenti di altre società, che, violando i propri obblighi di fedeltà, si lasciano corrompere
10. Conferimento di incarichi professionali	Tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di "provviste" e del concetto di "altra utilità" da attribuire al soggetto che si intende corrompere, il conferimento di incarichi professionali/consulenze (ricerca e selezione del professionista, autorizzazione, gestione e monitoraggio della prestazione effettuata), potrebbe rappresentare un processo strumentale alla realizzazione del reato di corruzione tra privati, nell'interesse e/o a vantaggio di PFE.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Corruzione tra privati

- Conferimento di incarichi professionali
- Gestione dei rapporti e delle visite ispettive da parte di enti certificatori

- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione del contenzioso giudiziario e stragiudiziale
- Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi
- Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali
- Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi

- Gestione dei rapporti con gli istituti bancari e intermediari finanziari
- Diffusione di informazioni aziendali al pubblico

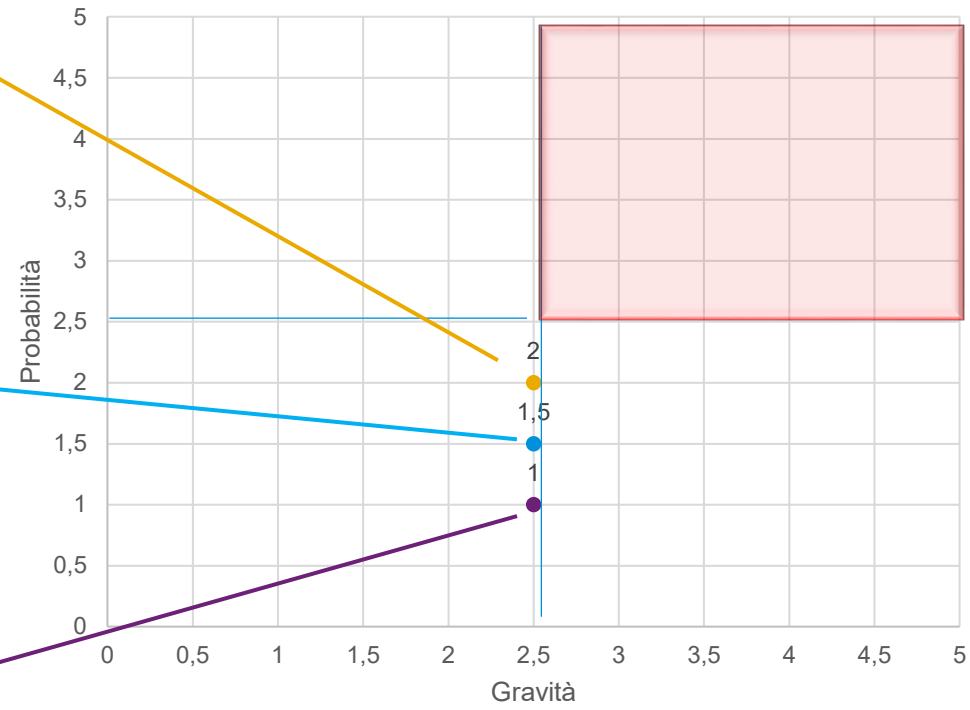

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Corruzione tra privati

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**1. Sviluppo del mercato e gestione dei rapporti commerciali** *Direzioni coinvolte* ➢ *CdA* ➢ *Chief Commercial Officer (CCO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Head of Sales* ➢ *Head of Tender Strategy* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Facility & Maintenance* ➢ *Area Operations* ➢ *Sales Manager*	**Codice etico:** sono previsti specifici principi volti a scongiurare il rischio reato in esame, nell'ambito dei valori di Tutela della concorrenza (Par. 3.8) e Clienti (Par. 4.1) **Deleghe e procure:** nell'ambito dei rapporti con clienti privati, è stato attribuito al Chief Commercial Officer (CCO), mediante procura notarile, il potere di compiere le attività commerciali relative ai clienti e potenziali clienti privati. Analoga procura è stata conferita al Head of Tender Strategy sia per il settore pubblico che per il settore privato. Inoltre, al Chief Financial Officer (CFO) è conferito mediante procura notarile il potere di avviare, mantenere, accrescere, intensificare, ridurre, sospendere e interrompere, secondo quanto ritenuto opportuno, il confronto, le relazioni, la corrispondenza e l'interlocuzione con clienti nel settore di propria competenza. **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha adottato: • PGSI COM 01 Processi commerciali, sviluppo e promozione; • Ist. Op. n. 32 «Codice di condotta nelle attività di sviluppo e promozione della PFE». **Gestione operativa**: gli incontri commerciali devono essere effettuate almeno da due componenti di PFE. Qualora per necessità organizzative o economiche non è possibile la presenza di due soggetti, il soggetto che partecipa all'incontro deve essere autorizzato dal Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO). L'Ufficio Sales si occupa dello scouting di nuovi clienti e pianifica l'incontro con i Sales Manager. Prima di finalizzare l'offerta, Head of Sales valuta la solvibilità del cliente e il Sales Manager effettua i sopralluoghi con il supporto dell'Area Operations. Dopo l'analisi di fattibilità, Head of Tender Strategy e Head of Sales finalizzano l'offerta economica, coinvolgendo il CdA in caso di superamento del budget. **Segnalazioni di comportamenti scorretti**: il personale che durante la trattativa commerciale ha ricevuto segnalazioni o ha subito comportamenti inappropriati dalla controparte deve segnalare l'evento all'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety. **Tracciabilità**: gli incontri relativi allo sviluppo, promozione, marketing e acquisizione di servizi devono essere seguiti da un report dell'incontro che sintetizzi oggetto dell'incontro ed esito dello stesso. **Associazioni di categoria**: PFE, per il tramite del Chief Commercial Officer (CCO) partecipa ad alcune associazioni di categoria (i.e. IFMA). **Facility e Maintenance**: nell'ambito del business Facility & Maintenance, l'Ufficio Sales individua i possibili clienti con i quali instaurare relazioni commerciali e l'Ufficio Facility e Maintenance si occupa della gestione operativa del rapporto. **Reporting**: il CCO condivide con il CdA, su base mensile, un documento contenente i dati relativi a: gare partecipate; gare vinte; offerte proposte; nuovi clienti acquisiti. **Software gestionale**: è stato implementato il software gestionale Salesforce come strumento di Customer Relationship Management, che consente di tener traccia delle attività effettuate dall'Ufficio Sales. A tale sistema possono accedere solo il Chief Executive Officer (CEO), Chief Human Resources Officer (CHRO) e l'Ufficio Sales. **Database:** PFE ha di recente acquisito il Database Atoka, che raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per l'analisi dei mercati.

Corruzione tra privati

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Istruzione Operativa: si suggerisce di aggiornare la Ist. Op. n. 32 al mutato assetto organizzativo della Società.

Archiviazione: si raccomanda di assicurare la conservazione ed archiviazione della documentazione a supporto del processo di definizione e formalizzazione della politica commerciale.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Corruzione tra privati

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
M	**2. Gestione dei rapporti con gli istituti bancari** *Direzioni coinvolte* ➢*CdA* ➢*Chief Financial Officer (CFO)*	**Deleghe e procure**: è conferito al CFO mediante apposita procura notarile, il potere di: richiedere l'apertura di rapporti bancari e postali, definirne le condizioni ed eventuali affidamenti ed opera sui conti (incluso il pagamento di salari e stipendi, il pagamento di imposte e tasse, il versamento di contributi, l'emissione e riscossione di assegni, quanto altro annesso); realizzare con Istituti di credito e finanziari o con terzi in genere, operazioni di cessione di crediti, sia pro-soluto che pro-solvendo, ovvero operazioni di cartolarizzazione o di factoring sino all'importo massimo di euro 1.500.000,00, intervenendo nei relativi atti, sottoscrivendo tutta la documentazione necessaria ed utile; avviare, mantenere, accrescere, intensificare, ridurre, sospendere e interrompere, secondo quanto ritenuto opportuno, il confronto, le relazioni, la corrispondenza e l'interlocuzione con gli istituti di credito **Gestione del processo**: la selezione dell'operatore bancario/intermediario finanziario è svolta sulla base di un adeguata due diligence, volta ad indagare anche aspetti reputazionali, di eticità ed affidabilità professionale dello stesso. Inoltre, i pagamenti vengono effettuati solo sul conto predisposto ab origine presso lo stesso istituto di credito e mai su conti cifrati o in contanti. **Contrattualistica**: il rapporto con gli istituti di credito viene sempre formalizzato in uno specifico contratto. **Principi di controllo**: nell'ambito dei rapporti con gli operatori bancari/intermediari finanziari, la Società opera nel rispetto dei seguenti principi: • rispetto dei ruoli e delle responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, e dal sistema autorizzativo con riferimento alla gestione dei rapporti con gli operatori finanziari/bancari; • correttezza e trasparenza nei rapporti con le Istituzioni bancarie, nel rispetto dei principi di corretta gestione e trasparenza; • integrità, imparzialità e indipendenza • completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi alle istituzioni bancarie.	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Corruzione tra privati

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
M	**3. Gestione dei rapporti e delle visite ispettive da parte di enti certificatori privati** *Direzioni coinvolte* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Referente interno*	**Ruoli e responsabilità:** tutti i Direttori di Area devono verificare il rispetto dei principi di comportamento in materia di ispezioni. **Istruzioni Operative**: la Società ha adottato le seguenti Istruzioni Operative: Ist. Op. n. 33 «Gestione delle ispezioni e degli audit» **Gestione operativa del processo**: al momento dell'avvio dell'ispezione, il Direttore dell'Area interessata alla verifica, identifica ed incarica il Referente incaricato di gestire le relazioni con gli enti di controllo ed ispezione. Il Referente incaricato di gestire le relazioni con l'ente di ispezione/verifica/audit, può individuare come collaboratori uno o più dipendenti interni o altri soggetti terzi espressamente identificati, competenti per materia, al fine di ricevere un supporto, previa autorizzazione della Direttore dell'Area coinvolta. Nel caso di visita ispettiva programmata, il Direttore dell'Area competente avvisa il Referente al fine di facilitare l'accesso e l'identificazione del personale ispettivo da parte della Reception. In caso contrario, all'arrivo del personale ispettivo, la Reception avvisa immediatamente il Referente interno. Il personale che riceve gli Ispettori/verificatori incaricati del controllo deve identificare il personale ispettivo che si presenta presso la Società e richiedere il provvedimento autorizzativo. Il Referente interno fornisce tutti i documenti e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'accertamento, e, ove necessario, richiede la documentazione da esibire alle altre Funzioni aziendali coinvolte. Al termine della visita ispettiva, i verificatori/ispettori rilasciano il verbale riepilogativo dell'esito dell'ispezione, che viene esaminato dal Referente interno e dalle altre Funzioni coinvolte. Il verbale è sottoscritto dal Direttore di Area o, ove previsto, dal Referente. Ove dal verbale emergano rilievi o sanzioni, il Referente trasmette il verbale al Direttore di Area, alle Funzioni coinvolte, all'OdV, al consulente di riferimento e al Presidente del CdA, ove previsto. **Segnalazioni**: i Direttori di Area devono segnalare all'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety ogni difformità riscontrata nel comportamento dei soggetti coinvolti nel processo in esame. **Archiviazione**: la funzione interessata, in base all'ambito della verifica o ispezione, cura l'archiviazione di tutte la documentazione rilevante.	**Istruzione Operativa**: si suggerisce di inserire all'interno dell'Ist. Op. n. 33 i seguenti controlli che devono essere svolti dal Referente interno: • annotare orario di arrivo degli ispettori, inizio delle verifiche e fine delle stesse; • assistere il personale ispettivo nella stesura dell'eventuale verbale ispettivo, inserendo eventuali osservazioni, firmare e richiedere copia dello stesso; • stilare una relazione, ad uso interno, delle attività svolte (es. "Relazione dell'attività ispettiva - ad uso interno") nel caso in cui non venga, contestualmente alla verifica, rilasciata copia del verbale ispettivo. Si suggerisce, inoltre, di prevedere la predisposizione di un Action Plan che individui: le azioni da implementare; i soggetti responsabili dell'attuazione delle suddette azioni ed i tempi per porre in essere le stesse.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Corruzione tra privati

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
A	**4. Ciclo passivo – acquisti di beni e servizi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Facility & Maintenance* ➢ *Customer Care Specialists*	*Per i presidi di controllo, si rinvia alle corrispondenti attività trattata nella Sezione dei Reati contro la PA*	**Software gestionali**: si suggerisce di valutare l'opportunità di incrementare il collegamento e l'interfaccia tra i sistemi gestionali ARCA (per la gestione del ciclo passivo) e EDOCH (per la gestione dei protocolli di work-flow e di autorizzazione dei processi contabili). **Aggiornamento Procedure/Ist. Op.**: si suggerisce di aggiornare la Procedura PGSI ACQ "Approvvigionamento" e la Ist. Op. n. 18 «Gestione dei subappalti», al fine di adeguare le stesse alla mutata organizzazione aziendale, regolamentando altresì il processo nell'ambito della recente attività di business svolta da PFE «Facility & Maintenance», in particolare con riferimento alla fase di selezione e qualifica dei fornitori. **Controllo sui materiali**: si suggerisce di prevedere espressamente all'interno della PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento» che il pagamento delle fatture relative ad un acquisto di materiali sia disposto solo a seguito del controllo sulla merce. **Verifiche di conformità dei servizi**: si suggerisce di prevedere un'attività di verifica eda parte della Funzione ricevente dell'effettiva esecuzione dei servizi concordati con il fornitore, mediante modalità idonee a garantire adeguata tracciabilità e di prevedere il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Funzione ricevente prima di poter procedere con il pagamento. **Tracciabilità delle verifiche sulle relazioni periodiche dei consulenti:** si suggerisce di formalizzare e garantire tracciabilità delle verifiche compiute dalla Funzione ricevente ai fini dell'asseverazione del servizio reso dal consulente. **Facility & Maintenance:** si suggerisce di prevedere il coinvolgimento dell'Ufficio Purchasing sin dalla fase di selezione e qualifica dei fornitori anche per l'area Facility & Maintenance per garantire la segregazione delle funzioni nella gestione della fase di selezione e nella successiva fase operativa del contratto. **Software gestionali**: si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire all'interno del Software gestionale ARCA il workflow documentale attualmente previsto solo su EDOCH.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Corruzione tra privati

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
M	5. Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e accordi transattivi		
M	6. Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico	*Per i presidi di controllo e le azioni di miglioramento suggerite, si rinvia alle corrispondenti attività trattata nella Sezione dei Reati contro la PA e contro il suo patrimonio e Reati societari*	
M	7. Selezione ed assunzione del personale		
M	8. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza		
M	9. Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi		
M	10. Conferimento di incarichi professionali		

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

As Is & Gap Analysis

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Famiglie di Reato	Descrizione
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001): ■ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ■ Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.) ■ D.Lgs. n. 81/2008	Le ipotesi di violazione della disciplina antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008) risultano strettamente connesse all'attribuzione da parte della Società dei ruoli di Datore di lavoro (DL); Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Si tratta quindi di un rischio non allocato nella singola unità operativa bensì nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione svolte dai soggetti cui sono state riconosciute, dalla legge o per delega, specifiche responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. **Aree potenzialmente coinvolte:** ***Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*** *Esempi di modalità realizzative*: La Società potrebbe non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti al fine di realizzare un risparmio di costi e/o tempi.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La definizione del grado di rischio e dei presidi di controllo, in relazione a tale area di rischio, è basata sulla conformità agli strumenti di controllo di cui alla ISO 45001.

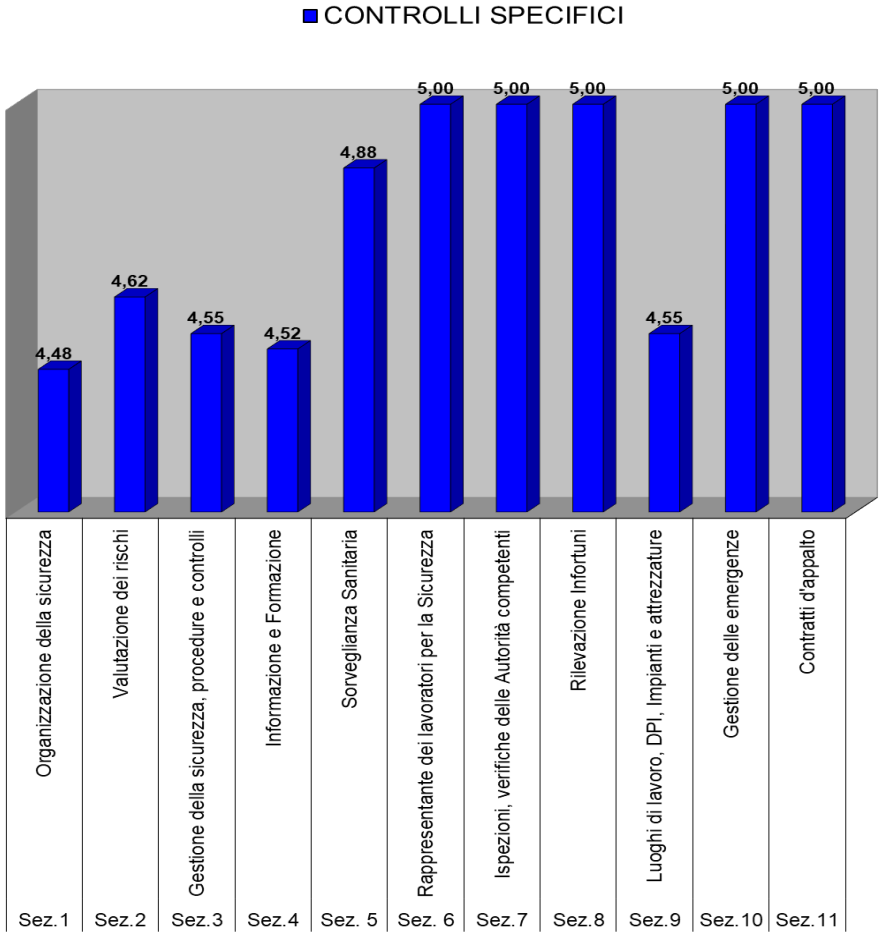

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (4,48)	• E' stata conferita una «delega» della funzione di datore di lavoro; • Sono state conferite deleghe ai dirigenti in materia di sicurezza; • Le deleghe di poteri sono conferite a soggetti che hanno i requisiti tecnico-professionali idonei ad esercitare le funzioni delegate; • Le deleghe sono in linea con i requisiti di legge di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 81/08; • Le deleghe di poteri conferite in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, anche con riferimento all'autonomia ed ai limiti di spesa (budget) individuati per i delegati (ivi compresa l'eventuale delega della funzione di "datore di lavoro"), sono parzialmente coerenti con le responsabilità dei singoli soggetti; • Sono previsti flussi di informazione verso l'organo amministrativo della Società (es. Amministratore Delegato, CDA) in relazione alla gestione della sicurezza; • I dirigenti della Società, avuta considerazione della natura dell'incarico conferito, vigilano sulla corretta applicazione delle norme in materia antinfortunistica e sulla sicurezza; • I preposti sono stati formalmente nominati e sono stati specificamente individuati i loro compiti; • E' stato formalmente nominato il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP); • Il RSPP è in possesso di adeguati requisiti e competenze ed ha effettuato la dovuta formazione; • Il RSPP è un soggetto esterno all'azienda; • Sono stati formalmente nominati il medico competente coordinatore e i medici competenti coordinati con competenza territoriale; • Sono stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); • I RLS hanno effettuato la dovuta formazione prevista dalla legge; • È stato consegnato ai RLS copia dei DVR; • Esiste un chiaro organigramma dei soggetti responsabili/incaricati in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, con descrizione dei ruoli definiti dal sistema di gestione, i controlli previsti e le relative responsabilità (es. "job description" degli incaricati e responsabili delle varie mansioni e dei controlli).	• Si suggerisce di predisporre e approvare piani di investimento e relativi budget annuali relativi alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
VALUTAZIONE DEI RISCHI (4,62)	• E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress correlato alla specifica attività svolta; • E' stato formalmente redatto ed approvato il relativo "documento di valutazione dei rischi"; • Ciascun cantiere ha il proprio documento di valutazione dei rischi; • Sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione dei rischi; • Sono state individuate le misure di prevenzione e protezione e i DPI; • È stato predisposto un programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • Sono state individuate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; • Nel documento di valutazione rischi è indicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione dei rischi; • Sono state individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo; • Vengono registrati e monitorati periodicamente gli interventi programmati in materia di sicurezza; • La valutazione dei rischi ed il relativo documento sono aggiornati periodicamente anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e comunque in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi intervenuti; • Esiste una check list/un documento scritto ricognitivo delle norme specifiche in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro applicabili alla Società anche in funzione di particolari situazioni o rischi esistenti; • Viene convocata (almeno annualmente) e formalmente verbalizzata la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e nella maggior parte dei casi vengono tempestivamente risolte le eventuali problematiche evidenziate in sede di riunione periodica. • Sono previste procedure/soggetti responsabili per la verifica ed il periodico aggiornamento della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.	• Si suggerisce di risolvere tempestivamente a tutte le problematiche evidenziate in sede di riunione periodica.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
ORGANIZZAZIONE: GESTIONE DELLA SICUREZZA, PROCEDURE E CONTROLLI **(4,55)**	• La Società possiede la Certificazione UNI ISO 45001:2018; • Esiste un adeguato sistema di controlli (con assegnazione delle relative responsabilità a specifici soggetti individuati) che consenta di verificare e monitorare il rispetto di manuali/procedure interne/standard aziendali in materia di sicurezza ed igiene; • Esiste una procedura di verifica periodica degli adempimenti e delle scadenze in materia di sicurezza con riferimento alla formazione e alla sorveglianza sanitaria; • Le procedure vengono costantemente mantenute aggiornate alla luce delle modifiche che intervengono nell'organizzazione del lavoro o altro; • Sono posti in essere controlli di secondo livello con cadenza periodica (almeno annuale), di cui viene mantenuta adeguata documentazione, per verificare l'aggiornamento delle procedure e l'effettivo funzionamento del sistema di gestione della sicurezza; • Sono effettuate ispezioni programmate/attività di vigilanza con cadenza periodica allo scopo di verificare l'adeguatezza delle varie aree aziendali ai requisiti normativi e tecnici delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; • E' tenuta adeguata evidenza dell'attività di ispezione; • I dipendenti che non utilizzano i DPI/contravvengono a procedure ed istruzioni di sicurezza sono richiamati e, in caso di reiterazione delle violazioni, sanzionati; • Viene effettuata attività di vigilanza da parte di dirigenti/preposti/RSPP sui lavoratori e sul rispetto da parte degli stessi delle procedure/istruzioni di sicurezza; • Nella definizione delle procedure operative aziendali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è chiamato a partecipare per quanto attiene agli aspetti della sicurezza.	• Si suggerisce di implementare una procedura di verifica periodica di tutti gli adempimenti e le scadenze in materia di sicurezza (es. aggiornamento, comunicazioni, denunce, adeguamento ed aggiornamento delle procedure interne, collaudo, manutenzione ed ispezione delle macchine ed impianti, DPI, Segnaletica);

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (4,52)	• I lavoratori vengono destinati alle mansioni che dovranno ricoprire avuto dovuto riguardo alle specifiche qualità e qualifiche degli stessi; • I lavoratori ricevono adeguata formazione/informazione relativa ai rischi ed alla sicurezza ed igiene in generale (ivi compresi i rischi elettrici e di incendio, rischi specifici relativi alla mansione ricoperta, corretto utilizzo DPI, corretto utilizzo macchinari, etc.); • Vengono utilizzati lavoratori interinali o per periodi di tempo determinato cui è garantito un adeguato livello di conoscenza della misure di sicurezza della Società ed un'adeguata formazione; • Viene effettuato l'aggiornamento periodico della formazione dei lavoratori; • Informazione e formazione sono effettuate preventivamente nei confronti di personale soggetto a cambiamento di mansione ed entro i 60 giorni dall'inserimento in azienda per i nuovi assunti; • Viene effettuata una verifica di apprendimento dei partecipanti alla fine dei corsi di formazione i cui esiti sono formalizzati e conservati; • Le attività di formazione vengono sempre registrate; • Esiste una procedura interna che assicuri che le attività di cui sopra vengono correttamente svolte; • I preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	• Si suggerisce di effettuare la formazione preventivamente nei confronti di nuovi assunti.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
SORVEGLIANZA SANITARIA (4,88)	• Il medico competente verifica i requisiti/idoneità del personale in via preliminare all'attribuzione delle mansioni e/o al cambio mansione ed a richiesta; • Il medico competente effettua gli accertamenti sanitari periodici (almeno una volta l'anno); • Il medico competente ha definito formalmente una procedura per il controllo sanitario dei nuovi assunti; • E' stato chiaramente definito, predisposto ed attuato il piano sanitario per il personale; • Il medico competente ha partecipato per quanto di propria competenza ed ha comunque preso visione del documento di valutazione dei rischi; • Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; • Il medico competente è coinvolto nella programmazione dei corsi di primo soccorso; • Il medico competente è consultato preliminarmente prima di decidere l'utilizzo di particolari sostanze nel processo produttivo; • Il medico competente è consultato preliminarmente all'acquisto dei DPI; • Il medico competente effettua le visite ispettive periodiche con il RSPP; • Il medico competente partecipa alla riunione periodica ex art. 35 D. Lgs e comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria ai fini della predisposizione delle misure di tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.	• Si suggerisce di prevedere il coinvolgimento del medico competente nelle attività formative dei dipendenti, laddove opportuno alla luce delle attività da svolgere.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) **(5,00)**	• I RLS sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda; • I RLS hanno preso parte alla redazione del documento di valutazione dei rischi ed il loro nominativo è indicato in tale documento; • I RLS ricevono copia del documento di valutazione dei rischi e la documentazione aziendale inerente alle misure di prevenzione relative alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; • I RLS sono consultati in merito alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; • I RLS ricevono una formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza tale da assicurar loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi; • I RLS partecipano alla riunione periodica convocata ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08; • I RLS sono consultati in merito all'organizzazione della formazione.	• *Non si rilevano azioni di miglioramento*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
ISPEZIONI, VERIFICHE DELLE AUTORITA' COMPETENTI E CONTENZIOSO IN MATERIA DI SICUREZZA **(5,00)**	• Sono state effettuate verifiche e/o ispezioni da parte di pubbliche autorità in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro negli ultimi cinque anni, nell'ambito delle quali non sono state rilevate situazioni di mancato adempimento alle norme in materia di tutela della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; • Non sono pendenti procedimenti di natura amministrativa o giudiziaria (civile/penale/amministrativa) in materia di sicurezza e igiene; • Non si sono verificati incidenti sul lavoro o malattie professionali, negli ultimi cinque anni, che abbiano comportato eventi lesivi di particolare gravità (lesioni gravi/gravissime) o la morte di qualche dipendente.	*Non si rilevano azioni di miglioramento*
RISCHI PRESENTI IN AZIENDA E RILEVAZIONE INFORTUNI (RSPP) **(4,55)**	• Esistono situazione di rischio rilevante (CD. Legge Seveso) e vengono recepite le procedure di emergenza stabilite per legge, predisposte dal Committente; • La Società rileva infortuni, incidenti ed i "quasi-infortuni" (o "mancati-infortuni") avvenuti; • Viene regolarmente tenuto ed aggiornato il Registro degli infortuni e viene mantenuta registrazione degli eventi avvenuti; • Gli eventi sono analizzati dalla Società per adottare le necessarie correzioni tecniche-organizzative alle attività svolte; • Sono rilevati e registrati gli interventi effettuati a seguito di tali eventi.	• Si suggerisce di migliorare i meccanismi attraverso i quali si registrano e si valutano gli eventi infortuni più rilevanti per apportare le opportune correzioni tecniche-organizzative alle attività svolte.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
LUOGHI DI LAVORO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI LAVORO (RSPP) **(5,00)**	• E' stata apposta nei luoghi di lavoro la segnaletica richiesta dalla normativa in vigore, che viene verificata ed aggiornata periodicamente; • Sono stati individuati i DPI (dispositivi di protezione individuale); • I lavoratori sono dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei al rischio cui sono esposti; • La consegna ai dipendenti dei DPI viene formalizzata e registrata; • I luoghi di lavoro, i macchinari, gli impianti ed i dispositivi di lavoro e di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione tecnica, pulitura e controllo; • Viene tenuta registrazione e documentazione delle attività di controllo/manutenzione effettuate, sia interne che esterne; • E' presente per ciascuna macchina la documentazione attestante la conformità alla direttiva macchine (D.P.R. 459/1996) in relazione ai macchinari ed impianti installati ed utilizzati; • E' presente per tutti gli impianti la documentazione aggiornata di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.	*Non si rilevano azioni di miglioramento*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
GESTIONE DELLE EMERGENZE (INCENDIO E PRONTO SOCCORSO) (RSPP) **(5,00)**	• Esistono e sono state formalizzate procedure di gestione delle emergenze (incendio e pronto soccorso); • I presidi antincendio vengono controllati periodicamente ai sensi di legge e sono sottoposti ad idonea manutenzione; • Vengono documentati idoneamente i controlli periodici e le manutenzioni; • C'è un responsabile che ha lo specifico incarico di verificare l'effettuazione dei controlli e la relativa documentazione; • Sono state nominate le squadre di gestione delle emergenze (squadre antincendio e pronto soccorso); • I membri delle squadre anti-incendio e pronto soccorso hanno frequentato i relativi corsi ed ottenuto le relative attestazioni; • Le procedure di gestione delle emergenze sono state comunicate o esposte nei luoghi di lavoro; • I dipendenti sono a conoscenza dei nominativi dei componenti delle squadre di emergenza; • Vengono effettuate e verbalizzate le periodiche prove generali di evacuazione; • Viene tenuto ed aggiornato il Registro anti-incendio (con la registrazione dei nominativi dei componenti la squadra, i presidi anti-incendio, le relazioni delle prove generali di evacuazione); • Le procedure vengono costantemente mantenute aggiornate alla luce delle modifiche che intervengono nell'organizzazione del lavoro o altro.	*Non si rilevano azioni di miglioramento*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

AMBITO	CONTROLLI ESISTENTI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE
CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA (Art. 26 D. Lgs. 81/08) **(5,00)**	• La Società ha una procedura che definisce la gestione degli appalti o dei lavori affidati a soggetti terzi e che assicura che la documentazione richiesta venga raccolta e conservata e che le attività richieste vengano correttamente espletate; • Tale procedura identifica il campo di applicazione e le modalità di redazione del DUVRI; • Viene svolta la necessaria attività di cooperazione al fine di coordinare le idonee misure di prevenzione e protezione; • Viene elaborato un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per disciplinare le interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte; • I lavoratori esterni sono muniti di tesserino personale di riconoscimento; • Con riferimento ai dipendenti della Società che svolgono attività presso clienti, viene svolta la necessaria attività di cooperazione al fine di coordinare le idonee misure di prevenzione e protezione con il committente; • Viene acquisito e verificato il DUVRI predisposto dal committente.	*Non si rilevano azioni di miglioramento*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro la personalità individuale

As Is & Gap Analysis

Delitti contro la personalità individuale

Aree sensibili	Rischi reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. **Selezione ed assunzione del personale** 2. **Stipula di contratti di somministrazione di mano d'opera/di appalto di servizi**	➢ art. 603-bis c.p.: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"	Nell'ambito delle attività richiamate potrebbe astrattamente realizzarsi il reato di cui all'art. 603-bis qualora la Società recluti, utilizzi, assuma o impieghi lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, ovvero con la consapevolezza della condizione di difficoltà sociale o economica, anche solo contingente, del lavoratore (inclusi eventuali lavoratori in subappalto). Rappresentano indici di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: i) reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ii) reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; iii) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
3. **Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)**	➢ art. 603-bis c.p.: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"	Nell'ambito delle attività richiamate potrebbe astrattamente realizzarsi il reato di cui all'art. 603-bis qualora la Società impieghi lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, ovvero con la consapevolezza della condizione di difficoltà sociale o economica, anche solo contingente, del lavoratore (inclusi eventuali lavoratori in subappalto).
4. **Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	➢ art. 603-bis c.p.: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"	Nell'ambito dell'attività di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza potrebbe in linea teorica realizzarsi il reato di cui all'art. 603-bis laddove la Società recluti, utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento mediante violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, approfittando del loro stato di bisogno.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro la personalità individuale

- Selezione e assunzione del personale
- Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)

- Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Stipula di contratti di somministrazione di mano d'opera/di appalto di servizi

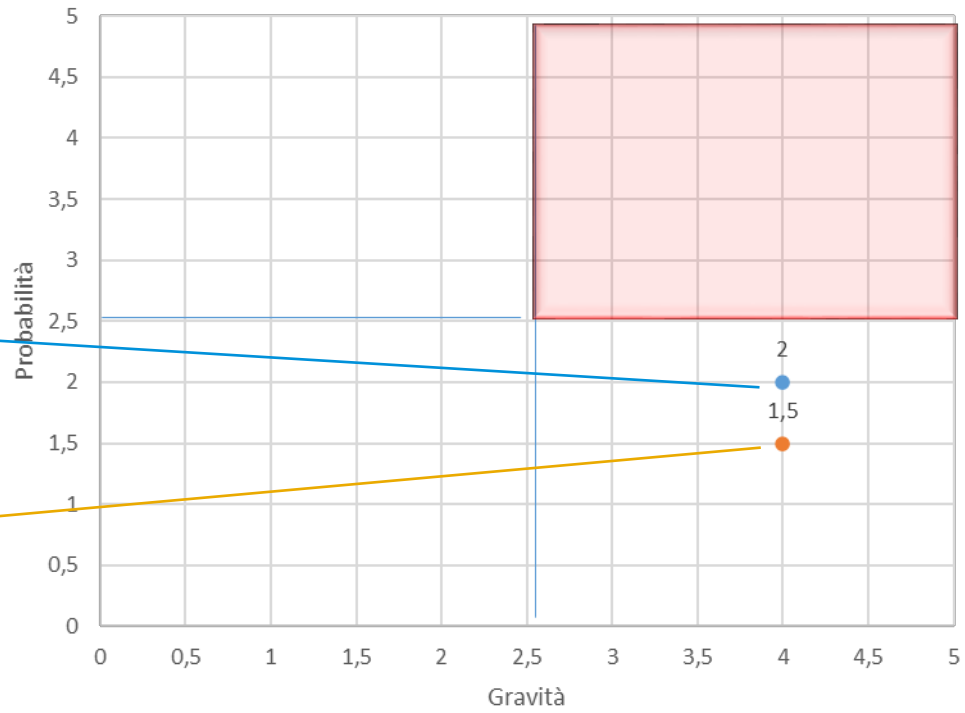

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro la personalità individuale

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**1. Selezione ed assunzione del personale** **2. Stipula di contratti di somministrazione di mano d'opera/di appalto di servizi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Ufficio People & Culture* ➢ *Ufficio HR Administration* ➢ *Operations Analyst* ➢ *Head of Facility & Maintenance* ➢ *Funzione richiedente*	**Codice Etico:** sono stati formalizzati nel codice principi in materia di tutela dell'integrità e dignità delle risorse umane (Par. 3.5). **Deleghe e procure**: sono attribuiti al CHRO, mediante apposita procura notarile, i poteri afferenti la gestione delle risorse umane ivi incluso il potere di assumere e licenziare il personale. Al CEO è delegato il potere di assumere personale Dirigente. **Procedure/Istruzioni Operative:** la Società ha implementato le seguenti procedure/Istruzioni Operative: • Gestione delle risorse umane (PGSI HR 01) • Istruzione Operative «Recruitment & Employment Approval Policy and Process». Quest'ultima, in particolare, disciplina nel dettaglio il processo di selezione ed assunzione del personale presso PFE, distinguendo a seconda che si tratti di assunzioni presso la struttura centrale, presso i cantieri o che si tratti di lavoratori somministrati. In particolare è assicurata sussistenza dei seguenti step di controllo: ✓ l'adeguata tracciabilità delle singole fasi di selezione ed archiviazione della documentazione; ✓ l'individuazione chiara dei ruoli e responsabilità che intervengono nella scelta del candidato più idoneo al profilo richiesto; ✓ l'indicazione specifica dei criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti, comprensivi anche di una valutazione sull'affidabilità etico-professionale degli stessi (i.e. assenza di conflitti d'interesse; assenza di eventi pregiudizievoli, etc.); ✓ la gestione di eventuali conflitti d'interesse (i.e. candidato ex dipendente della PA; ecc.). **Principi operativi**: nell'ambito del processo in esame, la Società opera secondo i seguenti principi: • non rappresenta attività societaria il reclutamento di risorse allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi, né tale processo viene svolto incidentalmente; • la Società si avvale di agenzie esterne di ricerca del personale, il cui rapporto è formalizzato in apposito contratto ed a cui viene richiesto il rispetto del codice etico di PFE, nonché la sottoscrizione della "Dichiarazione di impegno ai principi della SA 8000 per le agenzie del lavoro"; • Nei contratti di somministrazione di mano d'opera/di appalto di servizi sono previste clausole risolutive espresse volte a vietare qualsiasi condotta di sfruttamento dei lavoratori oltre che la presa visione ed accettazione del codice etico; • La società svolge verifiche di congruità riguardo le retribuzioni applicate o da applicare al proprio personale per ricavare un benchmark di riferimento; • Utilizzo di software gestionale per gli adempimenti amministrativi del personale • in fase di contrattualizzazione del rapporto di lavoro dipendente (nella definizione della retribuzione, dell'orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) vengono sempre rispettati i parametri minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento; • Sono previsti audit specifici nei confronti delle Agenzie per il lavoro rispetto alle pratiche gestiste per PFE (buste paga, straordinari, ferie, etc.).

Continua nella slide successiva..

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro la personalità individuale

RN	Controlli esistenti
M	**Certificazioni**: la Società ha ottenuto la Certificazione SA:8000. **Politica di parità di genere:** la Società ha adottato una politica di parità di genere e inclusione, promuovendo le pari opportunità. In particolare, PFE: • Valuta pariteticamente curricula femminili e maschili; • Prevede le medesime retribuzioni a parità di trattamento; • Garantisce un orario di lavoro flessibile e lo smart working; • Garantisce un processo di formazione e un adeguato Onboarding; • Crea una cultura meritocratica. **Software gestionale**: le fasi del processo di selezione e assunzione del personale sono tracciate sul software gestionale (EDOCH), il cui accesso è consentito solo a soggetti autorizzati muniti di user e password. **Archiviazione digitale**: per ogni richiesta di selezione, è garantita l'archiviazione della documentazione (Richiesta di selezione, profili individuati, ecc.). **Audit di cantiere**: l'ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety svolge audit nei cantieri sulla base di una Programmazione Periodica, al fine di verificare, tra gli altri, il rispetto di quanto previsto dalla norma SA8000. Al termine delle verifiche, il rapporto di audit viene inviato al COO per le valutazioni di merito. In caso di non conformità, il report dell'audit viene trasmesso ai Responsabili di Cantiere e all'Area Manager per l'avvio delle azioni correttive. *Per gli ulteriori controlli, si rinvia alle attività di Selezione e assunzione del personale; Amministrazione del personale, trattate nelle sezioni del presente documento dedicate ai reati contro la PA, ai reati societari e al delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi.*

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Verifiche di congruità: si suggerisce di formalizzare le verifiche interne o esterne con riguardo alle retribuzioni applicate o da applicare nei confronti del proprio personale, al fine di ricavare un benchmark di riferimento.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro la personalità individuale

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
M	**3. Amministrazione del personale (gestione paghe e contributi, permessi, ferie, malattie)** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Direttori di Area* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio HR Administration* ➢ *Area manager* ➢ *Responsabile di cantiere* ➢ *Segreterie locali*	**Procedure**: la Società ha adottato la procedura «Gestione delle risorse umane», da ultimo aggiornata nel 2022. PFE ha inoltre adottato le seguenti istruzioni operative: • Ist. Op. n. 9 «Gestione amministrativa, contributiva e fiscale del dipendente» • Ist. Op. n. 20 «Gestione del rapporto di lavoro» • Ist. Op. n. 21 «Rilevamento e controllo delle presenze» • Ist. Op. n. 26 «Elaborazione delle buste paghe» • Ist. Op. n. 27 «Gestione delle relazioni industriali» • Ist. Op. n. 29 «Adempimenti fiscali e tributari» • PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico» **Software gestionale:** tutto il processo di amministrazione del personale, anche con riguardo al processo di payroll, è tracciato mediante il sistema gestionale INAZ, che gestisce altresì la rilevazione delle presenze del personale presso i cantieri. In sede di interviste, è emerso che è in corso il processo di digitalizzazione del processo. In particolare, la Società sta testando modalità di rilevazione delle presenze mediante geolocalizzazione. **Audit di cantiere**: l'ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety svolge audit nei cantieri sulla base di una Programmazione Periodica, al fine di verificare, tra gli altri, il rispetto della norma SA8000. Al termine delle verifiche, il rapporto di audit viene inviato al Chief Operations Officer (COO) per le valutazioni di merito. In caso di non conformità, il report dell'audit viene trasmesso ai Responsabili di Cantiere e all'Area Manager per l'avvio delle azioni correttive. **Responsabilità sociale**: PFE assicura il rispetto dei diritti dei lavoratori e tutela la salute fisica e mentale dei lavoratori, prevenendo ogni possibile situazione che possa comprometterla. **Politica di parità di genere:** la Società ha adottato una politica di parità di genere e inclusione, promuovendo le pari opportunità. In particolare, PFE: • Prevede le medesime retribuzioni a parità di trattamento; • Garantisce un orario di lavoro flessibile e lo smart working; • Crea una cultura meritocratica. **Archiviazione**: l'Ufficio HR Administration cura l'archiviazione in formato elettronico o cartaceo di tutta la documentazione afferente il processo in esame. **Monitoraggio**: l'Ufficio HR Administration pone in essere controlli a campione sulla corretta elaborazione dei dati contabili anche alla luce di eventuali scostamenti rispetto al mese precedente, prima dell'emissione dei cedolini e dell'effettuazione dei relativi bonifici. *Per gli ulteriori controlli, si rinvia alla medesima attività trattata nella sezione dedicata ai reati contro la PA e il suo patrimonio*	*Non si rilevano specifiche azioni di miglioramento.*

Delitti contro la personalità individuale

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
M	**4. Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** *Direzioni coinvolte* ➢ *CdA* ➢ *Datore di Lavoro* ➢ *Head of Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *RSPP*	**Codice Etico:** sono stati formalizzati nel Codice Etico appositi principi in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori (Par. 3.2). **Metodi di sorveglianza**: i metodi di sorveglianza previsti per i lavoratori sono stati condivisi ed accettati dalle rappresentanze sindacali. **Audit di cantiere**: l'ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety svolge audit nei cantieri sulla base di una Programmazione Periodica, al fine di verificare, tra gli altri, il rispetto della sicurezza sul luogo di lavoro. Al termine delle verifiche, il rapporto di audit viene inviato al COO per le valutazioni di merito. In caso di non conformità, il report dell'audit viene trasmesso ai Responsabili di Cantiere e all'Area Manager per l'avvio delle azioni correttive.	*Per i controlli esistenti e le ulteriori azioni suggerite si rinvia alla trattazione dell'attività sensibile di "**Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**" nella sezione dedicata ai reati in materia di salute e sicurezza.*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

KPMG

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

Le novità normative

Il **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195** (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale) ha modificato gli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), al fine di **estendere l'area di applicazione dei reati di ricettazione e riciclaggio**, che dovranno dunque ritenersi sussistenti **anche quando i relativi reati presupposto sono delitti colposi o contravvenzioni**.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Testo previgente	Testo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. **La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.** **La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.**
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.	Se il fatto è di particolare tenuità**, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione**.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del **reato** da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale **reato**.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondo di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Testo previgente	Testo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ~~non colposo~~, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. **La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.**
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.	La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Testo previgente	Testo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. **La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.**
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.	La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.	La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al **quarto** comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

KPMG

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondo di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Testo previgente	Testo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto ~~non colposo~~, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
	La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	**La pena è diminuita** se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da~~lla commissione di un~~ delitto ~~non colposo~~ **per il quale è stabilita la pena della** reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.	Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo **416-bis.1**.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.	Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.	La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.	La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondo di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

Aree sensibili	Rischi reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi anche mediante strumenti diversi dai contanti	➢ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ➢ Impiego di denaro, beni e altre utilità, (art. 648-ter c.p.) ➢ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Il rischio potenziale concerne la gestione delle operazioni di tesoreria, con particolare riferimento all'utilizzo di denaro contante. A titolo esemplificativo, tale attività potrebbe rilevare, laddove la Società provveda al pagamento e/o all'incasso di denaro proveniente da reato (che ha commesso anche in concorso), reimmettendo lo stesso nell'attività economico-finanziaria della Società occultandone la provenienza illecita.
2. Ciclo attivo e recupero crediti	➢ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ➢ Impiego di denaro, beni e altre utilità, (art. 648-ter c.p.) ➢ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Si tratta delle attività con cui la Società gestisce le operazioni con i clienti/partner finalizzate alla identificazione degli stessi, all'acquisizione di ordini, alla gestione del credito commerciale e alla registrazione di tali operazioni sul sistema gestionale. Il rischio potenziale concerne la possibilità di intrattenere rapporti con clienti legati ad attività criminose od intenti a svolgere attività illecita e che possano, quindi, effettuare pagamenti con denaro frutto di illeciti. Per quel che riguarda il rischio reato di autoriciclaggio tale attività potrebbe essere strumentale alla realizzazione del reato in esame, qualora il flusso finanziario per il pagamento di una fattura relativa ad una prestazione erogata provenga da reati commessi dalla Società o in concorso con la controparte contrattuale. Inoltre, può assumere rango di attività sensibile diretta, nel momento in cui comporti l'utilizzo di beni o altre utilità provenienti da reato (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che la modalità sia idonea ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita di tali beni o altre utilità.
3. Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi	➢ Ricettazione (art. 648 c.p.) ➢ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ➢ Impiego di denaro, beni e altre utilità, (art. 648-ter c.p.) ➢ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Si tratta delle attività con cui la Società gestisce gli acquisti di beni e servizi. Il rischio potenziale concerne la possibilità di stipulare contratti per l'acquisto di beni/servizi derivanti da attività illecite, non accertandosi dell'attendibilità del fornitore, ovvero di effettuare pagamenti impropri per riciclare denaro proveniente da attività illecite. Per quel che riguarda il rischio reato di autoriciclaggio l'attività rileva dal momento che potrebbero essere ricevuti beni derivanti in realtà da delitti che la Società ha posto o concorso a porre in essere.
4. Operazioni straordinarie e sul capitale sociale	➢ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ➢ Impiego di denaro, beni e altre utilità, (art. 648-ter c.p.) ➢ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	L'attività rileva ai fini del reato di autoriciclaggio, a titolo esemplificativo, qualora la Società ponga in essere operazioni sul capitale sociale ovvero operazioni straordinarie, con l'intento di raccogliere denaro proveniente da attività criminose (compiute, anche a titolo di concorso, al fine di reimpiegarlo in attività/progetti aziendali con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa).

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

	Aree sensibili	Rischi reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
5.	**Gestione degli adempimenti fiscali**	➢ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	L'attività rileva ai fini del compimento del reato di autoriciclaggio, laddove il provento illecito da reimpiegare in attività economiche derivi dalla commissione da parte della Società di un reato tributario (i.e. dichiarazione fraudolenta da cui si generi un risparmio d'imposta a favore della Società, etc.).
6.	**Operazioni infragruppo**	➢ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ➢ Impiego di denaro, beni e altre utilità, (art. 648-ter c.p.) ➢ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Il reato di riciclaggio o impiego potrebbe, teoricamente, realizzarsi nel caso in cui la Società effettui una prestazione in favore di altra società facente parte del Gruppo, utilizzando somme, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un reato (compiuto, anche a titolo di concorso). L'attività potrebbe essere altresì strumentale per il compimento del reato di autoriciclaggio, a titolo esemplificativo, qualora la Società effettui operazioni infragruppo con l'intento di raccogliere denaro, beni o altre utilità provenienti da reati commessi dalla Società stessa, ovvero in concorso con la società del Gruppo.
7.	**Operazioni con Parti correlate**	➢ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ➢ Impiego di denaro, beni e altre utilità, (art. 648-ter c.p.) ➢ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Il reato di riciclaggio o impiego potrebbe, teoricamente, realizzarsi nel caso in cui la Società effettui una prestazione in favore di una Parte correlata, utilizzando somme, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un reato (compiuto, anche a titolo di concorso). L'attività potrebbe essere altresì strumentale per il compimento del reato di autoriciclaggio, a titolo esemplificativo, qualora la Società effettui operazioni con Parti correlate con l'intento di raccogliere denaro, beni o altre utilità provenienti da reati commessi dalla Società stessa, ovvero in concorso con la società del Gruppo.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

- Ciclo passivo - acquisti di beni e servizi
- Ciclo attivo e recupero crediti

- Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi anche mediante strumenti diversi dai contanti

- Operazioni straordinarie e sul capitale sociale
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Operazioni infragruppo
- Operazioni con Parti correlate

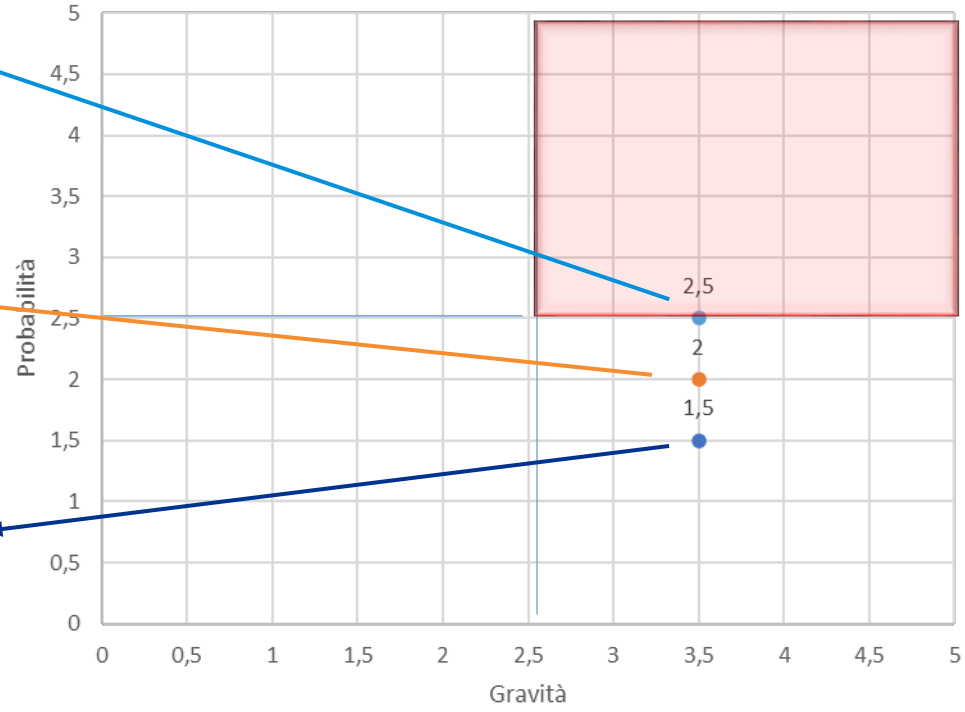

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**1. Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi anche mediante strumenti diversi dai contanti** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *CEO* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *HR Administration*	**Ruoli e responsabilità:** il CEO autorizza il pagamento di acquisti di beni e servizi di qualsiasi natura e specie che siano ritenuti necessari per l'attività aziendale. E' conferito al CFO, mediante procura notarile, il potere di curare ogni aspetto relativo alla fatturazione delle attività e all'incasso dei crediti inclusa la concessione di dilazioni di pagamento, piani di rientro e quanto altro annesso e il potere di richiedere l'apertura di rapporti bancari e postali, definirne le condizioni e operare. **Procedure/Istruzioni operative**: PFE ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative: • PQAS 7.4.1 «Approvvigionamento»; • Ist. Op. n. 12 "Gestione del controllo di gestione e del ciclo attivo e passivo"; • Ist. Op. n. 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone»; • Ist. Op. n. 24 "Gestione fondo cassa»; • Ist. Op. n. 28 "Gestione della tesoreria"; • Ist. Op. n. 31 "Ciclo attivo amministrativo". **Gestione operativa del processo:** Incassi: a seguito del servizio reso, l'Area Operations raccoglie l'Attestato della corretta esecuzione dei lavori con l'indicazione del relativo importo. Successivamente, l'Ufficio Finance & Accounting provvede ad emettere la fattura al Cliente, verificando la coerenza degli importi fatturati con il servizio effettivamente reso. Giornalmente, l'Ufficio Finance & Accounting provvede alla verifica degli incassi tramite il sistema gestionale Doc Finance; se l'incasso è avvenuto, l'Ufficio Finance & Accounting aggiorna l'ordine su Arca altrimenti si procede all'attività di sollecito del pagamento. Pagamenti per beni e servizi: la Società gestisce i pagamenti verso i fornitori tramite il software gestionale Doc Finance. Le modalità di pagamento sono inserire su Arca al momento del caricamento dell'Ordine di Acquisto in caso di fornitore non qualificato. L'Ufficio Finance & Accounting, ricevuta la fattura elettronica sull'interfaccia di ARCA, procede all'evasione dell'Ordine e alla sua registrazione. Periodicamente, verifica gli scadenziari dei pagamenti per autorizzare le scadenze pagabili. Il CFO, sulla base della programmazione finanziaria, distribuisce e autorizza i pagamenti ai fornitori in base agli importi in scadenza. I pagamenti ai fornitori vengono effettuati esclusivamente tramite bonifico. Successivamente, l'Ufficio Finance & Accounting informa tramite mail i fornitori dell'avvenuto pagamento. Nella gestione dei pagamenti, PFE opera nel rispetto dei seguenti principi: • separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento; • definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate; • esecuzione di verifiche in sede di apertura / modifica di anagrafiche fornitori a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento; • esecuzione di verifiche circa l'esistenza di Richieste ed Ordini di Acquisto, sulla base di titoli di spesa originali, riscontrati ed autorizzati; • esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato in specifiche Richieste / Ordini di Acquisto; • definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative; • predisposizione di pagamenti nei confronti dei soli soggetti presenti in anagrafica; • monitoraggio dei pagamenti addebitati dagli istituti bancari; • divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati; • divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali).

Continua nella slide successiva..

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Controlli esistenti
M	**Gestione dei conti correnti**: l'Ufficio Finance & Accounting effettua giornalmente una verifica dei conti correnti bancari tramite il software di supporto alla tesoreria Doc Finance. Nella gestione dei conti correnti, la Società rispetta i seguenti principi: • definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate; • formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi specimen di firma) della Società; • esecuzione di verifiche circa le clausole contrattuali inserite nel contratto di apertura di conto corrente; • divieto dell'utilizzo di conti correnti cifrati intestati alla Società; • esecuzione di verifiche circa la corretta gestione dei flussi finanziari al fine di impedire l'eventuale formazione di riserve occulte e / o il riciclaggio / autoriciclaggio di denaro; • aggiornamento e monitoraggio periodico dell'anagrafica dei conti correnti (conti di nuova apertura, conti chiusi, ecc.). **Gestione delle carte di credito**: le carte di credito sono assegnate a tutto il personale inquadrato come "Quadro" e ai Manager. Qualsiasi dipendente di PFE in possesso di carta di credito aziendale, al momento del suo utilizzo, deve compilare il modello "Nota spese" a fine mese, specificando le spese sostenute. L'Ufficio Finance & Accounting confronta la nota spese con l'estratto conto collegato alla carta e genera su Doc Finance le scritture contabili. **Gestione fondo cassa:** gli anticipi di fondo cassa sono ammessi per spese non superiori a 100 euro. In tal caso**,** il Richiedente compila il modulo AFC (Anticipi Fondo Cassa) con l'indicazione dell'importo richiesto e lo sottopone all'autorizzazione del Responsabile di funzione o Area Manager che sottoscrive il modulo. Il CFO deve autorizzare il pagamento. Successivamente, l'Ufficio Finance & Accounting effettua il bonifico a favore del Richiedente e appone nel modulo la data di pagamento e la firma. Se il pagamento avviene per cassa, l'Ufficio Finance & Accounting provvede ad erogare i contanti e appone la firma sul modulo; in tal caso, il Richiedente deve sottoscrivere il modulo per ricevuta. **Buste paga**: le segreterie locali trasmettono i dati relativi alle presenze all'Ufficio HR Administration ai fini dell'elaborazione delle buste paga. All'interno di tale Ufficio, HR Administration Specialists revisionano con cadenza periodica i dati ricevuti provvedendo, laddove emergessero delle anomalie o errori, a ritrasmettere i dati alle segreterie locali, per le opportune correzioni. L'Ufficio HR Administration effettua il calcolo delle buste paga, provvede all'emissione dei cedolini e li trasmette all'Ufficio Finance & Accounting per il pagamento. E' in corso una pianificazione dei turni mediante un sistema che si coordinerà con la rilevazione delle presenze. Il pagamento degli stipendi avviene tramite bonifico. **Rimborsi spese**: per i trasfertisti occasionali è prevista una procedura di approvazione preventiva. In particolare, il dipendente compila la Richiesta Autorizzazione Trasferta (RAT) con le informazioni necessarie (i.e. data, area di appartenenza, centro di costo, motivazione del viaggio ecc.) e la trasmette al Responsabile di Funzione per l'autorizzazione. In caso di superamento di talune soglie di spesa, l'autorizzazione è rilasciata dal CFO. Successivamente, il dipendente può effettuare direttamente le prenotazioni tramite il tool web (CWT). I trasfertisti abituali (i.e. addetti dell'Ufficio Sales o Operations) non devono procedere alla compilazione della RAT e non sono previste autorizzazioni per le singole trasferte. Tutte le spese sostenute devono essere rendicontate tramite apposito modulo Note Spese, accompagnato dai giustificativi di spesa. La nota spese, debitamente autorizzata dal Responsabile di Funzione, viene trasmessa all'Ufficio Finance & Accounting, che effettua un controllo amministrativo sulla completezza della documentazione e sul rispetto della Policy. In caso di esito positivo del controllo, il CFO autorizza il pagamento. *Continua nella slide successiva..*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Controlli esistenti
M	**Gestione autonoma della tesoreria**: nei rapporti infragruppo, non vi è un Sistema di gestione centralizzata della tesoreria nè sono stati stipulatl accordi di cash pooling. La tesoreria è gestita dall'Ufficio Finance & Accounting. **Tracciabilità:** la contabilità viene gestita attraverso i software gestionali amministrativo-contabile (INAZ e ARCA), il cui accesso è consentito ai soli soggetti autorizzati e gestito tramite user-id e password. Gli incassi e i pagamenti vengono gestiti tramite il Software gestionale Doc Finance. **Archiviazione**: è assicurata l'archiviazione della documentazione contabile nel software gestionale.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Divieto di trasferimento del denaro contante: il divieto di trasferimento di denaro contante deve essere aggiornato in relazione all'ammontare ad oggi stabilito dalla normativa (si osserva che da ultimo il Decreto fiscale 2023 il limite per il pagamento in contanti è fissato in 5.000 dal 1 gennaio 2023).

Procedure/Istruzioni Operative: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**2. Ciclo attivo e recupero crediti** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Chief Commercial Officer (CCO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Head of Tender analyst* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Codice etico**: sono previsti specifici principi e regole di condotta, nell'ambito della Tutela della concorrenza (Par. 3.8), Clienti (Par. 4.1) e Business Partner (Par. 4.3) **Deleghe e procure:** il CEO elabora, presenta, negozia, sottoscrive, modifica, ritira, rilancia offerte economiche e tecniche e preventivi (e relative giustificazioni) per l'erogazione di servizi e forniture, sino all'importo complessivo di euro 50.000.000. Inoltre, è stato conferito al CCIO, per il settore pubblico, e al CCO per il settore privato, il potere di fare offerte, negoziare, modificare, estinguere e sottoscrivere contratti finalizzati all'esecuzione di servizi. Analoga procura è stata conferita all'Head of Tender Strategy in entrambi i settori. Il COO ha il potere di effettuare preventivi fino a 25.000 euro a clienti privati, che siano già inseriti nel portafoglio clienti di PFE. **Procedure/Istruzioni Operative**: PFE ha implementato le seguenti procedure: • Ist. Op. n. 14 «Riscossione dei crediti»; • Ist. Op. n. 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone»; • Ist. Op. n. 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone»; **Processo di identificazione della clientela**: sono previsti meccanismi di controllo volti a consentire: • l'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione e sull'area di residenza del cliente; • la verifica sull'effettiva esistenza del potere di rappresentanza; • l'individuazione dell'identità dei soggetti delegati alla firma per le operazioni; • la conoscenza della struttura di proprietà e di controllo del cliente. **Gestione del processo**: a seguito dell'acquisizione di un nuovo contratto, l'Area Operations indice una riunione di start-up, in cui vengono definite le modalità e i tempi di avvio della commessa e successivamente l'Area Manager procede all'avvio del cantiere. L'anagrafica del cliente, il CIG e il CUP e gli ulteriori dati necessari per la fatturazione vengono inseriti sul software gestionale ARCA. A seguito del servizio reso, l'Area Operations raccoglie l'Attestato della corretta esecuzione dei lavori con l'indicazione del relativo importo. Successivamente, l'Ufficio Finance & Accounting provvede ad emettere la fattura al Cliente, verificando la coerenza degli importi fatturati con il servizio effettivamente reso. Per le attività ordinarie, l'Area Operations indica l'importo all'Ufficio Finance & Accounting solo in caso di eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nel contratto. Giornalmente, l'Ufficio Finance & Accounting provvede alla verifica degli incassi tramite il sistema gestionale Doc Finance; se l'incasso è avvenuto, l'Ufficio Finance & Accounting aggiorna l'ordine su Arca altrimenti si procede all'attività di sollecito del pagamento. **Gestione anagrafica clienti:** l'Ufficio Finance & Accounting gestisce l'anagrafica dei clienti (i.e. integrazione, modifica o cancellazione dei dati relativi ai clienti).

Continua nella slide successiva…

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Controlli esistenti
M	**Analisi di affidabilità creditizia**: la società pone in essere indagini volte a verificare l'affidabilità creditizia del cliente, sulla cui base sono definite le condizioni di pagamento di concerto con l'Ufficio Finance & Accounting. A tal riguardo, l'Area Finance si può avvalere di società terze (Cerved) specializzate nella verifica della solidità economica-finanziaria, effettuando verifiche preliminari con riguardo anche all'esistenza di: protesti; procedure concorsuali; precedenti penali gravanti sugli amministratori della società. **Certificazione per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC»**: la Società ha conseguito il certificato che attesta che le procedure e le misure adottate da PFE sono risultate conformi al Documento normativo CERTITALIA per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC». A tal riguardo, è stato istituito un Comitato interno multidisciplinare, composto dal CEO, dai Direttori di funzione, dal Responsabile Finance & Accounting, dal Legal Affairs Manager. **Gestione del recupero crediti**: Credit Specialist gestisce il processo di recupero crediti. In caso di clienti privati, alla scadenza delle fatture, il sistema gestionale Doc Credit, che si interfaccia con il software Doc Finance, trasmette un reminder automatico al cliente. In caso di interlocuzione con il cliente, il sistema consente di posticipare la scadenza. Altrimenti, dopo aver individuato l'esigenza di recupero del credito, anche sulla base del Management report, predisposto mensilmente per l'analisi dei crediti, l'Ufficio Finance & Accounting trasmette i solleciti informali. In caso di esito negativo, l'Ufficio Finance & Accounting trasmette le pratiche di recupero all'Ufficio Legal Affairs che cura gli aspetti legati ad eventuali contenziosi, anche con il supporto di società esterne. In caso di clienti pubblici, nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti, l'Ufficio Legal Affairs trasmette direttamente un sollecito formale. **Contrattualistica**: nella gestione del recupero crediti, PFE è supportata da società esterne (Cribis, in caso di recupero crediti verso clienti privati e Next, in caso di recupero crediti con clienti pubblici). L'Ufficio Legal Affairs effettua periodicamente riunioni con tali società al fine di valutare come procedere in relazione alla gestione dei crediti. **Reporting**: è previsto un sistema di reporting periodico al vertice aziendale, a cura dell'Ufficio Legal Affairs, finalizzato alla rendicontazione dello stato dei crediti verso i clienti. **Software gestionale/tracciabilità**: la società gestisce le fasi di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni sui clienti e sulle operazioni di ciclo attivo tramite il proprio sistema gestionale ARCA-Doc Finance. Inoltre, stato implementato il software gestionale Salesforce come strumento di Customer Relationship Management, al quale possono accedere solo il Chief Executive Officer (CEO), Chief Human Resources Officer (CHRO) e l'Ufficio Sales. Il recupero crediti è gestito tramite il software gestionale Doc Credit.

Continua nella slide successiva…

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Valutazione di affidabilità etico-reputazionale: nell'ambito del vigente sistema di identificazione della clientela privata e dei partner commerciali, si suggerisce di tenere conto anche degli aspetti volti a valutare l'affidabilità etico-professionale degli stessi, sia ad attivazione del rapporto, sia successivamente con attività di monitoraggio in costanza di rapporto. Nella rilevazione di eventuali eventi pregiudizievoli, la Società può utilizzare, tra gli altri, i seguenti indici di attenzione (identificati sulla base della best practice di riferimento):

- la sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia;
- l'applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità e professionalità, tra i quali, i delitti contro la P.A., la partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- l'applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti di enti, per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- possesso del Modello di organizzazione Gestione e Controllo e/o Certificazioni varie (ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001).

Procedure/Istruzioni operative: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo. In particolare, si suggerisce di aggiornare le Istruzioni Operative 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone» e n. 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone», con riferimento alla gestione della fatturazione attiva e allo specifico coinvolgimento dell'Area Operations.

Titolare Effettivo: si suggerisce alla Società di prevedere la compilazione da parte del Cliente (persona giuridica) di un modulo nel quale indicare i dati relativi al Titolare Effettivo.

Archiviazione: si raccomanda di individuare le funzioni responsabili di conservare adeguate evidenze volte a documentare le informazioni acquisite in fase di identificazione della clientela privata e la corrispondenza/i contatti con la controparte in fase di negoziazione/finalizzazione della vendita, anche al fine di dimostrare la coincidenza tra l'acquirente e le parti indicate nella documentazione di supporto.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
A	3. **Ciclo passivo – acquisti di beni e servizi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Facility & Maintenance* ➢ *Customer Care Specialists*	*Per i presidi di controllo, si rinvia alle corrispondenti attività trattata nella Sezione dei Reati contro la PA*	**Verifiche sulla regolarità dei pagamenti**: si suggerisce di prevedere meccanismi di verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. **Controllo sui materiali**: si suggerisce di prevedere espressamente all'interno della PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento» che il pagamento delle fatture relative ad un acquisto di materiali sia disposto solo a seguito del controllo sulla merce. **Verifiche di conformità dei servizi**: si suggerisce di prevedere un'attività di verifica da parte della Funzione ricevente dell'effettiva esecuzione dei servizi concordati con il fornitore, mediante modalità idonee a garantire adeguata tracciabilità e di prevedere il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Funzione ricevente prima di poter procedere con il pagamento. **Tracciabilità delle verifiche sulle relazioni periodiche dei consulenti:** si suggerisce di formalizzare e garantire tracciabilità delle verifiche compiute dalla Funzione ricevente ai fini delle verifiche di conformità del servizio reso dal consulente.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
M	**4. Operazioni straordinarie o sul capitale sociale** *Direzioni coinvolte:* ➢ *CdA* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)*	**Gestione del processo**: le operazioni straordinarie e le operazioni sul capitale sociale sono debitamente valutate ed autorizzate dagli organi sociali competenti ed effettuate ai sensi di legge e dello Statuto. In particolare, il CdA ha il potere di compiere tutte le operazioni straordinarie o sul capitale sociale, con la collaborazione dell'Ufficio Legal Affairs ed il supporto del CFO. A tal fine, la Società raccoglie e predispone adeguata documentazione a supporto. **Principi di controllo**: la Società, nell'ambito delle operazioni sul capitale e/o operazioni straordinarie, si è dotata di strumenti di controllo in merito ai seguenti aspetti: • corretta identificazione del soggetto coinvolto nell'operazione di riferimento; • coerenza delle modalità di pagamento dell'operazione rispetto alle caratteristiche e obiettivi della stessa; • laddove siano utilizzati mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, è verificata la coerenza di tali modalità di pagamento rispetto alle finalità dell'operazione in modo che vi siano ragionevoli motivi all'utilizzo di tali modalità; • in caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, è predisposta la relazione di stima prevista dall'art. 2343 c.c. **Operazioni con Parti correlate:** la società ha adottato il «Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate», che prevede l'implementazione di un Registro nel quale sono iscritte nominativamente tutte le Parti correlate. L'aggiornamento del Registro deve avvenire con frequenza almeno annuale. Le operazioni con Parti correlate (sia le operazioni «di maggior rilievo», il cui valore complessivo risulta superiore a 5.000 euro se riferito a persona fisica e a 25.000 euro se riferito a persona giuridica, che le operazioni «di minor rilievo», ossia di valore inferiore a tali soglie) devono essere precedute da una istruttoria dell'Ufficio Purchasing, che informa l'Ufficio Legal Affairs per le opportune valutazioni. Infine, l'operazione deve essere approvata dal CdA.	**Principi di controllo**: si suggerisce di formalizzare nella parte speciale del Modello o in apposita procedura i seguenti step di controllo: • verifica della corretta qualificazione di operazioni straordinarie fiscalmente rilevanti (i.e. ricorso a consulenti fiscali esterni; invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, etc.); • qualora dovesse rendersi necessario, svolgere un'opportuna **due diligence** al fine di valutare l'affidabilità delle controparti, tenendo in considerazione fattori di rischio collegati ad aspetti di affidabilità (ad es., residenza o sede all'estero, presenza di adeguati standard in tema di controlli antiriciclaggio, utilizzo di istituti bancari affidabili, eventuali procedimenti per l'applicazione di misure ai sensi della normativa antimafia e/o reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ecc.). **Riunioni con gli Organi di controllo**: si suggerisce di prevedere lo svolgimento di riunioni, con relativa stesura di verbale, tra Collegio Sindacale, Società di revisione e OdV, prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione delle Operazioni straordinarie.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
M	**5. Gestione degli adempimenti fiscali** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Consulente fiscale esterno*	**Ruoli e responsabilità:** il CEO sottoscrive le dichiarazioni fiscali. Il CFO può operare sui conti correnti di PFE per il pagamento di imposte e tasse. **Istruzione Operativa**: la Società ha adottato la Istruzione Operativa n. 29 "Gestione degli adempimenti fiscali e tributari". **Principi operativi**: la società opera osservando i seguenti principi: • individuazione dei ruoli e responsabilità, soprattutto con riguardo allo svolgimento delle attività di controllo sul calcolo delle imposte e di verifica delle riconciliazioni dei conti fiscali; • momenti di verifica di secondo livello prima della definitiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali; • l'individuazione del soggetto deputato alla predisposizione e presentazione della comunicazione annuale IVA; • l'individuazione delle modalità di archiviazione e conservazione di tutta la documentazione a supporto, e la risorsa responsabile di curarne la conservazione. **Archiviazione**: viene garantita l'adeguata conservazione ed archiviazione di tutta la documentazione fiscale a supporto, presso l'Ufficio Finance & Accounting. *Per gli ulteriori presidi di si rimanda a quanto espressamente previsto in merito alla gestione delle imposte dirette e indirette in relazione alla sezione dei Reati tributari.*	*Per le azioni di miglioramento si rimanda a quanto espressamente previsto in merito alla gestione delle imposte dirette e indirette in relazione alla sezione dei Reati tributari.*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
M	**6. Operazioni infragruppo** *Direzioni coinvolte* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Contratti infragruppo**: i rapporti infragruppo non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati da normali condizioni di mercato. **Principi di controllo nelle operazioni infragruppo:** sono previsti diversi elementi di controllo con riguardo alle operazioni infragruppo, tra i quali: • meccanismi di verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio; • Predisposizione di apposita contrattualistica nell'ambito dei servizi intercompany effettuati; • controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento alle operazioni infra-gruppo, che tengono contro della sede legale e degli istituti di credito utilizzati (le sedi sono tutte in Italia e gli istituti di credito sono i medesimi per tutto il gruppo); • riconciliazione contabile tra le società del gruppo (al fine di monitorare i saldi tra i crediti e debiti e costi e ricavi). **Flussi informativi all'OdV**: il CFO trasmette periodicamente flussi informativi all'OdV relativi alle operazioni Straordinarie nonché flussi ad evento.	*Non si rilevano specifiche azioni di miglioramento.*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Continua nella slide successiva…

Ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento
M	7. **Operazioni con Parti correlate** *Direzioni coinvolte* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Ruoli e responsabilità:** il CEO propone al CdA per approvazione le richieste relative alle operazioni con Parti correlate. **Regolamento operazioni con Parti correlate**: la società ha adottato il «Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate» **Registro delle Parti correlate**: la società ha implementato un apposito Registro nel quale sono iscritte nominativamente tutte le Parti correlate. L'aggiornamento del Registro avviene con frequenza almeno annuale. **Gestione del processo delle operazioni con Parti correlate**: le operazioni con Parti correlate (sia le operazioni «di maggior rilievo», il cui valore complessivo risulta superiore a 5.000 euro se riferito a persona fisica e a 25.000 euro se riferito a persona giuridica, che le operazioni «di minor rilievo», ossia di valore inferiore a tali soglie) devono essere precedute da una istruttoria dell'Ufficio Purchasing, che informa l'Ufficio Legal Affairs per le opportune valutazioni. Infine, l'operazione deve essere approvata dal CdA. **Verifica delle condizioni di mercato**: la verifica delle condizioni di mercato delle Operazioni con Parti correlate è compiuta dall'Ufficio Purchasing il quale avvia le ricerche/verifiche, con ogni strumento utile allo scopo, quali, alternativamente: ✓ la richiesta di almeno tre Preventivi ad altrettanti fornitori per beni/servizi analoghi a quelli oggetto dell'operazione; ✓ la consultazione di almeno tre Listini e Prezziari di riferimento di Fornitori concorrenti; ✓ la consultazione di contratti analoghi stipulati nell'ultimo biennio dalla Società; ✓ la richiesta di una Attestazione rilasciata da un Professionista esterno alla Società e competente nella materia oggetto dell'operazione, che dichiari espressamente che l'operazione medesima rispetta le condizioni di mercato vigenti nell'ambito territoriale di riferimento. **Operazioni con Parti correlate effettuate per il tramite di società controllate**: le Operazioni «di maggior rilievo» effettuate da società controllate di PFE con controparti che siano a loro volta Parti Correlate, sono soggette alla previa valutazione da parte del CdA. L'Ufficio Legal Affairs effettua le verifiche previste dal Regolamento. **Contratti infragruppo**: i rapporti infragruppo non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati da normali condizioni di mercato. **Flussi informativi all'OdV**: l'Ufficio Legal Affairs trasmette periodicamente flussi informatici all'OdV relativi alle operazioni con Parti Correlate nonché flussi ad evento.	*Non si rilevano specifiche azioni di miglioramento.*

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le novità normative

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, il **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184** (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) ha:

- **ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001**, mediante introduzione dell'art. 25-octies.1 («**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**»), che
  - al comma 1, richiama espressamente le fattispecie di «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti» (art. 493-ter c.p.), «Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti» (art. 493-quater c.p.) e «Frode informatica» (art. 640-ter c.p.);
  - al comma 2, opera un rimando a *ogni altro delitto* contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **modificato l'art. 493-ter c.p.** al fine di ampliarne l'ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, e non solo a carte di credito o di pagamento, e qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- **introdotto l'art. 493-quater c.p.**, che punisce la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- **modificato l'art. 640-ter c.p.** introducendo al secondo comma una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

Con riferimento alla disciplina degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'art. 1 del D.Lgs. n. 184/2021 prevede che, agli effetti della legge penale si intende per:

a) **«strumento di pagamento diverso dai contanti»** un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

b) **«dispositivo, oggetto o record protetto»** un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

c) **«mezzo di scambio digitale»** qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;

d) **«valuta virtuale»** una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

L'art. 493-ter c.p. punisce, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro:

- l'**utilizzo** di carte di credito o di pagamento, di qualsiasi documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi, o comunque di ogni strumento di pagamento diverso dai contanti da parte di un soggetto diverso dal titolare, in assenza del consenso o contro la volontà di quest'ultimo;
- la **falsificazione** o l'**alterazione** dei medesimi strumenti o documenti sopra menzionati;
- il **possesso**, la **cessione** o l'**acquisizione** di tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

La fattispecie in commento si configura come reato comune, poiché il soggetto attivo può essere «**chiunque**»; inoltre, tutte le ipotesi di reato prevedono il **dolo specifico** di conseguire un profitto per sé o per altri.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

L'art. 493-quater c.p. punisce, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1.000 euro, le condotte di **produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione o ottenimento per sé o per altri** di **apparecchiature, dispositivi o programmi informatici** che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere **reati** riguardanti **strumenti di pagamento diversi dai contanti**, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La fattispecie in commento si configura come reato comune, poiché il soggetto attivo può essere «**chiunque**»; inoltre, è previsto il **dolo specifico** dell'uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o di consentirne ad altri l'uso al medesimo scopo.

Inoltre, in caso di condanna il secondo comma dell'art. 493-quater prevede la **confisca obbligatoria** delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici, nonché la **confisca del profitto o del prodotto del reato** o, quando quest'ultima non è possibile, la confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 184/2021, l'art. 640-ter c.p. prevede ora un'ulteriore **ipotesi aggravante** quando il fatto (vale a dire, l'alterazione in qualsiasi modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti) «***produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale***».

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

Ai fini del presente Risk Assessment è stata effettuata un'**analisi preliminare** che ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001, allo scopo di **valutare se, in linea teorica, le stesse possono essere ritenute anche solo astrattamente ipotizzabili all'interno di PFE**, tenendo conto in particolare delle specificità del settore di riferimento e dell'attuale sistema organizzativo della Società.

1. **Analisi Preliminare**

Rilevazione ed analisi dei seguenti driver di rischio:

- ☒ Settore/business dell'ente (es. intermediario finanziario; istituto di credito; etc.)
- ☒ Utilizzo/investimenti di monete virtuali/criptovalute
- ☒ Attività interne di sviluppo/utilizzo di piattaforme, applicativi e software per la gestione di pagamenti
- ☑ Tipologia/modalità di utilizzo di strumenti di pagamento (es. home banking, etc.)

2. **Control Risk Self Assessment**

A. As is analysis: Ricognizione e valutazione dei rischi di commissione dei nuovi reati nell'ambito dei processi e delle attività aziendali.

Lo svolgimento di interviste con i referenti aziendali che risultano maggiormente coinvolti nei processi aziendali rilevanti, ha consentito di rilevare, nell'ambito di ciascun processo, la potenziale configurabilità di condotte volte alla commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti rientranti nel perimetro del Decreto 231, e di valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

Aree sensibili	Rischi-reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. **Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi anche mediante strumenti diversi dai contanti** 2. **Gestione dei sistemi informatici e delle reti**	**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1):** ▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ▪ Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Nell'ambito di tale macro attività, i reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati attraverso: l'indebito utilizzo, senza la titolarità, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione, la messa a disposizione o l'ottenimento di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere i reati in oggetto; l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Gestione dei sistemi informatici e delle reti

- Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi mediante strumenti diversi dai contanti

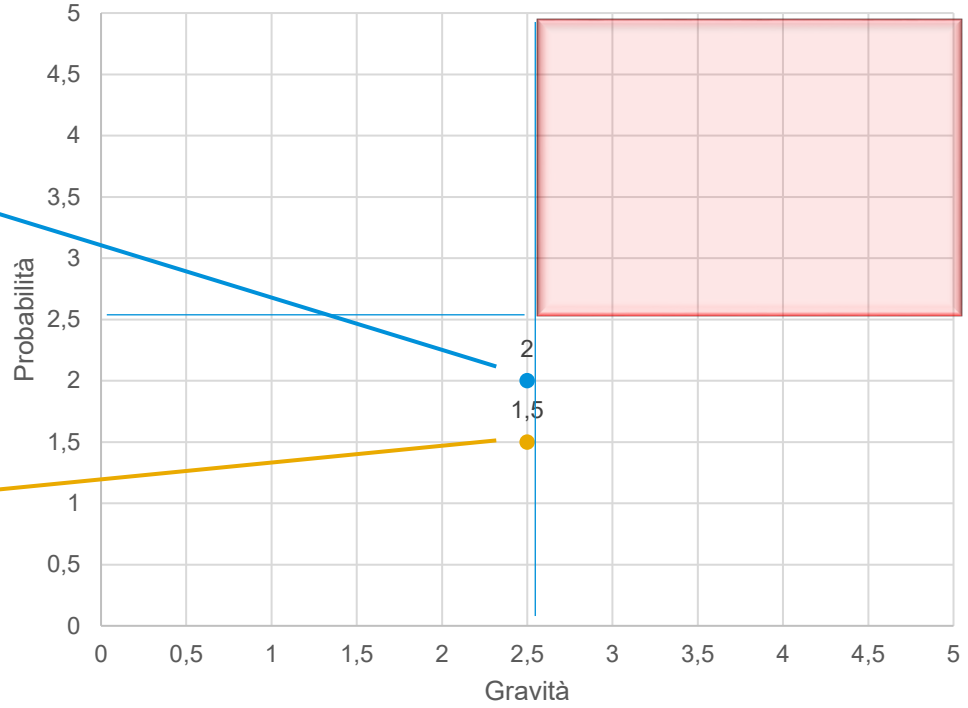

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
B	1. **Tesoreria. Gestione dei pagamenti e incassi anche mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *CEO* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *HR Administration*	**Ruoli e responsabilità:** il CEO autorizza il pagamento di acquisti di beni e servizi di qualsiasi natura e specie che siano ritenuti necessari per l'attività aziendale. E' conferito al CFO, mediante procura notarile, il potere di curare ogni aspetto relativo alla fatturazione delle attività e all'incasso dei crediti inclusa la concessione di dilazioni di pagamento, piani di rientro e quanto altro annesso e il potere di richiedere l'apertura di rapporti bancari e postali, definirne le condizioni e operare. **Procedure/Istruzioni operative**: PFE ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative: • PQAS 7.4.1 «Approvvigionamento»; • Ist. Op. n. 12 "Gestione del controllo di gestione e del ciclo attivo e passivo"; • Ist. Op. n. 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone»; • Ist. Op. n. 24 "Gestione fondo cassa»; • Ist. Op. n. 28 "Gestione della tesoreria"; • Ist. Op. n. 31 "Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone". **Gestione operativa del processo:** Incassi: a seguito del servizio reso, l'Area Operations raccoglie l'Attestato della corretta esecuzione dei lavori con l'indicazione del relativo importo. Successivamente, l'Ufficio Finance & Accounting provvede ad emettere la fattura al Cliente, verificando la coerenza degli importi fatturati con il servizio effettivamente reso. Giornalmente, l'Ufficio Finance & Accounting provvede alla verifica degli incassi tramite il sistema gestionale Doc Finance; se l'incasso è avvenuto, l'Ufficio Finance & Accounting aggiorna l'ordine su Arca altrimenti si procede all'attività di sollecito del pagamento. Pagamenti per beni e servizi: la Società gestisce i pagamenti verso i fornitori tramite il software gestionale Doc Finance. L'Ufficio Finance & Accounting, ricevuta la fattura elettronica sul sistema gestionale ARCA, procede all'evasione dell'Ordine e alla sua registrazione. Periodicamente, l'Ufficio Finance & Accounting verifica gli scadenziari dei pagamenti. Il CFO, sulla base della programmazione finanziaria, distribuisce e autorizza i pagamenti ai fornitori in base agli importi in scadenza. I pagamenti ai fornitori vengono effettuati esclusivamente tramite bonifico. Successivamente, l'Ufficio Finance & Accounting informa tramite e-mail i fornitori dell'avvenuto pagamento. Nella gestione dei pagamenti, PFE opera nel rispetto dei seguenti principi: • separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento; • definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate; • esecuzione di verifiche in sede di apertura / modifica di anagrafiche fornitori a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento; • esecuzione di verifiche circa l'esistenza di Richieste ed Ordini di Acquisto, sulla base di titoli di spesa originali, riscontrati ed autorizzati; • esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato in specifiche Richieste / Ordini di Acquisto; • definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative; • predisposizione di pagamenti nei confronti dei soli soggetti presenti in anagrafica; • monitoraggio dei pagamenti addebitati dagli istituti bancari; • divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati; • divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali).

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

RN	Controlli esistenti
B	**Gestione dei conti correnti**: l'Ufficio Finance & Accounting effettua giornalmente una verifica dei conti correnti bancari tramite il software di supporto alla tesoreria Doc Finance. Nella gestione dei conti correnti, la Società rispetta i seguenti principi: • definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate; • formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi specimen di firma) della Società; • esecuzione di verifiche circa le clausole contrattuali inserite nel contratto di apertura di conto corrente; • divieto dell'utilizzo di conti correnti cifrati intestati alla Società; • esecuzione di verifiche circa la corretta gestione dei flussi finanziari al fine di impedire l'eventuale formazione di riserve occulte e / o il riciclaggio / autoriciclaggio di denaro; • aggiornamento e monitoraggio periodico dell'anagrafica dei conti correnti (conti di nuova apertura, conti chiusi, ecc.). **Gestione delle carte di credito**: le carte di credito sono assegnate a tutto il personale inquadrato come "Quadro" e ai Manager, sulla base di criteri di assegnazione della carte di credito aziendali. Qualsiasi dipendente di PFE in possesso di carta di credito aziendale, al momento del suo utilizzo, deve compilare il modello "Nota spese" a fine mese, specificando le spese sostenute. L'Ufficio Finance & Accounting confronta la nota spese con l'estratto conto collegato alla carta e genera su Doc Finance le scritture contabili. **Gestione fondo cassa:** gli anticipi di fondo cassa sono ammessi per spese non superiori a 100 euro. In tal caso**,** il Richiedente compila il modulo AFC (Anticipi Fondo Cassa) con l'indicazione dell'importo richiesto e lo sottopone all'autorizzazione del Responsabile di funzione o Area Manager che sottoscrive il modulo. Il CFO deve autorizzare il pagamento. Successivamente, l'Ufficio Finance & Accounting effettua il bonifico a favore del Richiedente e appone nel modulo la data di pagamento e la firma. Se il pagamento avviene per cassa, l'Ufficio Finance & Accounting provvede ad erogare i contanti e appone la firma sul modulo; in tal caso, il Richiedente deve sottoscrivere il modulo per ricevuta. **Buste paga**: le segreterie locali trasmettono i dati relativi alle presenze all'Ufficio HR Administration ai fini dell'elaborazione delle buste paga. All'interno di tale Ufficio, HR Administration Specialists revisionano con cadenza periodica i dati ricevuti provvedendo, laddove emergessero delle anomalie o errori, a ritrasmettere i dati alle segreterie locali, per le opportune correzioni. L'Ufficio HR Administration effettua il calcolo delle buste paga, provvede all'emissione dei cedolini e li trasmette all'Ufficio Finance & Accounting per il pagamento. E' in corso una pianificazione dei turni mediante un sistema che si coordinerà con la rilevazione delle presenze. Il pagamento degli stipendi avviene tramite bonifico. **Rimborsi spese**: per i trasfertisti occasionali è prevista una procedura di approvazione preventiva. In particolare, il dipendente compila la Richiesta Autorizzazione Trasferta (RAT) con le informazioni necessarie (i.e. data, area di appartenenza, centro di costo, motivazione del viaggio ecc.) e la trasmette al Responsabile di Funzione per l'autorizzazione. In caso di superamento di talune soglie di spesa, l'autorizzazione è rilasciata dal CFO. Successivamente, il dipendente può effettuare direttamente le prenotazioni tramite il tool web (CWT). I trasfertisti abituali (i.e. addetti dell'Ufficio Sales o Operations) non devono procedere alla compilazione della RAT e non sono previste autorizzazioni per le singole trasferte. Tutte le spese sostenute devono essere rendicontate tramite apposito modulo Note Spese, accompagnato dai giustificativi di spesa. La nota spese, debitamente autorizzata dal Responsabile di Funzione, viene trasmessa all'Ufficio Finance & Accounting, che effettua un controllo amministrativo sulla completezza della documentazione e sul rispetto della Policy. In caso di esito positivo del controllo, il CFO autorizza il pagamento. **Riconciliazioni:** per tutti i c/c intestati a PFE, l'Ufficio Finance & Accounting redige mensilmente i prospetti di riconciliazione con l'indicazione del saldo sul conto bancario e del saldo sui mastrini contabili.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

RN	Controlli esistenti
B	**Gestione autonoma della tesoreria**: nei rapporti infragruppo, non vi è un Sistema di gestione centralizzata della tesoreria nè sono stati stipulatl accordi di cash pooling. La tesoreria è gestita dall'Ufficio Finance & Accounting. **Tracciabilità:** la contabilità viene gestita attraverso i software gestionali amministrativo-contabile (INAZ e ARCA), il cui accesso è consentito ai soli soggetti autorizzati e gestito tramite user-id e password. Gli incassi e i pagamenti vengono gestiti tramite il Software gestionale Doc Finance. **Archiviazione**: è assicurata l'archiviazione della documentazione contabile nel software gestionale.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Principi di controllo: si suggerisce di prevedere nella Parte Speciale del Modello e/o nel Codice etico appositi principi volti a stigmatizzare comportamenti scorretti nella gestione dei pagamenti e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, con particolare riferimento alla trasparenza delle operazioni.

Procedure/Istruzioni operative: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo. In particolare, si suggerisce di aggiornare le Istruzioni Operative 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone» e n. 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone», con riferimento alla gestione della fatturazione attiva e allo specifico coinvolgimento dell'Area Operations.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**2. Gestione dei sistemi informatici e delle reti** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Head of Information & Communication Technology* ➢ *IT Specialist*	**Codice etico:** la società ha formalizzato principi a presidio del processo in esame nell'ambito dell'Utilizzo delle risorse aziendali (Par. 3.9). **Procure e deleghe: è** attribuito al CEO il potere di: affidare e revocare incarichi a consulenti esterni per prestazioni professionali, sino all'importo massimo per singolo contratto di euro 50.000; provvede al reperimento e all'acquisizione delle forniture di beni informatici, che siano ritenuti necessari per l'attività aziendale, sino all'importo massimo di euro 50.000. Il CFO ha il potere di provvedere al reperimento e all'acquisizione delle forniture di beni informatici di qualsivoglia natura e specie, servizi informatici di qualsivoglia natura e specie, che siano ritenuti necessari per l'attività aziendale. L'Ufficio IT gestisce e supervisiona l'utilizzo aziendale dei sistemi informatici e delle reti, curando i rapporti con i fornitori di servizi IT. **Istruzioni Operative**: PFE ha adotta la Istr. Op. n. 40 «Regolamento per l'utilizzo dei servizi ICT e dei PC aziendali». **Contrattualistica:** nei rapporti con outsourcer IT, sono previsti, oltre la clausola di rispetto del Modello 231 e del Codice etico adottato dalla società, l'obbligo del rispetto delle leggi e delle normative anti-pirateria. **Procedura di autenticazione**: qualsiasi utente che deve accedere al proprio pc, alla rete aziendale, ai programmi aziendali e alla posta elettronica deve soddisfare una procedura di autenticazione, che permette di verificare l'identità della persona. *Si richiamano i controlli esistenti e le azioni di miglioramento rilevate in relazione alla famiglia dei Delitti informatici.*	**Policy**: prima dell'affidamento degli strumenti informatici al personale (tablet, pc, smartphone) per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale, si suggerisce di far sottoscrivere una lettera di assegnazione con l'impegno al corretto utilizzo dei suddetti strumenti e la relativa data di assegnazione.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Violazione del diritto d'autore

As Is & Gap Analysis

Violazione del diritto d'autore

Aree sensibili		Esempi di modalità realizzative
1. Gestione dei sistemi informatici e delle reti	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** ▪ Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma) L. n. 633/41 ▪ Art. 171 bis L. n. 633/41 ▪ Art. 171 ter L. n. 633/41	Nell'ambito di tali attività è astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione dei delitti considerati dagli artt. 171, 171-bis ed, in particolare, dall'art. 171 ter laddove si tratta la condotta di abusiva duplicazione o estrazione o messa in pubblico di opere letterarie o scientifiche, ovvero di banche dati e gestione della rete telematica. Nell'ambito delle attività di "utilizzo di banche dati, licenze software ed accesso alla rete internet" il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, in duplicazioni abusive di programmi coperti da licenza, nell'acquisto di software contraffatti, ovvero nell'immissione in rete di un software, di un'opera altrui protetta dal diritto d'autore, rendendoli liberamente scaricabili o attribuendosene la paternità.
2. Gestione delle comunicazioni e del marketing	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** ▪ Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma) L. n. 633/41 ▪ Art. 171 bis L. n. 633/41 ▪ Art. 171 ter L. n. 633/41	Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, utilizzando e/o diffondendo abusivamente opere tutelate dal diritto d'autore nella realizzazione, ad esempio, delle campagne pubblicitarie.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Violazione del diritto d'autore

- Gestione dei sistemi informatici e delle reti
- Gestione delle comunicazioni e del marketing

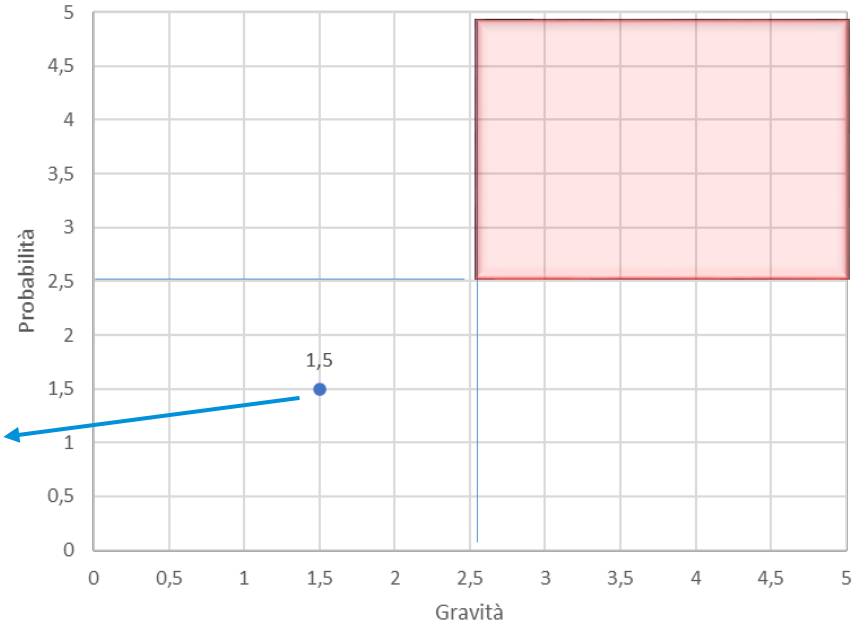

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Violazione del diritto d'autore

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**1. Gestione dei sistemi informatici e delle reti** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CEO* ➢ *Head of Information & Communication Technology* ➢ *IT Specialist*	**Codice etico:** la società ha implementato regole a presidio del processo in esame nell'ambito dell'Utilizzo delle risorse aziendali (Par. 3.9). **Procure e deleghe:** è attribuito al CEO il potere di: affidare e revocare incarichi a consulenti esterni per prestazioni professionali, sino all'importo massimo per singolo contratto di euro 50.000; provvede al reperimento e all'acquisizione delle forniture di beni informatici, che siano ritenuti necessari per l'attività aziendale, sino all'importo massimo di euro 50.000. Il CFO ha il potere di provvedere al reperimento e all'acquisizione delle forniture di beni informatici di qualsivoglia natura e specie, servizi informatici di qualsivoglia natura e specie, che siano ritenuti necessari per l'attività aziendale. L'Ufficio IT gestisce e supervisiona l'utilizzo aziendale dei sistemi informatici e delle reti, curando i rapporti con i fornitori di servizi IT. **Istruzioni Operative**: PFE ha adotta la Istr. Op. n. 40 «Regolamento per l'utilizzo dei servizi ICT e dei PC aziendali». **Contrattualistica:** nei rapporti con outsourcer IT, sono previsti, oltre la clausola di rispetto del Modello e del Codice etico adottato dalla società, l'obbligo del rispetto delle leggi e delle normative anti-pirateria. **Procedura di autenticazione**: qualsiasi utente che deve accedere al proprio pc, alla rete aziendale, ai programmi aziendali e alla posta elettronica deve soddisfare una procedura di autenticazione, che permette di verificare l'identità della persona. **Principi operativi**: PFE vieta espressamente di utilizzare gli strumenti informatici aziendali per archiviare, detenere, duplicare o diffondere in qualunque forma materiali tutelati da diritti d'autore o diritti connessi o sui quali terzi vantino diritti morali e patrimoniali. Inoltre, è proibito scaricare illecitamente video, testi, immagini, brani musicali, giochi e altri materiali protetti dal diritto d'autore e comunque violare in qualunque modo la Legge sul Diritto d'Autore e/o il Codice della Proprietà Industriale. *Si richiamano i controlli esistenti rilevati in relazione alla famiglia dei Delitti informatici.*	*Si richiamano i gap e le relative azioni di miglioramento rilevate in relazione alla famiglia dei Delitti informatici.*

Violazione del diritto d'autore

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**2. Gestione delle comunicazioni e del marketing** *Direzioni coinvolte:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Marketing & Communication Specialist*	**Codice etico**: la società ha formalizzato principi a presidio del processo in esame, nell'ambito della Riservatezza e Privacy (Par. 3.10). **Gestione del processo/Ruoli e responsabilità:** la definizione dei contenuti di azioni di marketing, dei prospetti informativi, delle comunicazioni verso il pubblico, delle newsletters, delle pubblicazioni diffuse in via telematica sul sito internet viene effettuata dall'Ufficio Marketing & Communication sulla base di indirizzi e scelte strategiche definite dal vertice aziendale mediante l'approvazione in CdA del Piano di marketing. Al CEO e al CHRO è conferito il potere di organizzare e realizzare tutte le iniziative di comunicazione (interna ed esterna), marketing e promozione pubblicitaria ritenute necessarie, firmando ogni relativo atto e contratto. **Consulente esterno**: la Società si avvale del supporto società terze specializzate nelle attività di marketing, pubblicità e rebranding (indagini di Mercato, elaborazione Piano Marketing Strategico, strategie di comunicazione, etc.)	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

As Is & Gap Analysis

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Aree sensibili	Rischi-reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. **Gestione di eventuali indagini e/o procedimenti penali legati alle attività d'impresa, anche tramite terzi**	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001): ➢ art. 377-bis c.p.	Il reato in oggetto può assumere rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto nell'ipotesi in cui: • esista un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società stessa attinente un reato ex D.Lgs n. 231/2001 (amministratore, consigliere, responsabile, dirigente, dipendente, operaio); • possa essere ravvisabile un interesse della Società nel tentare di esercitare pressioni sul soggetto al fine di ottenere un determinato risultato processuale; • altro soggetto della Società ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale. Il reato potrebbe astrattamente configurarsi con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria (i.e. testimone nel caso in cui incriminerebbe se stesso, imputato, anche in un procedimento connesso, prossimi congiunti) venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare la Società nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).

Gestione di eventuali indagini e/o procedimenti penali legati alle attività d'impresa, anche tramite terzi

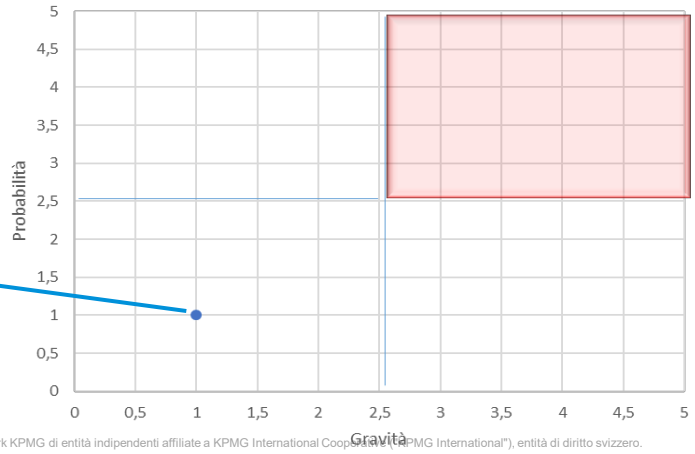

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**1. Gestione di eventuali indagini e/o procedimenti penali legati alle attività d'impresa, anche tramite terzi** *Direzioni/ Uffici coinvolti* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Codice Etico**: sono presenti principi a presidio del processo in esame, nell'ambito dei valori dell'Anticorruzione (Par. 3.1), Indipendenza e imparzialità (Par. 3.7) e Istituzioni pubbliche, organismi, enti, rappresentanze dei lavoratori (Par. 4.5). **Deleghe e procure**: è attribuita al CEO la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. Al CFO è stata attribuita la rappresentanza della società in qualsiasi controversia in materia fiscale e tributaria, di ogni ordine e grado, inclusi i giudizi speciali e/o straordinari, con facoltà di nominare legali esterni e conferire loro mandato alle liti. I medesimi poteri sono stati conferiti al CHRO con riferimento ai contenziosi in materia giuslavoristica. **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative: PR AC 01 «Gestione del Sistema di Anticorruzione»; PR AC 02 «Indagini e gestione della corruzione»; PS ETI 01 «Gestione del Sistema Etico»; IST. 16 «Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio», ove sono definite alcune regole di comportamento volte a mitigare il rischio di induzione a rendere, o a non rendere, dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziario: • devono essere rispettate le istruzioni aziendali volte a determinare le modalità con cui rapportarsi ai soggetti eventualmente coinvolti in un procedimento, a qualsiasi titolo o ruolo, che abbiano facoltà di non rispondere (sia in termini di contatti telefonici, che di possibili provvedimenti quali: eventuale sospensione dell'incarico, sospensione delle valutazioni inerenti il processo premiante, sospensione delle sanzioni disciplinari, etc.), nel rispetto delle norme giuridiche caratterizzanti ii rapporto tra il soggetto e la Società; • è richiesto a tutte le funzioni aziendali che interagiscono con il soggetto chiamato nell'ambito di un procedimento penale a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria e che ha la facoltà di non rispondere di non assumere comportamenti che potrebbero risultare condizionanti per il soggetto (quali ad esempio: decisioni sulla valutazione delle performance o sull'elargizione di premi, ovvero sulla comminazione di sanzioni disciplinari, etc.). **Contrattualistica**: nei contratti/lettere di incarico dei legali della Società, vengono inserite clausole di presa visione ed accettazione del Modello 231 e del Codice Etico adottato da PFE. **Reporting**: tutto il persona le di PFE e coloro che operano per conto della stessa devono prontamente comunicare alla propria Direzione Competente ed al proprio Responsabile di funzione qualunque informazione relativa al possibile verificarsi, o all'esistenza di un processo penale attinente un reato ex D.Lgs. n. 231/2001, a carico di loro stessi o di un qualsiasi soggetto della Società ed inerente l'attività che loro svolgono in PFE. Qualora il reato riguardasse uno dei Direttori la comunicazione deve essere rivolta al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*

Reati ambientali

As Is & Gap Analysis

Reati ambientali

I REATI PRESUPPOSTO

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001):

Codice penale

- Uccisione, cattura o detenzione di specie animali selvatiche protette (art. 727 bis)
- Distruzione, prelevamento, o detenzione di specie vegetali selvatiche protette (art. 733-bis)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis);
- Disastro ambientale (art. 452-quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies).

D.Lgs. n. 152/2006

- Sanzioni penali (Art. 137, co. 2, 3, 5, 11 e 13)
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256, co. 1, 3, 5 e 6)
- Bonifica dei siti (Art. 257, co. 1 e 2)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, co. 4)
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, co.1)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, co. 1 e 2)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis, comma 6, 7 e 8)
- Sanzioni (Art. 279, co. 5)

L. n. 150/92

- Commercio internazionale di specie vegetali animali in via di estinzione (Art. 1, e 3-bis, co. 1, 2 e 6)
- False autorizzazioni commercio di specie animali/vegetali (Art. 6)

L. n. 549/93

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Art. 3, co. 6)

D.Lgs. n. 202/07

- Inquinamento provocato dalle navi (Art. 8, co. 1 e 2, e art. 9)

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

Dall'analisi preliminare svolta tenendo conto delle caratteristiche delle fattispecie in esame, dell'attività tipica della Società e di quanto emerso dalle interviste, sono astrattamente configurabili i seguenti illeciti ambientali:

Articolo	Fattispecie
452-bis codice penale	*Inquinamento ambientale*
452-quinquies codice penale	*Delitti colposi contro l'ambiente*
452-octies codice penale	*Circostanze aggravanti*
137, co. 11 D.Lgs. 152/06	*Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee*
256 co. 1 D.Lgs. 152/06	*Gestione abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi*
256 co. 3 D.Lgs. 152/06	*Realizzazione e gestione di discarica abusiva destinata a rifiuti pericolosi e non pericolosi*
256 co. 5 D.Lgs. 152/06	*Attività non consentite di miscelazione di rifiuti*
258 co. 4 (II° periodo) D.Lgs. 152/06	*Indicazione di false informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche fisico-chimiche nel certificato di analisi di rifiuti*
259 co. 1 D.Lgs. 152/06	*Spedizione transfrontaliera illecita di rifiuti*
260, co. 1, D.Lgs. 152/06	*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

Premessa

Sebbene il legislatore nell'introdurre i "reati ambientali" all'interno della "normativa 231" **nulla abbia disposto circa i contenuti minimi che i Modelli organizzativi dovrebbero avere per essere ritenuti idonei a prevenire i rischi-reati ambientali,** partendo dal presupposto che **gli strumenti normativi che le aziende hanno a disposizione per migliorare la gestione ambientale delle proprie attività**, prodotti e servizi, sono rappresentati dalla **certificazione volontaria ISO 14001:2015 e dal Regolamento EMAS**, la best practice consiste nel costruire un documento Modello (con riferimento ai reati ambientali) che sia integrato sia con gli elementi ricavabili dalla normativa 231 (artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001), che con gli elementi individuati dalle normative tecniche (ISO 14001:2015 e Regolamento EMAS).

I controlli generali implementati da PFE S.p.A.

La Società ha implementato un **Sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, che ha ricevuto la certificazione ISO 14001 e la certificazione EMAS**

Il Sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza implementato si sviluppa nel rispetto delle seguenti fasi

- Impegno della Direzione
- Analisi ambientale iniziale
- Politica ambientale
- Obiettivi e traguardi
- Programmi operativi
- Attuazione e funzionamento del sistema
- Formazione
- Controllo operativo ed emergenze
- Sorveglianza e misurazioni
- Non conformità, azioni correttive e preventive
- Registrazioni
- Audit
- Riesame della Direzione

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa 231, sono previsti :

- Pianificazione finanziaria
- Gestione delle risorse
- Corretto conferimento delle deleghe per le funzioni ambientali
- Reportistica all'Organismo di Vigilanza
- Elaborazione di un sistema efficiente di sanzioni disciplinari e di una specifica formazione del personale nei temi dei reati ambientali e delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità penale delle persone fisiche e dell'Ente.

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

Rif. 1: GESTIONE SCARICHI IDRICI

Attività potenzialmente a rischio:

- **Richiesta, rinnovo, modifica delle autorizzazioni allo scarico**
- **Monitoraggio degli scarichi effettuati**

Rischi reato potenzialmente associati:

- ✓ effettuare scarichi di acque reflue urbane contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;
- ✓ effettuare tali scarichi senza osservare (in difformità) le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente;
- ✓ effettuare scarichi idrici urbani superando i valori limite tabellari definiti dal TUA o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.
- ✓ effettuare lo scarico di acque reflue urbane direttamente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (salvo i casi tollerati di scarico sul suolo previsti espressamente dall'art 103 TUA);
- ✓ scaricare direttamente acque reflue urbane nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (salvo i casi espressamente previsti dall'art. 104 TUA).

- Art. 137, co. 11 D.Lgs 152/2006: Scarico diretto sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee

Non è possibile escludere del tutto la fattispecie richiamata dall'137, comma 11, che sanziona "chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104". Tali norme, finalizzate a vietare lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo) e lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, si riferiscono sia ad acque reflue urbane (che PFE ha) che industriali (che la Società non effettua). Per cui, per quanto il rischio sia comunque valutabile come Basso, non può tuttavia escludersi a priori la configurabilità della fattispecie.

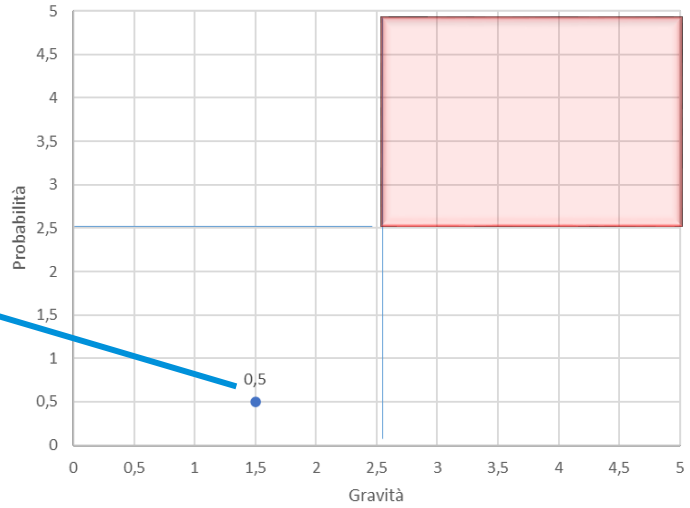

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
B	**1. Gestione scarichi idrici** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ Responsabile Ambientale ➢ Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety ➢ Responsabili di cantiere ➢ Area Manager ➢ QES Specialists	**Codice Etico**: sono formalizzati appositi principi in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente (Par. 3.3 Rispetto e cura dell'ambiente). **Deleghe e procure/Ruoli e Responsabilità:** il CdA ha delegato il COO quale Responsabile Ambientale" incaricato di attuare operativamente il Sistema di Gestione Ambientale. Attraverso la suddetta delega gli sono stati attribuiti il compito e la responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle normative ad esso correlate, con piena autonomia decisionale, nonché patrimoniale e di spesa seppur nei limiti del budget annuale e di quello stabilito per singola "commessa/contratto" approvati dal Consiglio di Amministrazione in materia ambientale. Eventuali misure urgenti tese ad assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle normative ad esso correlate possono essere adottate dal Responsabile Ambientale anche disponendo spese extra budget, dandone pronta informativa – in ogni caso entro e non oltre due giorni lavorativi – al Vertice aziendale. Inoltre, il Responsabile Ambientale ha il compito di rappresentare la società nei rapporti con gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione degli incendi ed allo smaltimento dei rifiuti, con facoltà di firmare atti e documenti, facendo a tal fine precedere alla sua personale sottoscrizione la denominazione PFE - "Responsabile Ambientale". I QES Specialists gestiscono l'operatività inerente gli aspetti ambientali, anche coordinando le segreterie locali e le segreterie di cantiere. **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha adottate le seguenti Procedure/Istruzioni Operative: • PA AMB 01 «Gestione del sistema ambientale»; • PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento»; • Ist. Op. n. 2 «Gestione aspetti ambientali in PFE»; • Ist. Op. n. 3 «Sicurezza e ambiente nelle commesse HAVC»; • Ist. Op. n. 67 «Gestione degli audit di cantiere». **Gestione del processo:** la Società non ha sedi produttive (non vi sono nello specifico scarichi di acque reflue industriali, ma solo scarichi di acque reflue urbane). Può comunque risultare astrattamente configurabile il rischio-reato di cui all'art. 137, comma 11 dal momento che la suddetta norma prende in considerazione anche scarichi "urbani" che avvengano in violazione di quanto previsto dagli artt. 103 e 104 TUA (divieto di scarico sul suolo e di scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee): gli scarichi devono normalmente essere sempre convogliati in corpi idrici superficiali, reti fognarie o destinati al riutilizzo. Le acque reflue provenienti dall'utilizzo civile e le acque piovane vengono scaricate sulle fognature di pertinenza del Comune di riferimento. **Certificazioni:** la Società ha conseguito le seguenti Certificazioni: • Certificazione ISO 14001 • Certificazione EMAS *Continua nella slide successiva…*

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

RN	Controlli esistenti
B	**Audit di cantiere**: l'ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety svolge audit nei cantieri sulla base di una Programmazione Periodica, al fine di verificare, tra gli altri, il rispetto dei principi ambientali. Al termine delle verifiche, il rapporto di audit viene inviato al COO per le valutazioni di merito. In caso di non conformità, il report dell'audit viene trasmesso ai Responsabili di Cantiere e all'Area Manager per l'avvio delle azioni correttive. **Selezione e monitoraggio dei fornitori**: è implementato un sistema di qualificazione e valutazione nel tempo dei fornitori/subappaltatori, al fine di assicurare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti da PFE. Tutti i fornitori che fanno parte dei Fornitori qualificati della società devono sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi etici ed ambientali della Società.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite
Non si rilevano gap o azioni di miglioramento

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

Rif. 2: GESTIONE DEI RIFIUTI
Attività potenzialmente a rischio: ▪ **Richiesta, rinnovo, modifica di autorizzazioni** ▪ **Raccolta e deposito dei rifiuti mediante lo stoccaggio** ▪ **Trasporto e smaltimento dei rifiuti (mediante operatori terzi certificati)** ▪ **Processo di miscelazione di rifiuti** ▪ **Gestione delle attività di caratterizzazione dei rifiuti** ▪ **Gestione dei fornitori ambientali** Rischi reato potenzialmente associati: ▪ effettuare le attività di raccolta, trasporto e smaltimento (mediante operatori terzi) in mancanza dell'autorizzazione; ▪ realizzazione di discarica non autorizzata; ▪ attività non consentite di miscelazione di rifiuti (ex art. 187 TUA: miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi); ▪ fornire false indicazioni in merito alla natura, alla composizione e alle caratteristico fisico-chimiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti ▪ predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti_ cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti al fine di ottenere un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso mezzi e attività continuative organizzate; ▪ fornire false indicazioni in merito alla natura, alla composizione e alle caratteristico fisico-chimiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ▪ inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

Art. 256 D.Lgs. N. 152/2006

- co. 1: Gestione abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- co. 3, I° per.: realizzazione e gestione di discarica abusiva destinata a rifiuti non pericolosi
- co. 5: attività non consentite di miscelazione di rifiuti
- art. 258 co. 4 (II per.) D.Lgs. 152/06 "Indicazione di false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti"

- art. 256, co. 3, II° per. "Realizzazione e gestione di discarica abusiva destinata a rifiuti pericolosi"
- art. 260, co. 1 D.Lgs. 152/06 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

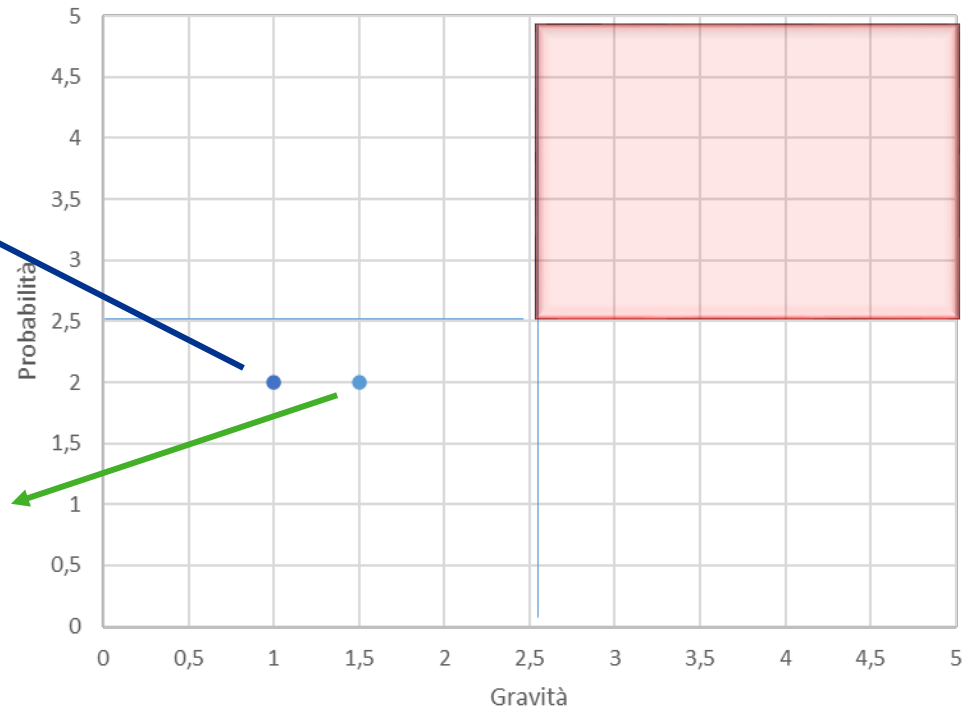

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
B	**2. Gestione dei rifiuti** *Direzioni coinvolte* ➢ Responsabile Ambientale ➢ Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety ➢ QES Specialists ➢ Area Manager ➢ Responsabili di cantiere	**Codice Etico**: sono formalizzati appositi principi in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente (Par. 3.3 Rispetto e cura dell'ambiente). **Deleghe e procure/Ruoli e Responsabilità:** il CdA ha delegato il COO quale Responsabile Ambientale" incaricato di attuare operativamente il Sistema di Gestione Ambientale. Attraverso la suddetta delega gli sono stati attribuiti il compito e la responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle normative ad esso correlate, con piena autonomia decisionale, nonché patrimoniale e di spesa seppur nei limiti del budget annuale e di quello stabilito per singola "commessa/contratto" approvati dal Consiglio di Amministrazione in materia ambientale. Eventuali misure urgenti tese ad assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle normative ad esso correlate possono essere adottate dal Responsabile Ambientale anche disponendo spese extra budget, dandone pronta informativa – in ogni caso entro e non oltre due giorni lavorativi – al Vertice aziendale. Inoltre gli è stato attribuito il compito di rappresentare la società nei rapporti con gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione degli incendi ed allo smaltimento dei rifiuti, con facoltà di firmare atti e documenti, facendo a tal fine precedere alla sua personale sottoscrizione la denominazione PFE - "Responsabile Ambientale". I QES Specialists gestiscono l'operatività inerente gli aspetti ambientali, anche coordinando le segreterie locali e le segreterie di cantiere. **Procedure/Istruzioni Operative**: la Società ha adottate le seguenti Procedure/Istruzioni Operative: • PA AMB 01 «Gestione del sistema ambientale»; • PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento»; • Ist. Op. n. 2 «Gestione aspetti ambientali in PFE»; • Ist. Op. n. 3 «Sicurezza e ambiente nelle commesse HAVC»; • Ist. Op. n. 67 «Gestione degli audit di cantiere». **Certificazioni:** la Società ha conseguito le seguenti Certificazioni: • Certificazione ISO 14001 • Certificazione EMAS **Consulenza**: PFE ha individuato e conferito alla Società Ce.Se.Co., in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, requisiti, nulla-osta, risorse umane e materiali, etc, l'incarico di svolgere un servizio di consulenza relativo alla gestione ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alla parte inerente la gestione dei rifiuti, relativamente alle attività svolte da PFE, sia in campo nazionale che internazionale. Il rapporto è formalizzato in apposito contratto. Il servizio si concretizza in particolare: nella verifica delle tipologie di rifiuti prodotti nelle singole unità locali e/o nei siti specifici; nella verifica dell'attività di intermediazione; nella formulazione di pareri e consigli a supporto del RA per le questioni inerenti la tematica dei rifiuti. **Registro C/S**: il registro C/S è unico e centralizzato presso la sede operativa di PFE; solo in alcuni cantieri, su espressa richiesta del committente, è stato istituito il registro autonomo gestito da QES Specialists, che si interfaccia con i Responsabili di cantiere per il ritiro dei rifiuti. L'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety effettua il controllo sulla correttezza delle indicazioni riportate nella predisposizione di formulari/certificati/buoni di consegna di analisi dei rifiuti – adempimento a carico della ditta esterna – e sulla documentazione riguardante il processo in esame. **Archiviazione Registri C/S:** L'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety provvede all'archiviazione cartacea dei formulari/registri C/S.

Reati ambientali

RN	Controlli esistenti
B	**Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR):** i Responsabili di cantiere si occupano della tenuta dei FIR presso i depositi temporanei. **Selezione e monitoraggio dei fornitori ambientali**: è implementato un sistema di qualificazione e valutazione nel tempo dei fornitori/subappaltatori, al fine di assicurare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti da PFE. Tutti i fornitori che fanno parte dei Fornitori qualificati della società devono sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi etici ed ambientali della Società, mediante la quale il fornitore ambientale si impegna a: - gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato dal TUA; - non generare emissioni in atmosfera lesive per l'ambiente; - non inquinare le acque di scarico nell'ambito delle proprie forniture per PFE; - prevenire ogni forma di inquinamento ambientale. L'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety provvede ad effettuare un controllo a monte circa l'idoneità della ditta incaricata per l'attività di raccolta/smaltimento, la quale prima dell'instaurazione del rapporto ha provveduto a trasmettere tutte le necessarie autorizzazioni e licenze. Almeno una volta l'anno, PFE affida l'incarico di ritirare i rifiuti ordinari (i.e. imballaggi) ad un fornitore qualificato ed archivia la relativa documentazione. **Audit di cantiere**: l'ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety svolge audit nei cantieri sulla base di una Programmazione Periodica, al fine di verificare, tra gli altri, il rispetto dei principi ambientali, anche in materia di gestione dei rifiuti autoprodotti. Al termine delle verifiche, il rapporto di audit viene inviato al COO per le valutazioni di merito. In caso di non conformità, il report dell'audit viene trasmesso ai Responsabili di Cantiere e all'Area Manager per l'avvio delle azioni correttive.

Gap e Azioni di miglioramento suggerite

Registro C/S: per quei cantieri ove su espressa richiesta del committente è stato istituito il registro autonomo gestito da QES Specialists, si suggerisce di formalizzare attività periodiche di monitoraggio e controllo da parte dell'Ufficio Gestione amm.va Operations & QSA (Sicurezza & Ambiente) sulla correttezza delle attività svolte.

Iscrizione alle White list: si suggerisce di valutare l'opportunità di richiedere ai fornitori ambientali l'iscrizione nell'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi d'infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituita presso la Prefettura del territorio competente (si osserva che la Prefettura di Caltanissetta ha istituito tale elenco disponibile sul sito internet).

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

Rif. 3: GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

Attività potenzialmente a rischio:
- gestione delle potenziali emergenze/danni cagionati da tutti i processi aziendali con impatti ambientali:
- gestione di eventuali attività di bonifica

Rischi reato potenzialmente associati:
- compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dolosi o colposi: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- mancata effettuazione della comunicazione cui il soggetto che ha cagionato l'inquinamento è tenuto per legge (ai sensi dell'art. 242 TUA).

art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 "Bonifica dei siti"
art. 452-quinquies, c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

art. 452-bis, c.p. "Inquinamento ambientale"

art. 452-octies, c.p. "Circostanze aggravanti"

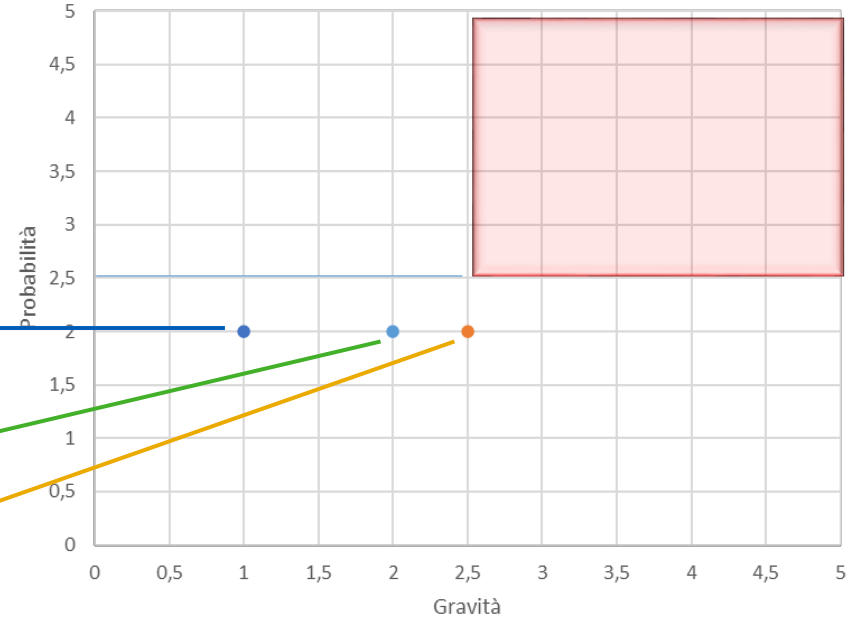

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati ambientali

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite

M	**3. Gestione emergenze ambientali**
	
	Direzioni/Uffici coinvolti:
	➢ Responsabile Ambientale
	➢ Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety
	➢ Responsabili di cantiere
	➢ Area manager
	➢ QES Specialists
		Codice Etico: sono formalizzati appositi principi in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente (Par. 3.3 Rispetto e cura dell'ambiente).
		
		Deleghe e procure/Ruoli e Responsabilità: il CdA ha delegato il COO quale Responsabile Ambientale incaricato di attuare operativamente il Sistema di Gestione Ambientale. L'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety gestisce l'operatività inerente gli aspetti ambientali, anche coordinando le segreterie locali e le segreterie di cantiere.
		
		Certificazioni: la Società ha conseguito le seguenti Certificazioni:
		• Certificazione ISO 14001
		• Certificazione EMAS
		
		Gestione del processo: per quanto concerne le misure a tutela e gestione delle potenziali emergenze presso i cantieri di lavoro, PFE si avvale dei Piani di emergenza ambientale predisposto dai committenti. Per ogni cantiere operativo, l'Area Manager individua tra gli operatori presenti quello più adatto a ricoprire il ruolo di Addetto alle emergenze, che opera coordinandosi con l'addetto alle emergenze della Committente. Il Responsabile di cantiere, al termine dell'emergenza, deve informare di quanto accaduto l'Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety, per la registrazione dell'evento nel «Rapporto Emergenza Ambientale» (REA).
		
		Procedure/Istruzioni Operative:
		• PA AMB 01 «Gestione del sistema ambientale»;
		• PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento»;
		• Ist. Op. n. 2 «Gestione aspetti ambientali in PFE»;
		• Ist. Op. n. 3 «Sicurezza e ambiente nelle commesse HAVC»;
		• Ist. Op. n. 53 «Gestione delle emergenze in cantiere»;
		• Ist. Op. n. 67 «Gestione degli audit di cantiere».
		
		Consulenza: PFE ha individuato e conferito alla Società Ce.Se.Co., in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, requisiti, nulla-osta, risorse umane e materiali, etc, l'incarico di svolgere un servizio di consulenza relativo alla gestione ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
			Piani di emergenza presso i cantieri: si raccomanda di prevedere, anche attraverso predisposizione di appositi controlli e alert, specifici reminder ai committenti nel caso di mancata trasmissione a PFE dei piani di emergenza predisposti presso i cantieri di lavoro.
			
			Gestione attività di bonifica: Valutare l'opportunità di formalizzare, eventualmente tramite integrazione della Ist. Op. n. 53 «Gestione delle emergenze in cantiere», i seguenti principi di controllo in materia di gestione attività di bonifica:
			▪ individuazione delle attività preliminari all'elaborazione del progetto di bonifica (le singole modalità di caratterizzazione: carotaggi, prove di emungimento, realizzazione di trincee);
			▪ individuazione delle modalità di intervento (messa in sicurezza di emergenza, messa in sicurezza permanente, bonifica della falda, asportazione degli strati contaminati e trattamenti on site);
			▪ implementazione di un sistema di predisposizione, registrazione e archiviazione delle comunicazioni e della documentazione connessa alla notifica agli enti competenti e alla gestione della bonifica;
			▪ indicazione delle comunicazioni da effettuare alle Autorità competenti con il monitoraggio delle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente in tema di inquinamenti e bonifiche;
			▪ definizione e monitoraggio delle attività operative/amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle normative di riferimento;
			▪ predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
			▪ verifica della realizzazione del progetto di bonifica in linea e nel rispetto del progetto di bonifica approvato dalla autorità competente;
			▪ formazione del personale potenzialmente coinvolto su:
			  • conseguenze di un'eventuale azioni risarcitoria (ex art. 311 TUA);
			  • obbligo di adottare entro 24 ore dall'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito le misure necessarie di protezione (ex art. 242 TUA);
			  • obbligo di adottare immediatamente al verificarsi del danno ambientale tutte le iniziative per controllarlo, mitigarlo, prendere le misure di ripristino;
			  • sulle prescrizioni dell'art. 257 TUA e le conseguenze in caso di mancato adempimento;
			  • sull'obbligo di immediata comunicazione all'autorità competente in caso di potenziale contaminazione del sito (artt. 242, 304 e 306 TUA).

Impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare

As Is & Gap Analysis

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Aree sensibili	Rischi-reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. Selezione ed assunzione del personale. **2. Stipula di contratti di manodopera somministrata e/o appalto di servizi**	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001): ➢ art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 ➢ Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D. Lgs. 1998, n. 286	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato. Ai fini 231 rileva, però, solo il comma 12-bis dell'art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) il quale prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi: ✓ se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; ✓ se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; ✓ se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). In tali attività può rilevare il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti e/o impiegati (anche per il tramite di contratti di somministrazione di manodopera o lavori in subappalto, etc.) dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

- Selezione e assunzione del personale
- Stipula di contratti di manodopera somministrata e/o appalto di servizi

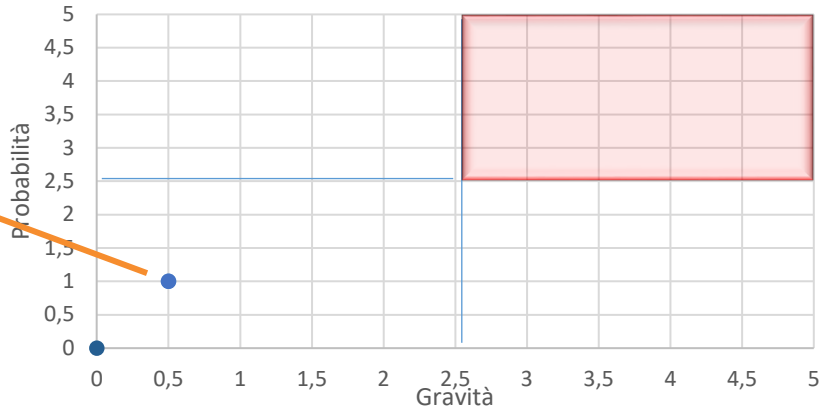

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**1. Selezione ed assunzione del personale** *Soggetti coinvolti* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio People & Culture* ➢ *Ufficio HR Administration* ➢ *Operations Analyst* ➢ *Head of Facility & Maintenance*	**Principi di controllo:** sono previsti nella Parte Speciale specifici principi volti a dirimere comportamenti non in linea con quanto indicato dalla norma di cui sopra. In particolare, nella parte speciale sono previste regole di condotte in relazione ai seguenti aspetti: 1) *Lavoratori stranieri residenti all'esterno e non ancora soggiornanti in Italia*: ✓ presentazione domanda nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero residente all'estero presso la Prefettura; ✓ verificare in fase di assunzione l'avvenuto rilascio di nulla osta, e costante monitoraggio della validità nel tempo dello stesso; ✓ verifica del possesso del visto d'ingresso e del successivo rilascio di regolare permesso di soggiorno; ✓ definire le modalità per adempiere agli obblighi di comunicazione agli enti competenti dell'instaurazione del rapporto di lavoro; ✓ monitoraggio e richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno prima della scadenza. 2) *Lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia* ✓ verificare l'esistenza del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo; o di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (per lavoro subordinato, autonomo, per attesa di occupazione, per famiglia, etc.); ✓ verificare l'esistenza della ricevuta postale rilasciata dietro presentazione di domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro. **Verifiche delle RNO:** HR Administration valuta che la forma contrattuale indicata nella Richiesta di Nulla Osta sia in linea con i dettami normativa e che la documentazione allegata sia completa, con particolare riferimento alla validità del permesso di soggiorno. **Flussi informativi**: sono previsti flussi informativi all'OdV in merito all'eventuale impiego in PFE di lavoratori extracomunitari e al monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno. **Monitoraggio del permesso di soggiorno**: PFE monitora la scadenza del permesso di soggiorno, accertandosi che il lavoratore straniero proceda nei tempi di legge (prima della scadenza e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso) a presentare la relativa domanda di rinnovo (mediante l'obbligo per il lavoratore di dare copia alla Società della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale, e successivamente del nuovo permesso). In particolare, al momento dell'assunzione di un cittadino extra-comunitario, l'Ufficio HR inserisce la data di validità del permesso di soggiorno all'interno di uno scadenzario, al fine di consentire alla funzione competente di monitorarne la scadenza e verificarne il rinnovo. *Per gli ulteriori controlli esistenti si rinvia a quanto espressamente previsto per la medesima area in relazione ai "Reati contro la P.A" e "Corruzione tra privati".*	*Non si rilevano gap o azioni di miglioramento*

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
B	**2. Stipula di contratti di manodopera somministrata e/o appalto di servizi** *Soggetti coinvolti* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio HR Administration* ➢ *Operations Analyst*	**Permesso di soggiorno**: la Società di somministrazione invia alla Società il permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari. *Per gli ulteriori controlli esistenti si rinvia a quanto espressamente previsto per la medesima area in relazione alla fattispecie di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro».*	*Per le azioni di miglioramento si rimanda a quanto espressamente previsto per la medesima area nella sezione dedicata ai «Delitti contro la personalità individuale»*

KPMG

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

As Is & Gap Analysis

Reati tributari

Le novità normative

Il **D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156,** recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale», all'art. 5, comma 1, ha modificato l'**art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001** «Reati tributari», che attualmente prevede che le condotte delittuose debbano essere poste in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Infine, l'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 156/22 ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, che disciplina la punibilità del tentativo.

Alla luce dell'ampliamento operato dal D.Lgs. n. 75/2020, i reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti.

Fattispecie D.Lgs. 74/2000	Soglia	Reclusione	Responsabilità 231		Confisca del profitto	Confisca 'per sproporzione'	Non punibilità
► **ART. 2, CO. 1** **Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false** (*ipotesi base*)	No	4 - 8 anni	Fino a 500 quote	**Sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. c), d), e), D.Lgs. 231/2001):** - divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi	Sì	Sì (elementi passivi fittizi > € 200.000)	Sì
► **ART. 2, CO. 2-BIS** **Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false** (*ipotesi attenuata*)	No	1 anno e 6 mesi - 6 anni	Fino a 400 quote		Sì	No	Sì
► **ART. 3** **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**	Imposta evasa > € 30.000 e elementi sottratti ad imposizione > 5% dei complessivi o superiori a € 1.500.000	3 - 8 anni	Fino a 500 quote		Sì	Sì (imposta evasa > € 100.000)	Sì
► **ART. 8, CO. 1** **Emissione di fatture false** (*ipotesi base*)	No	4 - 8 anni	Fino a 500 quote		Sì	Sì (importo non rispondente al vero > € 200.000)	No
► **ART. 8, CO. 2-BIS** **Emissione di fatture false** (*ipotesi attenuata*)	No	1 anno e 6 mesi - 6 anni	Fino a 400 quote		Sì	No	No

Reati tributari

Fattispecie D.Lgs. 74/2000	Soglia	Reclusione	Responsabilità 231		Confisca del profitto	Confisca 'per sproporzione'	Non punibilità
► **ART. 10** **Occultamento o distruzione di documenti contabili**	No	3 - 7 anni	Fino a 400 quote	**<u>Sanzioni interdittive</u> (art. 9, co. 2, lett. c), d), e), D.Lgs. 231/2001):** - divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi	Sì	No	No
► **ART. 11, CO. 1** **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (*ipotesi base*)	Imposte, sanzioni e interessi > € 50.000	6 mesi - 4 anni	Fino a 400 quote		Sì	Sì (ammontare di imposte, sanzioni e interessi > € 100.000)	No
► **ART. 11, CO. 1** **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (*ipotesi aggravata*)	Imposte, sanzioni e interessi > € 200.000	1 - 6 anni	Fino a 400 quote		Sì	Sì	No
► **ART. 4** **Dichiarazione infedele**	Imposta evasa > € 100.000 e elementi sottratti ad imposizione > 10% dei complessivi o > € 2.000.000	2 - 4 anni e 6 mesi	Fino a 300 quote		Sì	No	Sì
► **ART. 5, CO. 1** **Omessa dichiarazione dei redditi o IVA**	Imposta evasa > € 50.000	2 - 5 anni	Fino a 400 quote		Sì	No	Sì
► **ART. 5, CO. 2** **Omessa dichiarazione di sostituto d'imposta**	Imposta evasa > € 50.000	2 - 5 anni	Fino a 400 quote		Sì	No	Sì
► **ART. 10-QUATER, CO. 1** **Indebita compensazione con crediti non spettanti**	Omesso versamento > € 50.000	6 mesi - 2 anni	Fino a 400 quote		Sì	No	Sì
► **ART. 10-QUATER, CO. 2** **Indebita compensazione con crediti inesistenti**	Omesso versamento > € 50.000	1 anno e 6 mesi - 6 anni	Fino a 400 quote		Sì	No	No

Reati tributari e Direttiva PIF

Aree sensibili- PFE

Aree sensibili	Rischi reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. Gestione delle imposte dirette	➢ Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); ➢ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); ➢ Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); ➢ Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); ➢ Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).	L'attività di gestione delle imposte dirette (IRES) rileva poiché rappresenta la sede in cui materialmente può essere posto in essere uno degli illeciti tributari di cui al D.Lgs 74/2000, mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali il cui dato potrebbe essere stato alterato in modo fraudolento in fase di predisposizione del dato contabile o nella fase di calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infrannuali delle imposte dovute delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.
2. Gestione delle imposte indirette		L'attività di gestione delle imposte indirette (IVA) che si applicano sul corrispettivo dei beni e dei servizi oggetto di scambi commerciali rileva poiché rappresenta la sede in cui materialmente può essere posto in essere uno degli illeciti tributari di cui al D.Lgs 74/2000, mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali il cui dato potrebbe essere stato alterato in modo fraudolento in fase di predisposizione del dato contabile o nella fase di calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infrannuali delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.
3. Ciclo attivo e recupero crediti **4. Ciclo passivo – acquisti di beni e servizi**		Il processo ciclo attivo/ciclo passivo può astrattamente rilevare in via strumentale ai fini delle fattispecie penali in esame, poiché potrebbero essere poste in essere condotte fraudolente (i.e. fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità) volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

Aree sensibili- PFE

Aree sensibili	Rischi reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
5. Operazioni infragruppo	➢ Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); ➢ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); ➢ Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); ➢ Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); ➢ Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).	Attraverso l'effettuazione e la gestione di operazioni infragruppo potrebbero astrattamente essere effettuate condotte fraudolente (i.e. fatture per operazioni tra società del gruppo inesistenti registrate in contabilità) volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).
6. Operazioni con Parti correlate		Attraverso l'effettuazione e la gestione di operazioni con Parti correlate potrebbero astrattamente essere effettuate condotte fraudolente volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).
7. Operazioni straordinarie o sul capitale sociale		La gestione di tali operazioni rileva in quanto una singola operazione (i.e. fusione per incorporazione o cessione di un ramo d'azienda) può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive all'operazione, a costituire l'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare uno dei reati tributari in esame.
8. Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi	➢ Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); ➢ Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).	L'attività in questione rileva poiché una liberalità disposta dalla Società potrebbe costituire un atto fraudolento idoneo a ridurre l'imponibile oggetto del prelievo fiscale o anche a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Reati tributari e Direttiva PIF

- Gestione delle imposte dirette
- Gestione delle imposte indirette
- Ciclo attivo e recupero crediti
- Ciclo passivo – acquisti di beni e servizi

- Operazioni infragruppo
- Operazioni con Parti correlate
- Operazioni straordinarie o sul capitale sociale
- Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi

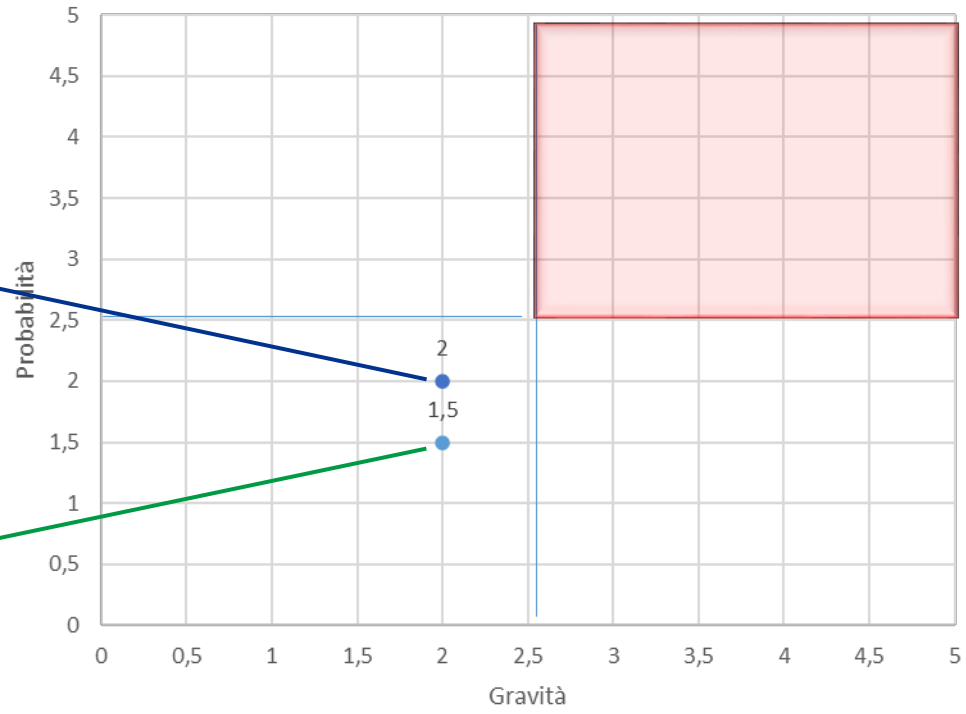

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti
M	**1. Gestione delle imposte dirette** **2. Gestione delle imposte indirette** *Direzioni/Uffici coinvolti* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Human Resources Officer- (CHRO)* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Consulente fiscale*	**Deleghe e procure**: è conferito al CEO il potere di rappresentare la società in ogni sede e circostanza di esercizio delle attribuzioni di amministratore delegato. Allo stesso, quindi, è attribuita la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferite. In particolare, il CEO firma le dichiarazioni fiscali. È attribuito al CFO l'attività di supervisione alla gestione amministrative e finanziaria della società, anche indirizzando, guidando e coordinando tutto il personale dell'Area Finance e, ove occorra, assegnando compiti e incarichi; nonché il potere di sovraintendere e vigilare sulla compiuta applicazione della normativa vigente in ordine a contabilità, comunicazioni societarie, adempimenti e versamenti. **Ruoli e Responsabilità/Gestione del processo**: l'Ufficio Finance & Accounting, supervisionando l'attività delle proprie Unità Organizzative, assicura la corretta registrazione di tutti i fatti amministrativi e la tenuta dei documenti e dei registri contabili in conformità alla normativa civile e fiscale. Sulla base del bilancio di verifica, vengono verificate le poste economiche ed effettuate le scritture di assestamento. Ai fini degli adempimenti fiscali, la Società si avvale di un consulente fiscale esterno che riceve i dati contabili, elabora le imposte di esercizio e provvede al calcolo degli eventuali scostamenti che intercorrono tra la redazione del bilancio di verifica e il pagamento della dichiarazione dei redditi (a titolo esemplificativo gli accantonamenti in bilancio che possono essere confermati o meno dalla dichiarazione). **Procedure/Istruzioni operative:** PFE ha implementato l'Istruzione Operativa n. 29 «Gestione degli adempimenti fiscali e tributari», che disciplina le diverse fasi del processo ed i rispettivi ruoli e responsabilità. **Scadenzario**: le scadenze fiscali sono in parte gestite dal consulente esterno che effettua i dovuti reminder. Internamente, l'Ufficio Finance & Accounting mantiene un file excel dove sono indicate le attività e gli adempimenti fatti/da effettuare, anche sulla base delle attività di competenza del consulente esterno. **Software gestionale:** la contabilità viene gestita attraverso i software gestionali amministrativo-contabili (INAZ e ARCA), il cui accesso è consentito ai soli soggetti autorizzati e gestito tramite user-id e password. **Corporate governance:** sono previste attività di monitoraggio e controllo da parte del Collegio Sindacale, che effettua le verifiche trimestrali per verificare la correttezza dei processi amministrativo-contabili, della Società di revisione nonché, nell'ambito delle proprie competenze, da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società. **Certificazione per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC»**: la Società ha conseguito il certificato che attesta che le procedure e le misure adottate da PFE sono risultate conformi al Documento normativo CERTITALIA per la Prevenzione della Crisi d'Impresa «DPPC». A tal riguardo, è stato istituito un Comitato interno multidisciplinare, composto dal CEO, dai Direttori di funzione, dal Responsabile Finance & Accounting, dal Legal Affairs Manager. **Archiviazione**: l'archiviazione della documentazione fiscale è tenuta presso l'Ufficio Finance & Accounting, compresi i Libri contabili e fiscali obbligatori in versione cartacea e digitale. La documentazione a supporto della gestione del processo di valutazione fiscale è conservata a cura del consulente fiscale.

Reati tributari e Direttiva PIF

Gap e azioni di miglioramento suggerite

Principi di controllo: si suggerisce di prevedere nella Parte Speciale del Modello e/o nel Codice etico appositi principi in materia di etica e trasparenza fiscale.

Scadenzario fiscale: si suggerisce di centralizzare lo scadenzario fiscale implementando un meccanismo, anche ove possibile tramite sistema di gestione informatico, che consenta di tenere sotto controllo tutte le diverse scadenze fiscali, ed i rispettivi SAL, cui la società è soggetta (i.e. tax planning).

Istruzioni Operative: si suggerisce di aggiornare l'Ist. Op. n. 29, al fine di adeguarla alla mutata attività ed organizzazione aziendale. In particolare, si suggerisce di includere nell'Istruzione Operativa le attività di monitoraggio e controllo da parte del Collegio Sindacale che effettua le verifiche trimestrali per verificare la correttezza dei processi amministrativo-contabili, nonché della Società di revisione.
All'interno di tale Istruzione Operativa si suggerisce anche di valutare la possibilità di introdurre il principio secondo cui, quando viene valutata l'attuazione di operazioni con impatti fiscali rilevanti e tali operazioni siano contornate, dal punto di vista fiscale, da un orientamento contrario da parte della giurisprudenza o da interpretazioni dubbie da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve essere sempre coinvolto il consulente fiscale esterno e possono essere adottate solo:

- previo coinvolgimento del vertice aziendale circa i risultati delle attività di gestione e controllo del rischio fiscale;
- nel caso non vi sia alcuna norma, orientamento o pronuncia espressamente contrari da parte delle autorità fiscali e degli organismi della giustizia tributaria.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
M	**3. Ciclo attivo e recupero crediti** *Direzioni/Uffici coinvolti* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial & Innovation Officer (CCIO)* ➢ *Chief Commercial Officer (CCO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Head of Tender analyst* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	*Per i presidi di controllo si rinvia alla attività «Ciclo attivo e recupero crediti» tratta nella Sezione Ricettazione, Riciclaggio, Reimpiego di capitali e Autoriciclaggio; nonché a quanto rappresentato per l'attività «Processi amministrativo contabili» trattata nella Sezione dei Reati Societari*	**Procedure/Istruzioni operative**: si suggerisce di aggiornare il corpus procedurale, comprensivo delle Istruzioni Operative, al mutato assetto organizzativo. In particolare, si suggerisce di aggiornare le Istruzioni Operative 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone» e n. 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone», con riferimento alla gestione della fatturazione attiva.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
A	**4. Ciclo passivo – acquisti di beni e servizi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Chief Operations Officer (COO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety* ➢ *Ufficio Facility & Maintenance* ➢ *Customer Care Specialists*	*Per i presidi di controllo, si rinvia alle corrispondenti attività trattata nella Sezione dei Reati contro la PA*	**Principi di controllo**: si raccomanda, in relazione a tutte le operazioni societarie che comportano la corresponsione di importi da parte della società verso terzi, di formalizzare nella parte speciale del Modello i seguenti principi di controllo: • previsione formale di una previa valutazione di congruità del valore della prestazione economica richiesta alla controparte rispetto ai valori di mercato; • controlli sui sistemi gestionali al fine di assicurare la corretta registrazione delle fatture nonché la coincidenza tra la relativa RdA e l'OdA/Contratto. **Aggiornamento Procedure/Ist. Op.**: si suggerisce di aggiornare la Procedura PGSI ACQ "Approvvigionamento" e la Ist. Op. n. 18 «Gestione dei subappalti», al fine di adeguare le stesse alla mutata organizzazione aziendale. **Controllo sui materiali**: si suggerisce di prevedere espressamente all'interno della PGSI ACQ 01 «Approvvigionamento» che il pagamento delle fatture relative ad un acquisto di materiali sia disposto solo a seguito del controllo sulla merce. **Verifiche di conformità dei servizi**: si suggerisce di prevedere un'attività di verifica da parte della Funzione ricevente dell'effettiva esecuzione dei servizi concordati con il fornitore, mediante modalità idonee a garantire adeguata tracciabilità e di prevedere il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Funzione ricevente prima di poter procedere con il pagamento.

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
M	**5. Operazioni infragruppo** *Direzioni/Uffici coinvolti* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	*Per i presidi di controllo e le Azioni di miglioramento si rinvia alla corrispondente attività trattata nella «Ricettazione, Riciclaggio, Reimpiego di capitali e Autoriciclaggio».*	

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
M	**6. Operazioni con Parti correlate** *Direzioni/Uffici coinvolti* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Human Resources Officer (CHRO)* ➢ *Ufficio Purchasing* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	*Per i presidi di controllo e le Azioni di miglioramento si rinvia alla corrispondente attività trattata nella Sezione «Ricettazione, Riciclaggio, Reimpiego di capitali e Autoriciclaggio».*	

KPMG

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e azioni di miglioramento suggerite
M	7. **Operazioni straordinarie o sul capitale sociale** *Direzioni/Uffici coinvolti* ➢ *CdA* ➢ *Chief Financial Officer (CFO)* ➢ *Ufficio Legal Affairs*	**Principi di controllo**: PFE opera nel rispetto di specifici principi di controllo, tra i quali: • mantenere evidenza delle valutazioni effettuate mediante i seguenti strumenti: ✓ predisposizione strumenti di controllo del rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile (es. timetable degli adempimenti) ✓ analisi sulla fattibilità e sulla convenienza economica dell'operazione, debitamente discussa da e con il vertice aziendale e debita tracciabilità di tali discussioni; conduzione due diligence sulla controparte; ✓ supporto di un consulente esterno anche ai fini dell'eventuale analisi di rischi [fiscali o di altra natura] connessi all'operazione; • predisporre e conservare una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione; • ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Funzione competente verifica preliminarmente: ✓ la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione a supporto dell'operazione ✓ le rilevazioni contabili conseguenti all'operazione (eventuali avanzi/disavanzi) ed il trattamento di eventuali differenze contabili (avviamento), nonché garantita la relativa tracciabilità. *Per gli ulteriori presidi di controllo e le azioni di miglioramento individuati si rinvia alla corrispondente attività trattata nelle Sezione dei Reati Societari e Ricettazione, Riciclaggio, Reimpiego di capitali e Autoriciclaggio.*	**Verifiche di conformità alla normativa***:* si suggerisce di definire le modalità di coinvolgimento delle funzioni fiscali competenti, ovvero del consulente fiscale esterno, sia in fase di definizione dell'operazione che nelle successiva fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazione siano svolte conformemente alla normativa fiscale di riferimento. *Per le ulteriori azioni di miglioramento si rinvia alla corrispondente attività trattata nelle Sezione dei Reati Societari e Ricettazione, Riciclaggio, Reimpiego di capitali e Autoriciclaggio.*

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Reati tributari e Direttiva PIF

RN		Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
M	8.	**Gestione delle liberalità, sponsorizzazioni e omaggi** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ *CdA* ➢ *Chief Executive Officer (CEO)* ➢ *Chief Commercial Officer (CCO)* ➢ *Ufficio Legal Affairs* ➢ *Ufficio Finance & Accounting* ➢ *Head of Purchasing* ➢ *Direzione richiedente* ➢ *Ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety*	*Per i presidi di controllo e le relative azioni di miglioramento si rinvia alla corrispondente attività trattata nelle Sezioni Reati contro la P.A.*	

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

As Is & Gap Analysis

Delitti contro il patrimonio culturale

Le novità normative

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante «**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**» ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – precedentemente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le ha inserite nel codice penale.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, la legge in commento ha **ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001**, mediante introduzione

- dell'art. 25-septiesdecies («**Delitti contro il patrimonio culturale**»)
- dell'art. 25-duodevicies («**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**»).

In particolare, sono divenuti reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti:

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

- Riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

Impatti sul Modello organizzativo di PFE

Ai fini del presente risk assessment è stata effettuata un'**analisi preliminare** che ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001, allo scopo di **valutare se, in linea teorica, le stesse possono essere ritenute anche solo astrattamente ipotizzabili all'interno della realtà aziendale di PFE**, tenendo conto in particolare delle specificità del settore di riferimento, dell'attuale sistema organizzativo e della configurazione giuridica della Società.

A tal riguardo, il rischio potenziale di applicabilità dei delitti contro il patrimonio culturale alla realtà operativa di PFE è stato ritenuto esistente, seppur basso.

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

Di seguito, le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di delitti contro il patrimonio culturale.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

«Chiunque si **impossessa di un bene culturale mobile altrui**, **sottraendolo a chi lo detiene**, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali **appartenenti allo Stato**, in quanto **rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini**, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è **aggravato** da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.»

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, **si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso** è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.»

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare**, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.»

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

«Chiunque **forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa** o, in tutto o in parte, **altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili**, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.»

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, **senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali**;
2) chiunque, essendovi tenuto, **non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali**;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la **consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento**.»

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, **importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione**, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, **ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato**, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.»

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

«Chiunque **trasferisce all'estero beni culturali**, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, **senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione**, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque **non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali**, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque **rende dichiarazioni mendaci** al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.»

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

«Chiunque **distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici** propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, **deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

«È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, **contraffà, altera o riproduce** un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, **pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce** a questo fine **nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione**, **come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti** di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, **conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti** indicati ai numeri 1) e 2) **contraffatti, alterati o riprodotti**;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, **accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici** opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.»

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

L' analisi svolta ai fini del presente Risk Assessment si è articolata nelle seguenti fasi:

1. **Analisi Preliminare**

Rilevazione ed analisi dei seguenti driver di rischio:

- ☒ settore/business della Società (es. esposizione opere d'arte, organizzazione mostre temporanee etc.);
- ☑ operatività avente impatto potenziale su beni paesaggistici;
- ☒ compravendita di beni culturali;
- ☒ proprietà/possesso/detenzione di beni culturali.

2. **Control Risk Self Assessment**

A. As is analysis: Ricognizione e valutazione dei rischi di commissione dei nuovi reati nell'ambito dei processi e delle attività aziendali.

Lo svolgimento di interviste con i referenti aziendali che risultano maggiormente coinvolti nei processi aziendali rilevanti, ha consentito di rilevare la potenziale configurabilità di condotte volte alla commissione delitti contro il patrimonio culturale rientranti nel perimetro del Decreto 231, e di valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti.

B. Gap analysis & Action Plan: analisi degli elementi del sistema di controllo interno in essere rispetto a processi e attività a rischio, valutazione dell'adeguatezza e rafforzamento dei presidi necessari per la prevenzione dei reati inclusi nel D.Lgs. 231/2001.

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

Aree sensibili	Rischi-reato potenziali	Esempi di modalità realizzative
1. Gestione delle attività inerenti beni culturali nell'ambito delle commesse	**Delitti contro il patrimonio culturale** • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) • Riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.)	Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi ove la Società, nell'esercizio delle attività di cleaning, distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici, deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici, ovvero detenga un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita.

- Gestione delle attività inerenti beni culturali

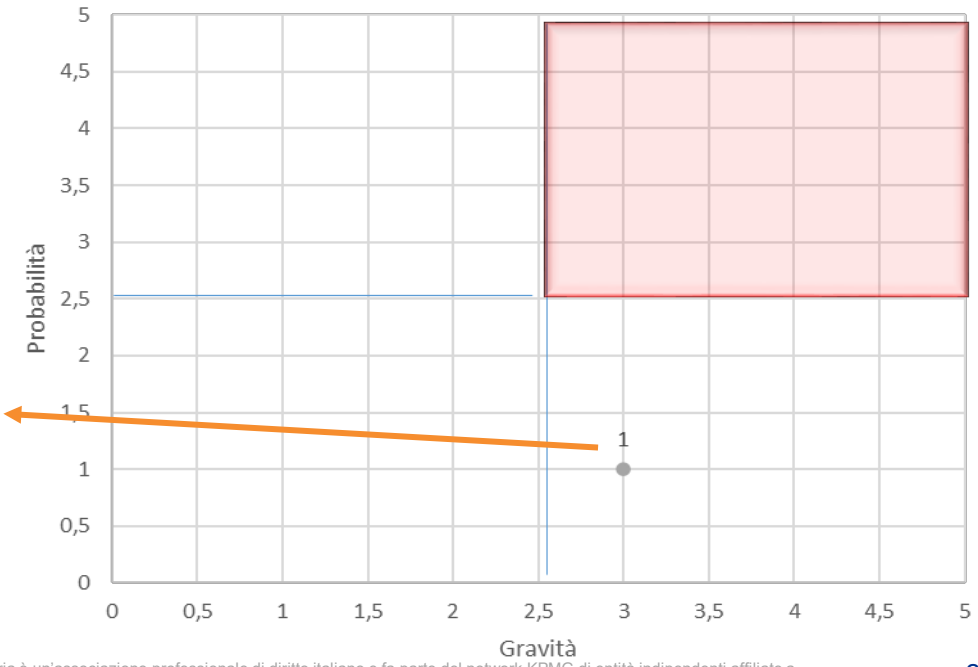

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Delitti contro il patrimonio culturale

RN	Aree sensibili	Controlli esistenti	Gap e Azioni di miglioramento suggerite
B	**1. Gestione delle attività inerenti beni culturali nell'ambito delle commesse** *Direzioni/Uffici coinvolti:* ➢ CdA ➢ Chief Operations Officer (COO) ➢ Ufficio Facility & Maintenance	**Ruoli e Responsabilità:** al COO è riconosciuto il potere di pianificare, organizzare, coordinare e supervisionare tutte le attività relative all'organizzazione dei cantieri e all'erogazione dei servizi in favore di tutti i clienti, incluse le attività di avvio e chiusura dei cantieri, presa in consegna, firma di verbali e quanto altro annesso. **Contrattualistica:** il Committente impone all'interno delle regole capitolari le specifiche cautele che la Società deve adottare nell'esecuzione dell'attività, ove abbia ad oggetto beni culturali. **Audit di cantiere**: l'ufficio Quality, Compliance, Environment & Safety svolge audit nei cantieri sulla base di una Programmazione Periodica, al fine di valutare la qualità del servizio reso e della corretta esecuzione del servizio pianificato. Al termine delle verifiche, il rapporto di audit viene inviato al COO per le valutazioni di merito e l'avvio delle risoluzioni e azioni correttive.	**Principi di controllo:** si suggerisce di prevedere nella Parte Speciale del Modello e/o nel Codice etico appositi principi a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

kpmg.com/socialmedia

kpmg.com/app

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

CODICE ETICO

PFE®

INDICE

1. MISSION

1.1. Mission
1.2. A chi si rivolge il Codice Etico

2. STORIA

3. VALORI

3.1. Anticorruzione
3.2. Salute e della sicurezza
3.3. Tutela dell'ambiente
3.4 Tutela del patrimonio culturale
3.5. Responsabilità sociale
3.6. Passione e gioco di squadra
3.7. Formazione
3.8. Indipendenza e imparzialità
3.9. Tutela della concorrenza
3.10. Utilizzo delle risorse aziendali
3.11. Utilizzo banconote, carte di credito e altri strumenti di pagamento
3.12. Riservatezza e privacy
3.13. Trasparenza fiscale

4. STAKEHOLDERS

4.1. Clienti
4.2. Comunità locali, collettività e lavoratori
4.3. Business Partner
4.4. Fornitori
4.5. Istituzioni pubbliche, organismi, enti, rappresentanze dei lavoratori

5. ATTUAZIONE E SEGNALAZIONI

5.1. Come dare valore al Codice e garantirne l'attuazione
5.2. Valore contrattuale del Codice e sanzioni applicabili
5.3. Segnalazioni

MISSION

1.

1.1. MISSION

PFE S.p.A. è un'azienda che opera da oltre trent'anni nel mercato dei servizi di cleaning e facility management in genere, fornendo in favore di numerosi committenti pubblici e privati un asset di servizi in ambito sanitario, civile e industriale che affianca alla pulizia e sanificazione anche le attività integrate di hard e soft facility management.

L'integrazione specializzata e professionale di dette attività consente alla Società di poter sostenere attivamente e concretamente ciascun committente, consentendo a questi di concentrare le proprie attenzioni solo sulle attività *core*. In questo sta il motto: *PFE S.p.A., servizi che facilitano l'impresa!*

Il mercato di riferimento di PFE S.p.A. si caratterizza per la particolare incidenza del capitale umano, tanto da essere definito, a buon titolo, "labour intensive". Per questo la Società pone particolare attenzione all'organizzazione e alla promozione del proprio primo fattore produttivo: le risorse umane. Migliaia di uomini e di donne che, giornalmente, operano nei diversi cantieri di lavoro, con una professionalità che rappresenta uno dei motori e dei motivi della crescita costante dell'azienda.

Alle attenzioni riservate al personale, si abbinano anche quelle dedicate all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. In questa direttrice PFE S.p.A. ha ideato e brevettato a livello comunitario una propria invenzione industriale che è il metodo di lavoro *Clever Job*. Si tratta di una innovazione basata sui principi della *Lean management* che per il tramite di una organizzazione snella realizza la minimizzazione degli sprechi e l'ottimizzazione dei processi. Inoltre, sono sempre in essere attività formative e iniziative specifiche sui temi dei processi sostenibili, per il fine di generare economia circolare e diffondere a tutti i livelli la cultura green.

V I S I O N

PFE è un'azienda fatta di persone che garantisce ai propri Clienti servizi per facilitare e migliorare la vita di ognuno di noi. Guardare a un futuro sempre più sostenibile mediante l'innovazione ed il miglioramento delle performances e dei processi aziendali, è questo l'obiettivo comune per cui lavoriamo ogni giorno in sinergia e al massimo delle nostre capacità..

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, presentata a settembre 2015, identifica i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) che rappresentano gli obiettivi comuni di sviluppo sostenibile sulle complesse sfide sociali attuali. Tali obiettivi costituiscono un riferimento importante per la comunità internazionale e per PFE S.p.A. nel condurre le proprie attività nei Paesi in cui opera.

1.2. A CHI SI RIVOLGE IL CODICE ETICO

Il presente Codice etico deve essere sempre osservato da:

- tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della PFE S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
- ogni soggetto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o di altro rapporto che comporti prestazioni di opera anche temporanea, svolgimento di attività in nome e/o per conto o, comunque, in favore di PFE S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione predispone e verifica i sistemi di controlli ritenuti necessari a garantire la piena osservanza del Codice etico. Per conseguire tale finalità si avvale degli Uffici e degli Organi aziendali. Rimane, tuttavia, che chiunque, a qualsiasi titolo, venga a conoscenza di violazioni alle regole stabilite dal presente Codice è tenuto a riferirne prontamente agli Uffici e agli Organi preposti (l'Organismo di Vigilanza, la Funzione di prevenzione della corruzione, ecc.), affinché siano adottate le iniziative rimediali del caso.

Per quanto occorra, anche i Direttori e i Responsabili di funzione, ciascuno nella propria area di competenza, vigilano sull'osservanza del Codice etico, fornendo indicazioni a quanti richiedono chiarimenti e, nell'ipotesi di conoscenza di una violazione, riferiscono ai diretti superiori* o all'Organismo di Vigilanza.

Per "Diretto superiore" s'intende il soggetto formalmente sopra ordinato in via gerarchica, secondo quanto previsto nell'Organigramma nominativo allegato al Modello Organizzativo ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

STORIA

2.

2. STORIA

Le tappe della crescita:

1988

Nel Febbraio del 1988 Totò Navarra fonda l'impresa a conduzione familiare di prima generazione: La Puligienica.

2009

La Puligienica è sin da subito un'impresa resiliente ed in continua crescita grazie al supporto della seconda generazione che rende l'azienda sempre più dinamica e strutturata, presente nel mercato pubblico e privato diventando dapprima una S.r.l. e nel 2009 una Società per Azioni: PFE S.p.A..

2015

Nel novembre del 2015, la vocazione internazionale di Salvatore Navarra – figlio del fondatore – si concretizza con la nascita di PFE UK, società di diritto inglese con sede a Londra che opera nel settore del facility management attraverso una società già attiva sul mercato di cui è stato acquisto l'intero pacchetto azionario.

2020

La professionalizzazione e la riorganizzazione del Management Team e del CdA con l'apertura alla presenza di membri esterni, abbinata all'implementazione dei piani industriali hanno consentito il posizionamento attuale di PFE tra i principali players nazionali ed internazionali con un fatturato in crescita costante ed ininterrotta.
PFE ha esteso l'area di business alle attività di Facility e Maintenance.

PFE è la storia di un'impresa a conduzione familiare fondata nell'anno 1988 che, cliente dopo cliente, servizio dopo servizio, ha fatto della "crescita" uno dei suoi elementi distintivi, raccogliendo numerosi apprezzamenti da parte di centinaia di Clienti soddisfatti. La Società, grazie alla perseveranza, alla passione e all'impegno del suo fondatore, abbinati alla professionalità del suo Management team, alla professionalità dei proprio dipendenti, all'implementazione di progetti mirati all'innovazione e alla crescita e alla predisposizione di ambiziosi piani industriali pluriennali è annoverata, oggi, tra i principali players nazionali del mercato dei servizi di Facility management.

1.000
Cantieri nazionali

4.013
Dipendenti

98.5M€
Ricavi 2022

VALORI

3.

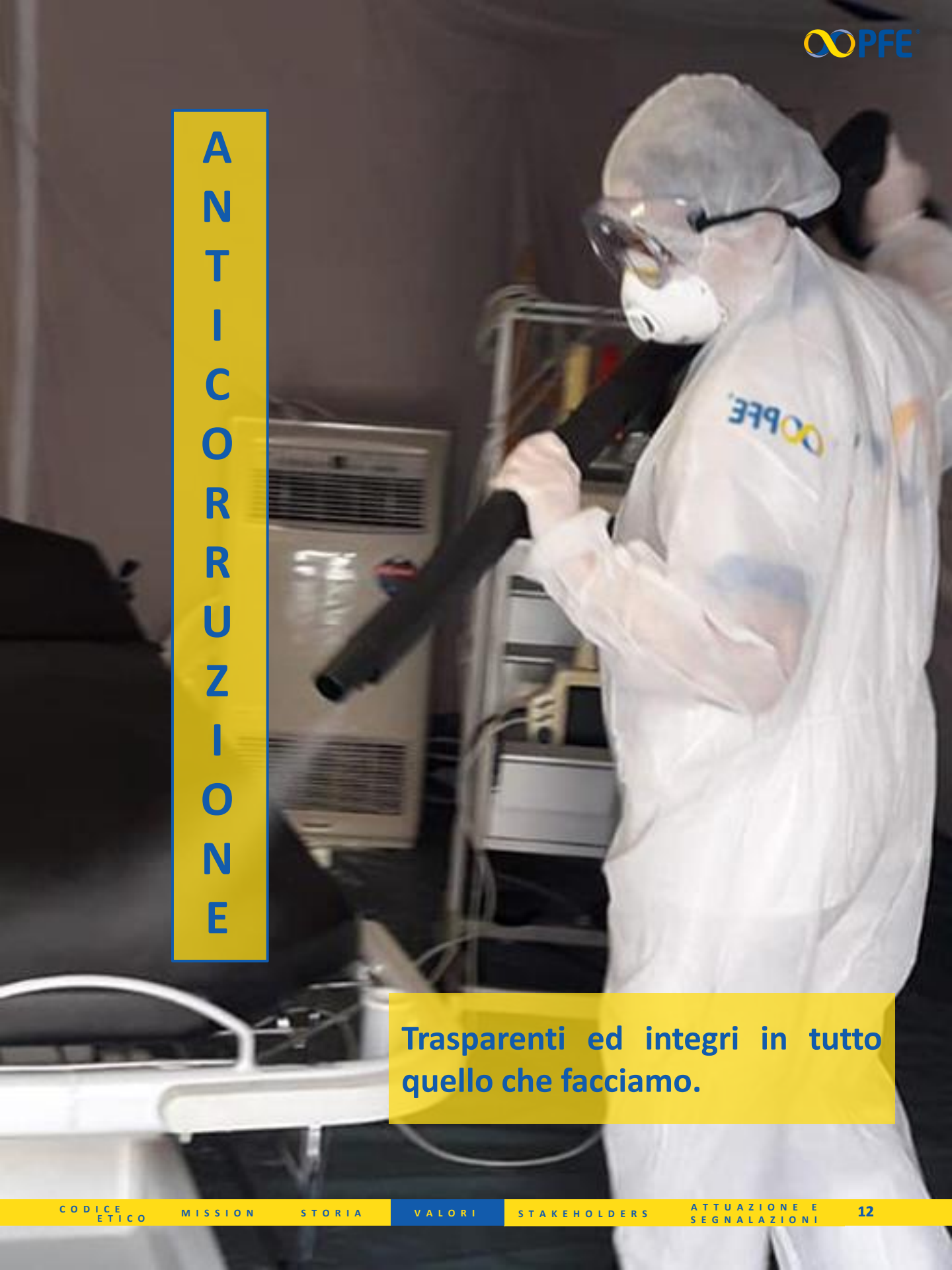

ANTICORRUZIONE

Trasparenti ed integri in tutto quello che facciamo.

3.1. ANTICORRUZIONE

Siamo consapevoli dei danni e dei costi della corruzione, che distorce il valore essenziale della concorrenza tra le imprese e accresce i costi, diminuendo la qualità dei servizi, in una spirale negativa crescente che si ripercuote sul benessere della collettività.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Prevediamo apposite regole aziendale per contrastare la diffusione dei fenomeni corruttivi ed il malaffare generalizzato, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato;
- Conduciamo le nostre attività di business secondo i principi di trasparenza e del doppio controllo, sia nei rapporti con gli enti pubblici che con le organizzazioni private;
- Prima di instaurare rapporti commerciali con le terzi parti, verifichiamo la loro affidabilità etica e reputazionale e richiediamo l'impegno contrattuale di rispettare le nostre regole in materia di anti-corruzione;
- Non consentiamo alcuna attività di lobbying che potrebbe, anche solo potenzialmente, influenzare i responsabili delle decisioni di business.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- È vietato offrire, promettere (direttamente, indirettamente o tramite intermediari) denaro, favori, doni o compensi, in qualsiasi forma, per esercitare pressioni illecite, anche se in forma di induzione, ad esponenti pubblici, loro familiari o terze parti interessate. Tale divieto vale anche tramite l'uso di attività fittizie (quali consulenze o commissioni) idonee a raggiungere i medesimi scopi illeciti;
- È vietato effettuare qualsiasi tipo di pagamento c.d. di facilitazione, in Italia e all'estero, relativo a un pubblico ufficiale (o una persona che svolge un servizio pubblico) o ad un ente privato;
- I regali e le spese di ospitalità possono essere effettuati solo in conformità alle nostre procedure interne, non devono superare le normali pratiche commerciali e di cortesia, né essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti favorevoli nello svolgimento di qualsiasi attività connessa con PFE.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Politica Anticorruzione PFE;**
- ✓ **MANUALE DI GESTIONE DELL'ANTICORRUZIONE;**
- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **Analisi del Rischio Anticorruzione;**
- ✓ **PR AC 01 "Gestione del Sistema di Anticorruzione";**
- ✓ **PR AC 02 «Indagini e gestione della corruzione»;**
- ✓ **PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico»;**
- ✓ **PR_AC 01 «Gestione del sistema anticorruzione».**

SALUTE E SICUREZZA

Le persone sono la risorsa più preziosa e la loro sicurezza per noi è al primo posto.

3.2. SALUTE E SICUREZZA

PFE è consapevole della propria responsabilità in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori e quindi ispira la propria attività ai principi etici, promuovendo i valori della qualità della vita nel rispetto dell'ambiente lavorativo sano e nel rispetto dell'uomo. Anche in tale contesto l'azienda mira al miglioramento continuo, coinvolgendo le responsabilità della propria struttura.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Sviluppiamo, manteniamo e rafforziamo una solida cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, rendendo consapevoli le nostre persone circa i rischi correlati alle attività svolte;
- Promuoviamo comportamenti responsabili e conformi alle normative nazionali dei paesi in cui operiamo nonché agli standard internazionali da parte delle nostre persone;
- Valutiamo costantemente i rischi per la salute e la sicurezza, in modo da fornire tutti gli strumenti necessari per identificare e valutare i rischi riscontrati sui luoghi di lavoro e per selezionare le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare, o dove non è possibile, minimizzare i rischi summenzionati per tutte le parti interessate.
- Monitoriamo e controlliamo periodicamente le attività in essere, i rischi intrinseci e le azioni di mitigazioni implementate, in una prospettiva di miglioramento continuo.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- Mantenere comportamenti prudenti, evitando di porre in essere azioni che potrebbero mettere in pericolo sé stessi o gli altri.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **DVR;**
- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **PGSI PRD 09 «Servizio Prevenzione Incendi»;**
- ✓ **PSGI SIC 01 «Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro»;**
- ✓ **IST 03 «Sicurezza e Ambiente nelle commesse HAVC»;**
- ✓ **IST 06 «La Sicurezza nelle imprese di pulizia»;**
- ✓ **IST 55 «Pulizia e sanificazione negli ambienti sanitari»;**
- ✓ **IST 58 «Individuazione, scelta, consegna e monitoraggio dei DPI»**
- ✓ **IST 63 «Valutazioni prestazione sicurezza commessa»;**
- ✓ **IST 69 «Norme di sicurezza per rischio coronavirus»;**
- ✓ **IST 71 «Gestione delle comunicazioni in materia di sicurezza ed emergenza-covid-19»;**
- ✓ **Organigramma della sicurezza;**
- ✓ **Matrice di controllo della Documentazione di sicurezza.**

TUTELA DELL'AMBIENTE

L'ambiente è il nostro futuro, il mondo che lasceremo ai nostri figli.

3.3. TUTELA DELL'AMBIENTE

PFE S.p.A. rivolge particolare attenzione alle questioni ambientali e, in tal senso, si impegna ad adottare strategie e tecniche aziendali che riducano o comunque migliorino l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Definiamo strategie di tutela ambientale e programmi di miglioramento nel tempo, al fine di minimizzare gli impatti ambientali del nostro lavoro, incrementare l'efficienza energetica e ridurre la produzione di rifiuti;
- Organizziamo attività volte a formare e sensibilizzare il nostro personale sui temi ambientali;
- Predisponiamo meccanismi di controllo e monitoraggio su tutte le attività che hanno un potenziale impatto ambientale, al fine di verificare l'osservanza delle nostre procedure interne e la conformità agli obiettivi ambientali strategici e di miglioramento nel tempo che ci siamo dati;
- Collaboriamo con le Istituzioni, gli enti pubblici ed eventualmente con Associazioni in iniziative riguardanti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Rispettare tutte le normative e policy aziendali relative alla salvaguardia dell'ambiente;
- Usare le risorse in maniera scrupolosa ed efficiente;
- Considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business della Società.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **Analisi Ambientale Iniziale;**
- ✓ **PA AMB 01 «Gestione del sistema ambientale»;**
- ✓ **IST 02 "Gestione aspetti ambientali in PFE»;**
- ✓ **IST 03 «Sicurezza e Ambiente nelle commesse HAVC»;**
- ✓ **IST 48 «Norme comportamentali in cantiere a rischio chimico e/o biologico»;**
- ✓ **IST 49 «Gestione delle registrazioni relative ai rifiuti»;**
- ✓ **IST 71 «Gestione del rumore nei cantieri di manutenzione del verde»;**
- ✓ **IST 44 Gestione commesse manutenzioni impianti F-gas;**
- ✓ **IST 57 «Pulizia e sanificazione negli ambienti non sanitari».**

PFE
I nostri servizi garantiscono sempre la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
TUTELA
DEL
PATRIMINIO
CULTURALE
PFE

3.4. TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

PFE S.p.A. è sensibile alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, operando nel rispetto della normativa vigente e delle misure di cautela necessarie.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- La Società si impegna a riconoscere, proteggere e conservare i beni intesi quali patrimonio culturale, ossia le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. La Società, pertanto, si astiene dal porre in essere qualsiasi attività che possa recar danno al patrimonio di rilevanza e/o di interesse culturale o paesaggistico e a rispettare tutte le prescrizioni dell'autorità pubblica.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Rispettare tutte le istruzione fornite dalla Committente per la tutela del patrimonio culturale;
- Effettuare il servizio adottando tutte le cautele necessarie ad evitare danneggiamenti o deterioramenti di un bene culturale o paesaggistico;
- Valorizzare e diffondere i principi in materia di tutela del patrimonio culturale nel contesto aziendale.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Siamo quella preposizione che cambia le cose: la miglior Società «per» il mondo.

3.5. RESPONSABILITÀ SOCIALE

Intendiamo perseguire gli obiettivi di business, in assoluta conformità ai principi universali di responsabilità sociale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli obiettivi economici e gli obiettivi sociali ed ambientali. Ciò è cristallizzato anche nell'art.3 dello Statuto.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Svolgiamo la nostra attività nei territori in cui operiamo, rapportandoci ad essi con il dialogo e l'interazione, nel rispetto dei diritti personali, economici e sociali;
- Promuoviamo l'uso efficiente delle risorse.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Rispettare le norme e le regole aziendali applicabili;
- Mantenere sempre un atteggiamento attento, trasparente e dialogante con le comunità dove operiamo.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **ADR Analisi dei rischi SA 8000;**
- ✓ **PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico».**
- ✓ **IST. 35 «Gestione delle donazioni sponsorizzazioni e altre liberalità»;**
- ✓ **IST. 15» Whistleblowing».**
- ✓ **IST 17 "Vademecum del sistema etico e di responsabilità sociale della PFE spa».**

Il nostro lavoro è passione, siamo una squadra tutta protesa verso lo stesso obiettivo.

PASSIONE E GIOCO DI SQUADRA

3.6. PASSIONE E GIOCO DI SQUADRA

Siamo uniti dalla passione in quello che facciamo, da cui ricaviamo energia ed entusiasmo per superare le fatiche e le difficoltà che inevitabilmente possono nascere nel corso del lavoro.

Crediamo che il perseguimento dell'eccellenza passi anche da un processo continuo di diffusione delle conoscenze, di condivisione e confronto di idee e valori, trovando sempre nuova linfa nella diversità di vedute ed approccio. Siamo convinti che per raggiungere l'eccellenza lavorativa sia necessario saper lavorare insieme e fare "squadra", condividendo le sfide e le competenze, ma anche reagendo insieme per superare gli ostacoli che naturalmente si presentano per realizzare i nostri obiettivi.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Ci impegniamo a creare momenti di incontro e di confronto tra le nostre persone;
- Ci impegniamo a trasmettere entusiasmo in quello che facciamo, sia all'interno sia all'esterno della nostra organizzazione;
- Ci impegniamo a garantire il livello di benessere percepito in azienda, anche attraverso il bilanciamento tra lavoro e vita privata.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Collaborare con i colleghi, favorendo il sentimento comune di sentirsi parte di un unico team;
- Mantenere un clima positivo ed aperto al confronto, favorendo l'inclusione ed i feedback costruttivi.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Job Description;**
- ✓ **PGSI ADD 01 "Gestione delle Risorse Umane";**
- ✓ **Attendance Policy;**
- ✓ **IST 22 "Gestione della Formazione e Informazione».**

FORMAZIONE

Formazione continua per far crescere il personale.

3.7. FORMAZIONE

La formazione continua delle nostre persone rappresenta uno strumento essenziale per garantire in PFE S.p.A. l'eccellenza operativa, l'approccio innovativo, l'attitudine al cambiamento e la resilienza ai possibili shock esterni.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Mettiamo a disposizione delle nostre persone gli strumenti di formazione e informazione necessari per valorizzare le competenze, conservare ed accrescere il valore professionale di ciascuno;
- Sfruttiamo le opportunità offerte dalle tecnologie moderne in termini di piattaforme e-learning e share point.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Partecipare proattivamente a tutte le iniziative formative;
- Recepire le continue novità che interessano il nostro lavoro, stimolando la previsione di momenti di formazione.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Manuale di gestione dell'anticorruzione;**
- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **PGSI ADD 01 «Gestione delle risorse umane»;**
- ✓ **IST 22 "Gestione della Formazione e Informazione».**

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

Rendiamo consapevoli le nostre risorse del significato di conflitto di interessi.

3.8. INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale), sia esso diretto o indiretto, interferisce, o appare potenzialmente idoneo ad interferire, anche da un punto di vista di un soggetto esterno, con la capacità di una persona ad agire in conformità con il proprio dovere derivante dalla legge, da un contratto o da regole e principi di correttezza professionale. Tale situazione può comportare un pregiudizio, anche solo apparente, dell'imparzialità e indipendenza della persona, ma potrebbe anche pregiudicare la reputazione di PFE S.p.A.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- I destinatari del presente Codice etico devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.
- Il personale della PFE S.p.A. deve astenersi dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti della Pubblica amministrazione che possa favorirci in qualsiasi modo, facendo venire meno il loro obbligo di neutralità ed imparzialità.
- Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società della Pubblica amministrazione o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli della PFE S.p.A. e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con Pubbliche amministrazioni che abbiano avuto negli ultimi 3 anni un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale conflitto di interessi, astenendosi dal prendere parti a procedimenti istruttori, decisionali o di verifica.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Politica Anticorruzione PFE;**
- ✓ **MANUALE DI GESTIONE DELL'ANTICORRUZIONE;**
- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **Due Diligence terze parti;**
- ✓ **IST 17 «Vademecum del sistema etico e di responsabilità sociale della PFE spa»;**
- ✓ **PR AC 02 «Indagini e gestione della corruzione».**

TUTELA DELLA CONCORRENZA

Crediamo nei valori del libero mercato e della concorrenza tra la imprese.

3.9. TUTELA DELLA CONCORRENZA

Crediamo nei valori del libero mercato e della concorrenza tra la imprese, riconoscendo in essi le leve per lo sviluppo e l'apertura dei mercati, del progresso tecnologico e dell'innovazione.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Improntiamo la nostra condotta verso comportamenti rispettosi delle regole nazionali ed internazionali;
- Non tolleriamo accordi collusivi, pratiche concordate ed altre condotte idonee a pregiudicare tali valori, ivi incluse inoltre attività illecite che potrebbero insediarsi, come il riciclaggio o altre forme di finanziamento del terrorismo e della criminalità.
- Diffondiamo presso le nostre persone la conoscenza delle tematiche antitrust ed i rischi specifici legati alle nostre attività.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Osservare le norme nazionali ed internazionali a tutela della concorrenza, evitando di porre in essere qualsiasi condotta idonea a restringere il confronto competitivo o a creare forme di concentrazione nel mercato;
- Mantenere una condotta onesta e trasparente nel corso di procedure di appalto o di gara, sia pubblica sia privata, condannando qualsiasi forma di intesa anticoncorrenziale con gli altri enti partecipanti;
- È vietato entrare in contatto o prendere parte a riunioni/incontri, anche informali, con esponenti di aziende concorrenti, laddove si tratti di assumere decisioni illecite su quando e come offrire i nostri servizi ai clienti;
- È vietato condividere e/o utilizzare informazioni sensibili con esponenti di aziende concorrenti.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **PSGSI COM 01 "Processi Commerciali, sviluppo e promozione».**
- ✓ **IST 01 "Vademecum ufficio progetto";**
- ✓ **IST 19 «Business Courtesy»;**
- ✓ **IST 32 Codice di condotta nelle attività di sviluppo e promozione di PFE;**

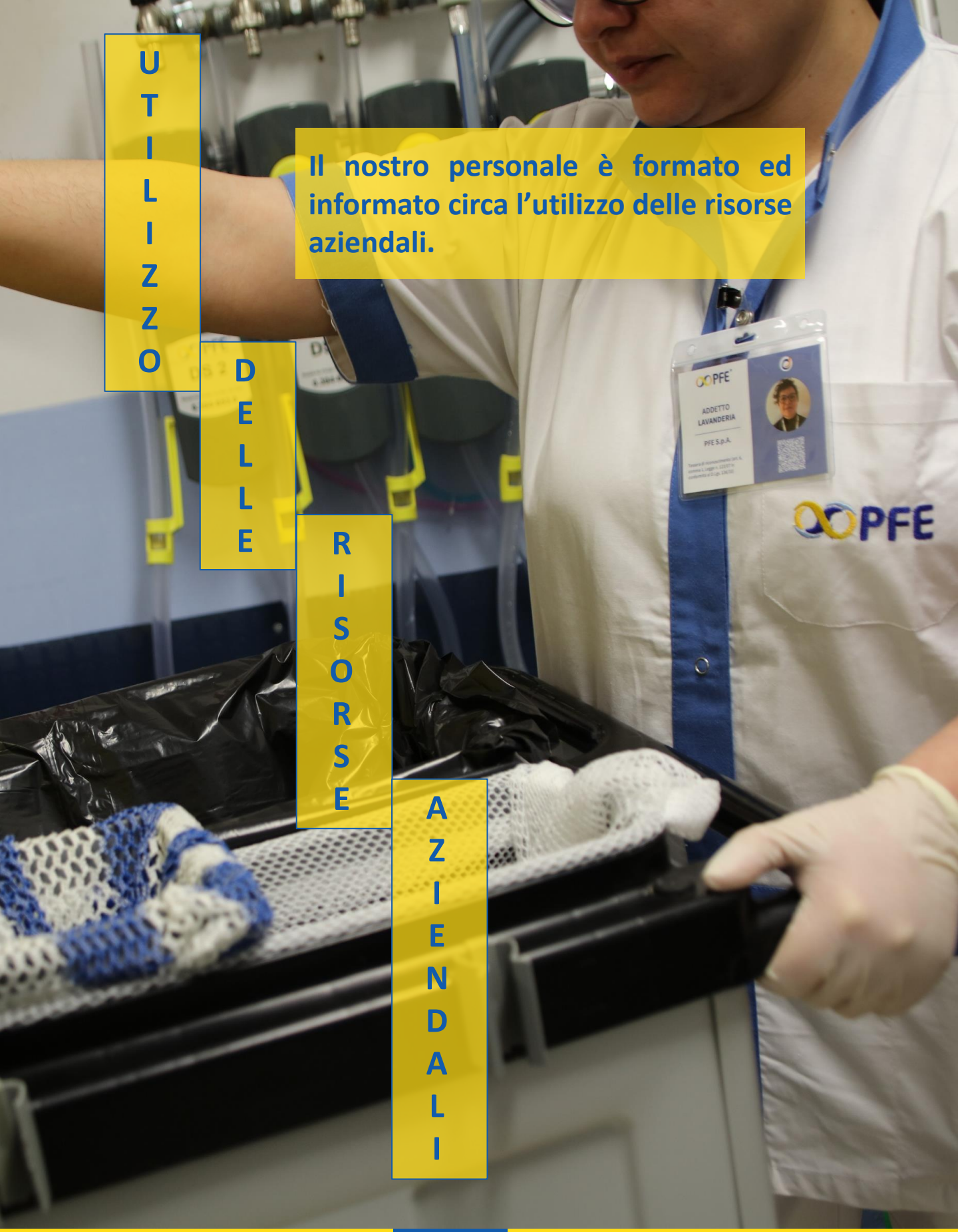

UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI

Il nostro personale è formato ed informato circa l'utilizzo delle risorse aziendali.

3.10. UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI

I beni aziendali, ed in particolare gli strumenti di comunicazione, apparecchi telefonici e personal computer, nonché i mezzi di trasporto della PFE S.P.A., sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Informiamo le nostre persone circa le caratteristiche delle risorse che mettiamo loro a disposizione e le modalità di utilizzo;
- Ricerchiamo ed implementiamo costantemente misure volte a garantire un utilizzo sicuro delle risorse aziendali e la loro integrità.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- L'utilizzo dei beni aziendali dovrà essere limitato a esigenze di carattere professionale a meno che per il mezzo sia esplicitamente previsto anche l'uso personale.
- L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo a scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **IST 40 "Regolamento per l'utilizzo dei servizi ict e dei pc aziendali»;**
- ✓ **IST 07 "Onboarding, Resignation & Retirement Policy";**
- ✓ **Car Policy.**

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Il nostro personale utilizza correttamente gli strumenti di pagamento ed è formato sui rischi.

3.11. UTILIZZO BANCONOTE, CARTE DI CREDITO E ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

PFE S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare la correttezza e trasparenza nelle operazioni e nell'esecuzione dei pagamenti mediante l'utilizzo di banconote o di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Esigiamo che i destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- Sanzioniamo severamente qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla circolazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote false.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Qualsiasi soggetto riconducibile alla Società che riceva in pagamento banconote o monete o carte di credito è tenuto a verificarne la conformità ed i requisiti previsti dalla legge e, se false, ad informare il proprio superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza, affinché provveda alle opportune denunce.
- È vietato l'utilizzo di qualsiasi tipologia di strumento di pagamento di cui si abbia disponibilità o a cui si abbia accesso in ragione dell'attività prestata per la Società in modo difforme rispetto alle indicazioni e istruzioni ricevute a tal fine dalla Società.
- E' vietato l'accesso abusivo, l'interferenza illecita o l'utilizzo in maniera difforme rispetto alle prescrizioni e indicazioni della Società, con applicativi, strumenti o programmi informatici o telematici atti a gestire e/o consentire l'accesso a strumenti di pagamento materiali o virtuali, anche ove non di titolarità della Società (ad es., programmi di internet banking; piattaforme e-commerce).

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **IST 12 « Approvvigionamento»**
- ✓ **IST 23 «Ciclo attivo amministrativo: attività extra e non a canone»**
- ✓ **IST 24 «Gestione fondocassa»;**
- ✓ **IST 28 «Gestione della tesoreria»**
- ✓ **IST 31 «Ciclo attivo amministrativo: attività ordinaria a canone»**

RISERVATEZZA E PRIVACY

Abbiamo a cuore la riservatezza e la privacy dei dati che ci vengono affidati.

3.12. RISERVATEZZA E PRIVACY

In ogni occasione di esercizio di attività aziendali, specie se in relazione a clienti, fornitori, partner ma anche colleghi è importante riconoscere il valore della protezione sia dei dati personali, sia delle nostre informazioni riservate. I dati personali sono quelli identificati come tali dalla normativa vigente in materia. Le nostre informazioni riservate includono piani industriali, progetti tecnici, idee, concept, dati di marketing, documentazione relativa al personale, all'organizzazione dei cantieri, informazioni sui processi di produzione, ecc. Abbiamo l'obbligo di mantenere la natura riservata di tutte le suddette informazioni e implementare controlli idonei a prevenire accessi, utilizzi e divulgazioni non autorizzate. La mancata attuazione di questi controlli potrebbe esporci a responsabilità significative.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Tutti i dati personali e sensibili in genere e le informazioni riservate devono sempre essere trattati e archiviati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR);
- I dati personali e sensibili in genere e le informazioni riservate devono essere raccolte esclusivamente per scopi aziendali legittimi, e devono essere condivise esclusivamente con quanti abbiano un'esigenza legittima di conoscerle.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Rispettare la privacy dei dati che ci vengono affidati e non richiedere dati personali non strettamente necessari;
- Fermi restando i divieti e gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti aziendali, il personale non rilascia informazioni relative a soggetti esterni (dati amministrativi di nostri clienti, del personale, dei fornitori, ecc.), se non nel rispetto del GDPR e di quanto previsto in materia di trattamento dei dati. In ogni caso, per il rilascio di qualsiasi informazione è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del proprio Responsabile interno.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **«Registro dei trattamenti» DPIA;**
- ✓ **«Privacy Policy di PFA S.p.A.»;**
- ✓ **«Guida alla gestione dei Data Breach»;**
- ✓ **Nomina di Amministratore di sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento del Garante 27 novembre 2008, pubblicato G.U. n°300 24 del 2008;**
- ✓ **Incarico per il trattamento dei dati personali;**
- ✓ **Contratto di nomina responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679;**
- ✓ **Addendum Prot. CMN/AVL – offerta n° 145/2019 firmato 25 gennaio 2021;**
- ✓ **IST 10 «Gestione delle comunicazioni e reception».**

TRASPARENZA FISCALE

Esigiamo trasparenza nei comportamenti e negli aspetti fiscali

3.13. TRASPARENZA FISCALE

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, che sia volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci e al pubblico.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- La Società attua una politica di non evasione e si impegna ad implementare tutte le misure necessarie al fine di ottemperare alla normativa nazionale ed internazionale di natura tributaria e fiscale.
- PFE promuove l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire comportamenti che potrebbero originare rischi fiscali significativi.
- La Società non tollera l'adozione di comportamenti fraudolenti finalizzati all'evasione fiscale. Gli obiettivi del vertice societario non sono in alcun modo commisurati al contenimento dell'impatto fiscale sui risultati dell'azienda.
- PFE esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio sindacale e degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni di controllo.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio sindacale e degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni di controllo.
- Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei documenti contabili sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.
- Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni preposte, devono essere supportate da scelte legittime e da idonea documentazione.
- Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sono chiamati ad assicurare scritture contabili corrette e veritiere, garantendo che nessun comportamento possa pregiudicare la trasparenza e tracciabilità delle informazioni di bilancio e applicando idonei processi e controlli. É vietata la falsificazione, omissione o alterazione di qualsiasi informazione riportata nelle dichiarazioni fiscali della società.

Quali documenti potete consultare?
- ✓ **IST 10 «Gestione degli adempimenti fiscali e tributari»**
- ✓ **IST 30 «Redazione e gestione del bilancio d'esercizio»**

STAKEHOLDERS

4.

4. STAKEHOLDERS

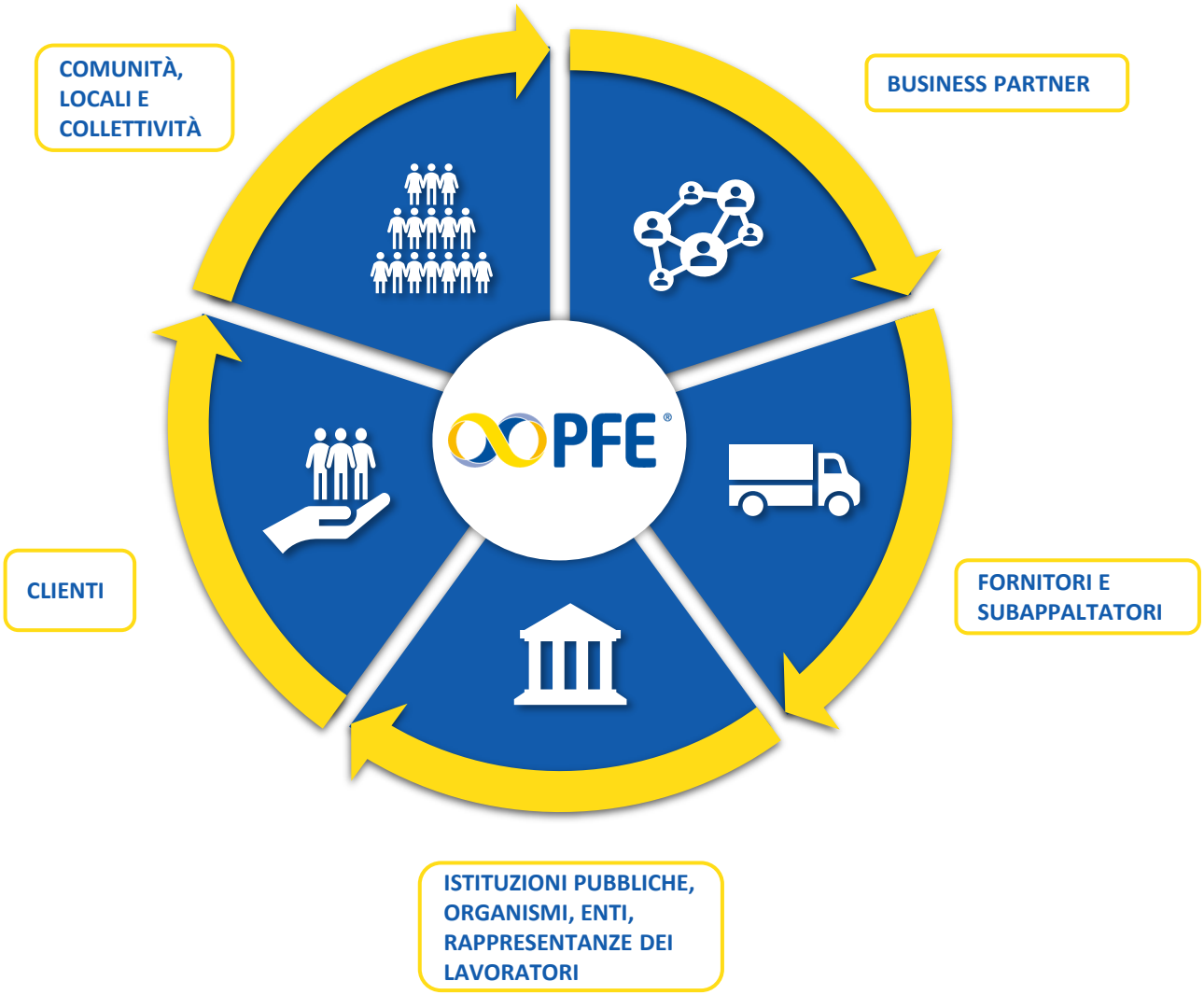

4.1. CLIENTI

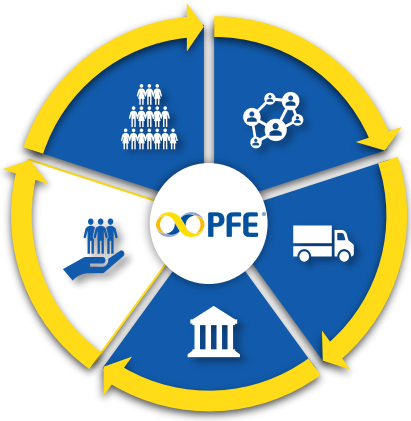

PFE si impegna a non intraprendere in nessun caso politiche commerciali aggressive o ingannevoli, volte a condizionare il cliente mediante qualsiasi forma di intimidazione fisica-psicologica o mediante una falsa comunicazione tale da indurre in inganno il cliente.

PFE S.p.A. ritiene che il suo orientamento al cliente ci distingua sul mercato come una società capace di ascoltare realmente le esigenze dei clienti, di individuarne i bisogni ed erogare dei servizi in linea con queste esigenze e bisogni. Interagiamo con dei clienti che sono spesso portatori di istanze complesse ove si sovrappongono interessi pubblici e privati: funzionari della pubblica amministrazione, direzioni di aziende pubbliche, direzioni sanitarie e amministrativa di presidi ospedalieri e case di cura.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Siamo sempre pronti a venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, fornendo informazioni trasparenti, chiare e veritiere, per favorire la risoluzione dei loro problemi;
- Ci impegniamo a garantire flessibilità, precisione e puntualità nell'esecuzione delle nostre attività.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Mantenere sempre un atteggiamento chiaro e trasparente nei rapporti con i clienti;
- Trasmettere, in ogni circostanza, un messaggio di elevata affidabilità e professionalità.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Politica Anticorruzione PFE;**
- ✓ **MANUALE DI GESTIONE DELL'ANTICORRUZIONE;**
- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **Analisi del Rischio Anticorruzione;**
- ✓ **PR AC 02 «INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE»;**
- ✓ **PSGI COM 01 «Processi Commerciali, sviluppo e promozione»;**
- ✓ **PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico»;**
- ✓ **IST 32 «Codice di condotta nelle attività di promozione e sviluppo della PFE»;**
- ✓ **IST 36 «VALUTAZIONE AFFIDABILITÀ ECONOMICA CLIENTI PRIVATI».**

4.2. COMUNITÀ LOCALI, COLLETTIVITÀ E LAVORATORI

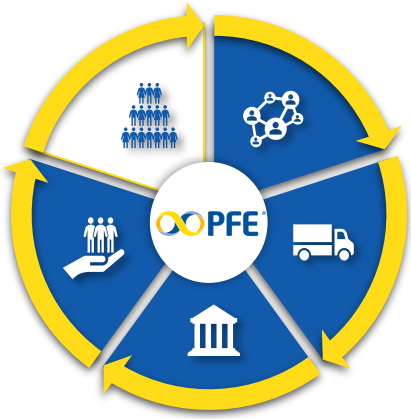

Ci prefiggiamo l'obiettivo di creare valore aggiunto attraverso le nostre attività nei luoghi in cui operiamo, nonché nei confronti delle persone che operano per conto di PFE.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Favoriamo attività volte a far conoscere l'impatto positivo dei nostri progetti; nonché le misure di sicurezza che favoriscono la loro positiva realizzazione e ci permettono di proteggere il capitale umano e sociale delle comunità dove operiamo;
- Promuoviamo progetti specifici di sviluppo locale per accrescere il benessere sostenibile nelle comunità dove operiamo;
- Ci impegniamo a garantire il livello di benessere percepito in azienda, anche attraverso il bilanciamento tra lavoro e vita privata;
- Mettiamo a disposizione delle nostre persone gli strumenti di formazione e informazione necessari per valorizzare le competenze, conservare ed accrescere il valore professionale di ciascuno.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Mantenere un comportamento corretto, trasparente e rispettoso nei confronti degli esponenti delle collettività locali;
- favorire la cooperazione reciproca con tutti gli stakeholder a qualsiasi titolo coinvolti nell'ambito dei nostri incarichi progettuali;
- Mantenere un clima positivo ed aperto al confronto, favorendo l'inclusione ed i feedback costruttivi.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **ADR Analisi dei rischi SA 8000;**
- ✓ **Attendance Policy;**
- ✓ **PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico».**
- ✓ **PGSI ADD 01 "Gestione delle Risorse Umane";**
- ✓ **OST. 35 «Gestione delle donazioni sponsorizzazioni e altre liberalità»;**
- ✓ **IST. 15» Whistleblowing».**
- ✓ **IST 17 "Vademecum del sistema etico e di responsabilità sociale della PFE spa».**
- ✓ **IST 19 «Business Courtesy»;**
- ✓ **IST 22 "Gestione della Formazione e Informazione»;**
- ✓ **IST 35 "GESTIONE DELLE DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITA'».**

4.3. BUSINESS PARTNER

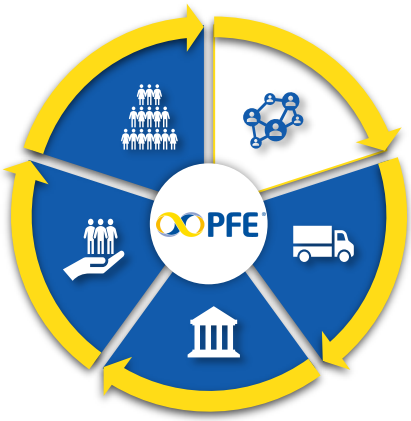

Crediamo che i nostri rapporti con i *Business Partner* debbano essere improntati alla massima e reciproca correttezza, trasparenza e legalità.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Selezioniamo e monitoriamo i nostri Partner, assicurando il giusto equilibrio tra affidabilità economica, possesso delle infrastrutture e del know-how e attenzione alla qualità, alla sicurezza, ai diritti umani, all'etica e allo sviluppo sostenibile;
- Ricerchiamo e promuoviamo la collaborazione con Partner strategici di riconosciuta affidabilità, in un'ottica di lungo periodo e secondo modalità idonee a ripartire equamente rischi e possibilità.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Improntare i rapporti commerciali su condizioni di parità e libero accesso alle informazioni, per instaurare relazioni consapevoli e trasparenti;
- Osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti;
- Fornire informazioni precise, vere ed esaustive affinché i rapporti commerciali siano basati su scelte consapevoli.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **PGSI COM 01 Processi commerciali, sviluppo e promozione**
- ✓ **IST 34 "GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA»;**
- ✓ **IST 47 «AFFIDAMENTO LAVORI IN OUTSOURCING»;**
- ✓ **IST 32 «Codice di condotta nelle attività di promozione e sviluppo della PFE».**

4.4. FORNITORI SUBAPPALTATORI

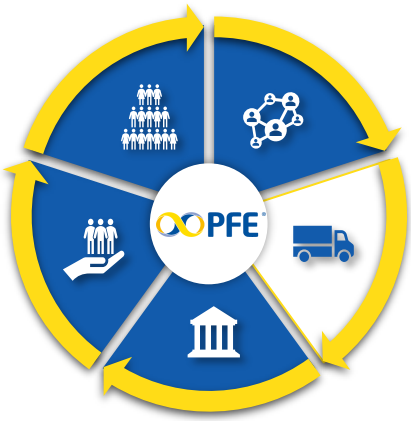

Gli acquisti di beni e servizi possono compiersi solo da Fornitori precedentemente qualificati dall'azienda secondo le modalità previste dalle procedure aziendali, relativamente al rispetto dei requisiti qualitativi, ambientali e di responsabilità sociale prefissati. Periodicamente, i Fornitori possono essere sottoposti a verifiche di sorveglianza finalizzate ad acclarare la permanenza dei requisiti necessari per continuare ad operare con PFE S.p.A.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- Rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- Mantenere i rapporti e condurre le trattative con i Fornitori in modo da creare una solida base di fiducia reciproca per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della PFE S.p.A.;
- Tutti sono tenuti a segnalare immediatamente alla Direzione di riferimento e/o all'Ufficio Legale e/o all'Ufficio Qualità & Compliance qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Attenersi rigorosamente alle procedure e regole aziendali riguardo la selezione dei Fornitori;
- Acquisire tutte le informazioni e i dati necessari alla corretta individuazione e selezione dei Fornitori, attraverso adeguate *Due diligence*.
- Tutti i Fornitori qualificati devono sottoscrivere una *Due diligence* di adesione ai principi espressi dal presente Codice etico, dalla Politica anticorruzione e dal Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001;
- L'inserimento di nuovi Fornitori deve essere sempre approvato dalla Direzione di riferimento per acquisti rilevanti o comunque dall'Ufficio Acquisti per acquisti di minor valore.

vQuali documenti potete consultare?

- ✓ **IST 34 "GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA»;**
- ✓ **IST 47 «AFFIDAMENTO LAVORI IN OUTSOURCING».**

4.5. ISTITUZIONI PUBBLICHE, ORGANISMI, ENTI, RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI

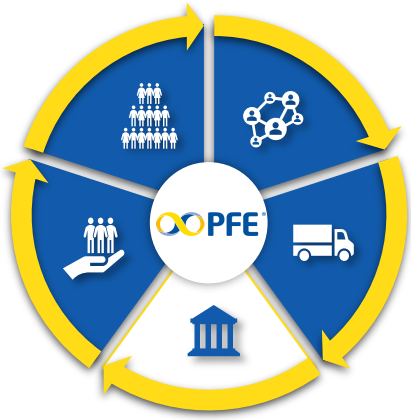

Riconosciamo l'importanza e il valore delle Istituzioni pubbliche, degli Organismi, degli Enti, delle Rappresentanze dei Lavoratori e i Soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, necessari per assicurare il benessere e la giustizia nella collettività.

COSA FACCIAMO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:

- I rapporti con questi soggetti sono fondati sui principi di integrità, correttezza e professionalità;
- I rapporti con la P.A. devono essere improntati al rispetto della legge;
- In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della Società, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Società, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Sono vietate sotto qualsiasi forma erogazioni di contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti politici, comitati e organizzazioni politiche o sindacali, nonché a loro rappresentanti e candidati;
- non compie attività di promozione o orientamento politico e non concede contributi in favore di partiti e movimenti politici. Gli spazi della Società, i beni, il personale dipendente durante l'orario di lavoro e ogni altra risorsa aziendale non può mai essere concessa in disponibilità o uso ad un partito politico o candidato per cariche pubbliche per esigenze politico/partitiche/elettorali.
- Deve sempre essere garantita la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con Istituzioni, Organismi, Soggetti pubblici o privati;
- È vietato offrire, promettere (direttamente, indirettamente o tramite intermediari) denaro, favori, doni o compensi, in qualsiasi forma, per esercitare pressioni illecite, anche se in forma di induzione, ad esponenti delle Istituzioni pubbliche, degli Organismi, degli Enti, delle Rappresentanze dei Lavoratori e i Soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri.

Quali documenti potete consultare?

- ✓ **Politica Anticorruzione PFE;**
- ✓ **MANUALE DI GESTIONE DELL'ANTICORRUZIONE;**
- ✓ **Modello 231;**
- ✓ **IST 19 «Business Courtesy»;**
- ✓ **IST 35 «GESTIONE DELLE DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITA'»;**
- ✓ **PRS ETI 01 «Gestione del sistema etico».**
- ✓ **IST 27 «Relazioni industriali»;**
- ✓ **IST 33 Gestione ispezione e degli audit;**
- ✓ **IST 34 Gestione degli incarichi professionali e di consulenza.**

PFE

ATTUAZIONE E SEGNALAZIONI

5.

5.1. COME DARE VALORE AL CODICE E GARANTIRNE L'ATTUAZIONE

Anche un singolo atto di inosservanza negligente delle disposizioni del presente Codice etico è suscettibile di esporre PFE S.p.A., i suoi amministratori, direttori, dipendenti, i fornitori e i soci a responsabilità civili o penali secondo la legislazione vigente. Quindi, è ferma volontà di PFE S.p.A., diffondere i valori espressi nel presente Codice etico e fare in modo che tutti i destinatari sposino la nostra mission, la comprendano e la rispettino.

In questo modo, proteggiamo non solo la Società ma, cosa più importante, anche la nostra mission, i nostri valori chiave e l'integrità del nostro obiettivo.

Il Codice etico, unito alla Politica anticorruzione e al Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 deve essere visto come una vera e propria «bussola» che deve orientare e guidare i comportamenti, le scelte, le operazioni e ogni singola attività condotta dagli uomini e dalle donne di PFE S.p.A. o, comunque, ad essa riferibile/riconducibile.

Le funzioni e le attività svolte da PFE S.p.A. e, soprattutto, la sua compagine sociale, comportano una accentuazione dei valori di legalità, rispetto delle regole, eticità nelle pratiche commerciali, tutela della salute e della dignità dei lavoratori, finalizzate alla maggiore efficienza operativa. A tali principi, l'azione di PFE S.p.A. e il suo personale dovranno attenersi, agendo sempre e comunque e dovunque nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Nella condotta degli affari, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra PFE S.p.A. ed i suoi stakeholder, cioè quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per la realizzazione della missione di PFE S.p.A. o che comunque hanno un interesse nel suo perseguimento. Non sono etici e favoriscono l'assunzione di comportamenti ostili nei confronti della Società, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza. I comportamenti non etici, pertanto, ledono la buona reputazione di PFE S.p.A. quale risorsa immateriale essenziale per favorire:

- all'esterno, la fiducia dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori;
- all'interno, l'attuazione di decisioni senza frizioni e l'organizzazione del lavoro senza controlli burocratici ed eccessivi esercizi dell'autorità.

La PFE S.p.A. richiede, perciò, che ciascun stakeholder agisca nei suoi confronti secondo principi e regole ispirate ad un'analoga idea di condotta etica.

Copia del presente Codice è diffuso a tutto il personale ed è disponibile in formato elettronico sul sito internet www.pfespa.it di cui dovrà farsi menzione in ogni contratto stipulato dalla società con fornitori, consulenti, ecc.

5.2. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO E SANZIONI APPLICABILI

Il presente Codice etico è parte integrante del rapporto individuale di lavoro. Ne consegue che il rispetto delle disposizioni in esso contenute rappresenta per i dipendenti di PFE S.p.A. un'obbligazione contrattuale improntata sull'uso della diligenza.

Eventuali violazioni del Codice etico saranno valutate ed eventualmente sanzionate secondo il Sistema disciplinare adottato da PFE S.p.A.

Nelle relazioni con i terzi destinatari del Codice etico, PFE S.p.A. si impegna a dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice ed esige il loro rispetto.

La violazione da parte dei terzi destinatari degli impegni e degli obblighi previsti dal Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che potranno in ultima istanza condurre anche alla risoluzione contrattuale.

5.3. SEGNALAZIONI

PFE prende in seria considerazione qualsiasi segnalazione, anche anonima, di sospetta violazione del Codice etico o della Politica anticorruzione o del Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001, ovvero di qualsiasi ulteriore violazione che rientri nell'ambito applicativo del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

A tal fine e con l'obiettivo di favorire le segnalazioni medesime, la Società ha implementato i seguenti canali:

- piattaforma dedicata di Whistleblowing (token: PFEWB), a cui accedere attraverso il link https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default new4.asp;
- caselle di posta elettronica odvpfe@gmail.com e/o fpc@pfespa.it;
- servizio postale in caso di segnalazione cartacea indirizzata all'attenzione riservata dell'OdV presso la cassetta di posta dedicata, collocata nei locali della Società, sede di Caltanissetta, Viale Luigi Monaco 26.

Rimane inteso, tuttavia, che ogni canale, forma e modalità di segnalazione che sia idonea a raggiungere l'obiettivo, anche diversa dalle precedenti, sarà comunque presa in considerazione dal suo destinatario (Organismo di Vigilanza, Funzione di prevenzione della corruzione, ecc.).

L'oggetto della segnalazione dovrà descrivere i fatti di cui è conoscenza attraverso uno scritto che sia il più possibile circostanziato ed esaustivo e che ove se ne disponga, sia supportato anche da elementi probatori.

Le modalità per effettuare le segnalazioni possono sempre essere consultate sul sito web della Società alla pagina «Trasparency».

La Società assicura la tutela della riservatezza del segnalante e protegge il segnalante medesimo da eventuali ritorsioni e da ogni pregiudizio che sia discendete o comunque derivante dalla segnalazione.

Per il dettaglio relativo all'oggetto delle segnalazioni, alle modalità di segnalazione ed alla gestione delle segnalazione, si rinvia alla specifica procedura "Whistleblowing Policy" – IST 15

Sedi legali:

Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano

+39 02 72094690

info@pfespa.it

www.pfespa.com

Altre sedi:

Roma
Via Chianti, 19

Sassari
Viale Dante, 49

Caltanissetta
Viale Luigi Monaco, 26

SISTEMA DISCIPLINARE DELLA PFE

D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231

REVISIONE N° 03 del 30.09.2023 per la revisione e l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Documento redatto per PFE S.p.A. da KPMG S.p.A., verificato dal Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 30 settembre 2023, in uno alla revisione e aggiornamento del Modello.

Rev:	Data	Motivo della revisione
00	31/10/2014	Prima emissione
01	03/07/2018	Prima revisione del Modello
02	28/04/2021	Seconda revisione e aggiornamento del Modello
03	30/09/2023	Terza revisione e aggiornamento del Modello

INDICE

1. INTRODUZIONE 1
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 1
1.2 Il Modello di Organizzazione adottato da PFE 1
1.3 Il Sistema Disciplinare 2

2. I SOGGETTI DESTINATARI 2
2.1. Gli amministratori 2
2.2. Gli altri soggetti in posizione "apicale" 3
2.3. I dipendenti 3
2.4. I membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza 3
2.5. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello 3

3. LE CONDOTTE RILEVANTI 3

4. LE SANZIONI 6
4.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori 6
4.2. Le sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali 7
4.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti 7
4.4. Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza 8
4.5. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari 8

5. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 9
5.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori 9
5.2. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali 10
5.3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti 11
5.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza 12
5.5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari 13

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti') per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto (i.e. soggetti "apicali" e soggetti "in posizione subordinata").

Nell'ipotesi di commissione, da parte dei soggetti sopra indicati, di uno dei reati elencati nel Decreto, l'Ente è passibile delle sanzioni ivi indicate, fatto salvo il caso in cui dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver nominato un Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed al suo aggiornamento;
- che l'Organismo ha effettivamente monitorato sul rispetto del Modello e che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure ivi previste.

Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l'efficacia del Modello, sia altresì necessario adottare, in seno all'Ente, un sistema disciplinare (di seguito "**Sistema Disciplinare**") idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso e dei suoi elementi ivi inclusi i Protocolli ad esso connessi (artt. 6 e 7 del Decreto).

La rilevanza del Sistema Disciplinare nell'ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (ad esempio Confindustria), le quali hanno precisato, con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come 'Statuto dei lavoratori') e/o da normative speciali.

1.2 Il Modello di Organizzazione adottato da PFE

In conformità alle previsioni di cui al Decreto, in data 31 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione di PFE S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello è costituito dal complesso di principi, regole e previsioni e dai seguenti elementi che costituiscono parte integrante del Modello stesso:

1) la mappa delle aree a rischio e dei controlli;
2) il sistema organizzativo ed autorizzativo;
3) il sistema di procure e deleghe;
4) i principi di controllo delle attività a rischio e le relative procedure aziendali;
5) il Codice Etico;
6) il Sistema di controllo di gestione e i flussi finanziari;
7) il Sistema disciplinare;
8) l'Organismo di Vigilanza;

9) il Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;

10) il piano di formazione

11) il piano di comunicazione relativamente al Modello.

1.3 Il Sistema Disciplinare

PFE ha definito un Sistema Disciplinare, volto a sanzionare i comportamenti in violazione delle prescrizioni del proprio Modello e del Decreto in parola.

Il Sistema Disciplinare è coerente con le norme vigenti, e con quelle previste nella contrattazione collettiva.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di PFE.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni astrattamente comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari dei provvedimenti di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere pubblicato nel sito internet aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti.

2. I SOGGETTI DESTINATARI

2.1. Gli amministratori

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono una posizione cd. "apicale".

Fanno parte di questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'Ente (cfr. art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto).

In tale contesto, assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di PFE.

Tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare per l'ipotesi di violazione delle previsioni del Modello.

2.2. Gli altri soggetti in posizione "apicale"

Sono ritenuti soggetti in "posizione apicale", oltre agli Amministratori, i Direttori Generali e i Direttori dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

2.3. I dipendenti

Come già specificato, il Decreto prevede l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

In tal senso è necessario considerare la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (es. dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, etc.; di seguito, anche i "**Dipendenti**").

2.4. I membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da c.d. membri degli organi di controllo.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- membri del Collegio Sindacale;

- membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2.5. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta per conto della Società (di seguito collettivamente denominati "**Terzi Destinatari**").

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con PFE un rapporto di lavoro di natura non subordinata (collaboratori a progetto, consulenti, etc..);

- i collaboratori a qualsiasi titolo, tra i quali rientrano anche i soggetti che prestano alla Società la loro professione in modo continuativo (c.d. "incarichi professionali");

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;

- i fornitori ed i partner.

3. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello adottato da PFE e dei suoi elementi costitutivi così come specificati in precedenza.

Inoltre, il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, qui di seguito riportato, nonché delle procedure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare.

D. Lgs. n. 81/2008, art 20 - Obblighi dei lavoratori

"*1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto".

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili", nonché alle aree considerate "strumentali" o "di supporto" indicate nel Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;

2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto

(elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;

3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Inoltre, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare la violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di condotte illecite.

In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente:

i casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto;

- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023[1], ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che provocano o possono provocare direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla persona segnalante o che ha sporto denuncia;
- le condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- mancato o inefficiente svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

[1] A titolo esemplificativo:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

4. LE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui al paragrafo 3.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo paragrafo 5, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la **gravità** dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La **recidiva** costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

4.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un amministratore saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;

- la revoca dall'incarico.

In particolare:

a) per le violazioni di cui al n 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;

b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della revoca dall'incarico;

c) per le violazioni di cui al n 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti apicali o per i dipendenti, rispettivamente, dai successivi par. 4.2 e 4.3.

In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

4.2. Le sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal CCNL di riferimento), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella del richiamo scritto;

b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della multa;

c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, quella del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso.

4.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un soggetto qualificabile come dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. 2.3 che precede, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal CCNL di riferimento applicabile a ciascun dipendente):

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa fino al numero massimo di ore di retribuzione previsto dal CCNL applicabile al dipendente interessato;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al numero massimo di giorni previsto dal CCNL applicabile al dipendente interessato;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

Per i dirigenti non "apicali", è fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In particolare:

a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell'ammonizione scritta;

b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione dell'ammonizione scritta

ovvero quella della multa;

c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della sospensione, quella del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso.

Ove l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

4.4. Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella paragrafo 3 da parte di un membro del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;

- la revoca dell'incarico.

In particolare:

a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida;

b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

4.5. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;

- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;

- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;

b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;

c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai nn. 1), 2) e 3) del paragrafo 3, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

In ogni caso, per tutte le ipotesi sopra descritte (cfr. par. 4.1-4.5), in ossequio a quanto previsto dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 24/2023, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto", secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del D.L.gs. n. 24/2023.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. Il Datore di lavoro ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, secondo quanto disposto dall'art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 24/2023.

5. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell'ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nel paragrafo 3.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;

- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione alla funzione HR, ai fini della valutazione dell'eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

5.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di amministratore, non legato alla Società da rapporto di lavoro dipendente, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;

- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;

- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;

- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi par. 5.2 per i Dirigenti Apicali ovvero 5.3 per i dipendenti. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'amministratore dall'incarico.

5.2. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un dirigente (o altro soggetto) apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla funzione HR una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il dirigente interessato è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un'adunanza del Consiglio, ovvero dal Consigliere

all'uopo delegato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della data dell'audizione, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione dell'audizione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, è ascoltato il dirigente interessato e vengono raccolte le eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ovvero il Consigliere delegato, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV

Il provvedimento di comminazione della sanzione deve essere assunto è comunicato per iscritto all'interessato entro dieci giorni dalla data di invio della contestazione scritta, o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero il Consigliere all'uopo delegato, cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione unitamente alla Funzione HR, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

5.3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'HR una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite l'HR, contesta al dipendente interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni

dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dalla Funzione HR.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del dipendente interessato, l'HR si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano decorsi undici giorni dalla ricezione della contestazione da parte del dipendente interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura dell'HR, non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte, fatto salvo un diverso e maggior termine connesso a casi di particolare complessità.

L'HR cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

5.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un membro del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore di Funzione, delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;

- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

5.5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore di Funzione, delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Direttore della funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV

Il Direttore di Funzione invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Direttore della funzione interessata, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA PFE

D.L.gs. 8 giugno 2001 n. 231

REVISIONE N° 03 del 30.09.2023 per la revisione e l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Documento redatto per PFE S.p.A. da KPMG S.p.A., verificato dal Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 30 settembre 2023, in uno alla revisione e aggiornamento del Modello.

Rev:	Data	Motivo della revisione
00	31/10/2014	Prima emissione
01	03/07/2018	Prima revisione del Modello
02	28/04/2021	Seconda revisione e aggiornamento del Modello
03	30/09/2023	Terza revisione e aggiornamento del Modello

INDICE

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE....2

1. NOMINA E COMPOSIZIONE....2

2. CESSAZIONE DALL'INCARICO....2

3. DURATA IN CARICA....4

4. RIPORTO INFORMATIVO....4

5. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ....4

6. OBBLIGHI....5

7. CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ....5

8. POTERI DELL'ORGANISMO....6

9. COMPITI DELL'ORGANISMO....6

10. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI....7

11. RIUNIONI PERIODICHE....7

12. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI....7

13. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA....8

14. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI....8

15. RESPONSABILITA'....9

16. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO....9

17. MODIFICHE ALLO STATUTO....9

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso **PFE S.p.A.** (di seguito "Società") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") del 31 ottobre 2014, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000*".

1. NOMINA E COMPOSIZIONE

1.1 L'Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto da n. 3 componenti, dei quali uno con funzione di Presidente.

1.2 L'Organismo di Vigilanza è nominato dal CdA. Il numero e la qualifica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni sia esterni, sono decisi dal CdA sulla base delle dimensioni della Società e dall'attività svolta.

1.3 Il CdA provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

1.4 La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

2 CESSAZIONE DALL'INCARICO

2.1 La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al CdA, sentito il Collegio Sindacale.

2.2 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il CdA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

2.4 L'incarico di membro dell'OdV cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro del componente interno alla Società. La cessazione dell'incarico di ciascun componente si ha dal momento in cui perviene all'indirizzo della società la lettera di dimissioni.

3 DURATA IN CARICA

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del CdA.

4 RIPORTO INFORMATIVO

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con cadenza periodica (semestrale), nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia di reporting, l'Organismo deve predisporre:

- con cadenza semestrale, un rapporto scritto avente ad oggetto:
  a) l'attività svolta dall'Organismo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, ecc.)
  b) le eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Modello, nonché lo stato di realizzazione degli opportuni interventi correttivi/migliorativi sul Modello stesso;
- con cadenza annuale, un rapporto scritto avente ad oggetto il piano di attività previste per l'anno successivo.

5 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

5.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

5.2 E' necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

a) *Competenze:*

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;

- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'*Internal Auditing*;

- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale".

b) *Caratteristiche personali:*

- un profilo etico di indiscutibile valore;

- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

6 OBBLIGHI

6.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

6.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

6.3 I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

7 CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

7.1 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, privi di compiti operativi.

7.2 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

7.3 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

7.4 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e

sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato.

8 POTERI DELL'ORGANISMO

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo, in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

9 COMPITI DELL'ORGANISMO

9.1 L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costituitivi.

9.2 L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del Decreto;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al CdA, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del Decreto;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo

utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;

- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;

- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alla funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:

  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;

  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

  - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;

  - modifiche normative.

10 COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

10.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

10.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al punto 8.

11 RIUNIONI PERIODICHE

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

12 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

12.1 Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura della segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

12.2 Dal suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;

- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

12.3 Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

13 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

14 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

14.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza[1] dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. *sensitive*[2] ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

14.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

14.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

14.4 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

---

[1] Metà più uno dei componenti in carica.

[2] A titolo esemplificativo: scoperta di eventuali comportamenti a rischio di illecito, indagini dell'Autorità giudiziaria nei confronti di un dipendente o del Vertice aziendale, valutazione in ordine all'irrogazione da parte della funzione competente di provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza nei confronti del personale, ecc.

15 RESPONSABILITA'

15.1 Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

15.2 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al CdA della Società.

15.3 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

16 RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il CdA della Società provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

17 MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CdA.

PFE®	MATRICE DI CONTROLLO DEL MANUALE, POLICY, REGOLAMENTI				All.4 Rev.03 del 11.01.2018
Cod.	**Descrizione**	**Rev:**	**Data**	**Motivazione**	**N° ediz.**
MGSI	Manuale di gestione del sistema integrato	20	03/04/2023	Integrazione con ISO/IEC 27001	
MGAC	MANUALE DI GESTIONE DELL'ANTICORRUZIONE	04	06/09/2022	Revisione generale del manuale	
	Disciplina per la concessione a Soggetti esterni del logo/marchio di PFE S.p.A.	00	30/03/2022	prima emissione	
ETI	Codice Etico della PFE	NA	30/09/2023	Revisione generale	
all.1b	Politica anticorruzione	01	03/01/2021	prima emissione	
All.1	Politica di gestione del sistema integrato	14	20/03/2023	Aggiornamento	
All.	Organigramma della sicurezza		17/07/2023	Aggiornamento	
All.2	Organigramma Nominativo	9.3	01/09/2023	Aggiornamento	
All.3	Job Descripiton	n.a	n.a	Aggiornamento	
All.4	Matrice di Controllo del Manuale	03	09/01/2018	Aggiornamento e revisione del modello	
All.5	Matrice di Controllo delle Procedure	03	11/01/2018	Aggiornamento e revisione del modello	
All.6	Matrice di Controllo delle Istruzioni Operative	02	20/02/2012	Aggiornamento e revisione del modello	
All.7	Matrice di Controllo della Modulistica	02	20/02/2012	Aggiornamento e revisione del modello	
All.8	Matrice di controllo della Documentazione di sicurezza			Aggiornamento e revisione del modello	
	Car Policy	01	04/07/2023	Integrazioni di dettaglio sui costi	
	Attendance Policy	03	01/06/2023	Ampliamento flessibilità e Smart working	
	Travel Policy	04	20/09/2023	Workflow autorizzativo Note Spese	
	Politica parità di genere e inclusione in PFE	00	27/09/2022	prima emissione	
	Manuale D&I	00	19/12/2022	prima emissione	
	Piano Strategico per la parità di genere	01	05/09/2023	prima emissione	
	DPG - DOCUMENTO PROGRAMMATICO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	00	03/03/2023	prima emissione	
	Regolamento per la disciplina del funzionamento del consiglio di amministrazione	00	30/03/2023	prima emissione	
	Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate	00	30/03/2023	prima emissione	
	Privacy Policy di PFE S.p.A	01	05/09/2019	Inserimento in matrice il 04/04/2023	
	Guida alla gestione del "Data Breach"	01	05/11/2020	Inserimento in matrice il 04/04/2023	
	Regolamento della Videosorveglianza	n/a		Inserimento in matrice il 04/04/2023	
	Politica ICT ISO 27001	00	01/09/2022	prima emissione - integrata al sistema il 04/04/2023	

PFE®	Analisi dei rischi e allegati				All.4 Rev.03 del 11.01.2018
Cod.	**Descrizione**	**Rev:**	**Data**	**Motivazione**	**N° ediz.**
ADR	Analisi Rischi SA 8000	02	26/04/2021	Aggiornamento analisi alle misure attuate in data 26/04/2021	
AAI	Analisi Ambientale	11	11/03/2021	Aggiornamento analisi e dati	
ADRQ	Analisi dei rischi rischi e delle opportunità del sistema di gestione integrato	03	11/01/2021	inserimento paragrafo 5. Analisi opportunità	
ADR_AC	ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE	04	25/01/2023	Revisione generale del documento	
	Dichiarazione di Applicabilità (SOA)	01	13/03/2023	Aggiornamento - integrata al sistema il 04/04/2023	
	Analisi dei rischi sicurezza delle informazioni	01	03/04/2023	prima emissione - integrata al sistema il 04/04/2023	

20-lug-23

PFE	MATRICE DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE	All.5 Rev.03 del 11.01.2018

Procedure	Descrizione	Rev	Data	Motivazione
PGSI QUA 01	Gestione dei Sistema Integrato	07	03/04/2023	Integrazione con sistema di sicurezza delle informazioni
PGSI DIR 01	Processi Direzionali	08	03/06/2020	Aggiornamento alla ISO 37001 ed. 2015
PGSI HR 01	Gestione delle Risorse Umane	20	28/07/2022	Revisione Generale e inserimento riferimenti alla parità di genere e inclusione
PGSI INF 01	Gestione delle Infrastrutture	07	11/01/2018	Aggiornamento alla UNI EN ISO 9001 e ISO 14001 ed. 2015
PGSI COM 01	Processi Commerciali, sviluppo e promozione	10	20/04/2022	Revisione generale inserimento cap. 6.1.5 e cap.7
PGSI PRG 01	Progettazione	02	20/04/2022	Allineamento figure con organigramma 4.x
PGSI ACQ 01	Approvvigionamento	15	31/03/2022	Modifica par. 6.3.1 e 6.3.2
PGSI PRD 08	Erogazione dei servizi di manutenzione impianti ed edifici	02	25/09/2019	Aggiornamento normativo di riferimento
PGSI PRD 04	Erogazione dei servizi di giardinaggio	05	19/06/2023	Revisione generale
PGSI PRD 02	SERVIZI DI PEST CONTROL	05	20/04/2022	Revisione generale della procedura unione della PGSI PRD 02 E 03
PGSI PRD 01	Erogazione dei Servizi di Cleaning e Alberghieri	13	17/02/2020	Modifica par. 6.3.3
PGSI PRD 05	Erogazione del Servizio Socio-Assistenziale e Sanitari	02	17/02/2020	Modifica par. 6.5.5
PGSI PRD 06	Erogazione dei servizi di logistica e facchinaggio	03	04/04/2022	Revisione Generale
PGSI PRD 09	SERVIZI DI CUSTODIA IMMOBILI, VIGILANZA ANTINCENDIO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	01	06/03/2023	Prima Emissione
PRS ETI 01	Gestione del sistema etico	02	20/07/2020	INSERIMENTO PARAGRAFO 6.4.3
PA AMB 01	Gestione del sistema ambientale	04	11/01/2018	Aggiornamento alla UNI EN ISO 9001 e ISO 14001 ed. 2015
PGS PRD10	Servizi di Pulizia Bonifica e Manutenzione impianti HVAC ECAP	01	13/06/2023	Revisione generale. Allineamento organigramma
PGS SIC 01	Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro	16	30/08/2023	Modifica cap. 6.9 e cap. 7 e allineamento funzioni con organigramma attuale
PR_AC 02	INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE	01	11/01/2021	Modifica paragrafo 6.2
PR_AC 01	GESTIONE DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE	03	06/09/2022	Revisione Generale
PS PDG 01	Gestione del Sistema di parità di Genere	01	05/09/2023	Allineamento con il nuovo comitato guida
PSI IT 01	GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	01	13/03/2023	Revisione generale e inserimento in sistema di gestione integrato il 04/04/2023

05-set-23

PFE®	MATRICE DI CONTROLLO DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE	All.6 rev.02 del 20/02/2012

IST	Descrizione	Rev:	Data	Motivazione
IST 01	Vademecum ufficio progetti	02	04/07/2023	Revisione generale
IST 02	Gestione aspetti ambientali in PFE	13	08/03/2021	Modifica par 6.8 e Aggiornamento COVID-19
IST 03	Sicurezza e Ambiente nelle commesse HAVC	00	20/02/2020	Prima Emissione
IST 04	Disinfezione per nebulizzazione	00	19/03/2020	Prima Emissione
IST 05	Recrutment Approval Policy and Recruitment Process	05	20/09/2023	Sesta emissione - variazione flusso Head of Operations
IST 06	Cleaning Safety	06	30/08/2023	Cambio nome alla istruzione e inserimento paragrafo su stop work policy
IST 07	Onboarding, Resignation, Reboarding & Retirement Policy	03	31/05/2023	Onboarding rientro dalla maternità
IST 08	Discplina del lavoro e provvedimeti disciplinari	04	28/02/2019	Revisione generale
IST 09	Gestione amministrativa e fiscale del dipendente	03	28/04/2015	Revisione modello INF
IST 10	HR Services	01	04/08/2022	Revisione generale
IST 11	Start up cantieri	04	30/08/2023	Revisione generale
IST 12	Controllo di gestione	02	02/12/2014	Revisione generale
IST 13	LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO PER I MANUTENTORI	00	28/02/2019	Revisione generale
IST 14	Riscossione dei crediti	03	04/07/2023	Revisione generale
IST 15	Whistleblowing	01	22/02/2022	Modifica Paragrafo 6.2
IST 16	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI, ACCORDI TRANSATTIVI E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO	01	10/03/2022	Revisione dopo rilievo Ente per 37001
IST 17	Vademecum del sistema etico e di responsabilità sociale della PFE spa	05	07/01/2020	Revisione Generale dell'istruzione
IST 18	Gestione dei subappalti clienti privati	00	17/05/2021	Prima emissione
IST 19	Business Courtesy	00	22/01/2021	Prima emissione
IST 20	Gestione della Sorveglianza Sanitaria	01	06/05/2022	Revisione generale
IST 21	Rilevamento e controllo delle presenze	04	02/12/2014	Revisione generale
IST 22	Gestione della Formazione , Informazione e dell'addestramento in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	04	28/04/2022	Revisione generale
IST 23	Ciclo attivo Amministrativo: Attività extra e non a canone	02	02/12/2014	Revisione generale
IST 24	Gestione fondo cassa	03	28/01/2021	Revisione generale 6.3
IST 25	Gestione delle trasferte aziendali	05	21/01/2021	Revisione generale
IST 26	Elaborazione buste paghe	01	02/12/2014	Revisione generale
IST 27	Relazioni industriali	01	01/12/2020	Revisione generale istruzione operativa
IST 28	Gestione della tesoreria	03	06/04/2023	Inserimento par. 6.5
IST 29	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	01	21/01/2021	Revisione generale
IST 30	Redazione del bilancio di esercizio	04	06/04/2023	inserimento paragrafo 6.12
IST 31	Ciclo Attivo amministrativo attività ordinaria a canone	01	02/12/2014	Revisione generale
IST 32	Codice di condotta nelle attività di promozione e sviluppo della PFE	00	03/02/2021	Prima emissione
IST 33	GESTIONE ISPEZIONE E DEGLI AUDIT	00	21/01/2021	Prima Emissione
IST 34	GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA	00	21/01/2021	Prima emissione
IST 35	GESTIONE DELLE DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITA'	02	06/09/2022	Paragrafo - 6.6
IST 36	VALUTAZIONE AFFIDABILITÀ ECONOMICA CLIENTI PRIVATI	01	27/02/2023	Revisione generale
IST 37	PEOPLE DEVELOPMENT POLICY	00	07/02/2022	Prima emissione
IST 38	DISINFESTAZIONE CON ATOMIZZATORE SU PICK UP	00	22/03/2022	prima emissione
IST 39	Manutenzione Impianti di aspirazione	00	06/03/2023	Prima Emissione
IST 40	REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ICT E DEI PC AZIENDALI	01	18/10/2022	Revisione
IST 41	GESTIONE DEI SOPRALLUOGHI	00	09/11/2022	Prima emissione
IST 42	Gestione della sicurezza delle informazioni	00	13/03/2023	Revisione generale - inserito nel sistema di gestione integrato il 03/04/2023
IST 44	Gestione commesse manutenzioni impianti F-gas	02	25/09/2020	Aggiornamento normativa di riferimento e mod. par 6
IST 45	REQUISITI TECNICI DELL'ATTREZZATURA PER IL RECUPERO E/O IL RICICLO DI REFRIGERANTI	01	20/02/2019	Aggiornamento normativa di riferimento

PFE®	MATRICE DI CONTROLLO DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE	All.6 rev.02 del 20/02/2012

IST	Descrizione	Rev:	Data	Motivazione
IST 47	AFFIDAMENTO LAVORI IN OUTSOURCING	00	02/09/13	Prima emissione
IST 48	NORME COMPORTAMENTALI IN CANTIERE A RISCHIO CHIMICO E/O BIOLOGICO	00	16/03/2015	Prima emissione
IST 49	GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AI RIFIUTI	01	12/04/2019	Modifica par 6.2
IST 50	SCHEDE INFORMATIVE DELLE ATTIVITA'	01	08/01/2016	Revisione generale
IST 51	Piano di sicurezza del sistema informativo	00	13/03/2023	Revisione generale - inserito nel sistema di gestione integrato il 03/04/2023
IST 52	Disaster recovery continuità operativa	00	13/03/2023	Revisione generale - inserito nel sistema di gestione integrato il 03/04/2023
IST 53	GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CANTIERE	01	10/02/2020	Prima emissione
IST 54	VERIFICA LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO	00	03/06/2015	Prima emissione
IST 55	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI SANITARI	03	08/11/2018	Revisione generale
IST 56	STATUTO DI FUNZIONAMENTO DEL SOCIAL PERFORMANCE TEAM	04	06/06/2022	Allineamento organigramma 4.x e revisione generale
IST 57	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI NON SANITARI	00	05/03/2020	Prima Emissione
IST 58	Individuazione, scelta, consegna e monitoraggio dei DPI	00	11/01/2018	Prima emissione
IST 59	Pulizia Ecolabel	00	01/10/2019	prima emissione
IST 60	Trasporto di sangue e campioni biologici	00	28/02/2018	Prima emissione
IST 61	Gestione del ruomore nei cantieri di manutenzione del verde	00	11/01/2018	Prima emissione
IST 62	Gestione degli incidenti ICT	01	20/03/2023	Revisione generale - inserito nel sistema di gestione integrato il 03/04/2023
IST 64	SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO E GESTIONE ACCESSI PERSONALE ISPETTIVO	01	18/11/2019	Modifica paragrafo 6.4
IST 67	GESTIONE DEGLI AUDIT DI CANTIERE	02	10/01/2023	Revisione generale istruzione
IST 69	NORME DI SICUREZZA PER RISCHIO CORONavirus	00	04/03/2020	Prima Emissione
IST 70	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI SANITARI E NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19	01	11/03/2020	Inserimento par. 6.4
IST 71	GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED EMERGENZA-COVID-19	00	04/03/2020	Prima emissione
IST 75	PFE Performance Managment	01	10/01/2022	Prima Emissione

20-set-23